

Consorzio per il Parco dell'Oglio Sud
Piazza Donatore del Sangue n.2, 26030 CALVATONE (CR)

QUADRO CONOSCITIVO

INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

PIANO DI GESTIONE ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT20B0401 "PARCO OGLIO SUD"



Febbraio 2010

Dott. Davide Malavasi
STUDIO ECO-AUDIT di consulenze ambientali
Via Pace 14, 41033 Concordia s/S (MO)
p.iva 02478770361

3. INQUADRAMENTO SOCIOECONOMICO

3.1. INQUADRAMENTO SOCIOECONOMICO	pg. 3
3.1.0. INDICATORI SOCIO-ECONOMICI	pg. 5
3.1.1. Demografia	pg. 6
3.1.2. Mercato del lavoro	pg. 11
3.1.3. Istruzione	pg. 12
3.1.4. Agricoltura	pg. 13
3.1.5. Zootechnia	pg. 18
3.1.6. Industria e servizi	pg. 23
3.1.7. Turismo	pg. 24
3.1.8. La compagine finanziaria	pg. 25
3.1.9. SINTESI DEI DATI SOCIO-ECONOMICI	pg. 26
3.2. VINCOLI AMBIENTALI	pg. 27
3.2.1. La Direttiva Natura 2000	
3.3. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	pg. 41
3.3.1. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO	pg. 42
3.3.2. Programma generale di gestione dei sedimenti del Fiume Po	pg. 46
3.3.3. PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO	pg. 55
3.3.4. PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE	pg. 60
3.3.5. PIANO TERRITORIALE REGIONALE	pg. 62
3.3.5.1. Rete Ecologica Regionale	pg. 66
3.3.6. P.T.C.P. della Provincia di Mantova	pg. 71
3.3.7. P.T.C.P. della Provincia di Cremona	pg. 106
3.3.8. PIANO CAVE della Provincia di Cremona	pg. 118
3.3.9. PIANO CAVE della Provincia di Mantova	pg. 122
3.3.10. Piano di indirizzo forestale della Provincia di Mantova	pg. 124
3.3.11. Piano di indirizzo forestale della Provincia di Cremona	pg. 126
3.3.12. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona	pg. 129
3.3.13. Piano faunistico-venatorio della Provincia di Mantova	pg. 142
3.3.14. Piano Ittico Provinciale della Provincia di Mantova	pg. 143
3.3.15. Piano Ittico Provinciale della Provincia di Cremona	pg. 144
3.3.16. Piano dei percorsi e delle piste ciclabili Provincia di Mantova	pg. 145
3.3.17. P.G.T. dei 19 COMUNI	pg. 150
3.4. INQUADRAMENTO ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO	pg. 151
3.5. PROPRIETA' DEMANIALI E PRIVATE	pg. 153
3.6. USO DEL SUOLO	pg. 154
3.7. INVENTARIO DEI SOGGETTI AMMINISTRATIVI COMPETENTI	pg. 155
3.7.1. Autorità di Bacino del Fiume Po	
3.7.2. Agenzia Interregionale per il fiume Po	
3.7.3. ARPA Lombardia	
3.7.4. S.TeR. della Regione Lombardia	
3.7.5. U.R.B.I.M. Lombardia	
3.7.5.1. Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano	
3.7.5.2. Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana	
3.7.5.3. Consorzio di Bonifica Dugali	
3.7.5.4. Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova	
3.7.6. Provincia di Cremona	
3.7.7. Provincia di Mantova	
3.7.8. Parco Oglio Sud	
3.7.9. Comuni	

3.8. REGIME DI SALVAGUARDIA E REGOLAMENTI ESISTENTI	pg.163
3.8.1. Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico	pg.163
3.8.2. Misure di conservazione per le ZPS lombarde	pg.168
3.8.3. Linee guida per la gestione della flora e della vegetazione delle aree protette nella Regione Lombardia	pg.173
3.8.4. Linee guida per i piani di gestione dei Siti Natura 2000 del fiume Po	pg.174
3.8.7. Obiettivi generali di conservazione dei siti Natura 2000 nella Golea lombarda del Po	pg.175
3.8.8. Criteri di gestione obbligatori e buone pratiche agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento Comunitario 1728/03	pg.175
3.8.9. Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica	pg.181
3.8.10. Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea	pg.181
3.8.11. Norme Tecniche di Attuazione del PTCP Prov. Cremona	pg.182
3.8.12. Norme Tecniche di Attuazione del PTCP Prov. Mantova	pg.193
3.8.13. Regolamento attuativo P.I.F. Prov. Mantova	pg.195
3.8.14. Piano Ittico della Provincia di Mantova	pg.196
3.8.15. Piano Ittico della Provincia di Cremona	pg.197
3.8.15.1. Modalità di esercizio della pesca nel fiume Oglio	pg.200
3.8.15.2. Regolamento gare e manifestazioni di pesca in prov. CR	pg.203
3.8.15.3. Regolamento per l'immissione di ittiofauna nelle acque cremonesi	pg.208
3.8.16. P.T.C. Parco Regionale Oglio Sud	pg.209
3.9. QUADRO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	pg.221
3.9. 1. La Programmazione 2007-20013	
3.9.2. Piano di Sviluppo Rurale (PSR)	
3.9. 3. LIFE +	
Le prospettive per la gestione del programma Natura 2000	

3.1. INQUADRAMENTO SOCIOECONOMICO

L'analisi delle variabili socio-economiche oltre a rappresentare un elemento fondamentale nella definizione del contesto di riferimento, ha come obiettivo anche quello di evidenziare eventuali criticità del sistema in termini di sviluppo territoriale.

Tale descrizione socio-economica ha come obiettivo la definizione delle principali caratteristiche economiche e sociali dei comuni, nei quali ricade la Z.P.S.

L'analisi si basa sulla determinazione degli indicatori demografici, degli indicatori della struttura economico-produttiva e degli indicatori di fruizione turistica.

Gli indicatori demografici costituiscono un'informazione utile alla comprensione della composizione, del comportamento e delle tendenze evolutive (invecchiamento, spopolamento, ecc.) della popolazione residente.

Attraverso gli indicatori della struttura economico-produttiva si definisce la condizione del sistema locale in termini di vocazione produttiva e dinamicità imprenditoriale, anche in merito alle possibilità di creare nuova occupazione con attività correlate alla gestione della ZPS e delle attività indotte, come la valorizzazione turistica eco-compatibile, l'educazione ambientale, la fruizione turistica in genere.

Un'ulteriore classe di indicatori è quella relativa alla fruizione turistica del territorio e del sito stesso, aspetto strettamente legato alle risorse locali, alle potenzialità di attrazione e al livello di domanda e di offerta ricettiva presente nel territorio stesso.

Per alcuni dei suddetti indicatori sono stati considerati anche i corrispettivi dati a livello regionale, in modo da fornire un quadro di riferimento più ampio ed evidenziare eventuali disomogeneità e criticità specifiche.

Di ogni indice adottato vengono riportati nelle tabelle seguenti la definizione e la fonte dell'informazione (ISTAT, Camere di Commercio, ecc.).

Certamente l'analisi non è esaustiva e gli effetti socio-economici, considerata la completa globalizzazione dei commerci e delle attività, non possono avere impatti determinanti sull'area naturalistica, in quanto i confini amministrativi dei comuni non costituiscono limiti economici.

Per una caratterizzazione socio-economica dell'area in esame sono stati presi in considerazione i dati riguardanti i territori comunali con terreni presenti all'interno della Z.P.S., che sono costituiti dai sedici comuni che fanno parte del Consorzio del Parco Oglio Sud, oltre a Borgoforte (MN), Suzzara (MN) e Motteggiana (MN).

COMUNE	Estensione territoriale (ha)	Estensione ZPS nel Comune (ha)	% ZPS sul territorio comunale
Acquanegra s/C	2.820,00	504,33	17,88
Bozzolo	1.880,00	107,49	5,71
Calvatone	1.350,00	386,76	28,64
Canneto s/O	2.590,00	382,46	14,76
Casalromano	1.190,00	3,15	0,26
Commessaggio	1.160,00	147,79	12,74
Drizzona	1.170,00	138,40	11,82
Gazzuolo	2.230,00	60,58	2,71
Isola Dovarese	940,00	138,08	14,68
Marcaria	8.960,00	646,78	7,21
Ostiano	1.940,00	214,63	11,06
Pessina Crem.	2.210,00	311,44	14,09
Piadena	1.980,00	77,30	3,90
San Martino d/A.	1.700,00	68,44	4,02
Viadana	10.210,00	538,91	5,27
Volongo	790,00	157,23	19,90
Suzzara	6.080,00	134,90	2,21
Borgoforte	3.890,00	4,07	0,10
Motteggiana	2.460,00	0,54	0,02
		4.023,30	

Tab.3.1. Relazione territoriale dei territori comunali con la Z.P.S.

3.1.0. INDICATORI SOCIO-ECONOMICI presi in esame per l'analisi

INDICATORI	DEFINIZIONE	MOTIVAZIONE
Popolazione residente	Numero totale dei residenti censiti	Indicazione consistenza demografica
Densità demografica	Rapporto fra popolazione residente e superfici territoriale del comune	Indicazione del livello di pressione antropica sul territorio
Variazione demografica dal 1861 ad oggi	Numero dei residenti negli ultimi 150 anni	Indicazione della dinamica demografica nel tempo
Saldo naturale	Saldo fra natalità e mortalità	Indicazione tendenza della popolazione nel comune
% Trend popolazione 2001-2007	Saldo fra natalità e mortalità nel tempo	Indicazione tendenza della popolazione nel comune
Indice di vecchiaia	rapporto di composizione tra la popolazione anziana e la popolazione più giovane	Indicazione dell'invecchiamento della popolazione
Indice di dipendenza	rapporto tra la parte di popolazione non attiva e quella potenzialmente attiva	Indicazione dipendenza delle classi non attive sul reddito prodotto dalla popolazione attiva
Indice di ricambio	Rapporto fra il numero di abitanti in età compresa fra i 60 e i 64 anni, per ogni 100 abitanti di età compresa fra 15 e 19 anni,	Indicazione della capacità della forza lavoro di rinnovarsi
Numero di occupati	Occupati per settore di attività	Indicazione della struttura della forza produttiva
Scolarizzazione	Possesso di diploma di scuola superiore	Indicazione del livello di istruzione della popolazione
Aziende agricole	Numero aziende agricole 1990 e 2000	Indicazione della struttura agricola del territorio
Superficie agraria utilizzata	SAU 1990 e 2000	Indicazione della struttura agricola del territorio
Utilizzo del suolo a fini agricoli	Percentuale di territorio comunale adibito a colture agricole	Indicazione della struttura ambientale del territorio
Colture agricole	Suddivisione della SAU per colture agricole	Indicazione della struttura agricola del territorio
Zootecnia	Allevamenti di bestiame e numero di capi	Indicazione della struttura agricola del territorio
Indice di ruralità	In base a caratteristiche demografiche, di unità produttive e di territorio si definisce un territorio rurale o urbano	Indicazione del comune come rurale, urbano, intermedio
Industria e servizi	Occupati nel settore industria e servizi	Indicazione della struttura della forza produttiva comunale
Imprese	Numero di imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese	Indicazione della struttura della forza produttiva comunale
Turismo	Numero di esercizi alberghieri e posti-letto	Vocazione turistica del territorio
Turismo	Numero di turisti	Vocazione turistica del territorio
Finanza	Numero di sportelli bancari per territorio e per abitanti	Indicazione della struttura economica del territorio
Finanza	Reddito medio dichiarato	Indicazione della struttura economica del territorio

3.1.1. DEMOGRAFIA

Ai fini della caratterizzazione demografica dell'area esaminata sono stati presi in considerazione i dati riguardanti l'andamento della popolazione nei 19 comuni dal 1861 al 2009, gli abitanti residenti al 31 dicembre 2009, suddivisi per sesso e le densità di popolazione per comune, i dati riguardanti la natalità, la mortalità, l'indice di vecchiaia, l'indice di dipendenza, il ricambio di popolazione in età lavorativa, la quota di popolazione con età superiore ai 65 anni.

Come si può osservare nella prima tabella l'area ha subito una fortissima diminuzione della popolazione, che nella maggior parte dei comuni nel periodo compreso fra l'Unità d'Italia e il 1951 di molto superiore a quella attuale (qualche volta anche il doppio della popolazione attuale), mentre in alcuni comuni come Viadana e Suzzara si è assistito ad un aumento elevato.

La densità della popolazione dell'area di studio è molto inferiore a quella regionale: 142,8 abitanti per chilometro quadrato contro i 397,1 del dato regionale.

I comuni più piccoli hanno densità abitative veramente basse (Drizzona 46,9 abitanti/kmq; Pessina Cremonese 34,2 abitanti/kmq; Volongo 78 abitanti/kmq; Motteggiana 79,7 abitanti/kmq).

COMUNE	1861	1901	1951	1991	2001	2009
Acquanegra s/C	3824	4142	4495	2959	2936	2996
Bozzolo	4070	4262	4312	4323	4086	4189
Calvatone	1868	1824	1979	1304	1248	1292
Canneto s/O	3251	3945	5129	4566	4543	4561
Casalromano	1042	1275	1487	1276	1468	1584
Commessaggio	1477	1670	1753	1160	1160	1200
Drizzona	1280	1440	1319	549	551	559
Gazzuolo	3564	3767	3877	2586	2462	2435
Isola Dovarese	2267	2066	2051	1298	1243	1240
Marcaria	7606	8760	11538	7187	6974	7104
Ostiano	3251	3828	3778	3063	3018	3054
Pessina Crem.	2110	2101	2330	825	755	713
Piadena	2817	3495	3875	3623	3516	3626
San Martino d'A.	3034	3003	2803	1971	1857	1837
Viadana	14976	16082	17953	15984	16933	19128
Volongo	1073	1253	1172	691	620	620
Suzzara	8812	11502	15591	17690	17643	20152
Borgoforte	3910	4604	5485	3115	3278	3544
Motteggiana	2994	3431	3799	1812	1960	2529

Tab.3.1. Popolazione residente nell'area di studio nel periodo 1861-2009
(Dati ripresi dal sito www.comuni-italiani.it)

COMUNE	Estensione territoriale (ha)	Abitanti	Densità Abitanti/Kmq
Acquanegra s/C	2.820,00	2.996	103,9
Bozzolo	1.880,00	4.189	216,9
Calvatone	1.350,00	1.292	92,7
Canneto s/O	2.590,00	4.561	175,3
Casalromano	1.190,00	1.584	123,3
Commessaggio	1.160,00	1.200	99,9
Drizzona	1.170,00	559	46,9
Gazzuolo	2.230,00	2.435	110,3
Isola Dovarese	940,00	1.240	131,7
Marcaria	8.960,00	7.104	77,8
Ostiano	1.940,00	3.054	155,5
Pessina Crem.	2.210,00	713	34,2
Piadena	1.980,00	3.626	177,3
San Martino d/A.	1.700,00	1.837	109,0
Viadana	10.210,00	19.128	165,7
Volongo	790,00	620	78,0
Suzzara	6.080,00	20.152	290,2
Borgoforte	3.890,00	3.544	84,2
Motteggiana	2.460,00	2.529	79,7
Area di studio	55.550,00	79.363	142,8
Lombardia	2.386.300,00	9.475.202	397,1

Tab.3.2. Densità abitative nei comuni dell'area di studio (Dati ripresi da ISTAT)

COMUNE	Abitanti totale	Abitanti Maschi	Abitanti Femmine
Acquanegra s/C	2996	1494	1502
Bozzolo	4189	2007	2182
Calvatone	1292	656	636
Canneto s/O	4561	2254	2307
Casalromano	1584	786	798
Commessaggio	1200	576	624
Drizzona	559	282	277
Gazzuolo	2435	1195	1240
Isola Dovarese	1240	603	637
Marcaria	7104	3462	3642
Ostiano	3054	1509	1545
Pessina Crem.	713	363	350
Piadena	3626	1747	1879
San Martino d/A.	1837	883	954
Viadana	19128	9597	9531
Volongo	620	299	321
Suzzara	20152	9990	10162
Borgoforte	3544	1746	1798
Motteggiana	2529	1298	1231

Tab.3.3. Abitanti residenti nei comuni. Dati aggiornati al 31 dicembre 2009 (ISTAT)

COMUNE	natalità	mortalità	Saldo naturale	% Trend popolazione 2001-2007
Acquanegra s/C	25	36	-11	3,1
Bozzolo	38	51	-13	1,2
Calvatone	11	14	-3	3,4
Canneto s/O	44	49	-5	0,7
Casalromano	18	13	5	5,8
Commessaggio	10	6	4	0,5
Drizzona	3	2	1	- 2,0
Gazzuolo	14	36	-22	- 0,8
Isola Dovarese	20	26	-6	1,8
Marcaria	36	80	-44	1,8
Ostiano	20	26	-6	-0,2
Pessina Crem.	5	5	0	- 6,7
Piadena	41	42	-1	1,7
San Martino d/A.	16	26	-10	- 0,8
Viadana	212	183	29	10,8
Volongo	5	7	-2	- 6,3
Suzzara	218	249	-31	11,5
Borgoforte	35	66	-31	7,3
Motteggiana	27	32	-5	25,7

Tab.3.4. Natalità, mortalità e tendenza della popolazione. Dati aggiornati al 31 dicembre 2008 (ISTAT)

COMUNE	Indice di Vecchiaia	Indice di Dipendenza	Ricambio popolazione età lavorativa	Quota popolazione > 65 anni
Acquanegra s/C	193,0	52,8	122,7	20,8
Bozzolo	207,3	45,8	145,8	18,3
Calvatone	189,0	46,1	148,3	18,7
Canneto s/O	171,1	51,3	133,7	19,0
Casalromano	111,2	46,4	140,0	14,0
Commessaggio	223,4	52,0	156,5	22,2
Drizzona	218,2	50,8	150,0	22,7
Gazzuolo	253,2	47,3	182,5	20,6
Isola Dovarese	228,9	60,4	191,7	23,9
Marcaria	199,3	45,8	160,0	19,1
Ostiano	193,1	49,4	135,8	19,2
Pessina Crem.	196,2	41,2	87,0	17,8
Piadena	214,5	51,1	120,0	20,6
San Martino d/A.	241,3	47,9	231,3	21,9
Viadana	147,4	47,0	109,3	16,6
Volongo	280,4	38,5	208,3	18,8
Suzzara	169,9	47,2	150,9	17,9
Borgoforte	182,8	47,2	132,9	18,1
Motteggiana	123,9	39,3	136,4	14,2
Lombardia	141,5	46,1	129,1	16,9

Tab.3.5. Indici di vecchiaia, indice di dipendenza, ricambio popolazione in età lavorativa e quota popolazione >65 anni. Dati aggiornati al 31 dicembre 2009 (ISTAT – Unione Camere di Commercio Lombarde)

Sono stati presi in considerazione alcuni indicatori delle tendenze di sviluppo demografico, come l'indice di vecchiaia, dato dal rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni) e l'indice di dipendenza, che misura il rapporto tra la parte di popolazione che non lavora, bambini ed anziani (popolazione non attiva), e quella potenzialmente attiva (15-64 anni).

L'indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di una popolazione: valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi.

Viene considerato un indicatore di invecchiamento "grossolano" poiché nell'invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani cosicché il numeratore e il denominatore variano in senso opposto, esaltandone l'effetto.

Come si può osservare l'indice di vecchiaia è bel oltre il 100 in tutti i comuni elencati e la tendenza della popolazione in alcuni casi è negativa, anche se vi sono molti comuni con tendenza positiva.

In vari comuni come Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Isola Dovarese, Piadena, San Martino dall'Argine, Volongo (280,4) l'indice è superiore a 200: l'indice regionale è superiore a 100 (141,5) ma molto inferiore a quello della maggior parte dei comuni dell'area di studio.

L'indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale.

Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell'età, si ritiene essere non autonoma - cioè dipendente - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo sostentamento.

E' un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: ad esempio, in società con una importante componente agricola i soggetti molto giovani o anziani non possono essere considerati economicamente o socialmente dipendenti dagli adulti; al contrario, nelle economie più moderne, dove esiste un'elevata percentuale di popolazione che compie altre attività rispetto al settore agricolo, una parte degli individui valutati nell'indice al denominatore sono in realtà dipendenti in quanto studenti o pensionati.

L'indice si aggira per tutti i comuni intorno al 50, ossia per ogni 100 abitanti in età lavorativa ve ne sono almeno una cinquantina fuori dall'età lavorativa.

L'indice di ricambio, che illustra il numero di abitanti in età superiore compresa fra i 60 e i 64 anni, in uscita dal mercato del lavoro, per ogni 100 abitanti di età compresa fra 15 e 19 anni, che stanno per entrare nel mondo del lavoro, fornisce un'indicazione della capacità della forza lavoro di rinnovarsi.

L'indice si attesta per molti comuni su valori simili a quello regionale (129,1), anche se in alcuni comuni è decisamente maggiore (Gazzuolo 182,5; Isola Dovarese 191,7; San Martino dall'Argine 231,3; Volongo 208,3).


La percentuale di popolazione della maggior parte dei comuni esaminati è leggermente superiore a quella regionale (16,9), ad eccezione di Motteggiana (14,2).

3.1.2. MERCATO DEL LAVORO

Per quanto riguarda il mercato del lavoro dell'area esaminata il 9,6% della popolazione occupata lavora in agricoltura, il 47,8% nel settore industriale, il 42,5% in altre attività.

COMUNE	Agricoltura	Industria	Altre attività	Totale
Acquanegra s/C	162	571	463	1.196
Bozzolo	76	738	914	1.728
Calvatone	62	279	193	534
Canneto s/O	335	949	678	1.962
Casalromano	64	355	235	654
Commessaggio	49	217	193	459
Drizzona	43	89	92	224
Gazzuolo	100	433	489	1.022
Isola Dovarese	49	261	199	509
Marcaria	545	1.269	1.248	3.062
Ostiano	123	645	455	1.223
Pessina Crem.	89	134	92	315
Piadena	111	633	769	1.513
San Martino d/A.	105	361	270	736
Viadana	515	3.792	3.436	7.743
Volongo	42	140	91	273
Suzzara	406	4.002	3.429	7.837
Borgoforte	238	599	614	1.451
Motteggiana	103	477	322	902

Tab.3.6. Occupati per attività economica. Anno 2001 (ISTAT)



3.1.3. ISTRUZIONE

Per quanto riguarda l'istruzione è stato preso come indice il possesso del diploma di scuola superiore nell'area esaminata: si riscontra una percentuale media maggiore di diplomati nella fascia di età compresa fra i 20 e i 34 anni.

Gli indici comunali indicano valori generalmente molto inferiori rispetto a quelli regionali.

COMUNE	19 anni	20-34 anni	35-44 anni
Acquanegra s/C	19,63	42,68	29,03
Bozzolo	25,14	47,08	30,5
Calvatone	18,75	38,31	25,25
Canneto s/O	20,63	40,02	29,15
Casalromano	20,56	29,57	27,17
Commessaggio	21,38	44,60	30,60
Drizzona	23,44	47,69	29,85
Gazzuolo	22,89	51,63	34,22
Isola Dovarese	21,26	41,79	38,96
Marcaria	21,73	43,72	28,82
Ostiano	18,40	36,77	24,84
Pessina Crem.	18,69	37,58	19,66
Piadena	25,74	51,29	36,31
San Martino d/A.	20,21	41,71	24,11
Viadana	26,58	46,40	34,02
Volongo	19,24	46,75	16,67
Suzzara	28,46	49,34	38,74
Borgoforte	21,78	41,67	25,30
Motteggiana	23,79	42,67	30,20
Lombardia	33,02	53,97	40,79

Tab.3.7. Possesso del diploma di scuola superiore. Dati censimento 2001 (ISTAT)

3.1.4. AGRICOLTURA

Per quanto riguarda il settore agricolo sono stati considerati i dati relativi al 4° e al 5° censimento generale dell'agricoltura, realizzati rispettivamente nel 1990 e nel 2000.

I dati mostrano una generalizzata diminuzione del numero di aziende agricole fra il 1990 e il 2000, anche se tale diminuzione appare minore rispetto al dato regionale, ad eccezione del comune di Isola Dovarese dove la diminuzione è stata superiore al 50%: il numero di aziende dell'area di studio è diminuita del 26,11%.


COMUNE	Numero di Aziende agricole 1990	Numero di Aziende agricole 2000	Variazione %
Acquanegra s/C	241	167	- 30,71
Bozzolo	151	102	- 32,46
Calvatone	124	85	- 31,46
Canneto s/O	161	122	- 24,23
Casalromano	86	54	- 37,21
Commessaggio	96	81	- 15,63
Drizzona	52	33	- 36,54
Gazzuolo	276	212	- 23,19
Isola Dovarese	64	29	- 54,69
Marcaria	434	353	- 18,67
Ostiano	167	110	- 34,14
Pessina Crem.	72	59	- 18,06
Piadena	71	54	- 23,95
San Martino d/A.	166	128	- 22,90
Viadana	833	697	- 16,33
Volongo	77	49	- 36,37
Suzzara	511	340	- 33,47
Borgoforte	212	129	- 39,16
Motteggiana	179	132	- 26,26
Area di studio	3973	2936	- 26,11
Lombardia	132160	74867	- 43,36


Tab.3.8. Numero di aziende agricole nel decennio 1990-2000 (Dati aggiornati al 4° e al 5° Censimento Generale dell'Agricoltura 1990 e 2000)

COMUNE	SAU (ha) 2000
Acquanegra s/C	2276,41
Bozzolo	1400,08
Calvatone	1132,81
Canneto s/O	2219,09
Casalromano	695,61
Commessaggio	772,29
Drizzona	891,27
Gazzuolo	1955,67
Isola Dovarese	259,01
Marcaria	7513,03
Ostiano	1627,92
Pessina Crem.	2322,41
Piadena	1522,59
San Martino d/A.	1490,99
Viadana	11551,41
Volongo	795,33
Suzzara	4322,75
Borgoforte	2870,12
Motteggiana	1637,26

Tab.3.9. Superficie agricola utilizzata delle aziende agricole nel 2000 (Dati aggiornati al 5° Censimento Generale dell'Agricoltura 1990 e 2000)

Variazione 1990-2000 della Superficie Agraria Utilizzata





L'utilizzo del suolo a fini agricoli è assai elevato in tutti i comuni, con percentuali che oscillano fra il 54 e il 98 %, con l'unica eccezione di Isola Dovarese dove l'utilizzo agricolo è costituito soltanto dal 22,73% dell'estensione totale del comune.

COMUNE	SAU (ha)	Superficie totale comune (ha)	Utilizzo % a fini agricoli
Acquanegra s/C	2.014,8	2.820,00	71,44
Bozzolo	1.293,1	1.880,00	68,78
Calvatone	1.038,0	1.350,00	76,88
Canneto s/O	2.045,6	2.590,00	78,98
Casalromano	637,7	1.190,00	53,58
Commessaggio	710,2	1.160,00	61,22
Drizzona	752,9	1.170,00	64,35
Gazzuolo	1.657,0	2.230,00	74,30
Isola Dovarese	213,7	940,00	22,73
Marcaria	6.641,3	8.960,00	74,12
Ostiano	1.431,8	1.940,00	73,80
Pessina Crem.	2.171,1	2.210,00	98,23
Piadena	1.471,0	1.980,00	74,29
San Martino d/A.	1.357,1	1.700,00	79,82
Viadana	7.519,6	10.210,00	73,63
Volongo	626,5	790,00	79,30
Suzzara	3.640,6	6.080,00	59,87
Borgoforte	2.501,7	3.890,00	64,31
Motteggiana	1.390,5	2.460,00	56,52

Tab.3.10. Uso del suolo a fini agricoli (Censimento ISTAT 2000)

La SAU è utilizzata per il 92,7% dai seminativi (30.784,5 ettari), per il 4,6% dalle coltivazioni legnose agrarie (1.507,9 ettari), per il rimanente 2,7% da prati permanenti o erbai (901,3 ettari).


Inoltre nell'area di studio sono presenti circa 4.822 ettari di pioppeti: tale indicazione è molto utile ai fini della gestione della ZPS in quanto la maggior parte dei pioppeti industriali sono situati all'interno delle golene fluviali dell'Oglio o nelle aree limitrofe.

I pioppeti costituiscono un'importante economia locale in quanto nell'area di Viadana e Casalmaggiore vi sono importanti fabbriche per la trasformazione del legno di pioppo (Distretto del legno viadanese-casalasco).

Anche buona parte dei prati e degli erbai sono situate in aree golenali dell'Oglio.

COMUNE	Seminativi	Legnose agrarie	Prati e pascoli	TOTALE
Acquanegra s/C	1675,9	130,2	208,7	2014,8
Bozzolo	1264,9	7,1	21,0	1293,1
Calvatone	994,1	19,2	24,8	1038,0
Canneto s/O	1377,6	590,2	77,8	2045,6
Casalromano	598,4	13,8	25,5	637,7
Commessaggio	679,2	21,9	9,1	710,2
Drizzona	675,2	40,7	37,1	752,9
Gazzuolo	1626,4	22,6	8,1	1657,0
Isola Dovarese	190,9	19,9	3,0	213,7
Marcaria	6402,3	33,5	205,6	6641,3
Ostiano	1383,1	0,4	48,3	1431,8
Pessina Crem.	2167,3	0,1	3,7	2171,1
Piadena	1137,1	286,6	47,4	1471,0
San Martino d/A.	1300,9	2,9	53,3	1357,1
Viadana	7191,8	268,3	59,5	7519,6
Volongo	596,2	1,5	28,8	626,5
Suzzara	3575,4	29,1	36,1	3640,6
Borgoforte	2497,7	2,9	1,0	2501,7
Motteggiana	1361,0	17,0	2,5	1390,5


Tab.3.11. Suddivisione della SAU per colture agricole. Dati Censimento 2000



3.1.4.1. VIVAISTICA

Un importante settore nell'ambito delle attività agricole è costituito dalla vivaistica in quanto nell'area di studio, ed in particolare nei comuni di Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Piadena, Drizzona e Calvatone, si è sviluppata un'intensa attività di vivaistica, sia per piante ornamentali che per piante forestali.

Le aziende si sono associate nel Centro Florovivismo Cannetese, che ne riunisce ben 39, e costituiscono una realtà economica molto importante localmente.



Carta delle aziende vivaistiche dell'area cannetese. In verde il Parco Regionale Oglio Sud.

3.1.5. Zootecnia

Il comparto zootecnico è uno dei più importanti nel settore agricolo e l'area di studio è una delle zone europee a maggior densità di allevamenti bovini e suini.

L'area di studio è caratterizzata dalla presenza di ben 219.889 suini e 63.987 bovini: nel decennio 1990-2000 il numero dei suini è aumentato di ben 30.952 unità (poco più del 16%), mentre il numero dei bovini è diminuito di 28.281 animali (circa il 30%).

A livello regionale il numero dei capi suini è aumentato del 33,3% e quello dei capi bovini è diminuito del 18,1%.

I suini costituiscono il 5,7% dei capi allevati nell'intera Lombardia, mentre i bovini sono quasi il 4% dei capi allevati nella regione.

Come si può osservare nelle tabelle seguenti l'allevamento dei suini è particolarmente importante nei comuni di Viadana, Suzzara, Borgoforte e secondariamente anche Motteggiana e Drizzona.

COMUNE	Allevamenti Suini	N.ro di capi suini	Allevamenti Bovini	N.ro di capi bovini
Acquanegra s/C	16	8297	36	2555
Bozzolo	5	1005	21	1616
Calvatone	1	2	12	2098
Canneto s/O	2	5530	31	4044
Casalromano	4	1307	13	1107
Commessaggio	7	1161	7	302
Drizzona	2	10308	4	1038
Gazzuolo	6	2669	21	618
Isola Dovarese	-	-	3	3301
Marcaria	2	602	27	4274
Ostiano	1	455	30	3571
Pessina Crem.	1	1604	25	5466
Piadena	1	700	11	802
San Martino d/A.	1	3300	20	1596
Viadana	35	55850	103	7934
Volongo	4	7032	6	873
Suzzara	35	55850	109	11059
Borgoforte	11	48891	49	7653
Motteggiana	12	15326	36	4080

Tab.3.12. Numero di allevamenti e di capi di bestiame. Dati Censimento 2000

COMUNE	N.ro di capi suini 1990	N.ro di capi suini 2000	N.ro di capi bovini 1990	N.ro di capi bovini 2000
Acquanegra s/C	5671	8297	4680	2555
Bozzolo	2	1005	2016	1616
Calvatone	4	2	3217	2098
Canneto s/O	3170	5530	5269	4044
Casalromano	1611	1307	1749	1107
Commessaggio	3094	1161	1431	302
Drizzona	150	10308	1322	1038
Gazzuolo	2473	2669	2669	618
Isola Dovarese	3355	-	1582	3301
Marcaria	60132	602	15032	4274
Ostiano	1050	455	4960	3571
Pessina Crem.	12	1604	5948	5466
Piadena	7969	700	1365	802
San Martino d/A.	900	3300	2233	1596
Viadana	25400	55850	8390	7934
Volongo	1039	7032	1136	873
Suzzara	29544	55850	14208	11059
Borgoforte	31505	48891	9872	7653
Motteggiana	11856	15326	5189	4080

Tab.3.13. Numero di capi di bestiame allevati. Variazione decennio 1990 – 2000 Dati Censimento 2000

Sulla base delle indicazioni di letteratura (Casini, 2000) e delle informazioni descritte sinora si può delineare anche un altro indice, l'indice di ruralità dei comuni esaminati. Si calcola prima la ruralità in funzione del lavoro, esprimendo in questo modo la rilevanza delle attività primaria rispetto all'assetto del territorio comunale:

$$RL = Aa/At$$

dove Aa = attivi in agricoltura e At = attivi totale del Comune

COMUNE	N.ro addetti agricoltura	Popolazione attiva nel comune	RL
Acquanegra	531	1.196	0,44
Bozzolo	298	1.728	0,17
Calvatone	271	534	0,50
Canneto s/O	480	1.962	0,24
Casalromano	193	654	0,29
Commessaggio	188	459	0,40
Drizzona	125	224	0,55
Gazzuolo	571	1.022	0,55
Isola Dovarese	87	509	0,17
Marcaria	1.223	3.062	0,40
Ostiano	323	1.223	0,26
Pessina Crem.	239	315	0,75
Piadena	161	1.513	0,10
San MartinoA.	373	736	0,50
Viadana	2.088	7.743	0,27
Volongo	154	273	0,56
Suzzara	1.085	7.837	0,14
Borgoforte	375	1.451	0,25
Motteggiana	510	902	0,56

Tab.3.14. A. Ruralità in funzione del lavoro.

Si calcola poi la ruralità in funzione della popolazione residente:

$$RP = 1 - (AI/Pr)$$

dove AI = addetti alle unità locali e Pr = popolazione residente del Comune

COMUNE	Abitanti totale	Popolazione attiva nel comune	RP
Acquanegra	2.996	1.196	0,6
Bozzolo	4.189	1.728	0,6
Calvatone	1.292	534	0,6
Canneto s/O	4.561	1.962	0,6
Casalromano	1.584	654	0,6
Commessaggio	1.200	459	0,6
Drizzona	559	224	0,6
Gazzuolo	2.435	1.022	0,6
Isola Dovarese	1.240	509	0,6
Marcaria	7.104	3.062	0,6
Ostiano	3.054	1.223	0,6
Pessina Crem.	713	315	0,6
Piadena	3.626	1.513	0,6
San MartinoA.	1.837	736	0,6
Viadana	19.128	7.743	0,6
Volongo	620	273	0,6
Suzzara	20.152	7.837	0,6
Borgoforte	3.544	1.451	0,6
Motteggiana	2.529	902	0,6

Tab.3.14. B. Ruralità in funzione della popolazione residente.

Si calcola poi la ruralità in funzione del territorio:

$$RT = St/Pr$$

dove St = SAU del comune in ha e Pr = popolazione residente del Comune

COMUNE	Abitanti totale	SAU totale del comune	RT
Acquanegra	2.996	2.276,41	0,76
Bozzolo	4.189	1.400,08	0,33
Calvatone	1.292	1.132,81	0,87
Canneto s/O	4.561	2.219,09	0,48
Casalromano	1.584	695,61	0,44
Commessaggio	1.200	772,29	0,64
Drizzona	559	891,27	1,60
Gazzuolo	2.435	1.955,67	0,80
Isola Dovarese	1.240	259,01	0,20
Marcaria	7.104	7.513,03	1,05
Ostiano	3.054	1.627,92	0,53
Pessina Crem.	713	2.171,10	3,04
Piadena	3.626	1.522,59	0,42
San MartinoA.	1.837	1.490,99	0,81
Viadana	19.128	7519,59	0,40
Volongo	620	626,49	1,01
Suzzara	20.152	4.322,75	0,21
Borgoforte	3.544	2.870,12	0,81
Motteggiana	2.529	1.637,26	0,65

Tab.3.14. C. Ruralità in funzione del territorio..

Ogni indice viene assunto per formalizzare l'appartenenza a categorie definite come "rurale", "urbano", "indeterminato" a seconda del superamento di valori soglia per l'indice RH, dove $H = L, P, T$.

I limiti superiori e inferiori utilizzati sono i seguenti, come riportato in letteratura:

H	L inf	L sup
L	0,04	0,08
P	0,6	0,8
T	0,5 ha/abit	1,5 ha/abit

Alle condizioni di ruralità corrispondono elementi caratterizzati da valori dell'indice RH per $H=L,P,T$ superiori al limite superiore Lsup.

Alla condizione urbana corrisponde un indice RH intermedio a Linf e Lsup.

Alla condizione di indeterminato corrispondono valori di RH intermedi tra le due soglie determinate.

La classe centrale (indeterminazione del tipo di sviluppo secondo la riclassificazione del parametro RH) è stata comunque mantenuta piuttosto ampia, in modo da affermare che l'appartenenza alle classi "estreme" corrisponde effettivamente al grado di ruralità supposto.

Si assegnano valori interi (1,2,3) ai comuni che per ciascuno dei tre RH corrispondono rispettivamente alla condizione rurale, indeterminata, urbana, attribuita con il procedimento suddetto.

I comuni vengono definiti rurali se si verificano tre specifiche combinazioni tra i valori interi assegnati durante la prima fase.

- Il comune appartiene ad almeno 2 delle tre categorie di primo livello considerate rurali;
- il comune appartiene per almeno 1 dei tre indici alla categoria rurale e gli altri due indici ricadono nel sottoinsieme di indeterminazione;
- il comune appartiene ad un sottoinsieme rurale di primo livello per il lavoro o per il territorio, a meno che non presenti caratteri di sviluppo duale (cioè la presenza contemporanea nel sottoinsieme rurale di primo livello per quanto riguarda il lavoro, e al sottoinsieme urbano per quanto riguarda la popolazione)

COMUNE	RL	RP	RT	Sviluppo
Acquanegra	0,44	0,6	0,76	duale
Bozzolo	0,17	0,6	0,33	duale
Calvatone	0,50	0,6	0,87	duale
Canneto s/O	0,24	0,6	0,48	duale
Casalromano	0,29	0,6	0,44	duale
Commessaggio	0,40	0,6	0,64	duale
Drizzona	0,55	0,6	1,60	duale
Gazzuolo	0,55	0,6	0,80	duale
Isola Dovarese	0,17	0,6	0,20	duale
Marcaria	0,40	0,6	1,05	duale
Ostiano	0,26	0,6	0,53	duale
Pessina Crem.	0,75	0,6	3,04	duale
Piadena	0,10	0,6	0,42	duale
San MartinoA.	0,50	0,6	0,81	duale
Viadana	0,27	0,6	0,40	duale
Volongo	0,56	0,6	1,01	duale
Suzzara	0,14	0,6	0,21	duale
Borgoforte	0,25	0,6	0,81	duale
Motteggiana	0,56	0,6	0,65	duale

Tab.3.14. D. Indice di Ruralità

Come si può osservare solo alcuni comuni presentano indici di ruralità relativi al territorio superiori al limite superiore, mentre per quanto riguarda gli indici di ruralità relativi al lavoro e alla popolazione residente presentano valori intermedi.

3.1.6. Industria e Servizi

Come già detto in precedenza la maggioranza degli occupati dell'area di studio lavora nel settore industriale (circa il 47,8%) mentre un'altra parte consistente lavora nei servizi (42,5%).

COMUNE	Industria	Altre attività
Acquanegra s/C	571	463
Bozzolo	738	914
Calvatone	279	193
Canneto s/O	949	678
Casalromano	355	235
Commessaggio	217	193
Drizzona	89	92
Gazzuolo	433	489
Isola Dovarese	261	199
Marcaria	1.269	1.248
Ostiano	645	455
Pessina Crem.	134	92
Piadena	633	769
San Martino d/A.	361	270
Viadana	3.792	3.436
Volongo	140	91
Suzzara	4.002	3.429
Borgoforte	599	614
Motteggiana	477	322

Tab.3.6. Occupati per attività economica. Anno 2001 (ISTAT)

Nel periodo 2001-2008 il numero delle imprese regolarmente registrate è in generale aumentato da 7.954 a 8.168 nell'area di studio, anche se in alcuni comuni la tendenza è purtroppo negativa, mentre in 9 comuni il numero è incrementato con valori elevati a Viadana (+ 213 imprese) e Suzzara (+ 113 imprese).

COMUNE	2001	2008	Variazione
Acquanegra s/C	352	337	- 15
Bozzolo	384	387	+ 3
Calvatone	132	140	+ 8
Canneto s/O	447	420	- 27
Casalromano	132	151	+ 19
Commessaggio	148	160	+ 12
Drizzona	69	75	+ 6
Gazzuolo	331	286	- 45
Isola Dovarese	104	95	- 9
Marcaria	809	770	- 39
Ostiano	344	319	- 25
Pessina Crem.	81	74	- 7
Piadena	319	310	- 9
San Martino d/A.	218	204	- 14
Viadana	2019	2232	+ 213
Volongo	82	80	- 2
Suzzara	1456	1569	+ 113
Borgoforte	321	331	+ 10
Motteggiana	206	228	+ 22

Tab.3.15. Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese (Dati ISTAT 2001 e 2008)

3.1.7. Turismo

L'area di studio non presenta una vocazione turistica, anche se negli ultimi anni il numero dei turisti è aumentato notevolmente sia grazie del turismo "ecologico" del Parco Regionale che al fatto di costituire una sorta di importante crocevia per la visita delle città padane (Mantova, Cremona, Parma, ecc.).

Secondo i dati relativi al 2008 la capacità ricettiva turistica dell'area era costituita da 14 esercizi alberghieri per complessivi 364 posti-letto e 209 camere, concentrati principalmente a Suzzara.

COMUNE	N. esercizi alberghieri	Posti letto	Camere
Bozzolo	2	31	18
Canneto s/O	1	39	22
Marcaria	1	53	28
Ostiano	1	21	11
Viadana	3	57	36
Suzzara	5	148	86
Borgoforte	1	15	8

Tab.3.16. Esercizi e posti-letto alberghieri relativi all'anno 2008 (Dati ISTAT)

COMUNE	Italiani	Stranieri	Totale
Bozzolo	2429	2213	4642
Canneto s/O	1644	716	2360
Marcaria	4921	676	5597
Ostiano	999	329	1328
Viadana	3840	1064	4904
Suzzara	12693	1612	14305
Borgoforte	3508	225	3733
Area di studio	30034	6835	36869

Tab.3.17. Presenza totali negli esercizi alberghieri relativi all'anno 2005 (Dati ISTAT)

Nel 2005 le presenze turistiche sono state 36.869, il 39% delle quali è concentrato a Suzzara.

Attualmente nell'area di studio sono presenti numerosi agriturismi che effettuano anche attività di bed and breakfast: nella provincia di Mantova (Area tra Oglio e Po) sono presenti ben 24 agriturismi e nei comuni cremonesi del Consorzio 4 agriturismi.

3.1.8. La compagine finanziaria del territorio

Si è preso anche in considerazione il fattore finanziario per fornire alcuni dati relativi alla presenza delle istituti di credito nell'area di studio e al reddito medio dichiarato (anno 2004-2005).

COMUNE	Numero sportelli bancari (2008)	Residenti per sportello	Reddito medio dichiarato (2004-2005) in euro
Acquanegra s/C	2	1498	16.362,00
Bozzolo	4	1.047,25	18.626,00
Calvatone	1	1.292	16.114,00
Canneto s/O	4	1.140,25	16.520,00
Casalromano	2	792	17.044,00
Commessaggio	2	600	16.755,00
Drizzona	0	-	16.450,00
Gazzuolo	3	811,6	17.419,00
Isola Dovarese	1	1.240	17.315,00
Marcaria	6	1.184	17.752,00
Ostiano	3	1.018	16.651,00
Pessina Crem.	0	-	15.474,00
Piadena	4	906,5	18.487,00
San Martino d/A.	0	-	17.139,00
Viadana	21	910,85	20.361,00
Volongo	0	-	15.699,00
Suzzara	13	1.550,15	19.699,00
Borgoforte	1	3.544	17.985,00
Motteggiana	2	1.264,5	18.016,00
Area di studio	69	1.193,6	18.016,00

Tab.3.18. Numero di sportelli bancari nell'area di studio
(Dati ISTAT e sito www.comuni-italiani.it)

Come si può vedere il numero degli sportelli bancari non è elevato rispetto ad una popolazione complessiva di 82.363 abitanti: il numero di residenti per sportello nell'area di studio è inferiore rispetto al dato medio regionale, anche se paragonabile ad altre aree della provincia mantovana e cremonese.

Il reddito medio dichiarato è simile in tutti i comuni, sebbene un po' più elevato a Viadana e Suzzara.

3.1.9. SINTESI DEI DATI SOCIO-ECONOMICI

Il territorio analizzato è stato soggetto ad un forte spopolamento rispetto ai dati demografici di circa 50-60 anni fa ed è caratterizzato da un notevole invecchiamento della popolazione.

L'agricoltura è ancora un settore trainante sebbene in calo e l'industria mantiene un notevole importanza, soprattutto in alcuni settori come quello del legno.

La densità abitativa molto minore rispetto ad altre aree della Lombardia unita alla vocazione agricola e alla scarsa presenza di impianti industriali di grandi dimensioni ha favorito il mantenimento di un agroecosistema estensivo ancora interessanti dal punto di vista estetico-paesaggistico e conservazionistico.

Il turismo è un settore in crescita nell'area grazie soprattutto alla valorizzazione delle risorse naturali (il fiume Oglio, il Parco Regionale, le Riserve, ecc.) oltre alla numerose risorse culturali del territorio ma anche culturali (musei, manifestazioni, siti architettonici o storici locali, ecc.), che stanno vivendo negli ultimi anni un crescente interesse da un numero sempre maggiore di visitatori.

3.2. VINCOLI AMBIENTALI

3.2.1. La Direttiva Natura 2000

La Rete Natura 2000 costituisce l'obiettivo prioritario dell'Unione Europea per tutelare la biodiversità in tutti i paesi membri e comprende l'insieme dei siti caratterizzati dalla presenza di habitat, fauna e flora elencati nella Direttiva Habitat 92/43/CEE (i Siti di Importanza Comunitaria S.I.C.) e di specie ornitiche elencate nella Direttiva Uccelli 79/409/CEE (le Zone di Protezione Speciale Z.P.S.).


Gli scopi prioritari delle due direttive sono costituiti dalla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, dall'attuazione di misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario, dal considerare al contempo le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali.

Le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) sono siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli che sono entrate a far parte della rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva europea Natura 2000: l'identificazione e la delimitazione è basata interamente su criteri scientifici, con l'obiettivo primario di proteggere i territori più idonei per la conservazione delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che transitano regolarmente.

L'individuazione spetta alle Regioni, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In Lombardia la Rete Natura 2000 copre ben 372.067 ettari, quasi il 15,6 % del territorio regionale, con 193 Siti di Importanza Comunitaria, che si estendono per ben 224.201 ettari, e 66 Zone di Protezione Speciale che si sviluppano per ben 297.337 ettari, coprendo il 12,5% del territorio regionale.

La Provincia di Mantova è caratterizzata dalla presenza di 8 ZPS e 14 SIC, mentre la Provincia di Cremona è caratterizzata dalla presenza di 8 ZPS e 15 SIC.





Il territorio del Parco Regionale Oglio Sud è interessato dalla presenza della ZPS e di sei SIC:

- Bosco foce Oglio IT20B001
- Valli di Mosio IT20B002
- Lanca Cascina S. Alberto IT20B003
- Lanche di Gerre Gavazzi e Runate IT20B004
- Torbiere di Marcara IT20B005
- Le Bine IT20A004

Bosco foce Oglio

IT20B001



Paesaggio vegetale

L'area comprende il bosco golenale a Salice bianco più vasto del territorio del Parco dell'Oglio Sud: occorre sottolineare l'estrema rarità di questa tipologia di bosco in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua.

L'habitat prioritario (Cod. 91E0 - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)) è ricompreso nel più vasto bosco golenale del territorio del Parco dell'Oglio. Si tratta di foreste igrofile del *Salicion albae*, sviluppatasi su suolo sabbioso con falda idrica più o meno superficiale. Il sistema tuttavia si presenta fortemente impoverito, quasi esclusivamente composto da Salice bianco a costituire una formazione assai aperta, caratterizzata da numerose radure, nelle quali sono in grado di penetrare ed accrescersi in modo rigoglioso il Luppolo asiatico e lo Zucchino americano. L'avanzata fase di senescenza del soprassuolo a prevalenza di Salice bianco, da un punto di vista generale, rientra nel tipico schema successionale delle formazioni riparie: il cambiamento delle condizioni ecologiche facente seguito ai processi di sedimentazione fluviale e alla minore permanenza delle acque favorisce le specie tipiche dei boschi planiziali meno spiccatamente igrofile e più esigenti dal punto di vista pedologico rispetto al Salice. Purtroppo la situazione attuale evidenzia la totale assenza di rinnovazione conspecifica e, soprattutto, la mancata affermazione delle specie tipiche delle formazioni forestali più evolute. Va inoltre sottolineato come sia evidente l'erosione in atto sulla sponda sinistra del fiume Po che presumibilmente potrebbe portare alla scomparsa di parte del saliceto. Il cambiamento delle condizioni ecologiche facente seguito ai processi di sedimentazione fluviale ed alla minore permanenza delle acque rappresenta un fattore che sempre più sta alterando la struttura dell'Habitat che, in presenza di altri impatti negativi, potrebbe essere ulteriormente peggiorata. Malgrado l'avanzato stato di senescenza del sistema, le sue dimensioni ne determinano una certa resistenza al collasso, anche se nel medio-lungo periodo dovrebbe essere destinato alla scomparsa.

Stato di conservazione

L'importanza naturalistica dell'area, che costituisce una tipologia ambientale un tempo comune in ambito fluviale e ora estremamente rara e localizzata, va di pari passo con gli elevati rischi connessi all'erosione fluviale ed ai possibili danni derivanti dalle attività agricole.

Un'importante criticità è rappresentata dall'abbondanza di Zucchino americano che formando un tappeto uniforme nel sottobosco, ne impedisce il rinnovamento.

Data la particolare situazione, sarebbero auspicabili dove possibile interventi di conservazione del Saliceto, mentre nelle altre aree sarebbe importante favorire la sostituzione di tale Habitat con il bosco planiziale; ciò comporterebbe la messa a dimora di specie arboree tipiche di questa formazione e una "gestione" delle esotiche infestanti.

Per mantenere in buono stato la vegetazione autoctona, sia erbacea sia arbustivo-arborea, e permetterne il rinnovamento, è necessario controllare i nuclei di Zucchino americano e di Luppolo asiatico, utilizzando lo sfalcio e non permettendo o riducendo la loro fruttificazione.

Vanno altresì controllati la presenza e l'espandersi di Robinia e Falso indaco.

Le pressioni esercitate dalla attività agricola andrebbero diminuite, per esempio convertendo i pioppeti coltivati in modo convenzionale con arboreti a minor impatto (senza utilizzo di pesticidi) o sostituendoli con rimboschimenti.



La presenza di specie ornitiche sembrerebbe disturbata almeno in parte dalla attività venatoria e più in generale dal disturbo antropico.

Gestione del SIC

Negli ultimi anni si è resa necessaria una estensione della superficie protetta in quanto l'ampiezza dell'habitat originario è in costante diminuzione a seguito dei fenomeni erosivi operati dal Po lungo la sponda sinistra, sulla quale sorge il saliceto. L'ampliamento del SIC è diretto verso la sponda opposta dove, su area demaniale, si sta formando un nuovo saliceto. Il Parco dell'Oglio Sud, già nel 2006 ha realizzato un rimboschimento su un'area demaniale adiacente il Saliceto;

Valli di Mosio

IT20B002



Ambiente fisico

Gli abitati di Valli e di Mosio, situati sulle terre alte in sinistra orografica del fiume Oglio lungo l'antica via Postumia, fanno da contorno a queste "Valli" in cui gli elementi naturali del paesaggio convivono con l'agricoltura intensiva circostante. L'area umida, residuo dell'evoluzione di un antico meandro fluviale, fu sottoposta per secoli all'attività modificatrice legata all'estrazione della torba; alcuni decenni fa venne infine sottoposta a rapida bonifica. I canali e gli ultimi "bugni" rimasti oltre che presentare importanti elementi vegetazionali hanno un notevole valore di tipo paesaggistico, creando un momento di rottura nella monotona distesa culturale caratterizzante il territorio. Le "Valli" hanno attualmente una forte tendenza all'interramento dell'ambiente acquatico e solo periodicamente sono soggette ad inondazione.

Paesaggio vegetale

L'area umida è costituita da due nuclei naturali distinti: l'uno posto ad occidente dell'abitato di Valli, l'altro tra Valli e Mosio. L'area di maggior interesse si colloca in prossimità dell'abitato di Valli, a ridosso della strada che collega il centro abitato ad Acquanegra.

Nel SIC è osservabile, estesa su di una superficie di circa un ettaro nella parte centro-occidentale, una fitocenosi forestale in cui il Pioppo bianco, il Pioppo nero e l'Ontano nero concorrono a formare lo strato arboreo (Cod. 92A0- Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*). Lo strato arbustivo è molto sviluppato, ricco di specie, con predominanza di Olmo campestre. Lo strato erbaceo è in genere limitato nel suo sviluppo dalle elevate coperture degli strati sovrastanti. Nelle porzioni più umide si osservano arbusteti a salici pionieri su suoli inondati che nelle successioni di interrimento di corpi ad acque lentiche sono normalmente interposti tra le fitocenosi elofitiche ed i boschi ad ontani, di cui talvolta possono costituire uno stadio di degradazione. Nel SIC si distinguono quattro piccoli nuclei e le due parti più rappresentative sono osservabili nella parte occidentale e centro-occidentale del SIC, con la prima associata al *Phragmition* e la seconda confinante con la foresta igrofila sopra descritta. L'Habitat appare in espansione a seguito del graduale processo di interrimento degli specchi d'acqua. Al limite delle porzioni bagnate, prevalentemente nell'area ovest, si rinvencono zone con vegetazione elofitica appartenente all'alleanza del *Magnocaricion elatae*, cioè alle comunità a grandi carici situate di solito a ridosso delle cenosi del *Phragmition*, in acque meno profonde e pertanto soggette a periodiche emersioni; tali cenosi costituiscono uno stadio della serie che porta all'interrimento di un corpo idrico. All'interno delle porzioni bagnate è possibile osservare alcuni lemneti (Cod. 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*), localizzati in zone separate la più importante delle quali si trova nella porzione più occidentale del sito, in un piccolo specchio d'acqua principalmente attorniato da formazioni elofitiche dominate dalla Cannuccia palustre, da Tifa e Carici mentre le altre occupano le acque di un canale nella zona orientale, tangente al bosco igrofilo.

Stato di conservazione



Il Sito, ubicato in una zona di paleoalveo comprendente diversi habitat idro-igrofili, è di importanza naturalistica sia perché ospita diverse specie di flora e fauna caratteristiche delle zone umide sia per il fatto che costituisce un'oasi naturale in un contesto agricolo fortemente intensivo e biologicamente povero. Il principale elemento di rischio consiste nel prosciugamento dell'area ed in una sua bonifica ad uso agricolo. Una recente indagine sulla qualità degli ambienti acquatici lo definisce come "sito prossimo all'interramento". Occorre a proposito segnalare che l'88% del territorio del SIC è soggetto ad attività agricola intensiva.

Gestione del SIC

Le attività antropiche sono regolate dalle norme del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Oglio Sud. Tali disposizioni mirano a conservare in buono stato e/o ripristinare gli habitat naturali del SIC, che allo stato attuale risultano decisamente vulnerabili a seguito delle piccole dimensioni delle aree naturali e della tendenza alla loro frammentazione e interrimento.

Lanca Cascina S. Alberto

IT20B003



Ambiente fisico

L'area si colloca in sinistra orografica del fiume Oglio, in Comune di Marcaria, in prossimità degli abitati di Canicossa e Cesole nella zona occidentale della provincia di Mantova. Si tratta di un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale rimaneggiata dall'azione erosiva e deposizionale dell'Oglio e del Po e di altri antichi corsi d'acqua, riconducibile al modello di morfologia fluviale meandriforme. I principali caratteri geomorfologici sono rappresentati dalle pronunciate ondulazioni, dall'andamento degradante da Nord-Nord Ovest verso Sud-Sud Est, con presenza di paleoalvei evidenti incassati rispetto al piano di campagna.

Paesaggio vegetale

La golena è stata sottoposta ad un lungo processo di bonifica che ha quasi completamente sostituito alla vegetazione originaria i coltivi a pioppo e i vasti appezzamenti destinati ai seminativi a rotazione. Le aree più interessanti dal punto di vista vegetazionale sono concentrate nella sua porzione settentrionale e sono rappresentate da isolati nuclei naturali che si collocano nelle immediate vicinanze dei numerosi fossi e dei "bodri" che ne costellano la superficie. I numerosi canali, residuo dell'antico alveo del fiume, presentano una rigogliosa copertura dominata dalla Lenticchia d'acqua e una ricca vegetazione elofitica dominata dalle Carici. Tra le formazioni caratteristiche si segnala un piccolo bosco, associato ad un ampio bodrio, composto da Quercia farnia e Frassino ossifillo. Ai limiti delle colture, tra i differenti appezzamenti coltivati, si individuano sparse aree ruderali dominate da Artemisia e da nuclei di siepi mesoigrofile (Rovo e Falso indaco), che in alcuni casi sostituiscono la tipica vegetazione elofitica degli specchi d'acqua.

Nella parte centro-occidentale dell'area è presente una associazione vegetale finora mai indicata per l'Italia settentrionale, trattandosi di un bosco ad alto fusto o a ceduo composto, mesofilo-mesoigrofilo limitrofo agli alvei fluviali, soggetto a più o meno regolari esondazioni che si sviluppa su suoli ben drenati e freschi, oppure umidi e quindi dipendenti dal regime idrologico dei fiumi.

Tale formazione (Cod. 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*) tende a insediarsi su suoli neutri o debolmente acidi, con substrato sabbioso o sabbio-limoso: lo strato arboreo è caratterizzato dalla predominanza di Olmo campestre, Quercia farnia e Frassino ossifillo.

Lo strato erbaceo è scarsamente sviluppato: alla sua formazione concorrono soprattutto gli individui giovani di Rovo ed alcune specie igrofile (Carice tagliante, Iris giallo, Campanella maggiore) e nitrofile (Ortica, Poligono mite).

Lungo il perimetro di uno specchio d'acqua in avanzato stadio di interrimento della zona nord/nord-ovest è osservabile una fitocenosi formata da erbe annuali di piccola taglia (Cod. 3170 - Stagni temporanei mediterranei), dominata dalla presenza della Porraccia dei fossi (*Ludwigia palustris*) e dello Zigolo del Micheli (*Cyperus michelianus*).



Stato di conservazione

La zona umida è contraddistinta da elementi di pregio, tra cui il più importante è sicuramente il bosco a Farnia e Frassino ossifillo, caso unico nel Nord Italia, la cui struttura è purtroppo parzialmente degradata; i popolamenti presentano un impoverimento fitosociologico consistente, con gli esemplari di Frassino ossifillo che manifestano evidenti segni di deperimento. Ad avvantaggiarsi della situazione sembrano alcune specie invasive quali il Falso indaco. E' evidente come il pregiato popolamento sia in regressione per motivi naturali e in mancanza di interventi gestionali che ne assicurino il rinnovamento, potrebbe essere prossimo al collasso in tempi relativamente brevi. Gli specchi d'acqua presenti sono soggetti a graduale interrimento ed è pertanto auspicabile un intervento sull'area mirato alla riapertura o ampliamento, per mezzo dell'asportazione dei sedimenti, dei corpi d'acqua presenti che dovrebbero essere collegati mediante corridoi di vegetazione autoctona anche attraverso la riduzione della presenza dei pioppeti, cui dovrebbero affiancarsi pratiche agricole ecocompatibili.

Gestione del SIC

Il Parco Oglio Sud ha avanzato una proposta per l'istituzione di una Riserva Naturale parziale botanica e morfo-paesistica al fine di tutelare il patrimonio naturale esistente e di conservare, ripristinandoli ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici anche mediante disciplina della fruizione ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

Lanche di Gerre Gavazzi e Runate IT20B004



Ambiente fisico

Le lanche di Runate e Gerra Gavazzi sono localizzate sulla sponda sinistra del fiume Oglio, a Nord-Ovest di Canneto sull'Oglio (MN), nell'area compresa tra il fiume e la strada che collega l'abitato a Fontanella Grazioli (CR) e costituiscono due piccoli nuclei naturalistici inseriti in un contesto paesaggistico fortemente modellato dalle attività antropiche. Zone tipiche della bassa valle dell'Oglio, vennero scavate dal fiume nei depositi alluvionali in periodi glaciali quando questo, privo di argini, vagava modificando ad ogni piena importante il suo percorso, descrivendo ampie e sinuose curve nella valle fluviale. I meandri di Runate e Gerra Gavazzi sono rimasti isolati dal fiume, abbandonandone il corso non a seguito di un salto di meandro ma per una rettifica effettuata alla fine del XVIII secolo con lo scopo di favorire la navigazione. Successivamente i meandri abbandonati, chiamati anche "Oglio morto", si sono impaludati favorendo l'insediamento di animali e piante tipici degli ambienti palustri, ormai rari in tutta la pianura padana.

Paesaggio vegetale

Numerose sono le tipologie di Habitat presenti nel SIC, anche se la superficie complessiva rappresentata è relativamente esigua. L'Habitat più esteso, situato nella lanca di Gerra Gavazzi, è costituito da arbusteti a Salici pionieri su suoli inondati che, nelle successioni di interrimento di corpi ad acque lentiche, sono normalmente interposti tra le fitocenosi elofitiche ed i boschi ad ontani, di cui talvolta possono costituire uno stadio di degradazione. Sempre nella lanca di Gerra, sono presenti aree coperte da alnete (Cod. 91E0) mentre a sud-ovest della lanca di Runate si rinvencono zone a saliceto. In una piccola porzione della lanca di Gerra è osservabile una copertura definibile come "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" (Cod. 92A0); lungo due strette fasce che si affacciano sui corpi d'acqua della lanca di Runate sono visibili comunità a grandi Carici tra cui si rinviene quale specie caratterizzante, oltre alle Carici spondicola e tagliente, la Betonica o Stregonia. Lungo il corso di alcuni canali che attraversano le aree coltivate della parte settentrionale del SIC, in lanca di Gerra, e in parte di uno dei due piccoli corpi idrici di Runate si rinvencono comunità di idrofite (Cod. 3150) le cui specie caratteristiche sono le Lenticchie d'acqua ed il Ceratofillo comune. Nei pressi di una piccola sorgiva in lanca di Runate è presente una tipologia di Habitat (Cod. 7230) caratterizzata dalla predominanza di specie del genere *Juncus*, con il Giunco subnodoso come specie dominante ed il Giunco comune come subdominante cui si aggiunge la Carice a becco curvo, che costituisce un'emergenza floristica di notevole rilievo in ambito pianiziale padano. Infine in lanca di Gerra, in posizione centrale rispetto a questa, su suoli ricchi in nutrienti si trova una fitocenosi costituita da popolamenti caratterizzati dalla predominanza di erbe annuali nitrofile di taglia da media ad alta (Cod. 3270), con predominanza di Forbicina e Poligono nodoso.

Stato di conservazione


L'aspetto vegetazionale esprime le sue maggiori potenzialità nelle zone arboreo-arbustive, seppur di scarse dimensioni, di Gerra Gavazzi mentre sono le cenosi acquatiche a caratterizzare maggiormente la porzione di Runate. L'area è nel complesso di pregio naturalistico soprattutto perché situata in un contesto territoriale in cui l'impronta antropica è decisamente forte. Le attività di tipo conservazionistico devono necessariamente passare attraverso una espansione delle porzioni naturali o naturaliformi con riduzione delle zone agricole. A tal fine risulta molto importante la recente opera di rimboschimento attuata in parte del SIC. Anche gli specchi d'acqua necessiterebbero di interventi gestionali, sia per rallentare i processi di interrimento che per ridurre gli scarichi prevalentemente di origine zootecnica e civile che ne determinano un aumento del carico di nutrienti e conseguentemente un peggioramento idroqualitativo. Un ulteriore problema da risolvere è legato all'utilizzo idrico degli specchi d'acqua e dell'Oglio per l'approvvigionamento irriguo, con periodico sconvolgimento delle fasce ecotonali tra terra e acqua.

Gestione del SIC

Particolare importanza assume il "Progetto di recupero e riqualificazione ambientale" attuato tra il 2000 e il 2007 dal Parco dell'Oglio Sud con l'obiettivo di ripristinare le condizioni naturali degli ecosistemi umidi dell'area. Lo scopo è stato quello di costituire un bosco misto con essenze arboree ed arbustive tipiche dei boschi di pianura al fine di aumentare le superfici degli ambienti naturali con conseguenze positive per la biodiversità, per il riequilibrio territoriale e per l'azione depurativa delle acque del fiume. Nello specifico, l'intervento ha consentito, in due fasi, la riapertura dello stagno interrato di Runate, il riequilibrio idrodinamico della lanca di Runate, l'ampliamento delle formazioni boschive, la protezione della principale sorgiva, la realizzazione di una fascia tampone di alberi ed arbusti in riva all'Oglio in grado di garantire continuità vegetazionale e protezione delle sponde dall'erosione, la risagomatura della sponda della lanca. Il rimboschimento di una vasta area agricola di circa 8 ettari costituisce ora il più grande bosco naturaliforme di tutto il Parco dell'Oglio.

Torbiere di Marcaria

IT20B005



Ambiente fisico

Le torbiere di Marcara rappresentano una piccola zona umida racchiusa entro un paleomeandro del fiume Oglio, cioè un vecchio tracciato abbandonato dal fiume e situato a poca distanza dallo stesso. La riserva si estende quindi in una sorta di "catino" il cui limite è dato da una scarpata che raccorda la valle con le vicine superfici rialzate, con differenze altimetriche fino a 4-5 metri. Nella conca, naturalmente umida per la falda superficiale molto prossima al piano campagna si sono sviluppate, fin da tempi remoti, distese di canneto e altre formazioni palustri. La presenza di piccoli bacini lacustri dai contorni regolari trae origine proprio da questa passata attività. L'area è attraversata dallo scolo Loiolo, canale debolmente lotico, che riceve gli scarichi fognari del depuratore di Marcara e che presenta un deflusso molto lento fino all'immissione in Oglio. La zona umida è divisa a sud da un alto argine che la separa a sua volta dall'ambito fluviale.

Paesaggio vegetale

L'Habitat che caratterizza l'area è costituito estese formazioni igrofile a Salice grigio, fitocenosi ripariali costituite da arbusteti a salici pionieri su suoli inondata che, nelle successioni di interrimento di corpi ad acque lentiche, sono normalmente interposti tra le fitocenosi elofitiche ed i boschi ad ontani, di cui talvolta possono costituire uno stadio di degradazione. Nel SIC l'Habitat è presente all'interno del canneto, in numerosi nuclei sparsi, anche di discrete dimensioni, nella zona centro-occidentale. Le specie caratteristiche sono il Salice grigio e la Felce palustre. La presenza di ampie porzioni umide favorisce anche le comunità a grandi carici che sono rinvenibili su strette fasce lungo i canali della parte centro-occidentale. Tra le specie caratteristiche delle fitocenosi, oltre a diverse carici (tagliante, delle ripe, spondicola, volpina) si possono citare la Mazza d'oro, la Stregonia palustre, lo Zigolo comune, il Vilucchio bianco, il Poligono nodoso, l'Iris giallo e la Scagliola palustre. Nei canali della parte meridionale della riserva e in alcuni corpi d'acqua (anche se la maggior parte dei chiari ne è priva) si osservano comunità ad idrofite (Cod. 3150) tra cui la più diffusa è quella in cui predominano le lenticchie d'acqua mentre meno frequente è l'*Hydrocharitetum morsus-ranae*.

Stato di conservazione



L'importanza naturalistica ed ambientale è dovuta a diversi fattori, tra cui spiccano la pregiata componente ornitologica con le colonie di ardeidi nidificanti e gli aspetti fitosociologici con gli estesi canneti, specchi d'acqua e boscaglie umide. Le torbiere di Marcara rappresentano la zona umida più estesa e significativa della valle dell'Oglio e una delle più importanti d'Italia. Gli ecosistemi del sito sono tuttavia relativamente fragili, in particolare per l'abbassamento del livello di falda, che crea periodi di secca in alcuni canali della riserva e soprattutto per l'inquinamento causato dagli scarichi del depuratore comunale attiguo al SIC, che interessano le acque del sito. Non trascurabile è l'inquinamento diffuso di origine agricola. Tali alterazioni si riflettono sulla disponibilità di nutrienti (ambiente eutrofico/distrofico) e quindi sulla trasparenza delle acque, ovunque limitata a causa delle elevate concentrazioni di solidi sospesi e alle imponenti fioriture algali.

Gestione del SIC

Tra gli strumenti di gestione vi è il Piano della riserva naturale, che oltre ad una relazione generale contiene la regolamentazione delle attività antropiche ed il programma degli interventi prioritari al fine della conservazione delle peculiarità dell'area. L'elevato pregio naturalistico delle torbiere di Marcara unito alla fragilità intrinseca che ne contraddistingue gli habitat sono stati da stimolo per l'avvio di progetti di conservazione. Il sito è stato inoltre oggetto di ripristino ambientale nell'ambito del Progetto Anfibi finanziato dal Ministero dell'Ambiente. Gli interventi previsti sono stati rivolti al riequilibrio idrogeologico ed al risanamento delle acque degli stagni, all'aumento della diversità ambientale, all'acquisizione di aree coltivate limitrofe agli ambienti naturali. Il complesso delle azioni è stato mirato ad un aumento della ricchezza specifica e a favorire una fruizione didattica maggiormente compatibile. Le attività di riequilibrio idrogeologico, di conservazione della igrofilia del sito e di bonifica degli stagni hanno previsto la realizzazione di opere di derivazione d'acqua dalla rete irrigua ed il drenaggio dei sedimenti degli stagni oltre alla formazione di pozze per anfibi; il consolidamento e l'incremento faunistico sono stati ottenuti grazie all'acquisizione di aree contigue, che sono state rinaturalizzate mediante creazione di neo-ecosistemi naturaliformi a pantano, prateria igrofila e bosco, tipologie prima scarsamente presenti nel sito. La creazione di questi habitat, unitamente all'impianto di siepi arbustive e filari arborei, ha il compito di aumentare la diversità ambientale e favorire una maggiore protezione degli ambienti siti nel cuore della Riserva, in cui si concentrano le specie di uccelli più importanti ed elusive. Gli ambienti naturali di neo-formazione hanno anche il ruolo di ospitare le attività didattiche e di visita, che altrimenti potrebbero costituire un fattore di disturbo ed un limite alla consistenza faunistica dell'area.

Le Bine

IT20A004



Ambiente fisico

L'intera morfologia della zona è dovuta all'incisiva azione del fiume Oglio (e in parte del Canale Delmona) che, seguendo un tipico andamento meandriforme, ha più volte cambiato il suo corso. Il sito costituisce un buon esempio di "lago di meandro fluviale" in corso di lento interrimento, anche se la sua origine è legata ad interventi antropici eseguiti verso la fine del 1700 che hanno di fatto tagliato il meandro fluviale mediante costruzione di un canale che ne ha congiunto gli estremi.

Paesaggio vegetale

Nell'area sono presenti foreste igrofile del *Salicion albae* (Cod. 91E0), dove lo strato arboreo è dominato da Salice bianco e/o Olmo campestre, cui si accompagnano talvolta Platano e Ontano nero. Le altre tipologie di Habitat prioritario sono percentualmente molto ridotte ed estremamente localizzate. Tra queste si rinvengono associazioni vegetazionali paucispecifiche formanti popolamenti flottanti sulla superficie o appena al di sotto di essa (Cod. 3150), generalmente presenti in stagni e canali con acque più o meno torbide e alcaline, che sono localizzate in tre zone tra loro separate: una a sud e due ad est, molto vicine tra loro e associate all'Habitat "Stagni temporanei mediterranei". La struttura dell'Habitat, vista l'abbondanza di Erba pesce (*Salvinia natans*), specie tipica di acque eutrofiche soggette a notevole riscaldamento estivo, risulta essere parzialmente degradata. Interessante è l'osservazione di vegetazione tipica degli ambienti ripariali a prosciugamento tardo-estivo, con una flora composta soprattutto da specie mediterranee terofitiche e geofitiche che si sviluppano su substrati limosi o limo-argillosi relativamente ricchi di nutrienti, soggetti a prosciugamento superficiale durante la stagione tardo-estiva (Cod. 3170); l'habitat descritto si rinviene in spazi aperti, in corrispondenza di corpi idrici in fase di prosciugamento o in prossimità di acque stagnanti o a lento scorrimento, oppure in depressioni umide di ambienti di origine antropica. E' presente nel SIC attorno ai due specchi d'acqua scavati recentemente (ad ovest e a nord della riserva) e in corrispondenza del bacino in forte interrimento nella zona est (dove è associato all'Habitat 3150). I corpi d'acqua descritti sono ambienti residuali, stabili, naturalmente destinati all'interrimento; l'Habitat è quindi caratterizzato da una forte instabilità sia funzionale sia strutturale e quindi da un'alta fragilità verso fattori di disturbo che possono accelerare le ultime fasi del naturale processo di interrimento.

Stato di conservazione

Il SIC costituisce nel complesso un ambiente biologicamente ricco sia in termini faunistici che vegetazionali. Il suo relativo isolamento in un contesto antropico fortemente dominato dalle pratiche agricole intensive e la gestione artificiale dei flussi idrici dell'Oglio mettono tuttavia in evidenza la fragilità ed il delicato equilibrio ecologico di un sistema che fatica a mantenere una naturale autosufficienza e richiede l'attuazione di periodiche attività di manutenzione e di interventi di ripristino. Uno degli elementi di degrado della fitocenosi è proprio l'abbassamento dell'alveo del fiume Oglio, determinante nel bilancio idrico del SIC. Per quanto riguarda il dinamismo dei popolamenti, molti esemplari di Salice bianco sono in evidente stato di senescenza, prossimi allo schianto, e non si riscontrano fenomeni di rinnovamento per questo tipo di vegetazione; è quindi prevedibile un progressivo regresso dei salici in favore dell'Olmo, coerentemente con la normale evoluzione dei boschi golenali che vede il saliceto sostituito dal querceto-ulmeto. La vegetazione acquatica è in declino e in particolare si registra la scomparsa del lamineto e la forte regressione o la scomparsa di alcune idrofite sommerse. Questi fenomeni sono da attribuirsi alle fluttuazioni del livello di falda ed all'avanzato stato di interrimento di alcuni corpi d'acqua, che, uniti all'isolamento dell'area, hanno determinato l'estinzione locale di alcune specie. I popolamenti presenti sono quindi in forte regressione per fattori naturali legati al contesto antropico. I corpi d'acqua sono infatti ambienti residuali, naturalmente destinati all'interrimento e caratterizzati da una forte instabilità sia funzionale sia strutturale. Episodi di disturbo, come un aumento dello stato trofico del sistema, possono determinare un ulteriore impoverimento specifico. L'abbondanza e l'espansione della vegetazione esotica infestante è sintomatica tanto da auspicare interventi mirati al contenimento delle specie vegetali alloctone, da inserire in un più organico contesto di misure di sistemazione idraulico-forestale per sponde, alvei e aree golenali.

Gestione del SIC

Le attività gestionali, curate direttamente dal WWF e dal Parco Oglio Sud hanno consentito, oltre al monitoraggio biologico ed ecologico, l'esecuzione di interventi di rivitalizzazione della palude, l'ampliamento e ricostruzione di specchi d'acqua laterali, la riqualificazione delle fasce boschive presenti, la formazione di siepi e filari, la riqualificazione di zone marginali, la meandrazione di canali con contestuali rimboschimenti e la rinaturazione delle aree agricole con ampliamento della zona umida principale e delle fasce boscate.

3.3. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pianificazione territoriale di settore	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino e Piani stralcio approvati • Piano di Gestione del Distretto del Po • Programma di tutela e uso delle acque della Regione Lombardia
Pianificazione territoriale regionale	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Territoriale Regionale • Rete Ecologica Regionale • Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova • Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona
Pianificazione territoriale generale	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Cave Provincia di Mantova • Piano Cave Provincia di Cremona • Piano Ittico Provincia di Mantova • Piano Ittico Provincia di Cremona • Piano Faunistico Venatorio Provincia di Mantova • Piano Faunistico Venatorio Provincia di Cremona • Piano di Indirizzo Forestale Provincia di Mantova • Piano di Indirizzo Forestale Provincia di Cremona
Programmazione europea	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di Sviluppo Rurale Asse II - Ambiente

3.3.1. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO dell'Autorità di Bacino del Po

Riferimenti normativi

La legge 18/5/1989 n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità dell'azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo. Le finalità della legge sono quelle di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione è costituito dal *Piano di bacino*, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato".

Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino Po, avviene, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della stessa legge (introdotto dalla legge 493/93), per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti.

Le criticità e lo stato di rischio che contraddistinguono il bacino per gli aspetti connessi al dissesto idraulico e idrogeologico hanno portato a individuare tale settore come prioritario.

I contenuti metodologici del Piano fanno riferimento, oltre che alla legge 183/89, agli atti emanati successivamente:

- D.P.C.M. 23 marzo 1990 "*Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici*";
- D.P.R. 7 gennaio 1992 "*Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino*";
- D.P.R. 18 luglio 1995 "*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino*".

Altro elemento normativo importante è costituito dalla legge 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" che modifica significativi aspetti relativi al demanio fluviale.

Collocazione del Piano stralcio nel quadro generale della pianificazione

Nel settore del dissesto idraulico e idrogeologico, l'attività di progressiva formazione del Piano è stata condotta attraverso diversi filoni, tra loro coordinati:

- l'approfondimento della definizione, metodologica e di contenuti, del Piano di bacino;
- la conduzione delle attività di studio propedeutiche al Piano, coordinate nell'ambito del *Progetto Po*, approvato dal Comitato Istituzionale nel 1992;

- la programmazione in via transitoria degli interventi più urgenti attraverso gli Schemi Previsionali e Programmatici :
 - Schema Previsionale e Programmatico ex art. 31 della legge 183/89 e successivi aggiornamenti;
 - Schema Previsionale e Programmatico relativo alla Valtellina ex art. 3 della legge 102/90 (D.P.C.M. 28/12/1991);
 - Schema Previsionale e Programmatico relativo al Toce ex art. 3 della legge 102/90 (D.P.C.M. 7/12/1995);
- la definizione di misure di salvaguardia e direttive, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, relativamente alle situazioni di maggiore criticità e urgenza, come la direttiva sulla regolamentazione della movimentazione e asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e le misure di salvaguardia sulle aree di fondovalle del fiume Po, nel tratto piemontese e lombardo, Tanaro, Belbo e Bormida interessate dal fenomeno alluvionale del 4-6 novembre 1994 (Deliberazione 10 maggio 1995, n. 10), oltre a diversi altri bacinidi minori dimensioni.

La redazione di due Piani stralcio parziali sul settore, dettati da esigenze di particolare urgenza e priorità connesse al manifestarsi della piena del novembre 1994:

- PS 45, *“Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione”*, ai sensi dell'art. 4, comma 5, legge 22/95;
- PSFF, *“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”*; Deliberazione di adozione del *Progetto di Piano* del 5 febbraio 1996 n. 1; Deliberazione di adozione del Piano dell'11 dicembre 1997, n.26; Approvazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 luglio 1998.

Il PS 45 costituisce il primo passo del processo di costruzione del Piano; ha risposto all'esigenza di collocare i consistenti interventi di ricostruzione e ripristino che, a seguito della piena citata, si erano resi necessari, nel quadro coerente della pianificazione di bacino, senza per altro ritardare la realizzazione delle opere stesse.

Contiene una prima definizione degli obiettivi generali e specifici relativi all'assetto idraulico e idrogeologico dell'intero bacino idrografico, le linee di intervento strutturale e non strutturale per i sistemi colpiti, il *Programma degli interventi* finanziati, l'individuazione delle misure di salvaguardia da applicare sulle aree di fondovalle del fiume Po, nel tratto piemontese e lombardo, Tanaro, Belbo e Bormida interessate dal fenomeno alluvionale del 1994, le *Norme di attuazione* riguardanti le condizioni di assetto del bacino idrografico, le modalità di attuazione degli interventi e di monitoraggio degli stessi.

Il PSFF contiene la delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei corsi d'acqua piemontesi, dell'asta del fiume Po e dei corsi d'acqua emiliani e lombardi nei tratti arginati di

confluenza al Po e la normativa inerente le attività antropiche all'interno delle fasce, o che interferiscono con le stesse.

Il PAI rappresenta l'atto di pianificazione, per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico, conclusivo e unificante dei due strumenti di pianificazione parziale, in precedenza richiamati, il PS 45 e il PSFF.

Rispetto a questi Piani stralcio, il PAI contiene, per l'intero bacino il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo, sui versanti e sui corsi d'acqua non individuati per carenze informative nel PS 45 e che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle leggi collegate all'evento di piena del '94, l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo, la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti principalmente dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico

Obiettivi del Piano

Il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, in coerenza con le finalità generali e i indicate all'art. 3 della legge 183/89 e con i contenuti del Piano di bacino fissati all'art. 17 della stessa legge.

Il Piano definisce e programma le azioni attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di disciplina, con i seguenti *obiettivi*:

- *garantire un livello di sicurezza adeguato* sul territorio;
- conseguire un *recupero della funzionalità dei sistemi naturali* (anche tramite la riduzione dell'artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi;
- conseguire il *recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi centrali dell'assetto territoriale* del bacino idrografico;
- raggiungere *condizioni di uso del suolo compatibili* con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena.

Le *linee di intervento strategiche* perseguite dal Piano tendono in particolare a:

- proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico a valori compatibili;
- mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di versante;
- salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua;
- limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito dell'espansione naturale delle stesse, e privilegiare, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione

controllata, al fine di non aumentare il deflusso sulle aste principali e in particolare sull'asta del Po;

- limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche delle aree urbanizzate;
- promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di aumento della permeabilità delle superfici e dei tempi di corrivazione;
- promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità nel tempo agli stessi;
- promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi torrentizi;
- ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.

Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità indicate, il Piano compie alcune *scelte strategiche di fondo*, che, brevemente richiamate, costituiscono le condizioni al contorno e la qualificazione degli obiettivi principali:

- la *valutazione del rischio idraulico e idrogeologico*, al quale commisurare sia la realizzazione delle opere di difesa idraulica che le scelte di pianificazione territoriale al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di compatibilità delle attività antropiche;
- l'*interazione tra il rischio idraulico e idrogeologico, le attività agricolo-forestali e la pianificazione urbanistica e territoriale*, di particolare rilevanza per una pianificazione complessiva degli usi del territorio che tenga conto dei fenomeni idrologici del reticolo idrografico e della dinamica dei versanti;
- il perseguimento, ai fini della minimizzazione del rischio, di una *reale integrazione tra gli interventi strutturali preventivi di difesa, la regolamentazione dell'uso del suolo, la previsione delle piene e dei fenomeni di dissesto e la gestione degli eventi critici (protezione civile)*.

Strumenti

Gli *strumenti di attuazione* del Progetto di piano sono i mezzi prescelti per dare attuazione alle determinazioni assunte con la scelta delle linee di intervento e sono costituiti dalle *Norme di attuazione e dal Piano finanziario*.

Le **Norme di attuazione** riguardano in generale le finalità e gli effetti del Piano e in particolare le fasce fluviali per i corsi d'acqua che sono oggetto di delimitazione nell'ambito del Piano stesso.

3.3.2. Programma generale di gestione dei sedimenti del Fiume Po

In attuazione alla nuova Direttiva per la gestione dei sedimenti, approvata nell'aprile 2006, è stato redatto il Programma generale di gestione dei sedimenti per l'intera asta fluviale del Po, nei seguenti tre stralci successivi:

- Stralcio "intermedio", da confluenza Tanaro a confluenza Arda all'incile del Po di Goro, adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006;
- Stralcio "di valle", da confluenza Arda all'incile del Po di Goro, adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 24 gennaio 2008;
- Stralcio "di monte" da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro, adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 18 marzo 2008.

Con l'approvazione della Direttiva, che sostituisce in buona parte la precedente Direttiva del PAI n.3 "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po", l'Autorità di bacino ha fissato i principi generali e le regole che devono sovrintendere ad una corretta gestione dei sedimenti negli alvei fluviali.

In particolare la Direttiva, oltre a specificare secondo un criterio morfologico, idraulico ed ambientale il significato del termine "buone condizioni di officiosità dell'alveo" in stretto rapporto con l'assetto del corso d'acqua definito dalle fasce fluviali, individua la necessità di predisporre, per stralci funzionali di parti significative di bacino idrografico, il Programma generale di gestione dei sedimenti, individuato quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi mediante il quale disciplinare le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide, nonché le attività di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei.

Obiettivi

Il Programma generale di gestione dei sedimenti si focalizza sui seguenti obiettivi:

1. il mantenimento di condizioni di equilibrio in atto rispetto alle dinamiche in corso (evoluzione forme di fondo e fondo alveo, bilancio di trasporto solido);
2. la correzione delle dinamiche in atto (evoluzione forme di fondo e fondo alveo, bilancio di trasporto solido) ove queste mostrino una tendenza a configurazioni morfologiche non in linea con le condizioni di sicurezza e stabilità delle opere strategiche o ad accentuare situazioni oggi ritenute non compatibili;
3. il miglioramento della capacità di convogliamento delle portate di piena ordinaria all'interno dell'alveo inciso, con particolare riguardo ai tratti canalizzati, soprattutto nel tratto compreso tra foce Arda e foce Mincio, dato che negli ultimi 50 anni è stato oggetto di numerosi interventi volti a creare una via navigabile.

L'obiettivo è costituito dalla creazione all'interno dell'alveo di un assetto tale per cui per portate contenute entro valori di 1.000 – 1.500 m³s⁻¹, il deflusso interessi solo la via

navigabile, mentre, per portate superiori a 1.000 – 1.500 metri cubi al secondo, il deflusso incominci ad interessare le lanche poste a tergo dei pennelli e delle barre formatesi in seguito alla realizzazione dei pennelli stessi, in modo da creare un alveo di piena ordinaria pluricorsuale. Attualmente, a causa dell'abbassamento del fondo alveo (rispetto agli anni di realizzazione delle opere di navigazione), la porzione di alveo inciso destinata alla navigazione è in grado di convogliare in media, senza interessare canali e senza sommergere le principali barre, portate dell'ordine di 3.000 – 5.000 metri cubi al secondo.

In alcuni tratti tale valore raggiunge anche 6.000 metri cubi al secondo.

Altri obiettivi sono i seguenti


1. il mantenimento di determinate condizioni di navigabilità commerciali, compatibilmente con le finalità di carattere idraulico – morfologico e ambientale del corso d'acqua;
2. il miglioramento dell'assetto ecologico del corso d'acqua.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi locali, legati cioè agli elementi che caratterizzano l'assetto di progetto fluviale, sono stati individuate le opere strategiche da salvaguardare, costituiti da argini maestri e golenali, porti e principali approdi, opere di derivazione irrigua ed industriale, ecc., le opere di difesa strategiche, come protezioni longitudinali delle sponde dell'alveo inciso e i pennelli per la navigazione, la fascia di salvaguardia in cui non risulta compatibile la divagazione dell'alveo inciso del fiume Po.

Nel tratto tra foce Arda e foce Mincio essa è stata tracciata in modo da tutelare la via navigabile, considerando però i pennelli non come un limite esterno di tale fascia in quanto, per l'obiettivo prima esposto essi devono poter essere tracimati da portate di piena ordinaria. In altri termini la fascia di libera divagazione si estende alle lanche a tergo dei pennelli per i quali si prevede la riattivazione "naturale" o "indotta".

Nel tratto compreso tra foce Mincio e il Po di Goro, invece, la fascia di salvaguardia è stata tracciata in modo da tutelare il sistema degli argini maestri e degli argini golenali.

Ovviamente tali due tipologie di obiettivi non devono contrapporsi, ma integrarsi: in particolare, gli obiettivi locali, pur rispondendo ad esigenze puntuali, devono rientrare in un'ottica complessiva, così come individuata dagli obiettivi generali.



*Carta Area Foce Oglio – in verde le opere di difesa spondale strategica soggetta a sollecitazione dirette da parte della corrente, da mantenere nel tempo e da monitorare con frequenza elevata per verificarne l'efficienza;
in rosso il fronte attivo di erosione spondale attualmente da non contrastare per non alterare il bilancio del trasporto solido: da monitorare frequentemente per valutarne l'evoluzione.*

Il Programma individua le seguenti linee di azione strategica:

- . salvaguardia di tutte le forme e processi fluviali e monitoraggio di sorveglianza ed operativo;
- . ripristino dei processi di erosione, trasporto solido e deposizione dei sedimenti attraverso la dismissione o l'adeguamento delle opere in alveo non più efficaci;
- . ripristino delle forme attraverso la riapertura e la rifunzionalizzazione di rami laterali;

L'attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti è in capo alle Regioni rivierasche a cui il Comitato Istituzionale ha dato mandato di predisporre Programmi operativi di intervento sulla base di progetti preliminari, coerentemente con quanto disposto dall'art. 13 delle Norme di Attuazione del PAI.

Il Programma classifica gli interventi in due distinte categorie denominandole straordinarie ed ordinarie.

Le opere straordinarie devono essere considerate l'inizio del Programma, infatti, servono a rimuovere le cause esterne più condizionanti e a mettere il fiume in condizione di avviare più rapidamente un processo di recupero che evolverà poi naturalmente senza ulteriore assistenza di interventi se non di tipo correttivo. Le opere straordinarie sono di natura strutturale.

Le opere ordinarie sono sostanzialmente interventi attivi di natura gestionale volti a porre rimedio ad una situazione completamente compromessa a seguito degli interventi strutturali. Per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono stati determinati interventi riconducibili alle seguenti macro – categorie:

- interventi strutturali strategici di carattere straordinario;
- interventi strutturali strategici di carattere ordinario;
- interventi non strutturali strategici di carattere ordinario;
- interventi locali.

Nella prima categoria rientrano principalmente gli interventi relativi alla dismissione e modifica delle opere di difesa esistenti, alla realizzazione di nuove opere di difesa, alla riapertura di rami laterali.

Nella seconda categoria fanno parte gli interventi di movimentazione di materiale litoide dal fondo alveo al fine di garantire la continuità del trasporto solido e il rinascimento dei tratti attualmente soggetti ad erosione del fondo. In tale categoria rientrano inoltre gli interventi di manutenzione da attuare sulla vegetazione arborea.

Nella terza categoria, rientrano tutti quegli interventi di tipo non strutturale, rappresentati da azioni di controllo e di monitoraggio dei fenomeni in atto (erosioni spondali, depositi di barre) e dello stato di efficienza delle opere di difesa.

Nell'ultima categoria di interventi rientrano quelle misure volte a risolvere criticità locali, legate soprattutto ad utilizzi antropici, per le quali vengono forniti criteri e prescrizioni, senza entrare nel merito dei singoli interventi.

Interventi strutturali strategici di carattere straordinario

Gli interventi strutturali strategici di carattere straordinario sono costituiti essenzialmente dalla realizzazione di opere che tendono a modificare l'assetto delle opere di difesa dell'alveo e la configurazione planoaltimetrica dell'alveo stesso.

In particolare tra gli interventi strutturali strategici di carattere straordinario rientrano:

- la realizzazione di nuove opere di difesa (scogliere e pennelli);
- la modifica di opere di difesa esistenti;
- la riapertura di lanche e rami laterali.

La realizzazione di nuove opere di difesa spondali è prevista generalmente nei tratti d'alveo in cui sono presenti argini maestri aventi una distanza dalla linea di sponda stabile o al fronte

di erosione attiva, con proiezione ventennale, minore di 200 m e in assenza di opere di protezione. Tale criterio d'intervento implica, di fatto, la scelta di non contrastare buona parte delle erosioni spondali in atto, le quali svolgono la funzione di fonte di alimentazione del trasporto solido.

La realizzazione di nuovi pennelli è viceversa prevista in quei tratti in cui l'obiettivo dell'assetto di progetto è quello di modificare la configurazione planimetrica dell'alveo di magra. Tale tentativo di modifica dell'assetto fluviale deriva dalla necessità di ridurre l'azione idrodinamica della corrente che attualmente sollecita direttamente opere di difesa strategiche poste a protezione di argini maestri prossimi alla sponda dell'alveo inciso (distanza minore di 200 m). Lo scopo dei pennelli è quello di deviare la corrente ordinaria, indirizzandola verso il lato opposto rispetto alla sponda in cui sono presenti opere da salvaguardare.

La realizzazione di soglie di fondo è prevista in quei tratti in cui l'attuale tendenza evolutiva del fondo alveo mette in evidenza un notevole abbassamento. In questi casi l'obiettivo dell'assetto di progetto è quello di arrestare tale fenomeno e di favorire l'innalzamento delle quote di fondo alveo. La realizzazione di soglie di fondo, realizzate in massi appoggiati sul fondo alveo, rappresenta un tentativo di fissare le quote di fondo in alcuni punti. Al fine di non interferire con gli obiettivi di navigazione, le soglie di fondo devono essere previste in corrispondenza di tratti in curva, dove il livello corrispondente alla portata di navigazione è superiore di diversi metri rispetto alle quote di fondo alveo e alla quota della sommità della soglia.

La modifica di opere di difesa esistenti è stata prevista nei tratti in cui sono presenti opere strategiche che presentano una configurazione in grado di indurre effetti indesiderati e non in linea con gli obiettivi dell'assetto di progetto.

Il caso principale è fornito dai pennelli di navigazione, presenti nel tratto tra foce Arda e foce Mincio. A causa dell'abbassamento del fondo tali pennelli inducono infatti un'eccessiva canalizzazione dell'alveo inciso, che oggi è in grado di convogliare portate di piena dell'ordine di $4.000 \div 6.000$ mc/s, escludendo di fatto fino a tali portate le aree golenali dall'espansione della corrente.

A tali portate corrispondono azioni di trascinamento sul fondo alveo in grado di asportare materiali di notevole pezzatura. Al fine di ridurre tali azioni sul fondo alveo è necessario ripristinare il deflusso nei rami laterali a partire da portate di piena ordinaria ($1.000 - 1.500$ m³s⁻¹), senza tuttavia alterare le condizioni di navigabilità durante le magre e le morbide. Per raggiungere tale obiettivo occorre pertanto prevedere la riduzione delle altezze dei pennelli.

Presso la curva di Suzzara, sito situato nell'ambito dell'area di studio, occorre, oltre all'abbassamento del pennello, intervenire con la riapertura del ramo laterale.

Per quanto riguarda gli interventi di movimentazione e asportazione del materiale litoide sono previsti essenzialmente due tipologie, entrambe riconducibili all'obiettivo di modificare l'assetto planimetrico dell'alveo inciso al fine di ridurre l'azione idrodinamica della corrente contro opere di difesa strategiche e sul fondo alveo.

Tali tipologie sono:

1. riapertura di lanche e canali laterali delle isole, attualmente occlusi in seguito a fenomeni di deposito, generalmente indotti dalla presenza dei pennelli del tratto confluenza Arda – confluenza Mincio;
2. rimodellamento della superficie golenale del meandro di Ostiglia finalizzato a favorire il raggiungimento di un nuovo assetto.

Interventi strutturali strategici di carattere ordinario

Gli interventi strutturali strategici di carattere ordinario sono costituiti essenzialmente da azioni che devono essere eseguite periodicamente al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare gli interventi che rientrano in tale tipologia sono:

- . prelievo e deposito di materiale litoide dal fondo alveo al fine di garantire la continuità del trasporto solido e il ripascimento dei tratti attualmente soggetti ad erosione del fondo alveo;
- . manutenzione da attuare sulla vegetazione arborea.

Il primo intervento non è previsto all'interno del tratto in questione, mentre gli interventi legati alla vegetazione arborea sono da prevedere essenzialmente in corrispondenza dei pioppeti posti a tergo di sponde in erosione. Come è possibile riscontrare in diversi casi, le coltivazioni di pioppeti, spinte fin sul bordo delle sponde alimentano, con la caduta delle piante in alveo, il trasporto verso valle di materiale flottante e provocano l'ostruzione parziale delle luci tra le pile dei ponti o il danneggiamento delle strutture di derivazione idrica e di approdo delle imbarcazioni.

L'intervento consiste nell'asportazione di una parte dei pioppeti posti sul ciglio della sponda in erosione, per una fascia di estensione pari a circa 10 m, come peraltro prescritto dall'articolo 29 comma 1, lettera d delle Norme di attuazione del PAI.

Interventi non strutturali strategici di carattere ordinario

Gli interventi non strutturali strategici di carattere ordinario sono costituiti essenzialmente da azioni di monitoraggio dei fenomeni in atto (erosioni spondali, depositi di barre) e dello stato di consistenza delle opere di difesa.

In particolare si definiscono i seguenti livelli di intervento/monitoraggio:

- 1, relativamente ai fronti di erosione spondale si distinguono:

- fronte attivo di erosione spondale da non contrastare per non alterare il bilancio del trasporto solido, ubicati in zone lontane da opere da salvaguardare e pertanto non rappresentanti criticità potenziali ma solo fonte di alimentazione per il trasporto solido;
- fronte attivo di erosione spondale attualmente da non contrastare per non alterare il bilancio del trasporto solido, ma con necessità di monitoraggio da condursi con frequenza elevata (annuale o biennale) al fine di valutare l'evoluzione e la compatibilità con il sistema difensivo presente e l'eventuale necessità di realizzazione di opere di difesa per arrestare il processo in corso.

Tali fronti di erosione attualmente non mettono a rischio nessuna opera da salvaguardare ma la loro posizione è tale da non escludere nel tempo, in base all'evoluzione del processo in atto, la necessità di prevedere opere di difesa.

2. relativamente alle opere di difesa si distinguono:

- opera di difesa spondale strategica, soggetta a sollecitazioni dirette da parte della corrente, da mantenere nel tempo e da monitorare con frequenza elevata (annuale) per verificarne l'efficienza;
- opera di difesa spondale strategica, non soggetta a sollecitazioni dirette da parte della corrente, da mantenere nel tempo e da monitorare per verificarne l'efficienza;
- opera di difesa spondale non strategica, da non mantenere e da monitorare per verificarne la progressiva e naturale dismissione;

3. relativamente alle barre depositatesi si distinguono:

- barre di sedimento da sottoporre a monitoraggio frequente in seguito alle criticità indotte dalle stesse al fine di verificare la necessità di interventi futuri; le criticità che possono essere indotte dalle barre sono quelle riportate nell'analisi dello stato attuale, e precisamente: indirizzamento della corrente ordinaria contro opere di difesa strategiche, limitazione degli usi antropici (derivazioni e prese idriche, porti e approdi ad uso commerciale ed industriale), presenza di vegetazione critica, riduzione della capacità dell'alveo inciso;
- barre di sedimento da non sottoporre a monitoraggio.

I criteri e le prescrizioni per la realizzazione degli interventi locali

Nella presente categoria di interventi rientrano tutte quelle azioni volte a risolvere criticità puntuali che interessano situazioni circoscritte.

I casi di riferimento in linea generale sono di due tipi:

1. necessità di intervento connesse a criticità idrauliche locali
2. necessità di intervento connesse a criticità locali legate agli utilizzi antropici (opere di presa, porti e sentieri per la navigazione) di cui un esempio tipico è rappresentato dalla formazione di barre in prossimità di opere di presa o di strutture per la navigazione, di dimensioni e forma tali da poter pregiudicare il corretto uso delle stesse.

In tutti questi casi potranno essere intraprese dai soggetti interessati, previa autorizzazione delle autorità competenti, le azioni in grado di tutelare e garantire gli usi in atto.

Tutti gli interventi proposti dovranno in generale rispettare l'assetto morfologico del corso d'acqua e, nello specifico, gli obiettivi previsti dal Programma generale.

In particolare per quanto riguarda gli interventi per la risoluzione di criticità idrauliche locali di cui al precedente punto 1, si dovranno tenere in considerazione le seguenti prescrizioni:

- nei tratti di asta fluviale in equilibrio o in erosione per quanto riguarda il bilancio del trasporto solido, non possono essere asportati sedimenti interni all'alveo inciso, ma possono solo essere realizzati interventi di movimentazione in loco, nel rispetto degli obiettivi del presente Programma generale;
- nei tratti di asta fluviale in deposito possono essere previsti interventi che prevedono l'asportazione di materiale litoide; in tali casi dovrà essere stabilita d'intesa fra le autorità competenti e sulla base di analisi specifiche, la quota parte di materiale che dovrà essere movimentata all'interno dell'alveo (prelievo in tratti in deposito e ricollocazione in tratti in erosione) e l'eventuale quantità che potrà essere prelevata. Le suddette quantità dovranno essere valutate di volta in volta a seconda dell'ubicazione dell'intervento e delle quantità di materiale;
- per quanto concerne le sponde in erosione, non possono essere previsti interventi locali di protezione spondale, qualora ciò non sia previsto dal Programma generale.

L'instaurarsi di nuove erosioni o l'esistenza di erosioni in atto non segnalate ed analizzate nel Programma generale, potrà essere contrastata solo se il loro avanzamento sia in grado di mettere a rischio opere da salvaguardare; in tal caso comunque gli interventi dovranno essere adeguatamente valutati con riferimento all'assetto del corso d'acqua definito nel Programma generale.

Per quanto riguarda invece gli interventi per la risoluzione di criticità locali connesse agli utilizzi antropici e specificate al precedente punto 2, si dovranno tenere in considerazione le seguenti prescrizioni:

- laddove sia necessario prevedere asportazione di sedimenti che impediscono l'uso antropico gli interventi dovranno, in tutti i casi, essere effettuati mediante la sola movimentazione all'interno dello stesso alveo inciso nei punti che saranno concordati con le autorità competenti;
- tali interventi, non essendo in grado di modificare in modo permanente la sezione fluviale, avranno chiaramente carattere temporaneo e pertanto dovranno essere ripetuti, se necessari, con adeguata cadenza temporale nei periodi precedenti l'attività antropica medesima.

Gli interventi rilevanti a scala di asta fluviale

I singoli interventi strutturali strategici descritti in precedenza sono stati raggruppati in 24 macro interventi rilevanti a scala di asta fluviale, la cui attuazione è necessaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione dei sedimenti fissati.

Uno degli interventi è situato presso Foce Oglio ed è costituito dall'abbassamento del pennello, mentre un altro è situato sulla riva del Po a Suzzara ed è costituito da dall'abbassamento del pennello e da interventi di rinaturazione.

Intervento 11: Suzzara

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: si prevede l'abbassamento di due pennelli di navigazione (km 455.5, km 459) in modo da agevolare l'espansione delle piene ordinarie in aree esterne all'attuale alveo inciso. La lunghezza complessiva dei pennelli su cui occorre intervenire è pari a circa 900 m. L'abbassamento previsto è dell'ordine di circa 5 m (larghezza coronamento: 10 m; inclinazione paramento: 2:1). A tergo del pennello posto alla progressiva 455.5 km si prevede la riapertura di una lanca che attualmente non risulta essere interessata dal deflusso durante le piene ordinarie (lunghezza: 2.000 m, altezza media scavo: 5 m, larghezza in sommità: 250 m; inclinazione sponde: 5:1). Il materiale ottenuto dall'abbassamento dei pennelli potrà essere utilizzato per la realizzazione delle opere di difesa previste negli altri interventi.

EFFETTI ATTESI: riduzione della canalizzazione dell'alveo permettendo l'espansione della corrente in aree golenali in condizioni di piena ordinaria. Incremento della capacità di trasporto solido verso valle.

Intervento 12: foce Oglio

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: si prevede l'abbassamento di alcuni pennelli di navigazione (km 461, km 462, km 464, km 467 e km 469), in modo da agevolare l'espansione di piene ordinarie in aree esterne all'alveo navigabile e ridurre il deposito di materiale litoide a tergo dei pennelli. La lunghezza complessiva su cui occorre intervenire è pari a circa 2'900 m; si considera di abbassare il pennello di circa 3 m (larghezza coronamento pari a 10 m e inclinazione paramento pari a 2:1). Il materiale ottenuto dall'abbassamento del pennello potrà essere utilizzato per la realizzazione delle opere di difesa previste negli altri interventi.

EFFETTI ATTESI: riduzione della canalizzazione dell'alveo permettendo l'espansione della corrente in condizioni di piena ordinaria. Incremento della capacità di trasporto solido verso valle.

3.3.3. PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO

In Italia, fino al recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque, avvenuto con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la politica sulle acque era fondata su un quadro legislativo costituito da:

- la Legge n. 183/89, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, che istituiva le Autorità di bacino e la gestione unitaria a livello di bacino idrografico, realizzata attraverso il Piano di Bacino, per quanto attiene “la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi” (art. 1);
- la Legge n. 36/94, cosiddetta legge Galli, che definiva pubbliche tutte le acque, comprese le sotterranee, sanciva l’ordine di priorità degli usi, introduceva l’utilizzo del bilancio idrico a livello di bacino ed istituiva il servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali;
- il D. Lgs. 152/99, di recepimento delle direttive europee sui nitrati e sul trattamento dei reflui urbani, che assegnava alle Regioni il compito di produrre un “Piano regionale di tutela delle acque” (di seguito PTA), con valore di piani stralcio del Piano di Bacino ai sensi della L. 183/89.

Il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nell’introdurre su scala nazionale una riforma sostanziale della gestione delle risorse idriche improntata alla riqualificazione, preservazione e sostenibilità ambientale, si è fortemente ispirato alla proposta di DQA, a quell’epoca già in avanzata fase di elaborazione, pur contenendo alcune significative differenze.

Nel processo di realizzazione delle finalità di tale normativa, centrale è il Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all’art. 44, documento di pianificazione settoriale e territoriale che definisce il complesso delle azioni volte da un lato a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

L’elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei PTA sono affidate alle Regioni nel rispetto di obiettivi e priorità individuati dall’Autorità di bacino, coerentemente al principio di sussidiarietà. Ai PTA era riconosciuta la natura di Piani Stralcio Territoriali del Piano di bacino di cui alla legge 183/89, e come tale si ponevano nella gerarchia delle pianificazioni del territorio, come atti sovraordinati, cui dovevano coordinarsi e conformarsi, i piani e i programmi nazionali, regionali, e degli enti locali in materia di sviluppo economico, uso del suolo e tutela ambientale.

I punti salienti che caratterizzano la disciplina dettata dal D. Lgs 152/99 e sulla quale si basano i PTA regionali sin qui adottati o approvati possono in sintesi essere così riassunti:

- una politica della tutela delle acque che integra gli aspetti qualitativi con quelli quantitativi;
- una politica di risanamento e prevenzione basata sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e sulla necessità di diversificare le azioni di prevenzione in base alle criticità presenti sul territorio (aree sensibili e zone vulnerabili);
- il recepimento delle direttive comunitarie 91/271 sul trattamento delle acque reflue urbane e 91/676 sulla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonte agricola.

A sua volta il tema della tutela integrata quali-quantitativa si basa su i seguenti punti cardine:

- la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- i piani di tutela devono contenere le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità per l'uso idropotabile e agricolo, e tenendo conto delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;
- tutte le derivazioni di acqua sono regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale e il raggiungimento degli obiettivi di qualità, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

La successiva fase di adozione dei PTA è iniziata nel 2004 e la Regione Lombardia ha approvato in via definitiva il PTUA con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 2244 del 29 marzo 2006.

I Piani di Tutela delle Acque sono stati articolati secondo le specifiche indicate nell'Allegato 4 del Decreto stesso, perseguendo in via prioritaria gli obiettivi e linee di intervento definiti a scala di bacino dalle competenti Autorità di bacino (art. 44, comma 2) le quali, verificata la conformità del Piano a tali obiettivi e priorità, hanno espresso in merito il proprio parere vincolante.

La Direttiva Acque ha imposto una riorganizzazione della gestione geografica ed "amministrativa" del patrimonio idrico. Gli Stati Membri hanno, infatti, dovuto individuare tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e assegnarli a distretti idrografici. Per i bacini idrografici che si estendono sul territorio di più Stati Membri è prevista l'assegnazione a un distretto idrografico internazionale.

Secondo l'art. 2, sottocapitolo 1, n. 15, il distretto idrografico è l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma del successivo art. 3, sottocapitolo 1, è definita la principale unità per la gestione dei bacini idrografici.

Per bacino idrografico s'intende, invece, il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta.

Gli Stati Membri devono individuare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio ed assegnarli ai distretti idrografici individuati ai fini della stessa Direttiva (art. 3, sottocapitolo 1). Gli stessi Stati provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'Autorità competente entro il 22 dicembre 2003 (art. 3, paragrafi 2 e 7).

Per quanto riguarda la situazione italiana, con la L. 183/89, il territorio nazionale era già stato suddiviso in bacini idrografici, di importanza nazionale, interregionale o regionale. Per i bacini di importanza nazionale e interregionali erano state costituite le Autorità di bacino rispettivamente nazionali e interregionali, mentre la competenza sui bacini regionali veniva affidata alle Regioni.

Il bacino del fiume Po era stato definito di importanza nazionale e, per esso, era stata costituita nel 1990 l'Autorità di bacino del fiume Po.

Con il TUA (D.Lgs. 152/2006), la L. 183/89 è stata abrogata e le Autorità di bacino nazionali e interregionali abolite; il territorio nazionale è stato ripartito in 8 distretti idrografici, delimitati ai sensi della Direttiva Acque, prevedendo l'istituzione delle relative Autorità di distretto.

Nelle more dell'istituzione delle Autorità di Distretto, sono rimaste, tuttavia, ancora operative le Autorità di bacino ai sensi della L. 183/89.

Per il bacino del fiume Po, la delimitazione del bacino ai sensi della L. 183/89 e quella del distretto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (e quindi della DQA) coincidono, come non accade di norma nel resto del territorio nazionale.

Il TUA stabilisce, inoltre, che per ciascun distretto sia adottato un Piano di Gestione (art. 117) come articolazione interna del Piano di Bacino distrettuale, che a sua volta costituisce "lo strumento conoscitivo, normativo, e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (art. 65).

Viene, inoltre, mantenuto il Piano di Tutela delle Acque (art. 121), seppur come piano di settore attuativo della pianificazione di distretto. Ancora di competenza regionale, esso contiene gli interventi volti a garantire – come peraltro già stabiliva negli stessi termini l'articolo 44 del D. Lgs. 152/99 – il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Le Autorità di bacino distrettuali, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque, nonché le priorità degli interventi.

Nei Piani di Tutela sono adottate anche le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico (art. 95) come definito dalle Autorità di bacino distrettuali (art. 145), nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento dei corpi idrici sotterranei, e delle

destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Di particolare rilievo in questo contesto risultano le norme transitorie dettate per la complessa fase di transizione tra il D. LGS. 152/1999 e il D. LGS. 152/2006 e in particolare il comma 11 dell'articolo 170 del TUA, a norma del quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175."

Ne conseguono la piena validità ed efficacia dei PTA regionali sulla base dei quali – come si dirà nel prosieguo – si fonda il presente Progetto di Piano.

Il complesso quadro sopra delineato si completa con i Piani per gli Ambiti Territoriali Ottimali (Piano d'Ambito) (art. 149) sulla base dei quali è organizzato il servizio idrico integrato (art. 147) costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua; servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue; servizi relativi agli usi sia civili che industriali delle acque stesse.

In tale contesto normativo le Regioni, come già indicato, almeno nel bacino del fiume Po, hanno portato a termine i procedimenti di approvazione dei PTA ai sensi del D. Lgs. 152/99, peraltro già in fase avanzata di definizione al momento di entrata in vigore del TUA.

Questo ha permesso di avviare importanti azioni di salvaguardia della risorsa idrica per evitarne sia il deterioramento qualitativo sia il depauperamento quantitativo, in coerenza con gli obiettivi della Direttiva Acque.

Nell'attuale fase di attuazione della Direttiva Acque il quadro normativo nazionale di riferimento risulta caratterizzato, da un lato, dai ricorsi pendenti presso la Corte Costituzionale nei confronti di molte disposizioni del TUA del 2006 (tra cui in particolare quelle relative al sistema della pianificazione di distretto ritenute da oltre una decina di Regioni lesive delle prerogative costituzionalmente loro garantite) e, dall'altro dalla recente riapertura dei termini per l'adozione di ulteriori correttivi al D. LGS, 152/2006 operata con l'articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che potrebbe portare ad una revisione dell'assetto organizzativo e pianificatorio in cui si incardina il presente Progetto di Piano.

Nel frattempo al fine di ottemperare ai disposti dell'articolo 13 della DQA, che prevede la pubblicazione dei Piani di gestione entro nove anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 ha introdotto una specifica procedura amministrativa, stabilendo che l'adozione dei piani di gestione sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati – ma non è questi il caso del distretto del PO – da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali.

Il presente Progetto di Piano è stato pertanto redatto in conformità alla DQA, partendo dal quadro conoscitivo, dagli obiettivi ambientali già individuati e dal programma di misure dei Piani di Tutela delle Acque regionali citati, ove possibile opportunamente aggiornati ed integrati, nonché sulla base degli altri atti di pianificazione di settore anche in corso di approvazione.

Il Piano di Gestione, previsto dall'art. 13 della Direttiva Acque, costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della normativa vigente.

Il presente Progetto di Piano è stato redatto in conformità alla DQA, partendo dal quadro conoscitivo, dagli obiettivi ambientali già individuati, e dal programma di misure dei Piani di Tutela delle Acque regionali citati, ove possibile opportunamente aggiornati ed integrati, ovvero sulla base degli altri atti di pianificazione di settore anche in corso di approvazione.

3.3.4. PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE della Regione Lombardia

Il Piano costituisce lo strumento di programmazione a disposizione della Regione e delle altre amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalle Direttive Europee, attraverso un approccio che deve necessariamente integrare gli aspetti qualitativi e quantitativi, ma anche ambientali e socio-economici.

Obiettivi della pianificazione regionale

Gli obiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici devono coordinare esigenze derivanti da una pluralità di indirizzi formulati a scala diversa, in una visione organica e integrata: le scelte strategiche della regione, gli obiettivi previsti in linea generale dalla Direttiva Quadro delle Acque 2000/60/CE e dal D.Lgs.152/99, nonché gli obiettivi definiti, a scala di bacino, dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Il Programma di tutela e uso delle acque è lo strumento che individua, con un approccio organico, lo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, gli obiettivi di qualità ambientale, gli obiettivi per specifica destinazione delle risorse idriche e le misure integrate dal punto di vista quantitativo e qualitativo per la loro attuazione.

Obiettivi di qualità

Obiettivi strategici regionali

L'Atto di Indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato con Delibera Consiliare n.VII/1048 del 28 luglio 2004, indica gli obiettivi strategici della politica regionale nel settore, coerentemente con quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura, dai Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria e dalla normativa europea e nazionale.

Obiettivi indicati nel D.Lgs. 152/99

I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del D.Lgs.152/99 definiscono gli obiettivi di qualità ambientale e quelli per specifica destinazione dei corpi idrici. In particolare è previsto entro il 2016 il mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell'obiettivo di qualità ambientale "buono" e il mantenimento, ove esistente, dello stato "elevato". Inoltre è disposto entro il 2008 il conseguimento dello stato "sufficiente", per i corpi idrici superficiali.

E' previsto che le Regioni possano motivatamente stabilire termini diversi o obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorrano particolari condizioni e la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi fissati in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.

Il D.Lgs.152/99, all'articolo 44, demanda alle Autorità di Bacino la definizione degli obiettivi a scala di bacino idrografico, cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque, nonché l'indicazione delle priorità degli interventi.

L'Autorità di bacino del Fiume Po ha indicato, attraverso diverse delibere del Comitato istituzionale, gli obiettivi a cui i Piani devono tendere. In particolare, ha definito degli obiettivi qualitativi per le diverse sezioni del Po (Tab. 2.1).

La pianificazione regionale

Per ciascun corso d'acqua naturale e canale artificiale significativo e loro principali affluenti, come descritto al precedente capitolo, sono stati rilevati i valori dei parametri che hanno consentito di definire lo stato ecologico e di alcuni parametri addizionali, con i quali è stato definito lo stato ambientale.

Tenendo quindi conto degli già precedentemente descritti, la pianificazione deve considerare le misure che ne permetteranno il raggiungimento. In alcuni casi, le elaborazioni eseguite a supporto delle scelte di piano, hanno consentito di evidenziare situazioni di criticità non risolvibili con gli strumenti previsti dal piano.

Per questi casi si sono dovuti elaborare scenari alternativi esplicitati ai paragrafi seguenti.

Inoltre, per salvaguardare le caratteristiche degli ambienti acquatici, sono stati definiti degli obiettivi di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua ed i conseguenti indirizzi e criteri di intervento, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di assetto complessivo dell'area fluviale.

A tale fine i tronchi d'alveo dei principali corsi d'acqua regionali sono stati classificati in funzione della potenzialità di riqualificazione.

Quindi si evince chiaramente come la maggior parte dei fiumi richieda la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale per recuperare almeno parte del deficit di naturalità esistente. E' evidente che una qualità delle acque molto compromessa comporta un generale stato negativo dell'ambiente fluviale.

Misure generali

Designazione delle aree sensibili e misure applicate ai sensi della Direttiva 91/271/CEE

Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed emanazione del Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

Determinazione del deflusso minimo vitale per i corsi d'acqua

Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose

Regolamento per l'Uso, Risparmio e Riutilizzo delle acque

Tutela e riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi

Incremento delle disponibilità idriche nel tempo

Misure specifiche di bacino

Per la definizione delle misure specifiche di bacino, è stata preliminarmente valutata l'idoneità delle misure generali al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi e degli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione. Nel caso di insufficienza dell'insieme delle misure generali, si è provveduto alla definizione di specifiche misure, connesse alle caratteristiche dei singoli bacini idrografici e alle differenti problematiche riscontrate.

Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali

Le elaborazioni eseguite hanno consentito di definire le misure aggiuntive funzionali al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti che sono di seguito articolate.

3.3.5.PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Al fine di creare uno strumento di governo funzionalmente rispondente al profilo di piano delineato dalla l.r. 12/05, il Piano Territoriale Regionale è strutturato in diverse sezioni che nel loro insieme rispondono all'esigenza di un piano di natura contestualmente strategica e operativa, in una logica orizzontale e flessibile, di forte integrazione tra politiche, obiettivi e strumenti attuativi.

La forma innovativa del Piano deriva anche dalla sua natura "incrementale" ed è finalizzata ad accogliere i contenuti che dal nucleo iniziale si integreranno con i successivi aggiornamenti, così come i differenti livelli di dettaglio richiesti dal diverso grado di approfondimento necessario per ciascun tema.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di supporto all'attività di governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi, per l'intera regione.

Il PTR è anche occasione di dialogo e raccordo con gli strumenti della programmazione comunitaria dedicati allo sviluppo regionale e si raccorda con i Quadri strategici regionale e nazionale e con i programmi operativi comunitari.

Nel contesto della programmazione regionale, che integra i temi forti e le azioni anche di settore, il valore aggiunto apportato dal PTR si ritrova nel porre in evidenza la dimensione territoriale delle politiche promosse e sviluppate. Il territorio sempre più è punto di convergenza di temi cruciali per il futuro della regione, che corrispondono alle questioni di compatibilità tra crescita economica e qualità della vita nel suo complesso, in termini di ambiente, accessibilità, sicurezza, bellezza e paesaggio.

Il Piano, dopo aver messo a sintesi e coerenza la dimensione territoriale degli obiettivi e delle scelte di programmazione e di sviluppo della Regione in rapporto agli scenari sia nazionali ed europei sia locali, permette di monitorare in itinere gli interventi, di verificarne gli esiti e procedere ad eventuali adeguamenti di strategia e azione.

Il PTR si configura come un “patto” condiviso tra Regione ed Enti territoriali, verso i quali si propone in termini relazionali, per contemperare le diverse esigenze locali e verificare la compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale più generale. In questo senso esso costituisce il punto di riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio, da chiunque promosse, possano trovare un efficace coordinamento.

Il valore aggiunto del Piano risiede nell'insieme delle conoscenze “incrociate”, rilette attraverso la dimensione territoriale, e utilizzate per promuovere scelte che tengano conto contestualmente delle esigenze generali e delle specificità locali, nonché dei diversi soggetti che interagiscono con il territorio della Lombardia.

In particolare, il PTR mette in evidenza due dimensioni di opportunità e di limiti: a livello spaziale la coesistenza di strategie che vanno portate a coerenza e che rispondono a bisogni talora conflittuali; a livello temporale la sequenzialità nella loro realizzazione.

Rappresentare insieme la dimensione spaziale e quella temporale permette di compendiare e valorizzare le congruità e le sinergie tra le azioni e, al contempo di evitare i rischi di discrasia, anche mediante il governo delle compensazioni.

A questo fine è fondamentale gestire in modo dinamico e interattivo gli elementi di conoscenza del territorio, sia relativamente allo stato di fatto che per le trasformazioni programmate a vario livello, e da ciò discende il ruolo chiave del Sistema Informativo Territoriale.

Con tali presupposti, è evidente come la proposta di progetto territoriale definita dal PTR non possa essere semplicemente di tipo ordinatorio, cioè finalizzata a regolare le funzioni del “contenitore” spaziale delle attività umane, ma piuttosto di strumento che consenta di incidere su una nuova qualità complessiva del territorio, orientando e indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità e di migliore valorizzazione delle risorse, riconoscendo nel territorio stesso la risorsa primaria da salvaguardare.

Così inteso il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle caratteristiche, potenzialità e dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco.

Riferimenti normativi

l.r.12/05 “Legge per il governo del Territorio” e successive modifiche

Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni contributo nel migliorare la competitività, la qualità di vita in Lombardia.

Anziché essere, dunque, uno strumento di pianificazione gerarchicamente sovraordinato, il PTR, nella concezione della l.r. 12/05, costituisce cornice di riferimento interattivo e di raccordo per la pianificazione locale con la quale si pone in costante rapporto dialettico (ad esempio cfr art.13, comma 3).

Il PTR rappresenta elemento fondamentale per un assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per una equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare compiuta attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo a grande scala la disciplina di governo del territorio.

Le previsioni del PTR hanno, in generale, carattere di indirizzo o di orientamento per gli strumenti di pianificazione locale e solo in talune, limitate, ipotesi esse possono avere carattere prevalente; laddove il PTR risulta direttamente conformativo per la proprietà (art. 20, comma 5), si potrà utilmente fare ricorso ai criteri di perequazione e compensazione, similmente a quanto previsto per la pianificazione comunale (art. 11). Infatti, l'apposizione di vincoli, anche di natura espropriativa, per la realizzazione di infrastrutture, poli di sviluppo e interventi di preservazione e salvaguardia ambientale, pone concretamente il problema dell'effettività di tali previsioni e dell'equità di trattamento della proprietà; temi sui quali il ricorso a tecniche perequative e compensative può avere notevole efficacia.

La valenza paesaggistica del PTR (art.76, 77)

Per la l.r. 12/05 il PTR ha valenza di Piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04; sarà quindi oggetto, come previsto dal D.Lgs. 63/2008, di specifico accordo tra Regione e Ministero per i Beni e le Attività culturali per quanto riguarda i beni paesaggistici.

La scelta del legislatore regionale attesta la profonda compenetrazione esistente fra governo del territorio e valorizzazione paesaggistica e ambientale, come logico abbinamento di materie che la stessa Costituzione ha ritenuto di dover porre in capo alle regioni.

Adottando il criterio di fornire previsioni di sempre maggior definizione alle varie scale, il PTR fornisce individuazioni di obiettivi generali di salvaguardia e indica le misure di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica sull'intero territorio.

Il riassetto idrogeologico del territorio (art.55)

Il territorio lombardo presenta una complessità notevole rispetto alle componenti morfologiche, geologiche e idrogeologiche. Al PTR è assegnato il compito di definire gli indirizzi per il riassetto del territorio, così da ridurre i rischi presenti e garantire un corretto

uso delle risorse territoriali, che consentano condizioni di sicurezza per i cittadini e per lo sviluppo di attività antropiche, nonché condizioni ambientalmente sostenibili per l'intera regione.

Il PTR lavora in raccordo con la pianificazione a scala di bacino e tiene conto delle direttive per la prevenzione del rischio sismico.

Il ruolo della conoscenza (art.3)

Il PTR attribuisce al sistema di conoscenze del territorio valore fondante qualificandolo quale necessaria componente del Piano stesso, presupposto per qualunque valutazione nell'affrontare le scelte e promuovere misure.

La Valutazione Ambientale (art. 4)

Il PTR è assoggettato a Valutazione Ambientale; la valutazione ha il compito di evidenziare le congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le sinergie con gli altri strumenti, le alternative assunte, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e compensazione.

La Valutazione Ambientale che la legge prevede estesa ai piani e programmi di natura territoriale diviene anche uno strumento attraverso il quale garantire la sostenibilità delle scelte e la coerenza delle azioni nel perseguire gli obiettivi di sviluppo per il territorio della Lombardia.

Il **Piano del Paesaggio Lombardo**, formato dagli atti di specifica valenza paesaggistica prodotti da Regione (PTR), Province (PTCP), Enti gestori dei Parchi (PCP) e Comuni (PGT), è l'elemento fondativo del sistema di pianificazione del paesaggio regionale, così come già riconosciuto nel **Piano Territoriale Paesistico Regionale** (PTPR), approvato nel 2001 e attualmente vigente.

Con l'entrata in vigore del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42) e della l.r. 12/05, si è reso necessario integrare ed aggiornare il PTPR, che già contiene la maggior parte degli elementi specificati dal Codice (art. 143) e fa già riferimento al concetto di paesaggio contenuto nella "Convenzione Europea del Paesaggio", (ratificata con la L. 14/06).

I Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA), previsti dalla l.r.12/05 (art.20) sono progetti di sviluppo territoriale che danno attuazione e integrano gli obiettivi del PTR, condivisi con gli Enti locali, per il governo delle complessità e di aree di significativa ampiezza territoriale interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale.

Le finalità del PTRA sono quelle di precisare gli obiettivi e le strategie e, coerentemente alle stesse, definire il quadro di riferimento territoriale per un'azione coordinata ed efficace di tutte le programmazioni territoriali dei soggetti interessati; essi rappresentano anche il luogo della costruzione di consenso e cooperazione per affrontare criticità e nodi problematici e

cogliere le opportunità di sviluppo coordinato e di crescita sostenibile per i territori interessati e per l'intera Regione.

Il PTR individua alcuni ambiti per i quali promuovere la formazione di un PTR. Il PTR diviene occasione di compensazione e regolamentazione fra gli enti locali nella ripartizione degli effetti positivi e negativi conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti e alle azioni di Piano.

Il Sistema degli obiettivi del Piano

Nella formulazione del sistema degli obiettivi il PTR trova la modalità per proporre un modello di sviluppo regionale, ma anche un primo strumento per orientare la pianificazione e indirizzare le progettualità sul territorio lombardo.

Il sistema degli obiettivi di Piano, in particolare, costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio, secondo quanto previsto all'art.20 commi 1 e 2.

E' pertanto fondamentale che il sistema degli obiettivi del PTR sia punto di partenza per la formulazione degli strumenti di pianificazione che, a tutti i livelli, vengono prodotti in Lombardia; e venga integrato in essi valutandone la coerenza e la compatibilità; oltre naturalmente ad essere tenuto in attenta considerazione all'interno dei percorsi di Valutazione Ambientale di tali strumenti.

3.3.5.1. Rete Ecologica Regionale

Con la Delibera n. 8/8515 del 26 novembre 2008 *"Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali"* è stata approvata la seconda fase della Rete Ecologica Regionale.

La Rete Ecologica Regionale è stata realizzata con i seguenti obiettivi generali:

- 1) fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell'ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e di debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato;
- 2) aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in modo che possano tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;
- 3) fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d'incidenza uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le valutazioni;
- 4) consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico;
- 5) riconoscere le "Aree prioritarie per la biodiversità";

- 6) individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all'efficienza della rete;
- 7) fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti funzionali per l'inclusione dell'insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), per il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette regionali e nazionali e per l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime;
- 8) prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale;
- 9) riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni.

L'idea di realizzare una Rete Ecologica Regionale per la Pianura Padana lombarda e l'Oltrepò pavese intende , cercare di uniformare gli strumenti a disposizione delle Amministrazioni per la pianificazione e la gestione del territorio relativamente al tema delle reti ecologiche ed armonizzare le indicazioni contenute nelle Reti Ecologiche Provinciali, caratterizzate da una certa variabilità sia per quanto riguarda l'interpretazione data agli elementi che la compongono sia per quanto riguarda i criteri adottati per la progettazione. La RER permette quindi di colmare l'esigenza di inserire, in un unico documento, macroindicazioni di gestione da dettagliare nella stesura o negli aggiornamenti di Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani di settore provinciali, Reti Ecologiche Provinciali, Reti ecologiche su scala locale, Piani di Governo del Territorio comunali in base a quanto previsto dalla legge urbanistica regionale.

Gli elementi


Gli elementi primari costituiscono la Rete Ecologica Regionale di primo livello, già designata quale "Infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell'ambito del Piano Territoriale Regionale" con D.d.g. del 3 aprile 2007 – n. 3376.

Rientrano in buona parte in aree sottoposte a tutela quali Parchi Regionali, Riserve Naturali Regionali e Statali, Monumenti Naturali Regionali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria.

Si compongono di:

1. Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità
2. Gangli primari
3. Corridoi primari
4. Varchi


LA ZPS è compresa solo parzialmente nell'area prioritaria n. 25 – Fiume Po .



I gangli primari sono i nodi prioritari sui quali “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale all'interno del disegno di rete ecologica. Per quanto riguarda le esigenze di conservazione della biodiversità nella rete ecologica, i gangli identificano generalmente i capisaldi in grado di svolgere la funzione di aree sorgente (*source*), ovvero aree che possono ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche e fungere così da “serbatoi” di individui per la diffusione delle specie all'interno di altre aree, incluse quelle non in grado di mantenere popolazioni vitali a lungo termine di una data specie (aree *sink*) da parte delle specie di interesse.

Si tratta di 18 aree che si appoggiano prevalentemente alle principali aste fluviali della pianura lombarda e che sono spesso localizzate (9 gangli su 18) in corrispondenza delle confluenze tra fiumi .

Tra queste sono comprese nella ZPS le aree n. 16 (Confluenza Oglio – Po), n. 15 (Confluenza Chiese in Oglio), n. 12 (Confluenza Mella in Oglio).



INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività: verso S e E lungo il fiume Po, verso N con il fiume Mincio, verso E lungo il fiume Oglio;

Ambienti acquatici: definizione coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; contrastare l'immissione di specie alloctone, anche attraverso interventi di contenimento ed eradicazione (es. Nutria, pesci alloctoni); riapertura/ampliamento di "chiari" soggetti a naturale / artificiale interrimento; evitare l'interrimento completo delle zone umide; conservazione degli ambienti perfluviali quali bodri, lanche, sabbioni, ghiareti, isole fluviali, boschi ripariali più o meno igrofilo tipo saliceti, alneti ecc; incentivare la gestione naturalistica dei pioppeti industriali.

Boschi: conservazione dei boschi ripariali; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; disincentivare la pratica dei rimboschimenti con specie alloctone; incentivare i rimboschimenti con specie autoctone, a ripristinare fasce boscate ripariali; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone);

Ambienti agricoli: incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni ecc.; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli tramite: incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti setaside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto; incentivazione delle pratiche agricole a basso impiego di biocidi, primariamente l'agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche ad es. in coltivazioni cerealicole); creazione di piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla produzione grazie alle misure agroambientali contenute nei PSR; mantenimento delle stoppie nella stagione invernale.

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chiropteri; adozione di misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici;

2) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana;

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con l'area sorgente principale (Ganglio) costituita dalla confluenza Oglio - Po.

CRITICITA'

. Infrastrutture lineari: la connettività ecologica è compromessa da tre strade statali che si dipartono da Mantova, ovvero le S.S. 10, 420 e 62;

. Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di cave lungo il Mincio ed il Canale Fossa Viva. Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di *stepping stone* qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali.

3.3.6. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Mantova

Il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* è stato approvato con DCP n. 61 del 28 novembre 2002 e costituisce lo strumento fondamentale di programmazione e pianificazione territoriale a scala provinciale: gli indirizzi e gli obiettivi individuati dal PTCP costituiscono il riferimento principale per le politiche di trasformazione territoriale e di pianificazione urbanistica dei singoli Comuni.

Il piano territoriale di coordinamento provinciale contiene:

- a) l'indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta;
- b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque".

Inoltre il piano provvede a:

- a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, di cui alla lett. b) dell'art.13 della L.R. 18/1997, sulla base delle proposte dei comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, di cui all'art. 14 della medesima L.R. 18/1997, i quali definiscono i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i comuni nella formulazione delle relative proposte;
- b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale.

Il PTCP interviene quindi su alcuni elementi significativi dell'assetto del territorio e su problematiche di rilevanza sovracomunale, indicando alcune scelte con diverso grado di dettaglio, come indirizzi, soluzioni alternative, indicazioni precise, in funzione del tipo e del grado di maturazione del processo di programmazione delle opere e degli oggetti territoriali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce alcuni obiettivi generali che sono posti alla base delle scelte urbanistiche e della programmazione settoriale di competenza provinciale.

Il PTCP definisce un sistema di obiettivi articolato su due livelli:

1. il primo livello è costituito da obiettivi strategici generali, validi per l'intero territorio provinciale;
2. il secondo livello è costituito da obiettivi settoriali o d'ambito rispondenti alle differenti caratteristiche fisico-naturali e del sistema socio-demografico insediato e dal sistema degli interventi e delle indicazioni operative del PTCP che prefigura l'insieme delle iniziative (indicazioni normative, progetti di intervento, priorità...) che caratterizzano il Piano.

Tutela dell'ambiente e del paesaggio

In base alle indicazioni contenute nell'insieme della documentazione elaborata nel percorso di identificazione e formalizzazione dei contenuti del piano possiamo affermare che il PTCP si prefigge di favorire e promuovere la compatibilità tra l'ecosistema naturale e il sistema antropico, armonizzando le reciproche necessità, attraverso una gestione sostenibile delle risorse.

Le azioni che prevede per la gestione ambientale si sviluppano su diversi filoni: la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale e delle risorse fisico-naturali, il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale, assetto territoriale per il potenziamento della qualità urbana, sistema produttivo agricolo ed agro-industriale.

In particolare per quanto riguarda la dotazione ambientale il piano persegue alcuni obiettivi principali:

- realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle pianure e valli di pregio relativo (assumendo ed integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungostrade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d'uso agricolo».
- perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e definire gli indirizzi di tutela e salvaguardia paesistico-ambientale previsti dalla LR 18/97. Assicurare inoltre una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, previa intesa con le Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino).

A partire da queste strategie è possibile evidenziare tre obiettivi di ordine generale:

- costruire una «rete verde» assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione;
- salvaguardare la varietà biologica vegetale e animale;
- tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d'uso agricolo».

Rete ecologica

Le analisi e le valutazioni inerenti le aree naturali vengono attuate mediante la definizione della Rete Ecologica Provinciale che consente di individuare le connessioni, reali o potenziali, delle aree a valenza ambientale presenti nel territorio.

Il PTCP individua 3 livelli di attuazione della Rete Ecologica:

I livello: corridoi ambientali sovrasistemici

II livello: aree di protezione dei valori ambientali

III livello: aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità

Elementi del primo livello della Rete Ecologica della Provincia di Mantova

Le componenti strutturali di I livello della rete ecologica sono prevalentemente costituite da aree strettamente relazionate all'elemento idrico dei principali fiumi mantovani e formano fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità ambientale. Tali componenti corrispondono alle valli fluviali attuali, alle aree dell'antico paleoalveo del fiume Mincio e alle aree comprese tra il fiume Po e le Paludi di Ostiglia, unici elementi non strettamente relazionati all'acqua, ma comunque attraversati da canali.

Nel caso dei fiumi Mincio e Oglio le fasce di valore ecologico coincidono con i limiti istituzionali dei Parchi. La fascia di I livello individuata per la valle del Po corrisponde alla porzione di territorio in cui si possono ancora riconoscere le strutture fluviali; queste zone sono in genere coincidenti con gli ambiti golenali e con le porzioni di territorio comprese fra gli argini maestri e il fiume.

Gli elementi strutturali di I livello rappresentano sistemi di ampie dimensioni che attraversano il territorio provinciale e che si riconnettono al sistema delle aree protette regionale lombardo e delle regioni Veneto ed Emilia Romagna. Risulta quindi fondamentale nella pianificazione di questi ambiti un coordinamento sovra-provinciale, attuabile tramite il coinvolgimento dei suddetti organi amministrativi.

Elementi del secondo livello della Rete Ecologica Provinciale

Gli elementi di II livello della Rete Ecologica Provinciale sono costituiti da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica.

A queste aree è stata data la funzione di corridoi sia al fine di connettere diversi ambiti della rete ecologica di I livello, sia al fine di generare degli elementi di sostegno per i corridoi di I livello.

Elementi del terzo livello della Rete Ecologica Provinciale

Tali elementi sono formati da alcuni ambiti finalizzati alla tutela, ed alla valorizzazione del paesaggio agricolo, che richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali e dei valori storico-culturali compatibile con le necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio, anche attraverso la predisposizione di apposite normative da prevedere in sede di definizione delle scelte urbanistiche comunali.

La determinazione delle aree comprese nella rete di II e III livello è stata effettuata a partire dalla Carta del Quadro Ambientale, verificando poi le scelte localizzative sulla base della Carta delle Compatibilità Ambientali (e della relativa matrice contenuti nel Documento "Indirizzi per l'assetto del territorio" del marzo '97, al fine di appurare che esse non

coincidano con usi del suolo con bassa idoneità all'uso naturalistico e/o agricolo, e prediligendo invece le aree più sensibili agli usi antropici.

E' da sottolineare che, utilizzando tale metodologia, tutte le aree che nella matrice della compatibilità vengono definite come incompatibili rispetto a tutte le trasformazioni d'uso in senso urbano rientrano in uno dei livelli della rete ecologica.

Per ognuno degli ambiti individuati nella Rete Ecologica di primo livello è stata redatta una scheda che riporta, oltre che l'inquadramento territoriale, le indicazioni dei temi progettuali, che individuano le peculiarità del territorio e le emergenze da considerare in fase di pianificazione e le indicazioni degli indirizzi e criteri d'intervento, i quali suggeriscono le procedure da seguire in fase di pianificazione in riferimento ai temi progettuali.

Dei 26 ambiti individuati a livello provinciale, 6 interessano direttamente l'area della ZPS, di cui si riportano le schede.

Nodo della foce del fiume Oglio

L'area qui presa in considerazione è quella occupata dalla foce del fiume Oglio.


Dopo aver considerato l'ultimo tratto di fiume caratterizzato da una intensa attività di pioppicoltura, troviamo in questo nodo un'area naturale di rilevante importanza.

Nei comuni di Viadana e Marcara, nella frazione di Cesole, presso le località di Torre d'Oglio e San Matteo delle Chiaviche, trova luogo un vasto saliceto.

Questa è la formazione riparia igrofila più vasta all'interno del Parco dell'Oglio sud (circa 20 ettari), sopravvissuta alla totale conversione della gola na finale Oglio - Po alla coltivazione del pioppo, da preservare assolutamente da ulteriori manomissioni.

Si tratta di un bosco a salice bianco quasi puro (sparsi gli esemplari di pioppo) governato a ceppaia alta (una antica forma di ceduzione, alta circa 1 metro da terra, praticata in terreni spesso inondati).

L'esistenza di un'isola boscata in mezzo all'Oglio e di un residuo di saliceto sull'altra sponda permetterebbe di creare un sistema boscato alla foce del fiume, di particolare valore paesistico e forestale in netto contrasto con le nude rive adiacenti e con i precedenti tratti dell'Oglio caratterizzati da una natura antropizzata. Quest'area viene individuata nel Ptcp del Parco Oglio sud come "Riserva naturale individuata Foce Oglio".



TEMI PROGETTUALI

- Tutela e valorizzazione della Riserva naturale "Foce Oglio", individuata dal PTC del parco dell'Oglio Sud ma non istituita.
- Tutela e valorizzazione della formazione riparia igrofila situata nei comuni di Viadana e Marcara, nella frazione di Cesole, presso le località di Torre d'Oglio e San Matteo delle Chiaviche.
- Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali situati sia lungo il corso dell'Oglio, sia nel territorio circostante.
- Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, tramite anche l'utilizzo delle incentivazioni UE 2078/2080.
- Valorizzazione della corte La Motta in località Cesole nel comune di Marcara.
- Studio delle interferenze prodotte dalla SP 57, Mantova - San Matteo - Viadana, alla continuità del Parco e della compatibilità della stessa con la tutela e la valorizzazione delle presenze vegetali.

INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO

Per quanto riguarda entrambe le aree naturali indicate nei temi progettuali, si prevede innanzitutto l'imposizione del vincolo di tutela al fine di preservarle in quanto ambiti naturali residuali in un territorio completamente antropizzato, ed inoltre si suggerisce: il miglioramento qualitativo del patrimonio boschivo; la ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente in generale e dell'ecosistema bosco in particolare, intendendo la risorsa forestale indirizzata all'offerta di opportunità fruttive diversificate; l'ottenimento di ecosistemi boschivi stabili ai fini multipli protettivi di salvaguardia idrogeologica, di mantenimento o formazione di habitat e quindi di serbatoio per la biodiversità, di unità di appoggio per la rete ecologica.

Nei confronti delle aree coltivate a pioppo si suggerisce la gestione naturalistica del pioppeto, per cui lasciando strisce con sarchiate non irrorate con erbicidi o addirittura coltivate a perdere e mantenendo anche alberi morti, consente a queste coltivazioni industriali di assumere connotati che, per i popolamenti animali ospitati, si possono in parte avvicinare a quelli di un bosco naturale.

Per i sistemi agricoli si prefiggono questi obiettivi: protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio del territorio non urbanizzato; valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nella realtà economica, sociale, culturale ed ecologica del territorio provinciale; miglioramento della qualità dei prodotti agricoli in coerenza con le indicazioni UE; conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche; conservazione dei sistemi estensivi che possiedono valore naturalistico elevato; incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità della connettività delle aree naturali; ricostruzione o costruzione del paesaggio agrario; tutela dell'agricoltura dai fattori di inquinamento antropico concentrato (strade, industrie, scarichi idrici, ecc.); ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura.

Per quel che riguarda le interferenze delle infrastrutture con il territorio e la rete ecologica si provvederà a studiare delle soluzioni alternative al fine di favorire in ogni caso gli spostamenti sistematici degli animali, ed il mantenimento della diversità degli ecosistemi insediati. Si suggerisce inoltre la creazione di barriere verdi lungo la SP 57 al fine di limitare l'impatto negativo che questa può produrre sulle aree da tutelare.

Corridoio del fiume Oglio dal confine provinciale alla foce del fiume Chiese


Questo corridoio del fiume Oglio ha inizio al confine del Parco Oglio Nord, interamente in provincia di Cremona; questo fatto porterà ad un coinvolgimento di entrambe le provincie nell'ambito della pianificazione.

Il paesaggio si presenta fortemente antropizzato, spesso monotono nelle sue componenti urbane, agricole, residenziali, produttive e viarie.

La maggior parte della vegetazione naturale è localizzata in prossimità del fiume, all'interno delle golene o appena alle spalle delle stesse, relegate nelle stazioni pedologicamente sfavorevoli dal punto di vista agricolo; mentre risulta quasi assente nella pianura coltivata.

La rarefazione di aree naturali coincide con la concomitante espansione di coltura agrarie, in questo tratto prevalentemente erbacee.

Sistema vegetazionale molto interessante è quello formato da due lanche-boscaglie umide e scarpate situato nei comuni di Drizzona e Canneto s/Oglio. Un isolone boscato e, sulla sponda opposta esattamente di fronte, due ampie golene con residue lanche completano un sistema morfologico fluviale che assume rilevanza a causa della spinta standardizzazione esistente nel territorio circostante.



TEMI PROGETTUALI

Tutela, conservazione e valorizzazione del sistema vegetazionale situato nei comuni di Drizzona e Canneto sull'Oglio e formato da un isolone boscato e da due ampie golene con lanche residue.

Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali situati sia lungo il corso dell'Oglio sia nel territorio circostante.

Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, tramite anche l'utilizzo delle incentivazioni UE 2078/2080.

Monitoraggio degli allevamenti zootecnici e della prassi di smaltimento dei reflui aziendali al fine di evitare inquinamento della falda provocato dai liquami.

Tutela e valorizzazione del Mulino e della Cascina Cirene in località Fontanella

Grazioli, nel comune di Casalromano, sprovvisti di vincolo.

Valorizzazione della chiesa di S. Michele in località Carzagheto e della cascina Runate a Runate, entrambe nel comune di Canneto sull'Oglio e vincolate dal PRG.

Studio delle interferenze prodotte dal tracciato ferroviario Brescia - Piadena sulla continuità del Parco dell'Oglio.

Pianificazione delle zone d'espansione del comune di Canneto sull'Oglio compatibile con i bilanci comprensivi d'area ed orientata alla verifica della sostenibilità territoriale.

INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO

☐ Conservazione delle aree naturali residue, indicate nei temi progettuali, mediante imposizione del vincolo di tutela ed inserimento nel contesto della rete ecologica.

☐ Nei confronti delle aree coltivate a pioppo si suggerisce la gestione naturalistica del pioppeto, infatti lasciando strisce con sarchiate non irrorate con erbicidi o addirittura coltivate 'a perdere' e mantenendo anche alberi morti, si consente a queste coltivazioni industriali di assumere connotati che, per i popolamenti animali ospitati, si possono in parte avvicinare a quelli di un bosco naturale.

☐ Per i sistemi agricoli si prefiggono questi obiettivi: protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio del territorio non urbanizzato; miglioramento della qualità dei prodotti agricoli in coerenza con le indicazioni UE; conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche; conservazione dei sistemi estensivi che possiedono valore naturalistico elevato; incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole tramite l'inserimento di cortine verdi lungo i confini interpoderali ed i canali irrigui e miglioramento della funzionalità della connettività delle aree naturali; tutela dell'agricoltura dai fattori di inquinamento antropico concentrato (strade, industrie, scarichi idrici, ecc); ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura.

☐ Per quel che riguarda gli allevamenti si auspica la miglior gestione delle sostanze di scarto ed il miglioramento della compatibilità ambientale della conduzione zootecnica, oltre ad un costante monitoraggio da parte delle unità competenti.

☐ Nei confronti dei beni architettonici si prevede: la tutela e la valorizzazione dei beni stessi e del contesto ambientale in cui sono situati; il rispetto delle tecniche di restauro conservativo;

ed il subordinamento di incrementi volumetrici e di modificazioni all'assetto originale del manufatto ad una valutazione paesistico-ambientale.

□ Per quanto riguarda la linea ferroviaria si studierà attentamente il tracciato al fine di rivelare eventuali punti di interferenza con la rete e risolverli tramite la creazione di "infrastrutture" atte a favorire il passaggio ed il transito sistematico degli animali, ed in genere il mantenimento della diversità degli ecosistemi presenti.

Nodo della foce del fiume Chiese

La porzione di territorio considerata in questo nodo, è caratterizzata da due elementi naturali molto forti: la foce del fiume Chiese e la Riserva naturale "Le Bine".

L'Oasi delle Bine, che ricopre una superficie di circa 20 ettari, è una piccola zona umida planiziarica, formatasi in seguito al cambiamento del corso dell'Oglio, dovuto a lavori di "rettificazione" avvenuti intorno al 1790.


Le Bine rappresentano una delle ultime lanche dell'Oglio. Attorno ad essa si estende una vasta area di rispetto, avente estensione pari a più del triplo della Riserva stessa, la quale è occupata da coltivazioni di pioppo.

Per quanto riguarda la flora e la fauna vi è un'alta diversità di specie, tra cui spicca la rana di Lataste, endemica della Pianura Padana.

Il fiume Chiese è un corso minore che sfocia nell'Oglio in località Brizzolano. Il tratto finale presenta un andamento marcatamente meandriforme, con alveo stretto, con alcuni tratti delle rive e delle anse caratterizzati da una discreta vegetazione riparia igrofila.

Non mancano residue zone umide e palustri.

In generale l'alveo è pesantemente sfruttato, però si individuano buone potenzialità di rinaturalizzazione delle sponde.



TEMI PROGETTUALI

- ☐ Valorizzazione della Riserva naturale “Le Bine” situata all’interno del Parco dell’Oglio sud.
- ☐ Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali situati sia lungo il corso dell’Oglio sia nel territorio circostante.
- ☐ Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, tramite anche l'utilizzo delle incentivazioni UE 2078/2080.
- ☐ Rinaturalizzazione della foce del fiume Chiese vincolato dalla LN 431/85 ai sensi del punto D) e del punto F).
- ☐ Rinaturalizzazione del canale Seriola di Acquanegra vincolato dalla LN 431/85 e riconosciuto dalla Regione Lombardia “di interesse strutturale in quanto, pur non appartenendo ai rami principali della rete idrografica, caratterizza per dimensione e andamento un territorio di pianura” (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986).
- ☐ Pianificazione delle zone d’espansione del comune di Calvatone compatibile con i bilanci comprensivi d’area ed orientata alla verifica della sostenibilità territoriale.

INDIRIZZI E CRITERI di INTERVENTO

- ☐ Per quanto riguarda la Riserva naturale “Le Bine” si auspica che l’area di rispetto ora ancora adibita a coltivazione di pioppeto intensivo venga invece trasformata in bosco stabile

sia lasciando i pioppi ora presenti sia integrando con specie arboree ed arbustive autoctone, agendo in coerenza con gli strumenti di gestione della riserva.

□ Nei confronti delle aree coltivate a pioppo si suggerisce la gestione naturalistica del pioppeto, infatti lasciando strisce con sarchiate non irrorate con erbicidi o addirittura coltivate 'a perdere' e mantenendo anche alberi morti, si consente a queste coltivazioni industriali di assumere connotati che, per i popolamentanimali ospitati ed in particolare per quelli ornitici, si possono in parte avvicinare a quelli di un bosco naturale.

□ Per i sistemi agricoli si prefiggono questi obiettivi: protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio del territorio non urbanizzato; valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nella realtà economica, sociale, culturale ed ecologica del territorio provinciale; miglioramento della qualità dei prodotti agricoli in coerenza con le direttive UE; conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche; conservazione dei sistemi estensivi che possiedono valore naturalistico elevato; incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità della connettività delle aree naturali; conservazione degli elementi di interesse storico, ricostruzione o costruzione del paesaggio agrario; tutela dell'agricoltura dai fattori di inquinamento antropico concentrato (strade, industrie, scarichi idrici, ecc); ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura.

□ Per quanto riguarda il fiume Oglio ed il canale Seriola di Acquanegra si auspica: la rinaturalizzazione dei tratti artificializzati tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica; lo sfruttamento razionale delle risorse idriche attraverso le capacità di autodepurazione naturale e l'infoltimento della vegetazione sia di ripa sia delle aree degli argini tramite l'impianto di specie autoctone.

□ Per quanto riguarda l'abitato di Calvatone si auspica una limitazione delle aree d'espansione in direzione della rete ecologica di I livello.


Corridoio del fiume Oglio dalla foce del fiume Chiese alla riserva naturale delle Torbiere di Marcaria

Questo corridoio del fiume Oglio è costituito da quel tratto di fiume che collega la foce del fiume Chiese alla riserva delle Torbiere di Marcaria.

Nel Corridoio è presente una zona di rilevante valore paesaggistico, individuata dal Ptc del parco dell'Oglio sud.

Questa è situata nel comune di Acquanegra s/Chiese, nella località Valli di Mosio; è un sistema di torbiere, localizzato su un antico alveo a ridosso del terrazzo fluviale, costituito da alcuni lotti sparsi di una vasta ed unica torbiera sfruttata fino ad alcuni decenni fa e poi sottoposta ad una rapida bonifica. per prosciugamento.

Alcuni stagni sono invece utilizzati come discarica.



TEMI PROGETTUALI

- ☐ Tutela e valorizzazione di due zone di rilevante valore paesaggistico individuate dal Ptc del Parco dell'Oglio sud: la prima è un sistema di torbiere costituito da alcuni lotti sparsi di una più vasta ed unica torbiera sfruttata fino ad alcuni decenni fa e poi sottoposta ad una rapida bonifica per prosciugamento (parte degli stagni invece sono stati utilizzati come discarica); la seconda è un querceto a frassino maggiore e lanca: il bosco è situato in un lieve avvallamento sul bordo della lanca stessa che ha subito profonde modifiche strutturali a causa della messa a coltura.
- ☐ Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali situati sia lungo il corso dell'Oglio sia nel territorio circostante.
- ☐ Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, tramite anche l'utilizzo delle incentivazioni UE 2078/2080.
- ☐ Monitoraggio degli allevamenti zootecnici e della prassi di smaltimento dei reflui aziendali al fine di evitare inquinamento della falda provocato dai liquami.
- ☐ Valorizzazione del torrente Tartaro - Tartarello –Seriola Fuga, tutelato dalla LN 431/85 e riconosciuto dalla Regione Lombardia di "interesse naturalistico per la presenza di biotopi,

aree di vegetazione naturale di rilevante interesse, presenza di vegetazione igrofila lungo l'asta fluviale" (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986).

□ Riqualificazione e valorizzazione del colatore Delmona Tagliata vincolato dalla LN 431/85 e riconosciuto dalla Regione Lombardia di "interesse storico in quanto conserva, nel toponimo o nei manufatti, le tracce degli interventi che si riconoscono essere stati effettuati in epoca storica (in particolare, relativamente alle canalizzazioni di pianura) (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986).

□ Rinaturalizzazione del canale Liolo - Giardino – Principale di Regona (sul Rio) vincolato dalla LN 431/85 e riconosciuto dalla Regione Lombardia di "interesse strutturale in quanto, pur non appartenendo ai rami principali della rete idrografica, caratterizza per dimensione e andamento un territorio di pianura" (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986).

□ Riqualificazione della chiesa del Rosario situata nella frazione di Mosio, nel comune di Acquanegra sul Chiese e vincolata dalla LN 1089/39 e della corte le Motte (ex - fortilizio) situata nel comune di Bozzolo priva di vincolo di tutela.

□ Valorizzazione della corte Ca'del Vecchio sita nel comune di Bozzolo e dell'ancoraggio Tezzoglio situato in sponda destra dell'Oglio nel comune di Bozzolo entrambi presenti come indicazione di vincolo nei rispettivi PRG.

□ Monitoraggio costante della discarica situata nel comune di Mosio, in prossimità della zona naturalistica, al fine di evitare possibili episodi di inquinamento delle acque di falda.

□ Studio delle interferenze prodotte dal tracciato della linea ferroviaria Cremona-Mantova e da quello della SS 10 - Padana Inferiore sulla continuità dell'habitat del parco dell'Oglio.

□ Pianificazione delle aree d'espansione sia residenziali sia industriali/commerciali compatibile con i bilanci comprensivi d'area ed orientata alla verifica della sostenibilità territoriale.

INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO

□ Per quanto riguarda le due zone a rilevante valore paesaggistico, indicate nei temi progettuali, si prevede innanzitutto l'istituzione di un vincolo di tutela e successivamente la loro integrazione all'interno della rete ecologica.

□ Nei confronti delle aree coltivate a pioppo si suggerisce la gestione naturalistica del pioppeto, infatti lasciando strisce con sarchiate non irrorate con erbicidi o addirittura coltivate 'a perdere' e mantenendo anche alberi morti, si consente a queste coltivazioni industriali di assumere connotati che, per i popolamenti animali ospitati, si possono in parte avvicinare a quelli di un bosco naturale.

□ Per i sistemi agricoli si prefiggono questi obiettivi: protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio del territorio non urbanizzato; miglioramento della

qualità dei prodotti agricoli in coerenza con le indicazioni UE; conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche; conservazione dei sistemi estensivi che possiedono valore naturalistico elevato; incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole tramite l'inserimento di cortine verdi lungo i confini interpoderali ed i canali irrigui e miglioramento della funzionalità della connettività delle aree naturali; tutela dell'agricoltura dai fattori di inquinamento antropico concentrato (strade, industrie, scarichi idrici, ecc); ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura.

□ Per quel che riguarda gli allevamenti si auspica la miglior gestione delle sostanze di scarto ed il miglioramento della compatibilità ambientale della conduzione zootecnica, oltre ad un costante monitoraggio da parte delle unità competenti.

□ Nel caso del torrente Tartaro - Tartarello - Seriola Fuga si prevede l'incremento dei popolamenti vegetali autoctoni senza però modificare la funzionalità del corpo idrico.

□ Nel caso del colatore Delmona Tagliata si prevedono degli interventi di manutenzione tesi al rispetto dei manufatti di più antica realizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche naturali del corso d'acqua.

□ Per quel che riguarda il canale Liolo - Giardino - Principale si suggerisce la rinaturalizzazione tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica favorendo la capacità di autodepurazione degli elementi vegetali.

□ Nei confronti dei beni architettonici si prevede: la tutela e la valorizzazione dei beni stessi e del contesto ambientale in cui sono situati; il rispetto delle tecniche di restauro conservativo; il subordinamento di incrementi volumetrici e di modificazioni all'assetto originale del manufatto ad una valutazione paesistico - ambientale e l'imposizione del vincolo di tutela per quei beni che ne sono sprovvisti.

□ Si provvederà ad effettuare controlli periodici sulle attività dell'impianto di smaltimento dei rifiuti al fine di notificare eventuali irregolarità nella gestione e nel trattamento dei rifiuti.

□ Nel caso del deficit prodotto dalle infrastrutture alla continuità dell'habitat si provvederà a studiare dei percorsi preferenziali per il transito degli animali.

□ Per quanto riguarda lo sviluppo delle aree urbanizzate questo avverrà solo ove strettamente necessario ed evitando la crescita di conurbazioni di tipo lineare.

Nodo della riserva naturale delle Torbiere di Marcaria


L'area qui presa in considerazione è quella occupata dalla Riserva delle Torbiere di Marcaria.

Questo sito è costituito da una zona palustre, avente superficie di circa 52 ettari, oggi distinta in diversi bacini prodotti dall'estrazione di torba (attività ora sospesa). Nel biotopo sono presenti bacini allagati e canali di scolo, con vegetazione sia palustre sia idrofita (galleggia

nte o sommersa). Ai margini della zona paludosa, in condizioni di maggior affrancamento dall'acqua, si ha un'area boscata costituita da diverse specie di salice.

Dal punto di vista floristico, la zona umida è quella che racchiude il maggior numero di specie rare per l'ambiente padano.

Molto ricca è anche la componente faunistica, con numerose specie sia caratteristiche delle zone umide sia di interesse comunitario.



TEMI PROGETTUALI

- ☐ Valorizzazione della riserva naturale “Torbiere di Marcaria”.
- ☐ Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali situati sia lungo il corso dell'Oglio sia nel territorio circostante.
- ☐ Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, tramite anche l'utilizzo delle incentivazioni UE 2078/2080.
- ☐ Rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati del fiume Oglio, vincolato dalla LN 431/85 ai sensi del punto D) e del punto F), ed intensificazione della piantumazione lungo gli argini.
- ☐ Studio delle interferenze prodotte dalla SP 78 sulla continuità del Parco dell'Oglio.
- ☐ Pianificazione delle aree d'espansione dell'abitato di Marcaria compatibile con i bilanci comprensivi d'area ed orientata alla verifica della sostenibilità territoriale.

INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO

Per quanto riguarda la Torbiera di Marcaria si prevede:

- la definizione delle zone adibite a rimboschimento;
- la definizione di zone da mantenere allo stato attuale;
- la definizione di zone a tutela integrale ed a tutela parziale ed il numero di accessi massimi consentiti al giorno per ciascuna area;
- la risistemazione del percorso di accesso mediante il sopralzo del piano stradale, al fine di consentire le visite durante tutto il corso dell'anno;
- l'inserimento della torbiera nel contesto tramite l'impianto o il potenziamento della vegetazione di ripa e lungo le arterie stradali;
- la costruzione di osservatori faunistici nei pressi degli specchi d'acqua della Torbiera;
- l'individuazione di aree per la sosta e per la didattica nei pressi della piazza principale dell'abitato di Marcaria;
- il potenziamento delle strutture d'accesso alla Torbiera ed alla piazza dell'abitato di Marcaria;
- l'individuazione di due tracciati ciclo -pedonali che connettano la Riserva alla rete ecologica;
- la progettazione di un ponte ciclo -pedonale che permetta l'attraversamento del fiume Mincio;
- la progettazione di barriere, da posizionare lungo le arterie stradali, destinate alle specie anfibe ed agli animali di piccola taglia, al fine di indirizzarli verso sottopassaggi predefiniti localizzati lungo il corso del torrente Tartaro Fabrezza, che permetterebbero così l'attraversamento della SS 10, della SP 78 e del tracciato ferroviario;
- l'incentivazione alle visite ed alla fruizione dei percorsi.
- Per quanto riguarda le aree adibite a pioppeto si auspica
- una gestione naturalistica dello stesso, per cui lasciando
- strisce con sarchiate non irrorate con erbicidi o addirittura
- coltivate 'a perdere' e mantenendo anche alberi morti, si
- consente a queste coltivazioni industriali di assumere
- connotati che, per le popolazioni animali ospitate ed in
- particolare per quelle ornitiche, si possono in parte
- avvicinare a quelli di un bosco naturale.

Per i sistemi agricoli si prefiggono questi obiettivi:

protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio del territorio non urbanizzato e riconoscimento del suo ruolo di tutela di interessi collettivi nelle aree marginali;

valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nella realtà economica, sociale, culturale ed ecologica del territorio provinciale; miglioramento della qualità dei prodotti agricoli in coerenza con le direttive UE; conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche; conservazione dei sistemi estensivi che possiedono valore naturalistico elevato; incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità della connettività delle aree naturali; conservazione degli elementi di interesse storico, ricostruzione o costruzione del paesaggio agrario; tutela dell'agricoltura dai fattori di inquinamento antropico concentrato (strade, industrie, scarichi idrici, ecc.); ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura.

Per quanto riguarda il fiume Oglio si auspica: la rinaturalizzazione dei tratti artificializzati tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica; lo sfruttamento razionale delle risorse idriche attraverso le capacità di autodepurazione naturale e l'infoltimento della vegetazione sia di ripa sia lungo gli argini tramite l'impianto di specie autoctone.

Per quanto riguarda l'abitato di Marcaria si cercherà di limitare l'espansione in direzione della Riserva.

Corridoio del fiume Oglio dalla riserva naturale delle Torbiere di Marcaria alla foce

Mentre nei primi tratti del fiume Oglio si riscontravano diversi tipi di colture, in quest'ultimo tratto l'intero territorio coltivabile è caratterizzato da una interminabile distesa di pioppeti.

Di conseguenza, l'alveo del fiume Oglio non è più in grado di garantire l'instaurarsi di nuove serie evolutive a causa del progressivo irrigidimento del suo letto.

Le difese spondali, gli sbarramenti per prelevare acqua, gli argini, limitano (se non addirittura impediscono) il naturale divagare delle linee di corrente; la formazione di nuove aree umide risulta così impedita e si modificano drasticamente i tempi di evoluzione di quelle esistenti per le ripercussioni negative sugli scambi idrici e sul livello di falda.


Quest'ultimo aspetto agisce anche sulle formazioni boschive esistenti: le modifiche del livello di falda instaurano, nel tempo, fenomeni regressivi a carico della vegetazione igrofila e palustre originaria (crescita limitata delle specie elettive, rinnovazione spontanea difficoltosa, rapida sostituzione con specie avventizie a valenza ecologica più ampia e adattabile).

In quest'area così denaturalizzata gli unici elementi da considerare come future risorse naturali sono le Torbiere di Belforte, nel comune di Gazzuolo e la lanca Cascina S.Alberto.

Il primo comprende una vasta area di origine alluvionale, simile alla Torbiera di Marcaria, purtroppo pesantemente bonificata per prosciugamento e coltivata interamente a pioppo, in cui si riscontrano alcune residue zone naturali a vegetazione spontanea tipica di ambienti paludosi/torbosi.

Il secondo è localizzato nel comune di Marcara in località Cascina S.Alberto; è costituito da un querceto a frassino maggiore e da una lanca.

Questo boschetto è la presenza di maggior valore sul piano botanico-forestale dell'intero parco. Il bosco è situato in un lieve avvallamento sul bordo di una lanca di notevoli proporzioni. Quest'ultima ha subito profonde modifiche strutturali per la messa a coltura. Nell'insieme rappresenta un biotopo di marcato interesse e con notevoli potenzialità di naturalizzazione.



TEMI PROGETTUALI

- ☐ Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali situati sia lungo il corso dell'Oglio sia nel territorio circostante.
- ☐ Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, tramite anche l'utilizzo delle incentivazioni UE 2078/2080.
- ☐ Monitoraggio degli allevamenti zootecnici e della prassi di smaltimento dei reflui aziendali al fine di evitare inquinamento della falda provocato dai liquami.

- ☐ Tutela e valorizzazione del sito naturalistico delle Valli di Belforte , sito nel comune di Belforte e non vincolato.
- ☐ Valorizzazione del torrente Tartaro Fabrezza o Fabressa , tutelato dalla LN 431/85 e riconosciuto dalla Regione Lombardia di “interesse naturalistico per la presenza di biotopi, aree di vegetazione naturale di rilevante interesse, presenza di vegetazione igrofila lungo l'asta fluviale” (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986).
- ☐ Rinaturalizzazione dei canali Liolo – Giardino - Principale di Regona (sul Rio), Acque alte cremonesi, Fossola - Boccalona Saletto - Fossola esterna, vincolati dalla LN 431/85 e riconosciuti dalla Regione Lombardia di “interesse strutturale in quanto, pur non appartenendo ai rami principali della rete idrografica, caratterizza per dimensione e andamento un territorio di pianura” (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986).
- ☐ Tutela e valorizzazione del sito archeologico rinvenuto presso le Valli di Belforte nel comune di Belforte .
- ☐ Valorizzazione di: Villa Luzzara in località Canicossa nel comune di Marcaria e vincolata dalla LN 1089/39; palazzo Scardova in località Squarzanella e il complesso delle chiaviche di San Matteo, entrambi presenti come indicazione di vincolo nel PRG, e rientranti nel comune di Viadana.
- ☐ Monitoraggio dell'attività della cava sita all'interno del Parco dell'Oglio, nel comune di Marcaria , in sponda sinistra dell'Oglio, per valutarne la compatibilità con il sistema ambientale.
- ☐ Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio di infrastrutture quali: la statale Mantova - Casalmaggiore (SS 420) e la provinciale Mantova - Viadana, le quali attraversano il Parco dell'Oglio interrompendone la continuità.
- ☐ Redazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) per lo studio del tracciato del progetto TIBRE, soprattutto per gli ambiti di maggior sensibilità.

INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO

Nei confronti delle aree coltivate a pioppo si suggerisce la gestione naturalistica del pioppeto, infatti lasciando strisce con sarchiate non irrorate con erbicidi o addirittura coltivate 'a perdere' e mantenendo anche alberi morti, si consente a queste coltivazioni industriali di assumere connotati che, per i popolamenti animali ospitati, si possono in parte avvicinare a quelli di un bosco naturale.

Per i sistemi agricoli si prefiggono questi obiettivi: protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio del territorio non urbanizzato; miglioramento della qualità dei prodotti agricoli in ottemperanza delle indicazioni UE; conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche; conservazione dei sistemi estensivi che possiedono valore naturalistico elevato; incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole tramite

l'inserimento di cortine verdi lungo i confini interpoderali ed i canali irrigui e miglioramento della funzionalità della connettività delle aree naturali; tutela dell'agricoltura dai fattori di inquinamento antropico concentrato (strade, industrie, scarichi idrici, ecc.); ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura.

Per quel che riguarda gli allevamenti si auspica la miglior gestione delle sostanze di scarto ed il miglioramento della compatibilità ambientale della conduzione zootecnica, oltre ad un costante monitoraggio da parte delle unità competenti.

Imposizione del vincolo di tutela sul sito naturalistico delle valli di Belforte e studio di un progetto di integrazione del sito all'interno della rete ecologica.

Nel caso del torrente Tartaro Fabrezza Fabressa si prevede l'incremento dei popolamenti vegetali autoctoni senza però modificare la funzionalità del corpo idrico.

Per i canali da rinaturalizzare si prevede l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica e lo sfruttamento razionale delle risorse idriche attraverso le capacità di autodepurazione naturale, comprese quelle legate alla presenza di vegetazione acquatica ed alle capacità di assorbimento dei nutrienti e dell'inquinamento diffuso da parte delle fasce perifluviali.

Nei riguardi dei beni archeologici dovranno essere studiate strutture di fruizione non invasive. Nei confronti dei beni architettonici si prevede: la tutela e la valorizzazione dei beni stessi e del contesto ambientale in cui sono situati; il rispetto delle tecniche di restauro conservativo; ed il subordinamento di incrementi volumetrici e di modificazioni all'assetto originale del manufatto ad una valutazione paesistico - ambientale.

Negli ambiti di cava verranno perseguiti i seguenti obiettivi: minimizzazione degli impatti ambientali prodotti durante le fasi di coltivazione e lavorazione degli inerti; ottimizzazione dei recuperi in modo da creare opportunità diversificate di riqualificazione, inoltre si provvederà ad effettuare uno studio d'impatto ambientale per verificare l'opportunità di mantenere la presenza della cava all'interno del Parco.

Per quel che riguarda le interferenze delle infrastrutture con il territorio e la rete ecologica si provvederà a studiare delle soluzioni alternative al fine di favorire in ogni caso gli spostamenti sistematici degli animali, ed il mantenimento della diversità degli ecosistemi presenti.

Nel caso di nuove infrastrutture, come ad es. il sistema TIBRE, si valuteranno diversi tracciati secondo la metodologia della VIA, adottando quelli più compatibili con le esigenze della rete. Per quel che riguarda l'urbanizzato, si auspica una maggior attenzione nella localizzazione degli impianti produttivi e nell'espansione dell'urbanizzato, ora incentrati lungo le arterie stradali principali.

Corridoio Fiume Chiese

Il fiume Chiese è un corso minore che scorre perpendicolarmente al fiume Oglio, nel quale confluisce in località Brizzolano.


Risalendo dalla foce verso il suo "ingresso" in provincia di Mantova, presso il comune di Casalmoro, rileviamo che il primo tratto del fiume Chiese fino alla località Baroni, rientra nei confini del Parco Oglio Sud. Questo tratto è caratterizzato da un andamento meandriforme, l'alveo si presenta stretto e le rive sono ricoperte da una buona vegetazione riparia.

Al di fuori dei confini del Parco, il fiume assume un andamento più lineare. Il segmento di fiume che scorre fino al comune di Asola è affiancato da due canali, uno lungo la riva destra (immissario) ed uno lungo quella sinistra (emissario).

L'attraversamento da parte del fiume della cittadina di Asola non comporta delle modifiche alla vegetazione riparia, non sappiamo però quale sia la condizione degli scarichi della città e dove questi vengano liberati.

Giunto nel comune di Casalmoro il Chiese attraversa un parco di vaste dimensioni definito dallo strumento urbanistico comunale, di scala territoriale, dove la vegetazione presenta un buon tasso di naturalità, tranne che per alcuni episodi di maleducazione (rifiuti abbandonati). Questo ci riporta ad un tema più ampio come quello della gestione/manutenzione di aree destinate a parco ed affidate ad amministrazioni comunali di piccole dimensioni, le quali non riuscendo a far fronte alle spese necessarie, necessitano di un supporto economico e organizzativo da parte di organi amministrativi di più alto livello.

Complessivamente il fiume, lungo le sponde, presenta un buon tasso di naturalità, specialmente se confrontato con altri corsi d'acqua; se però osserviamo l'area della fascia di rispetto, le zone non coltivate sono esclusivamente quelle riparie, mentre nel resto del territorio l'agricoltura intensiva è prevalente.



TEMI PROGETTUALI

Promozione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale .

Conservazione ed incentivazione dell'area boscata presente ai margini dell'abitato di Casalmoro, individuata come "parco di scala territoriale", e delle aree boscate lungo il Chiese.

Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile tramite anche l'utilizzo delle incentivazioni UE 2078/2080.

Monitoraggio degli allevamenti zootecnici e della prassi di smaltimento dei reflui aziendali al fine di evitare inquinamento della falda provocato dai liquami.

Rinaturalizzazione dei tratti artificializzati del fiume Chiese, portando particolare attenzione all'attraversamento dell'abitato di Asola da parte del Chiese stesso; costante monitoraggio delle sponde al fine di impedire il formarsi di piccole discariche abusive.

Rinaturalizzazione dei canali irrigui presenti in questo tratto di rete ecologica di I livello.

In particolare: rinaturalizzazione dei tratti artificiali del canale Seriola di Acquanegra, vincolato dalla LN 431/85 e riconosciuto dalla Regione Lombardia di "interesse strutturale in quanto, pur non appartenendo ai rami principali della rete idrografica, caratterizza per dimensione ed andamento un territorio di pianura"; conservazione e valorizzazione del canale Palpice-Seriola Vecchia, vincolato dalla LN 431/85 e riconosciuto dalla Regione

Lombardia di “interesse naturalistico per la presenza di biotopi, aree a vegetazione naturale di rilevante interesse, presenza di vegetazione igrofila lungo l'asta fluviale”.

Individuazione di itinerari ciclo-pedonali.

Tutela e conservazione dei nuclei storici di S.Pietro nel comune di Asola e di Valli nel comune di Acquanegra sul Chiese, già vincolati dai rispettivi PRG.

Manutenzione e valorizzazione di cascina Pedrari (già vincolata da PRG) e di cascina Cacciabella (segnalata ma non vincolata) entrambe nel comune di Asola.

Valorizzazione di: Villa Cattarelli , in località Campo Regio; Corte Croce Natali, Corte Carminate , Cascina Casella Azzini , tutte comprese nel comune di Asola.

Limitazioni all'espansione della cava Canneto sull'Oglio-Cerviere, adiacente ai confini della rete ecologica di I livello.

Pianificazione delle aree d'espansione sia residenziali sia industriali/commerciali dei comuni di Casalmoro, Asola ed Acquanegra sul Chiese, compatibile con i bilanci comprensivi d'area ed orientata alla verifica della sostenibilità territoriale.

INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO

I Comuni di Asola e Casalmoro, insieme ai Comuni bresciani di Visano, Remedello e Acquafredda si sono incaricati di sviluppare un progetto per la promozione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale.

Nei confronti delle aree boscate presenti a ridosso del comune di Casalmoro e lungo il fiume Chiese, si suggeriscono i seguenti interventi forestali: taglio selettivo delle piante sradicate, sfoltimento delle ceppaie, capitozzatura delle piante il cui equilibrio risulta compromesso, sfoltimento graduale della copertura lungo le scarpate, riequilibrio della composizione della vegetazione, privilegiando la permanenza di specie pregiate. Tali interventi sono finanziabili dalla LN183/89.

Per i sistemi agricoli si prefiggono questi obiettivi:

protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio del territorio non urbanizzato; miglioramento della qualità dei prodotti agricoli in conformità con la normativa UE; conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche; conservazione dei sistemi estensivi che possiedono valore naturalistico elevato; incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole tramite l'inserimento di cortine verdi lungo i confini interpoderali ed i canali irrigui e miglioramento della funzionalità della connettività delle aree naturali; tutela dell'agricoltura dai fattori di inquinamento antropico concentrato (strade, industrie, scarichi idrici, ecc); ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura.

Per quel che riguarda gli allevamenti si auspica la miglior gestione delle sostanze di scarto ed il miglioramento della compatibilità ambientale della conduzione zootecnica, oltre ad un costante monitoraggio da parte delle unità competenti.

Per quanto riguarda il fiume Chiese ed i canali irrigui si auspica: lo sfruttamento razionale delle risorse idriche attraverso le capacità di autodepurazione naturale e la rinaturalizzazione dei tratti artificializzati tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica come la realizzazione di rampe di risalita per pesci (ad Asola) ed il ripristino del volume degli invasi delle dighe di Visano e Asola.

Per l'individuazione dei percorsi ciclo-pedonali i criteri di intervento sono la rivalutazione di strade dismesse per la connessione tra l'asta del fiume e i centri abitati con percorsi alternativi. Lungo tali percorsi si individueranno aree ricreative su terreni di proprietà pubblica.

Per quanto riguarda i nuclei storici di S. Pietro e Valli si dovrà provvedere a redigere dei documenti finalizzati a tutelare i valori architettonici dell'abitato.

Nei confronti dei beni architettonici si prevede: la tutela e la valorizzazione dei beni stessi e del contesto ambientale in cui sono situati; il rispetto delle tecniche di restauro conservativo; ed il subordinamento di incrementi volumetrici e di modificazioni all'assetto originale del manufatto ad una valutazione paesistico - ambientale.

Per quanto riguarda la cava di Canneto sull'Oglio - Cerviere si pianificheranno attentamente le direttrici di sviluppo al fine di non interferire con la rete ecologica confinante; in ogni caso si minimizzeranno gli impatti ambientali prodotti durante le fasi di coltivazione e lavorazione degli inerti, e si ottimizzeranno i recuperi in modo da creare opportunità diversificate di riqualificazione.

Per quel che riguarda l'urbanizzato, si auspica una maggior attenzione nella localizzazione degli impianti produttivi e nell'espansione dell'urbanizzato, ora incentrati lungo il Chiese, gli altri corsi d'acqua ed a ridosso delle arterie stradali principali

Nell'Allegato B del PTCP "Ambiti ed elementi rilevanti del sistema fisico-naturale per cui prevedere interventi di tutela e/o valorizzazione sono descritte le seguenti proposte che interessano l'ambito della ZPS:

1. Recupero ambientale della rete idrografica fra Viadana e Commessaggio



INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO

- la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto;
- la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani, che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle valli fluviali, al fine di evitare l'aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce;
- l'adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili, verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette;
- l'incentivazione all'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente, al fine di migliorare anche l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi;
- l'attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, anche svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le opportunità connesse alla l. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti locali al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, a coloro che realizzano programmi connessi all'agricoltura compatibile;
- la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi;
- la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura o regimazione delle acque,

come i manufatti idraulici, presenti in questo contesto, attraverso la realizzazione di sentieri naturalistici, anche considerando quelli proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri, e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse. Questi ultimi sono individuabili lungo la strada d'argine in coincidenza del corso del fiume Oglio, ove è possibile "abbracciare" con lo sguardo elementi con caratteristiche diverse, quali beni architettonici sparsi, manufatti idraulici, fino a tratti di naturalità elevata legati alla presenza della golenia del fiume.

- vengano considerate le salvaguardie previste per i corsi d'acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della l. 431/85, iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n° 4/12028 del 25.07.1986;
- gli interventi di manutenzione debbano tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo, prevedendo la salvaguardia della configurazione sinuosa, come in questo caso, del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di esso insistono;
- la manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere in alveo debba prevedere opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua e deve essere realizzata con i criteri dell'ingegneria naturalistica;
- la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano lo scolo debbano avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità verificate in sede di progetto, prima dell'intervento, e la contestuale predisposizione delle opportune misure di sicurezza per scongiurare danni irreversibili all'ambiente naturale ed in particolare alla vegetazione ripariale, qui presente in modo significativo;
- la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico in analisi, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 32 delle indicazioni normative generali.
- una tutela dell'identità formale attraverso la definizione di ambiti di salvaguardia e di intervento controllato in funzione delle specificità paesistiche e del contesto paesistico in cui lo stesso risulta localizzato;
- il rispetto delle relazioni percettive esistenti tra gli elementi edilizi presenti;
- la predisposizione di una normativa, da verificare specificatamente da parte dei comuni di Commessaggio e Viadana, che definisca modalità di intervento differenziate in funzione della localizzazione, prevedendo l'incentivazione di interventi di recupero (anche finalizzate all'insediamento di funzioni residenziali), verificata la consistenza delle volumetrie esistenti e del carico insediativi derivante.

2. Valorizzazione di ambiti di interesse ambientale nel comune di Marcaria



INDIRIZZI E CRITERI D'INTERVENTO


<p>Presenza di un corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della rete ecologica provinciale: fascia individuata dal corso del fiume Oglio.</p>	<p>Per questi ambiti la normativa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto; - la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani, sia per quanto riguarda le funzioni insediative, sia per un completamento di ambiti produttivi, come in questo caso, che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle valli fluviali, al fine di evitare l'aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce; - l'adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette; - l'incentivazione all'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente, al fine di migliorare anche l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi; - l'attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, anche svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le opportunità connesse alla l. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti locali al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, a coloro che realizzano programmi connessi all'agricoltura compatibile; - la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi; - la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione di sentieri naturalistici, anche considerando quelli proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali ed equestri, e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse. Questi ultimi sono individuabili lungo sia la strada statale n.10, sia la strada provinciale n.78 verso la campagna del comune di Marcaria.
<p>Presenza di un corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del terzo livello della rete ecologica provinciale: fascia individuata dalla presenza di una fitta rete di canalizzazioni a supporto dell'attività agricola.</p>	<p>Nelle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, coerentemente con le differenti sensibilità del territorio, occorre prevedere che gli interventi risultino finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire la valorizzazione del paesaggio agrario anche usufruendo degli attuali finanziamenti previsti dai regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92 ed in futuro dei finanziamenti che saranno previsti dai regolamenti che li andranno a sostituire, e attivando politiche locali di finanziamenti, di servizi o di facilitazioni attraverso il ripristino, il mantenimento ed il consolidamento dei filari arborei ed arbustivi, la tutela di prati stabili e delle marcite, dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio consentono tali colture, e un'edificazione o una riqualificazione urbana, come per questo ambito, attenta anche alle esigenze di carattere paesaggistico; - limitare alle sole necessità dell'attività agricola, e

	<p>compatibilmente con la morfologia del territorio e la presenza di elementi di pregio naturale, la realizzazione delle attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la movimentazione di inerti necessari allo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare di innescare processi di degrado delle aree umide, dei fontanili e delle aree boscate; - conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in un'ottica di massimo e prioritario utilizzo per le esigenze connesse alle attività agricole; - prevedere che gli interventi di recupero e di nuova edificazione nelle aree agricole, che trovano i loro riferimenti normativi nella l.r. 93/80, devono essere collocati all'interno di un quadro di riferimento che consideri fattori legati ai caratteri del contesto paesistico-ambientale, a quelli storico-architettonici degli edifici e alle esigenze funzionali delle attività agricole. All'interno di un criterio generale in cui assumono la massima priorità le esigenze legate alle attività agricole, occorre comunque preservare gli edifici di rilevanza architettonica e rispettare negli interventi di recupero o di ampliamento i caratteri edilizi delle cascine di interesse storico-culturale, mentre nei contesti paesistico-ambientali di pregio occorre favorire quelle forme di agriturismo che ne consentano di mantenere l'elevata qualità. Il recupero a scopi residenziali delle cascine abbandonate è subordinato al rispetto delle attività agricole presenti nell'area, alla valorizzazione dei caratteri edilizi ed architettonici dei fabbricati, soprattutto se di pregio, e al corretto inserimento paesistico-ambientale quando sono situate in ambiti di particolare rilevanza; - tutelare i filari arborei ed arbustivi esistenti e favorire la ricostruzione di quelli che evidenziano i limiti della parcellizzazione poderalo o che sottolineano la trama degli elementi storici (strade, ferrovie, corsi d'acqua); - tutelare i segni morfologici del territorio, quali le scarpate morfologiche secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale da attuare tramite la formazione di cortine arbustive e la realizzazione di opere funzionali anche al mantenimento di tali segni; - favorire il recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale del paesaggio, come indicato dal PTPR, anche attraverso l'uso di elementi verticali quali le piantumazioni; - recuperare e valorizzare gli spazi di risulta e le strade alzaie al fine di facilitare la fruizione dei luoghi attraverso la realizzazione di piste ciclabili e di luoghi di sosta; - tutelare i corsi d'acqua artificiali di valenza storica che spesso rappresentano elementi di elevato interesse paesistico e a cui spesso si associa una forte valenza ecologica, anche attraverso il reperimento di finanziamenti di carattere pubblico da ottenere mediante la predisposizione di appositi progetti.
<p>Sono localizzati due elementi della rete dei canali e dei corsi d'acqua di matrice storica: il primo che scorre a sud della linea ferroviaria Cremona-Mantova, il secondo è lo Scolo Tartaro Fabrezza o Fabressa, vincolato ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della l. 431/85, iscritto nell'elenco di cui alla d.g.r. n° 4/12028 del 25.07.1986.</p>	<p>La normativa prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di manutenzione debbano tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei, prevedendo la salvaguardia della configurazione sinuosa del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di essi insistono; - la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano le aste individuate debbano avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità verificate in sede di progetto, prima dell'intervento, e la contestuale predisposizione delle opportune attenzioni alle caratteristiche dei manufatti da realizzare con particolare cautela rispetto agli aspetti progettuali relativi alla forma degli elementi progettati ed ai materiali utilizzati specie in relazione ad ambiti paesistici rilevanti; - la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti i corsi idrici in analisi, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 32 delle indicazioni normative generali.
<p>Sono individuati due margini di salvaguardia dei valori ambientali localizzati perpendicolarmente alle strade statali n.10 e provinciale n.78, lungo il perimetro delle zone produttive.</p>	<p>Vengono individuati qualora è rilevabile la presenza di tessuti edificati in continuità alle aree definite come "estremamente sensibili agli usi antropici", relative alla Tavola n.1 "Carta delle compatibilità d'uso urbanistiche" del PTCP. Questi margini devono essere considerati come limiti rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti esistenti, come per tale ambito. I progetti debbono assumere come finalità la realizzazione di interventi di completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti. La natura dell'interferenza con i caratteri fisico-naturali del territorio</p>

		evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali da parte del comune di Marcaria relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate.
Compresenza di infrastrutture di rilevante interesse, come la strada statale n.10, la strada provinciale n.78 e la linea ferroviaria Cremona-Mantova, e di aree a forte naturalità, il riferimento è alla limitrofa Riserva Naturale della Torbiera di Marcaria, istituita con Dcr n.IV/1390 del 1989.		Il comune di Marcaria risulta localizzato in un ambito con caratteristiche di forte naturalità grazie alla compresenza del corso del fiume Oglio e di zone umide non bonificabili, tra cui appunto la torbiera. E' necessario un processo di riprogettazione, utilizzando anche studi e tecniche riguardanti l'ingegneria ambientale, degli attraversamenti delle infrastrutture di livello sovralocale presenti, consentendo una continuità ecologica di tali ambiti naturali riferibili al sistema della rete ecologica provinciale. L'obiettivo auspicabile è il raggiungimento di una connessione faunistica tra l'alveo del fiume Oglio, la riserva naturale e tale "spazio aperto", escludendo qualsiasi intervento di manomissione per queste aree fortemente vulnerabili.

Nell'Allegato C "Ambiti ed elementi rilevanti del sistema del paesaggio per cui prevedere interventi di tutela e/o valorizzazione" sono descritte le seguenti proposte che interessano l'ambito della ZPS:


1. Salvaguardia dei manufatti idraulici nel comune di Gazzuolo



I. N. C.	DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI	INDICAZIONE DELLE ATTENZIONI NORMATIVE
Art.26	Presenza di un corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della rete ecologica provinciale: fascia individuata dal corso del fiume Oglio.	<p>Per questi ambiti la normativa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto; - la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani, che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle valli fluviali, al fine di evitare l'aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce; - l'adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette; - l'incentivazione all'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente, al fine di migliorare anche l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi; - l'attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, anche svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le opportunità connesse alla l. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti locali al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, a coloro che realizzano programmi connessi all'agricoltura compatibile; - la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi; - la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura o regimazione delle acque, come i manufatti idraulici, presenti in questo contesto, attraverso la realizzazione di sentieri naturalistici, anche considerando quelli proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali ed equestri, e di luoghi di sosta in presenza di con visuali di rilevante interesse. Questi ultimi sono individuabili lungo la strada d'argine in coincidenza del corso del fiume Oglio, ove è possibile "abbracciare" con lo sguardo elementi con caratteristiche diverse, quali beni architettonici sparsi, manufatti idraulici, fino a tratti di naturalità elevata legati alla presenza della golena del fiume.
Art.27	E' localizzato un elemento della rete dei canali e dei corsi d'acqua di matrice storica, vincolato ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della l. 431/85, iscritto nell'elenco di cui alla d.g.r. n° 4/12028 del 25.07.1988: Canale Principale Regona d'Oglio.	<p>La normativa prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di manutenzione debbano tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo, prevedendo la salvaguardia della configurazione sinuosa del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di esso insistono; - la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano l'asta individuata debbano avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità verificate in sede di progetto, prima dell'intervento, e la contestuale predisposizione delle opportune attenzioni alle caratteristiche dei manufatti da realizzare con particolare cautela agli aspetti progettuali relativi alla forma degli elementi progettati ed ai materiali utilizzati specie in relazione ad ambiti paesistici rilevanti; - la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare.

		tangenti o intersecanti il corso idrico in analisi, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 32 delle indicazioni normative generali.
Art.27	Sono localizzati due elementi della rete dei canali e dei corsi d'acqua di supporto all'attività agricola: il canale Chiavichetto ed il Canale Acque Alte, quest'ultimo vincolato ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell'elenco di cui alla d.g.r. n° 4/12028 del 25.07.1986.	Rappresenta l'insieme della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali devono procedere ad un'analisi dettagliata, mettendo in evidenza la struttura ed il grado di efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovrallocale riferendosi in modo coerente alle indicazioni dei Programmi Provvisori di Bonifica redatti ai sensi della L.r. 5/95. Le analisi dovranno individuare le potenzialità ambientali presenti e l'interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Gli elementi della rete idrica individuati, in combinazione con altri, rappresentano un riferimento per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello locale, cui il comune di Gazzuolo deve pervenire.
Art.27	Vi è un manufatto legato alla bonifica idraulica: Chiaviche di Belforte, individuato anche come bene architettonico presente nell'archivio dei Beni Storico-Architettonici della Provincia	Il riferimento è ad elementi architettonici, spesso di rilevante interesse, che frequentemente versano in cattivo stato di manutenzione, come è il caso di questo edificio. Il PRG del comune di Gazzuolo dovrà prevedere un'analisi per verificare l'interesse dei manufatti sia dal punto di vista storico-architettonico (accertando la completezza delle informazioni per ogni singolo manufatto nell'elenco dei beni storico-architettonici), sia per il funzionamento della rete idraulica (confrontandosi con i progetti di manutenzione o riqualificazione dei Consorzi di Bonifica competenti). Il manufatto ricade in un ambito paesisticamente rilevante, in quanto è compreso nella rete ecologica di primo livello, a tal proposito il PRG dovrà prevedere opportune aree di salvaguardia a protezione dell'elemento e del contesto paesaggistico in cui lo stesso risulta inserito.
Art.27	E' localizzato un bene architettonico presente nell'archivio dei Beni Storico-Architettonici della Provincia: "Chiaviche di Belforte".	Gli elementi individuati sono beni classificati in ambito extra-urbano. Gli strumenti urbanistici dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questi elementi si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la rete dei valori ecologico-ambientali. La strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stessi si situano. In particolare si predisporranno opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla "creazione/conservazione di con visuali", come i segnalati precedentemente, per tutti i beni localizzati e di significato storico, configuranti come elementi paesistici rilevanti.
Art.27	E' individuato un percorso di fruizione dei valori ambientali e storico-culturali legato alla presenza della strada d'argine del fiume Oglio.	L'amministrazione del comune di Gazzuolo deve procedere ad una analisi del sistema ambientale, in coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP, finalizzata all'individuazione di ulteriori e possibili archi e nodi della rete dei percorsi ambientali, e su questi procedere ad una progettazione di dettaglio con finalità di salvaguardia attiva in termini di valorizzazione degli elementi esistenti, come le corti rurali ed il canale storico, e di mitigazione degli elementi di criticità. Le vie di antica formazione, come la strada d'argine del fiume Oglio, cui va riconosciuto un valore storico-culturale per la funzione strutturante del territorio, possono assumere uno specifico interesse paesistico; in questo caso, per la presenza di un valore di panoramicità nei confronti del territorio agrario circostante, o essere elementi complementari di percorsi turistici, storici, ricreativi e di fruizione ambientale, individuabili a livello comunale. La tutela paesistica deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità automobilistica, tratti con percorsi dedicati per quella ciclabile, pedonale e in alcuni ambiti di particolare significato, come lungo le strade d'argine non asfaltate, anche ippica.

2. Salvaguardia delle opere d'arte territoriali nei comuni di Marcaria e Viadana



I. N. C.	DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI	INDICAZIONE DELLE ATTENZIONI NORMATIVE
Art.26	Presenza di un corridoio ambientale sovrasisemico relativo ad un elemento del primo livello della rete ecologica provinciale: fascia individuata dal corso del fiume Oglio.	<p>Per questi ambiti la normativa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto; - la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle valli fluviali, al fine di evitare l'aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce; - l'adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette; - l'incentivazione all'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente, al fine di migliorare anche l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi; - l'attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, anche svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le opportunità connesse alla l. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti locali al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, a coloro che realizzano programmi connessi all'agricoltura compatibile; - la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi; - la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura o regimazione delle acque, come i manufatti idraulici, presenti in questo contesto, attraverso la realizzazione di sentieri naturalistici, anche considerando quelli proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali ed equestri, e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse. Questi ultimi sono individuabili lungo la strada d'argine in coincidenza del corso del fiume Oglio, ove è possibile "abbracciare" con lo sguardo elementi con caratteristiche diverse, quali beni architettonici sparsi o tratti di naturalità elevata legati alla presenza della golenale del fiume.
Art.27	E' localizzato un elemento della rete dei canali e dei corsi d'acqua di supporto all'attività agricola che scorre parallelo al fiume Oglio, a sud di quest'ultimo.	Rappresenta l'insieme della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali devono procedere ad un'analisi dettagliata, mettendo in evidenza la struttura ed il grado di efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovracomunale riferendosi in modo coerente alle indicazioni dei Programmi Provvisori di Bonifica redatti ai sensi della l.r. 5/95. Le analisi dovranno individuare le potenzialità ambientali presenti e l'interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. L'elemento della rete idrica individuato, in combinazione con altri, rappresenta un riferimento per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello locale, cui i comuni di Marcaria e Viadana devono pervenire.
Art.27	Esistenza di aree a forte caratterizzazione morfologica -	Gli indirizzi normativi prevedono livelli di attenzione diversificati da

	rete dell'assetto idraulico-agrario.	<p>riservare alle trasformazioni antropiche. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere che la progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa risulti attenta ed orientata al mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l'abbandono o la manomissione dei tracciati delle colture arboree e arbustive, al contrario da considerare come elementi ordinatori delle nuove eventuali configurazioni morfologiche; - la tutela paesistica del PRG deve prevedere azioni e programmi di tutela finalizzati: <ul style="list-style-type: none"> • al riconoscimento ed al mantenimento delle ripartizioni interpoderali; • alla riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti; • all'incentivazione della difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi; • devono essere evitati interventi che alterino le relazioni del sistema del paesaggio agrario.
Art.27	Sono individuati due percorsi di fruizione dei valori ambientali e storico-culturali entrambi legati alla presenza degli argini del fiume Oglio.	<p>Le amministrazioni dei comuni di Marcaria e Viadana devono procedere ad una analisi del sistema ambientale, in coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP, finalizzata all'individuazione di ulteriori e possibili archi e nodi della rete dei percorsi ambientali, e su questi procedere ad una progettazione di dettaglio con finalità di salvaguardia attiva in termini di valorizzazione degli elementi esistenti e di mitigazione degli elementi di criticità. Le vie di antica formazione, come la strada provinciale n.57 e la strada d'argine, cui va riconosciuto un valore storico-culturale per la funzione strutturante del territorio, possono assumere uno specifico interesse paesistico; in questo caso, per la presenza di un valore di panoramicità nei confronti del territorio golenale circostante, o essere elementi complementari di percorsi turistici, storici, ricreativi e di fruizione ambientale, individuabili a livello comunale. La tutela paesistica deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità automobilistica, tratti con percorsi dedicati per quella ciclabile, pedonale e in alcuni ambiti di particolare significato, come lungo le strade d'argine non asfaltate, anche ippica.</p>
	Presenza di un'opera d'arte territoriale riferita al ponte di barche sul fiume Oglio.	<p>Tali presenze territoriali sono elementi ai quali è riconducibile uno specifico valore paesistico in quanto risultano elementi artificiali posti in ambiti spesso dotati di un elevato grado di naturalità, come in questo caso grazie alla presenza della golenale del fiume Oglio, e che costituiscono quindi delle polarità nella visione del quadro ambientale complessivo. E' necessario un processo di valorizzazione di questo elemento caratteristico del paesaggio fluviale da parte delle amministrazioni dei comuni di Marcaria e di Viadana.</p>

3. Salvaguardia dei manufatti idraulici nel comune di Viadana



I. N. C.	DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI	INDICAZIONE DELLE ATTENZIONI NORMATIVE
Art.26	Presenza di un corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della rete ecologica provinciale: fascia individuata dal corso del fiume Oglio.	<p>Per questi ambiti la normativa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto; - la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani, l'abitato di San Matteo delle Chiaviche può essere un caso esemplificativo, che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle valli fluviali, al fine di evitare l'aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce; - l'adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette; - l'incentivazione all'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente, al fine di migliorare anche l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi; - l'attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, anche svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le opportunità connesse alla l. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti locali al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, a coloro che realizzano programmi connessi all'agricoltura compatibile; - la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi; - la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura o regimazione delle acque, come i manufatti idraulici, presenti in questo contesto, attraverso la realizzazione di sentieri naturalistici, anche considerando quelli proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri, e di luoghi di sosta in presenza di con visuali di rilevante interesse. Questi ultimi sono individuabili lungo la strada d'argine in coincidenza del corso del fiume Oglio, ove è possibile "abbracciare" con lo sguardo elementi con caratteristiche diverse, quali beni architettonici sparsi, manufatti idraulici, fino a tratti di naturalità elevata legati alla presenza della golenale del fiume.
Art.27	Sono localizzati tre elementi della rete dei canali e dei corsi d'acqua di matrice storica: canale Navarolo I Tratto, canale Fossola e canale Ceriana, gli ultimi due sono anche di rilevante valore ambientale; mentre tutti sono vincolati ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della l. 431/85, iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n° 4/12028 del 25.07.1986	<p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengano considerate le salvaguardie previste per i corsi d'acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della l. 431/85, iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n° 4/12028 del 25.07.1986; - gli interventi di manutenzione debbano tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei, prevedendo la salvaguardia della configurazione sinuosa, come in questo caso, del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di esso insistono; - la manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere in alveo debba prevedere opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua e deve essere realizzata con i criteri dell'ingegneria naturalistica;

		<ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano gli scoli debbano avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità verificate in sede di progetto, prima dell'intervento, e la contestuale predisposizione delle opportune misure di sicurezza per scongiurare danni irreversibili all'ambiente naturale ed in particolare alla vegetazione ripariale; - la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti i corsi idrici in analisi, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 32 delle indicazioni normative generali.
Art.27	Vi è un manufatto legato alla bonifica idraulica: il complesso delle chiaviche di San Matteo delle Chiaviche con relative controchiaviche, individuato anche come bene architettonico a trasformazione condizionata (vincolo previsto dalla pianificazione comunale).	Il riferimento è ad elementi architettonici, spesso di rilevante interesse, che frequentemente versano in cattivo stato di manutenzione. Il PRG del comune di Viadana dovrà prevedere un'analisi per verificare l'interesse dei manufatti sia dal punto di vista storico-architettonico (accertando la completezza delle informazioni per ogni singolo manufatto nell'elenco dei beni storico-architettonici), sia per il funzionamento della rete idraulica (confrontandosi con i progetti di manutenzione/riqualificazione dei Consorzi di Bonifica competenti). Il manufatto ricade in un ambito paesisticamente rilevante, in quanto è compreso nella rete ecologica di primo livello, a tal proposito il PRG dovrà prevedere opportune aree di salvaguardia a protezione dell'elemento e del contesto paesaggistico in cui lo stesso risulta inserito.
Art.28	E' individuato un margine di salvaguardia dei valori ambientali localizzato lungo il canale Navarolo I Tratto.	Vengono individuati qualora è rilevabile la presenza di tessuti edificati in continuità alle aree definite come "estremamente sensibili agli usi antropici", relative alla Tavola n.1 "Carta delle compatibilità d'uso urbanistiche" del PTCP. Questi margini devono essere considerati come limiti rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti esistenti, come per tale ambito. I progetti debbono assumere come finalità la realizzazione di interventi di completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti. La natura dell'interferenza con i caratteri fisico-naturali del territorio evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali da parte del comune di Viadana relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate.
Art.27	E' situato un bene a trasformazione condizionata (vincolo previsto dalla pianificazione comunale): "Complesso delle chiaviche di S. Matteo".	Gli elementi individuati sono beni classificati in ambito extra-urbano. Gli strumenti urbanistici dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questi elementi si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la rete dei valori ecologico-ambientali. La strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stessi si situano. In particolare si predisporranno opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla "creazione/conservazione di con visuali", come i segnalati precedentemente, per tutti i beni architettonici e di significato storico localizzati, configurandosi come elementi paesistici rilevanti.
Art.27	E' individuato un percorso di fruizione dei valori ambientali e storico-culturali lungo il canale di valore storico-ambientale Navarolo I Tratto.	L'amministrazione del comune di Viadana deve procedere ad una analisi del sistema ambientale, in coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP, finalizzata all'individuazione di ulteriori e possibili archi e nodi della rete dei percorsi ambientali, e su questi procedere ad una progettazione di dettaglio con finalità di salvaguardia attiva in termini di valorizzazione degli elementi esistenti e di mitigazione degli elementi di criticità. Le vie di antica formazione, come l'attuale strada provinciale n.80, cui va riconosciuto un valore storico-culturale per la funzione strutturante del territorio, possono assumere uno specifico interesse paesistico; in questo caso, per la presenza di un valore di panoramicità nei confronti del territorio agrario circostante, o essere elementi complementari di percorsi turistici, storici, ricreativi e di fruizione ambientale, individuabili a livello comunale. La tutela paesistica deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità automobilistica, tratti con percorsi dedicati per quella ciclabile, pedonale e in alcuni ambiti di particolare significato, come lungo le rive del canale Navarolo I Tratto, anche ippica.

3.3.7. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE della Provincia di Cremona

La Provincia ha approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 9 luglio 2003 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della l.r. 1/2000. La Regione Lombardia ha approvato l'11 marzo 2005 la nuova Legge per il Governo del territorio n°12 successivamente integrata che ha valore di testo unico sulla materia. La Provincia di Cremona ha avviato il processo di adeguamento del proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) vigente alla l.r. 12/05 e successive integrazioni, il 29 marzo 2006 con Delibera del Consiglio provinciale n°38, redigendo una variante parziale adottata dal Consiglio Provinciale ai sensi del comma 3 dell'art. 17 con atto n°72 del 28 maggio 2008.

Il decreto di espressione del parere ambientale motivato è il n°449 del 19 maggio 2008.

Dopo aver acquisito il parere di competenza della Regione Lombardia approvato con d.g.r. 8406 del 12 novembre 2008, il Consiglio Provinciale ha approvato in via definitiva la variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con deliberazione n°66 dell'8 aprile 2009, ai sensi dell'art. 17, commi 9 e 14, della l.r. n°12/2005 e successive modifiche e integrazioni. La Variante del P.T.C.P. acquista efficacia dal 20 maggio 2009, data di pubblicazione dell'avviso della sua pubblicazione definitiva sul B.U.R.L. Serie inserzioni e Concorsi n°20.

I contenuti della variante di adeguamento: una variante parziale del piano

Già con la Legge Regionale 1/2000, sono state trasferite alla Provincia le competenze in materia di urbanistica e di territorio, esercitate attraverso l'espressione dei pareri di compatibilità al P.T.C.P. sugli strumenti urbanistici comunali a seguito della pubblicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con atto D.C.P. n.95 del 09 luglio 2003.

La Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, "Legge per il Governo del Territorio", avente valore di Testo Unico, ha riformato radicalmente la disciplina urbanistica della pianificazione territoriale regionale, ridefinendo la natura e i contenuti sempre più interdisciplinari dei vari strumenti di pianificazione ed i rapporti tra i piani di differente livello ed introducendo nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi, meglio nota come VAS;

In questo nuovo panorama legislativo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in avanti PTCP) resta lo strumento per il livello intermedio di governo del territorio, come atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed avente efficacia paesaggistico-ambientale, rispetto al quale vengono raccordate "le previsioni dei piani di settore la cui approvazione per legge è demandata alla Provincia" e la verifica di compatibilità della pianificazione comunale;

Inoltre il nuovo testo unico oltre individuare i contenuti del PTCP, gran parte dei quali confermati rispetto alla precedente legge, ne fissa esplicitamente l'efficacia rispetto alla pianificazione comunale. Infatti ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/05 hanno efficacia prescrittivi e prevalente sugli atti del Piano di Governo del Territorio Comunale le seguenti previsioni del P.T.C.P.:

- le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;
- l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità (con l'apposizione del vincolo della durata di cinque anni alla scala della pianificazione provinciale e in alcuni casi a quella puntuale) che, inoltre, elemento di novità, è prevalente persino sui piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali;
- l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscono alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente. Il P.T.C.P. può assumere il valore e gli effetti di piano di settore del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Po in caso di stipulazione delle intese di cui al decreto D.Lgs. 112/98, art. 57.
- la definizione degli "ambiti destinati all'attività agricola, dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti". Quest'ultima costituisce la principale novità introdotta dalla legge.

Le valutazioni condotte relativamente al percorso di aggiornamento ed adeguamento del PTCP attraverso una prima relazione ricognitiva, approvata con d.g.p. n. 488 del 20 settembre 2005, hanno rilevato perciò che il P.T.C.P. del 2003 resta efficace e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali per i contenuti specifici elencati all'art. 18 comma 2 (art. 25 comma 4 della l.r. 12/05) mentre per gli altri, lo stesso Piano mantiene efficacia orientativa – valenza che del resto aveva già in gran parte con la l.r. 1/2000 - e risulta rafforzato rispetto all'introduzione della valutazione ambientale obbligatoria dei piani (VAS), di cui un primo rapporto sul piano vigente è stato realizzato nel 2004. Con una successiva deliberazione, la 255/06, la Giunta provinciale ha inoltre definito i livelli di prevalenza dei contenuti del PTCP vigente, con riferimento alle indicazioni date dalla LR 12/2005.

Conseguentemente la d.c.p. n.38 del 29 marzo 2006 di "Avvio del procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla Legge per il Governo del Territorio – art.26 c.1. L.R.12/05" dispone la predisposizione di una variante parziale, in quanto il P.T.C.P. di Cremona risulta nei contenuti sostanzialmente allineato con le indicazioni date dalla legge "Moneta", fatta eccezione per la parte relativa all'agricoltura, aggiornandoli e meglio specificandone il livello di coerenza e adattandoli nel merito alle

esigenze della Valutazione Ambientale Strategica e negli strumenti operativi a quelle del Sistema Informativo Integrato.

I contenuti della variante al PTCP, che periodicamente sono stati aggiornati con le nuove disposizioni normative e legislative intervenute dopo il 2005 sia a livello regionale che nazionale, risultano essere così sintetizzabili:

- variazioni per adeguamento a L.R. 12/05 e successive integrazioni;
- variazioni per aggiornamento del piano;
- nuovi interventi di variante.

La variante infatti costituisce anche l'occasione per un aggiornamento del piano rispetto sia allo stato di avanzamento di alcune sue previsioni, come il Piano Territoriale d'area di Crema sia rispetto ai diversi piani di settore di competenza provinciale approvati dopo il 2003 e che concorrono all'attuazione del PTCP stesso, come suoi "strumenti attuativi, di approfondimento e di specificazione" (rif. art. 10 Normativa). A ciò si aggiunge l'inserimento di alcune puntuali previsioni di carattere programmatico per le infrastrutture, che saranno illustrate nei paragrafi successivi sopra riportati.

L'individuazione dei contenuti nuovi introdotti dalla variante di adeguamento, rispetto a quelli già presenti nel PTCP vigente, è agevolata dalla "Tavola dei nuovi tematismi introdotti" alla scala 1:120.000, parte integrante della Relazione Sintetica. La "Tavola dei nuovi tematismi introdotti" permette una rappresentazione cartografica dei nuovi contenuti rispetto alle diverse tipologie di variazioni al piano di cui sopra.

Gli elaborati della variante

Dal punto di vista redazionale la variante di adeguamento, che, come evidenziato, non si configura come una variante generale del PTCP, non comporta pertanto una sostituzione degli elaborati di piano vigenti, ma un loro aggiornamento con integrazioni specifiche riportate nella Normativa modificata all'articolo 6.

La variante di adeguamento non comprende pertanto quegli elaborati del piano vigente che non risultano essere oggetto di modifiche, in quanto coerenti con le disposizioni legislative intervenute. Al termine dell'iter di approvazione il Piano sarà pertanto composto dagli elaborati vigenti modificati e dai nuovi elaborati introdotti dalla variante, alcuni dei quali specifici relativamente al processo di Valutazione Ambientale Strategica effettuata.

Gli elaborati della variante di adeguamento ai sensi del comma 14 dell'art. 17 della l.r. 12/05, distinti tra i nuovi elaborati introdotti (**N**) e quelli vigenti variati (**V**), risultano così composti, nell'ordine della classificazione tra elaborati di progetto e di analisi e per la gestione del piano

individuata dall'art. 6 della Normativa di piano ed elaborati propedeutici propri della variante:

1_N) Linee Guida Variante Documento Preliminare 20 Aprile 2007;

2a_N) Relazione Sintetica;

2b_N) Tavola nuovi tematismi introdotti (scala 1:120.000)

3_V) Relazione tecnica– Integrazioni al Documento Direttore

Ad integrazione del Documento Direttore figurano tre nuovi capitoli riguardanti le Carte ambientali di Idoneità Localizzativa; gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" e il Piano di Indirizzo Forestale.

Ecco l'elenco dei capitoli:

1. Premesse Metodologiche;
2. Le integrazioni al documento direttore per le analisi socio - economiche;
3. Il Patto per lo Sviluppo Provinciale verso l'accordo quadro di Sviluppo Territoriale;
4. Gli Indirizzi e le indicazioni per la rete della mobilità;
5. Gli indirizzi e le indicazioni per le aree industriali;
6. Gli indirizzi per le aree commerciali;
7. I nuovi contenuti per il Paesaggio;
8. Il Sistema Ambientale. La redazione delle Carte di idoneità localizzativa;
9. L'individuazione degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
10. Il Piano di indirizzo forestale;

Il documento costituisce elaborato di progetto che affianca e non sostituisce il Documento Direttore vigente.

4a_V) Normativa,

4b_N) Normativa comparazione vigente - variata

4c_N) Appendice D – Normativa, Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali

5_V). a. Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale

6_V) b. Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture

7_V) c. Carta delle opportunità insediative

8a_V) d. Carta delle tutele e delle salvaguardie

8b_V) d. Carta delle tutele e delle salvaguardie vigente con individuazione variazioni

9_V) e. Carta degli usi del suolo

10_V) f. Carta del degrado paesistico-ambientale

11_N) g. Carta degli ambiti agricoli

12_V) Allegato 1, Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo -

13_V) Allegato 2, Carta della Rete ecologica provinciale

Integrazione al vigente "elaborato per la gestione del piano" con una rappresentazione cartografica specifica del "Progetto di rete ecologica provinciale", per facilitarne la consultazione e il recepimento nei Piani di Governo del Territorio comunali secondo le modalità contenute agli artt. 11 e 12 della Normativa.

14a_V) Allegato 3, Carta delle compatibilità ambientali (scala 1:120.000);

Integrazione al vigente “elaborato per la gestione del piano” con l’aggiornamento delle banche dati e dei tematismi alla base del sistema di Carte che concorrono alla verifica di idoneità localizzativa descritto nel capitolo 8 della Relazione Tecnica – Integrazioni al Documento Direttore. La Carta delle compatibilità fisico-naturali opera come una banca dati informativa da cui derivano più carte tematiche di seguito elencate e fornisce i riferimenti per orientare la localizzazione degli insediamenti urbani e industriali e delle infrastrutture territoriali e per tutelare le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio. Le rappresentazioni tematiche specifiche sono di seguito riportate.

14b_V) Allegato 3, Carta delle compatibilità ambientali – residenza ed equivalenti;

14c_V) Allegato 3, Carta delle compatibilità ambientali – infrastrutture di collegamento;

14d_V) Allegato 3, Carta delle compatibilità ambientali – industria a medio impatto;

14e_V) Allegato 3, Carta delle compatibilità ambientali – industria ad alto impatto (scala;

14f_V) Allegato 3, Carta della rilevanza del paesaggio fisico - naturale;

14g_V) Allegato 3, Carta dei livelli di interferenza con la falda;

14h_V) Allegato 3, Carta delle qualità biotica con valenza paesistica ;

14i_V) Allegato 3, Carta delle compatibilità ambientali - livelli alluvionabilità ;

14l_V) Allegato 3, Carta delle sensibilità ambientali;

15a_N) Allegato 6, Atlante dei caratteri delle aree agricole;

15b_V) Allegato 6.I, Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni;

15c_N) Allegato 6.II, Carta del valore agricolo del suolo;

15d_N) Allegato 6.III, Carta di caratterizzazione del territorio rurale

16a_N) Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale;

16b_N) Valutazione Ambientale Strategica - Allegato al rapporto ambientale;

16c_N) Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica;

16d_N) Valutazione Ambientale Strategica – Dichiarazione di sintesi.

Il corpo documentario complessivo del PTCP, così come modificato dalla variante di adeguamento, si compone inoltre dei seguenti elaborati non oggetto di variante: - il Documento Direttore (parte vigente), in cui sono contenuti il metodo e gli strumenti di piano adottati; i metodi e i risultati delle analisi e degli studi condotti sui sistemi paesistico-ambientale, socio-economico, insediativo e infrastrutturale; gli indirizzi di piano, con le indicazioni sulle scelte relative agli scenari di sviluppo, alle priorità di intervento e agli aspetti paesistico-ambientali, socio-economici, insediativi e infrastrutturali. (elaborato di progetto)

- Allegato 1, Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo (parte vigente), in cui si riportano, per ciascun Comune, le prescrizioni contenute nella Normativa e si specificano le indicazioni contenute nel Documento direttore relative allo sviluppo insediativo, fornendo così

i riferimenti per la gestione dei PGT vigenti, di cui al punto 1 dell'art. 11, e per la redazione di quelli futuri. (elaborato per la gestione del piano).

- Allegato 2, (parte vigente) Progetto di Rete ecologica provinciale, in cui sono riportate le analisi e le indicazioni per la costruzione della Rete ecologica provinciale. Questo allegato costituisce il riferimento per i successivi approfondimenti progettuali e per il confronto con i Comuni e i soggetti interessati alla realizzazione della rete ecologica.

- Allegato 3, Carta delle compatibilità fisico-naturali (parte vigente), in cui sono riportati i riferimenti teorici e i passaggi metodologici che hanno portato alla sua realizzazione.

- Allegato 4, Indice territoriale di sostenibilità ambientale (InTeSA), in cui sono esposti i riferimenti teorici e applicativi di questo indice e sono riportati i passaggi che hanno portato al suo calcolo per il territorio provinciale cremonese. Esso costituisce un indicatore sintetico di sostenibilità ambientale e consente, se calcolato in modo sistematico nel tempo, di individuare l'andamento tendenziale dello sviluppo territoriale cremonese rispetto alla sua sostenibilità ambientale.

- Allegato 5, Mosaico informatizzato dei piani regolatori generali, realizzato sulla base della legenda unificata indicata dalla regione Lombardia (MISURC). Esso fornisce il quadro aggiornato e coerente dell'insieme delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e costituisce un utile strumento per il monitoraggio delle scelte localizzative dei Comuni e per i confronti sullo sviluppo insediativo tra Comuni e Provincia e tra Comuni contigui.

3.3.7.1.RETE ECOLOGICA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Insieme all'individuazione territoriale degli elementi che compongono la Rete ecologica della Provincia di Cremona e alla loro cartografazione, è opportuno iniziare a delineare le prime ipotesi progettuali, finalizzate a salvaguardia e ricostituzione degli elementi inclusi nelle categorie dei corridoi primari, di collegamento e di completamento, e delle aree di potenziamento.

Attraverso una progettazione naturalistica il più possibile unitaria, infatti, si può ipotizzare di ottenere i migliori risultati nella realizzazione della Rete ecologica provinciale, impiegando anche a tale scopo i risultati di indagini – eseguite quasi interamente nel territorio provinciale cremonese o comunque nella Valpadana centrale – che permettono di valutare gli eventuali riflessi ambientali delle scelte realizzabili.

Serbatoi biologici e corridoi primari

Elementi importantissimi nella definizione di ogni rete, i serbatoi biologici costituiscono la fonte principale degli esemplari che possono poi spostarsi attraverso i corridoi ecologici per arricchire gli ambienti isolati o ricostruiti. Questi altrimenti avrebbero popolamenti florofaunistici limitati alle specie introdotte nel corso delle operazioni di naturalizzazione oppure in

grado di raggiungere in modo autonomo tali aree, superando spazi più o meno estesi di territori inadatti alle loro esigenze biologiche.

Nella Provincia di Cremona gli unici serbatoi biologici esistenti sono costituiti dalle sponde dei fiumi maggiori e dei corpi idrici meglio conservati, purchè collegati a breve distanza con i fiumi più importanti, e dalle aree limitrofe (spesso ospitanti zone umide e boscate di differente tipologia), tutti inclusi nella categoria dei corridoi primari e in parte protetti come Parchi regionali.

In particolare essi sono costituiti da sponde, boschi e zone umide di **Oglio**, Po, **Mella** e **Gambara**.

Oltre a queste aree, che sono state ovviamente classificate nella Rete ecologica provinciale come corridoi primari, sono presenti nell'area di studio anche **Le Bine** e il Canale **Navarolo** (primo tratto).

Gli interventi proposti, oltre alla necessaria salvaguardia di quanto finora si è conservato (resa particolarmente urgente in seguito alle profonde alterazioni verificatesi tra 1990 e 1995, e sicuramente proseguite successivamente), sono costituiti dal ricollegamento – principalmente lungo le sponde o a breve distanza da queste – degli elementi residui tra loro, per garantire una sufficiente continuità spaziale tra gli ambienti ben conservati.

Trattandosi di norma di collegare tra loro aree poste a breve distanza dai fiumi maggiori è ipotizzabile che i lavori debbano essere eseguiti con tecniche di rimboschimento naturalistico, impiegando principalmente le essenze del saliceto arbustivo o arboreo (con dominanza del Salice bianco *Salix alba*) e in aree meno soggette alle piene anche Pioppo bianco (*Populus alba*) e Pioppo nero (*Populus nigra*), con alcune Farnie (*Quercus robur*). Nel caso invece di vegetazione riparia di corpi idrici rettificati e posti anche a discreta distanza dai fiumi maggiori, la ricostituzione della dotazione mancante dovrà essere effettuata con le medesime modalità suggerite per i corridoi di collegamento.

Aree boscate di primario interesse

In alcuni casi tratti boscati e zone umide e boscate di pregio elevato sono privi di collegamenti diretti (che andrebbero comunque rapidamente ricostituiti come proposto nel presente lavoro) con altre aree ben conservate: per questo motivo – mancando oggi una continuità spaziale con i serbatoi biologici e i corridoi primari - è sembrato opportuno creare una categoria apposita per tali ambienti, che sono nell'area di studio:

- aree boscate presso Oglio e Po;
- scarpate boscate dell'Oglio;
- Parco di Villarocca;
- Parco di S.Lorenzo;

La gestione di tali aree, principalmente protezionistica, dovrebbe includere – ove necessario – forme di ricostituzione ambientale derivanti dall'imitazione dei popolamenti vegetali rimasti

nelle zone limitrofe, operata tramite tecniche di rimboschimento naturalistico. Alcune di queste realizzazioni, che potrebbero essere prese a modello per lavori futuri, sono state recentemente concluse e altre sono in fase di progettazione in svariati territori comunali nella golena del Po.

Altri corridoi ecologici

Suddivisi in base alla loro importanza (attuale e progettuale) in corridoi di collegamento e corridoi di completamento, una volta realizzati con parziali ricostituzioni permetterebbero di infittire in modo sufficiente la trama della Rete ecologica provinciale, mettendo in contatto tra loro tutti gli ambienti ben conservati e permettendo ai serbatoi biologici di svolgere pienamente le loro funzioni.

I corridoi di collegamento nell'area di studio sono i seguenti:

- Ciria; zone umide e scarpate presso Binanuova, lanche di Gabbioneta-Binanuova; Aspice; Piave; Colatore Laghetto (fino a Piadena); Canali Acque Alte (fino a S.Daniele Po) e Navarolo; Ceriana.

Si tratta quindi nella quasi totalità dei casi di elementi compositi, costituiti da corpi idrici con la loro vegetazione spondale ed eventualmente emergente.

I corridoi di completamento sono invece molto più spesso costituiti da elementi lineari con dotazione d'acqua solo temporanea, trattandosi in gran parte dei casi di rogge o coli minori, utilizzati durante il periodo irriguo e poi lasciati asciutti per il resto dell'anno. La prima misura da prendere – nonostante la sua effettiva complessità pratica – dovrebbe consistere quindi nella riduzione dei periodi di asciutta, per contenerne al massimo gli effetti nefasti sui popolamenti florofaunistici. Inoltre, e in particolare per quanto riguarda gli elementi di dimensioni minori, andrebbe rapidamente ricostituita la continuità della vegetazione arboreo-arbustiva spondale (almeno su una delle due rive, per consentire le operazioni di pulizia meccanica).

Schede di analisi e ipotesi di lavoro

I dati di base derivano dall'esame della cartografia e delle schede descrittive disponibili presso l'Amministrazione Provinciale (Malinverno M., 1997 – *Indagine sulla consistenza dei boschi e delle aree naturalistiche in Provincia di Cremona*) e dalla loro trasposizione sulle Carte Tecniche Regionali in scala 1:10.000, cui fanno riferimento le schede di analisi. Inoltre per ogni sezione della Carta Tecnica Regionale sono stati effettuati sopralluoghi – successivi allo studio della documentazione disponibile – per verificare la permanenza degli elementi ambientali più importanti segnalati, per individuare e proporre una quantificazione di massima riguardante la presenza di siepi-filari e corpi idrici minori, e per valutare sul campo e quindi in modo sufficientemente realistico le ipotesi di lavoro.

In tutte le schede, riportate in ordine cartografico, sono elencate le emergenze principali presenti, la situazione paesaggistico-ambientale generale e le prime ipotesi di lavoro, con una individuazione di larga massima dei corridoi ecologici interni.

Per tutte le scelte proposte in prima istanza nelle schede viene fornito l'ordine suggerito dell'importanza ecologica e delle eventuali priorità realizzative, indicato con I (corridoi primari lungo corpi idrici), I B (tratti boscati primari), II (corridoi di collegamento) e III (corridoi di completamento), con per ciascuna tipologia le aree di potenziamento suggerite nella zona di studio.

D7c3 (Ostiano):

Filari maggiori parzialmente interrotti lungo l'Oglio, con alcuni lembi boscati isolati (uno con zona umida interna), filari ripari interrotti lungo il Mella e notevole abbondanza di vegetazione palustre nella Gambara, di buone dimensioni anche se con scarse alberature riparie.

Scarsa presenza di alberature e di corpi idrici minori tra campi, scarpata della Valle dell'Oglio priva quasi ovunque di alberature nella porzione orientale, meglio dotata in quella occidentale; alcuni pioppeti razionali, soprattutto presso il fiume.

Lembi boscati isolati, ma anche raggruppati in sistemi con corsi d'acqua e scarpate (S. Pietro Arso, Ponte Lupa a nord-ovest di Ostiano), o solo con corsi d'acqua (Molina di Volongo).

Zone paludose presso Gabbioneta, aree acquitrinose presso Volongo e sistema di palud (anche artificiali) presso Ostiano.

Grande parco a Villarrocca.

Ipotesi

- Potenziamento lungo Oglio e soprattutto Mella .
- Ricostituzione della continuità delle alberature lungo la Gambara.
- Ricostituzione della continuità delle alberature lungo le scarpate della valle dell'Oglio, e loro
- collegamento nella Regona di Ostiano e al fiume .
- Conservazione e parziale ricostituzione della vegetazione riparia lungo la Galbuggine .
- Piantumazione di alberature a completamento delle esistenti lungo la Molina, e collegamento alla Gambara .
- Collegamento al fiume del Parco di Villarrocca e della Lanca di Gabbioneta, e creazione di corridoi lungo corpi idrici minori.

D7c4 (Isola Dovarese)

Filari maggiori scarsi e interrotti lungo l'Oglio, con alcuni lembi boscati quasi lineari e una piccola zona umida, tratti di filare e lembi boscati sparsi, alcuni parchi-giardini.

Alberature minori scarse e frammentate, assenti nel tratto centro-occidentale (S. Antonio d'Anniata), con maggior ricchezza nel tratto a nord-est della Padana Inferiore, dove si trovano numerosi piccoli corpi idrici alberati, ben collegati tra loro ma soggetti al rischio di rettificazione e a difficoltà manutentive; alcuni pioppeti razionali (soprattutto in prossimità dell'Oglio) e piccoli vivai forestali nella porzione nord-orientale. Discreta diffusione di corpi idrici minori, anche con vegetazione palustre.

Tratti di filari maggiori, anche dotati di discreta continuità, lungo piccoli colli non rettificati e in vallecole (es. Roggia Seriolazza), tra Pessina e Isola Dovarese.

Scarpate della valle dell'Oglio in gran parte alberate.

Ipotesi

- Notevolissimo potenziamento lungo l'Oglio e tutela dei tratti in avvallamento e non rettificati, completamento delle alberature sulle scarpate della sua valle e loro collegamento con le sponde del fiume.
- Completamento delle alberature lungo le sponde del Piave e della Seriolazza, con un tratto da ricostruire.
- Alberature lungo il colo di passaggio attraverso Isola Dovarese, per collegare al fiume aree interne di campagna e creazione di corridoi lungo corpi idrici minori.

D7d4 (Canneto sull'Oglio)

Filari maggiori (spesso interrotti) lungo l'Oglio e tra Provinciale e fiume, lembi boscati di dimensioni molto ridotte presso il fiume e su isolette e uno isolato, due strette zone umide (una interrotta) in paleovalle a nord di Castelfranco.

Campi con discreta presenza di filari (interrotti) e scarsa diffusione di corpi idrici minori, quasi sempre privi di vegetazione acquatica e riparia, soprattutto in prossimità del fiume.

Abbondanza di vivai forestali nella golena.

Ipotesi

- Notevole potenziamento ambientale lungo l'Oglio e le sue zone umide (molto minacciate da scarsità di ricambio idrico e coltivazioni aggressive di vivaio, anche con probabile impiego e conseguente sversamento di pesticidi e forse diserbanti, ed eliminazione o ceduzione pesante e costante della vegetazione sponale).
- Potenziamento delle alberature riparie del Colatore Laghetto (che però è di piccole dimensioni, e a ovest finisce, indistinguibile, nella rete di colli minori) .
- Potenziamento della dotazione di piccoli corpi idrici di collegamento tra Laghetto e Oglio e creazione di altri corridoi .

D7d5 (Piadena)

Filari maggiori scarsi e interrotti lungo l'Oglio, scarsi altrove.

Lembi boscati lungo l'Oglio, sponde boscate dell'intero corso della Delmona, tratto boscato

isolato presso S.Lorenzo Guazzone, strisce boscate con colo di bonifica.

Tratti palustri (non censiti), derivanti da bonifica, nella Regona.

Campi sul livello fondamentale della pianura con scarsità di filari e di corpi idrici minori; nella Regona maggior abbondanza di acque, spesso ricche di vegetazione palustre, e di filari interrotti.

Nella parte settentrionale notevole abbondanza di vivai forestali.

Ipotesi

- Notevolissimo potenziamento ambientale lungo l'Oglio.
- Conservazione e potenziamento delle sponde boscate della Delmona e del primo tratto del Laghetto .
- Potenziamento (soprattutto nella parte a ovest di Piadena) delle alberature riparie del Colatore Laghetto (che però è di piccole dimensioni) e del Diversivo di S.Paolo Ripa d'Oglio.
- Collegamento tra Oglio e Delmona, utilizzando in parte il Diversivo di S.Paolo Ripa d'Oglio, oppure lungo un percorso (in parte però privo d'acqua) a sud-est del Vho di Piadena e creazione di altri corridoi ecologici su corpi idrici minori .

D7e4 (Acquanegra sul Chiese)

Filari maggiori interrotti e piccolo bosco lineare lungo l'Oglio.

Ipotesi

- Notevolissimo potenziamento delle alberature lungo l'Oglio - I.

D7e5 (Bozzolo)

Filari maggiori scarsi e interrotti lungo l'Oglio, scarsi altrove. Lembi boscati nella Regona, in riva al fiume e presso e dentro Le Bine, sponde boscate della Delmona fino a Calvatone.

Zone umide molto abbondanti nella Regona (anche se fortemente sottovalutate a livello di trasposizione cartografica).

Grande arbusteto-prateria nell'area degli scavi archeologici.

Campi al livello fondamentale della pianura con presenze arboree molto scarse e isolate e scarsi corpi idrici minori; nella Regona dell'Oglio maggior quantità di alberature, sempre però frammentate, e rete di corpi idrici anche vegetati diffusa con discreta continuità.

Ipotesi

- Notevolissimo potenziamento delle alberature lungo l'Oglio.
- Prosecuzione delle alberature riparie (già in parte presenti) della Delmona verso est e miglioramento di quelle da Calvatone verso ovest.
- Collegamento nella Regona dell'Oglio alla Delmona attraverso corpi idrici minori.

E8a1 (Gazzuolo)

Alcuni filari maggiori e un lembo di zona umida con cespuglieto. Alberature tra campi molto scarse, discreta frequenza di corpi idrici minori.

Ipotesi

- Potenziamento della dotazione arboreo-arbustiva lungo il Navarolo (confine provinciale), ampio e con ricca vegetazione acquatica.
- Dotazione di alberature lungo corpi idrici minori, di collegamento.

E8a2 (Commessaggio)

Alcuni filari maggiori e zone umide con cespuglieti, una fascia boscata. Alberature tra campi molto scarse, discreta frequenza di corpi idrici minori.

Ipotesi

- Potenziamento della dotazione arboreo-arbustiva lungo il Navarolo (confine provinciale), ampio e con ricca vegetazione acquatica.
- Dotazione di alberature lungo corpi idrici minori, di collegamento.

E8a3 (Bellaguarda, Viadana)

Alcuni filari maggiori isolati e coli di bonifica impaludati. Alberature scarse e frammentate tra i campi, abbondanza di corpi idrici minori con ricca vegetazione palustre.

Ipotesi

- Potenziamento della dotazione arboreo-arbustiva lungo corpi idrici che in parte scorrono lungo il confine provinciale, in particolare lungo il Canale Ceriana (ampio, con abbondante vegetazione palustre ma scarso di alberature riparie, e di dimensioni più ridotte dopo la sua divisione in due canali affluenti) .
- Mantenimento con potenziamento lungo il Dugale Casumenta, che però ha dimensioni ridotte, scarsa vegetazione riparia ed è probabilmente soggetto a difficoltà manutentive.

3.3.8. PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

La Provincia di Cremona ha approvato tale Piano, nell'agosto 1992, attraverso un'articolata analisi territoriale svolta a cavallo della metà degli anni Ottanta, che ha portato all'individuazione di due tipologie di aree (poli ottimali e poli potenziali o di riserva), articolati in alcuni settori merceologici.

I poli ottimali sono le aree destinate ad essere oggetto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva durante il periodo di validità del Piano: volumi, superfici e profondità di tali zone sono stati determinati in base ai fabbisogni di sostanze minerali di cava di cui il mercato provinciale deve essere approvvigionato per poter far fronte alle necessità del settore edilizio.

I poli potenziali e i poli di riserva sono aree, contigue ai poli ottimali (potenziali) oppure separate da essi (riserve), in cui le analisi geo-minerarie eseguite durante l'elaborazione del Piano hanno accertato la presenza di risorse estrattive, ma che sono state escluse dalla possibilità di essere oggetto di autorizzazione estrattiva nell'ambito cronologico di vigenza del Piano, in quanto avrebbero reso disponibili volumi di sostanze minerali di cava eccedenti rispetto alle necessità del territorio.

In pratica, inoltre, la Provincia di Cremona è interessata anche da un'ulteriore categoria di aree estrattive: quella delle cave di prestito da attivare per esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale o regionale, il cui progetto esecutivo sia stato già approvato.

I settori merceologici individuati dal Piano sono sostanzialmente tre: il settore argilla (sigla A), riguardante i materiali necessari per la confezione di laterizi; il settore sabbia e ghiaia (sigle G, SG e S) relativo agli inerti di cava destinati ai diversi usi dell'edilizia; il settore torba (sigla T), riferito alla produzione di terriccio per vasi o per giardinaggio.

L'elaborazione del Piano è stata effettuata applicando i seguenti principi fondamentali:

- nella scelta delle aree di Piano deve essere data priorità alle situazioni che consentono di realizzare zone umide di significato naturalistico nelle fasce golenali o perfluviali, allo scopo di ricreare le zone umide (lanche, bodri, ...) che originariamente costellavano tali fasce territoriali e che negli ultimi decenni sono andate scomparendo a causa della progressiva canalizzazione dei corsi d'acqua e delle "bonifiche agricole" eseguite allo scopo di aumentare la superficie da destinare a colture cerealicole;

- nella scelta delle aree di Piano è preferibile evitare di consentire la creazione di laghi di cava all'esterno delle fasce golenali o perifluviali, al fine di tutelare le acque sotteranee;
- nel dimensionamento del Piano si deve tendere all'approvvigionamento dei fabbisogni, ovvero ad elaborare un equilibrio, criticamente ragionato, tra i fabbisogni di sostanze minerali di cava di un territorio e le disponibilità volumetriche di tali sostanze individuate dal Piano stesso.

Il nuovo Piano provinciale delle cave

In coerenza con le più recenti acquisizioni in materia di pianificazione e al fine di rispondere alle indicazioni dell'Agenda XXI sui caratteri dei Piani, l'Amministrazione della Provincia di Cremona ha scelto di fare riferimento, per la redazione del nuovo Piano provinciale delle cave, ad una metodologia innovativa di analisi del territorio e di valutazione delle aree da destinare all'attività estrattiva, tesa ad affrontare il problema della pianificazione delle attività di cava in un contesto di sostenibilità ambientale.

Considerato l'elevato livello scientifico che questo approccio innovativo presuppone, si rende necessario affiancare al personale dei competenti Uffici provinciali, incaricati della materia estrattiva, una struttura esterna, dotata di elevata e specifica qualificazione nel campo della pianificazione, che costituisca con il personale della Provincia di Cremona un gruppo interdisciplinare; a tale sinergia i soggetti interni apporteranno alcune competenze disciplinari e le necessarie conoscenze del territorio e della situazione del comparto estrattivo locale, mentre i soggetti esterni saranno incaricati di contribuire con il "know-how" metodologico e con la redazione di testi e di cartografie utili a illustrare le scelte di Piano ed i percorsi valutativi su cui queste sono state basate

Gli obiettivi che il Piano provinciale delle cave si avvia ad assumere, e che quindi ne connatureranno profondamente le scelte e i contenuti, si rifanno alle indicazioni riportate nella Normativa del PTCP e ne approfondiscono le implicazioni attuative. Essi sono strutturati rispetto a un unico ordine di priorità e riguardano aspetti di tipo localizzativo, impiantistico o gestionale.

Gli obiettivi proposti sono finalizzati a conseguire e a mantenere nel tempo un'attività estrattiva dal carattere sostenibile, cercando di armonizzare i fattori ambientali con

quelli economici all'interno di una strategia che garantisca la tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente.

Obiettivi primari

1. Localizzare i poli estrattivi nelle aree in cui l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio è minimo e, in via prioritaria, dove possono costituire elementi di recupero d'aree degradate o già compromesse e nelle fasce golenali e perfluviali dove consentono di realizzare zone umide d'interesse naturalistico. Questo significa escludere i siti ad elevato impatto ambientale e favorire quelli a minore impatto nell'ordinamento dei giacimenti da cui saranno scelti gli ambiti territoriali estrattivi. Inoltre si cercherà, attraverso l'attività di cava, di recuperare il maggior numero di aree degradate e di realizzare zone d'interesse naturalistico preferibilmente integrate con la rete ecologica provinciale
2. Individuare un numero di aree da destinare all'attività estrattiva adeguato al fine di rispondere ai fabbisogni provinciali, attuali e futuri, di materiali inerti, subordinando le scelte ad un' oculata gestione delle quantità disponibili nel territorio provinciale rispetto a livelli accettabili d'impatto ambientale. Questo significa che saranno effettuati dei bilanci, proiettati nel tempo, tra fabbisogni e disponibilità, i cui esiti potrebbero portare anche alla decisione di non soddisfare in modo totale la richiesta complessiva decennale d'inerti.
3. Armonizzare il passaggio dal vigente Piano provinciale delle cave a quello in fase di redazione, evitando da una parte di creare tensioni con gli operatori di settore e dall'altra che si possano avere impatti ambientali inaccettabili. Questo significa che saranno classificati con i nuovi criteri di valutazione anche i poli estrattivi contenuti ma non attivati nel Piano vigente, a cui però verrebbe attribuita una priorità di scelta rispetto ai nuovi ambiti territoriali estrattivi con equivalente livello di impatto.
4. Limitare all'indispensabile le forme d'approvvigionamento da conseguire mediante le bonifiche agrarie e la realizzazione di bacini ittici e idrici e le cave di prestito. Questo significa che si cercherà di programmare l'attività estrattiva e di coordinarsi con gli altri piani di settore per evitare interventi con fini apparentemente diversi dall'estrazione del materiale di cava. Inoltre, saranno normati in modo rigoroso gli interventi estrattivi in fondi agricoli che comportano escavazioni superiori a 500 mc/ha.
5. Promuovere e favorire il recupero e l'utilizzo dei materiali edilizi di scarto, in particolare di quelli provenienti dal comparto edile, al fine di iniziare a soddisfare

parte del fabbisogno con attività ad impatto ambientale trascurabile. Al riguardo è necessario che la Provincia attivi una politica di carattere intersettoriale che trova una forte ispirazione nell'Agenda XXI. Tal politica deve rendere conveniente la separazione delle macerie edilizie e il loro successivo conferimento agli impianti di recupero rispetto al loro smaltimento in discarica. Inoltre, deve favorire la formazione di un mercato dei materiali edilizi recuperati attraverso il loro utilizzo nella costruzione delle strade provinciali. Al riguardo si dovrebbero inserire tali specifiche nei relativi capitolati delle gare d'appalto.

6. Massimizzare i benefici che gli interventi di recupero degli ambiti territoriali estrattivi possono procurare per il sistema paesistico – ambientale provinciale. Tali benefici si riferiscono alla qualità naturalistica e paesistica di tali interventi e al loro livello di connessione con la rete ecologica provinciale.

7. Ottimizzare la distribuzione sul territorio provinciale degli ambiti territoriali estrattivi rispetto

alla distribuzione geografica della domanda di materiali inerti, considerando al riguardo anche gli ambiti previsti nelle province limitrofe. Inoltre, saranno considerati i possibili effetti sulla viabilità per evitare il transito d'automezzi pesanti su strade improprie o in quantità eccessive.

Questo significa che, a parità di altre condizioni, nell'ordinamento saranno favoriti i siti localizzati in prossimità delle fonti di domanda e che hanno una buona accessibilità.

8. Concentrare le attività d'escavazione in un numero contenuto di ambiti di dimensioni idonee ad evitare di costituire elementi di eccessivo impatto paesistico-ambientale.

9. Favorire i giacimenti che consentono una più conveniente attività di escavazione in termini di massimizzazione della profondità del banco coltivabile e minimizzazione dello spessore della coltre superficiale sterile.

10. Subordinare al corretto recupero delle aree utilizzate in precedenza, l'autorizzazione a coltivare nuovi lotti alle imprese che non hanno provveduto, o che non stiano provvedendo, ad effettuarlo

3.3.9. PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Il Piano attua le seguenti finalità:

- identifica gli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva;
- determina i tipi e le qualità massime di materiali estraibili;
- definisce la destinazione finale delle aree al termine dell'attività estrattiva con il recupero dei siti escavati.

Il Piano Cave è lo strumento che pone l'obiettivo di rendere compatibili lo sviluppo economico - territoriale e il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema (di fatto estremamente conflittuali); pertanto lo scopo principale è la razionalizzazione delle attività estrattive.

Nell'Allegato A sono individuati gli ambiti territoriali estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai sensi degli artt. 9-10 delle Norme Tecniche Attuative, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singolo ambito territoriale.

La tipologia e la quantità massima di materiali di cava da estrarre ai sensi dell'art. 12 della legge 8 agosto 1998 n. 14, per il periodo di validità del piano (1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2013), sono pari a 25.850.000 mc per il litotipo ghiaia-sabbia e 5.357.670 m3 per il litotipo argilla; tali volumi sono comprensivi dei quantitativi autorizzati nel periodo 2000-2003.

Nell'area di studio per quanto riguarda il settore argilla sono presenti il polo estrattivo di Campitello (Marcaria) con un'estensione di 68 ettari, un volume di 1.400.000 mc, e si trova all'interno della ZPS, il polo di San Matteo-Scolo Padiola (Viadana) con un'estensione di 269 ettari con un volume di 13.500.000 mc, il polo della Golena del Po a Motteggiana con un'estensione di 26 ettari con una potenzialità complessiva di 418.000 mc, il polo della Golena del Po a Suzzara-Motteggiana con un'estensione di 295 ettari con un volume di 5.900.000 mc.

Nell'area di studio per quanto riguarda il settore ghiaia-sabbia sono presenti il polo estrattivo di Fontanella Grazioli (Casalromano) con un volume di 1.800.000 mc sopra falda e 13.100.000 mc sotto falda ed un'estensione di oltre 65 ettari, il polo di Canneto sull'Oglio con un volume di di 3.800.000 mc sopra falda e 21.100.000 mc sotto falda ed un'estensione di oltre 220 ettari.

Le cave di prestito dell'AIPO

Nel corso del 2007 AIPO ha appaltato i lavori di adeguamento della tenuta idraulica dei rilevati arginali dal confine di Luzzara al S.G.90 nei comuni di Suzzara e Motteggiana svolti dall'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO). L'intervento principale del progetto consisteva nella sopraelevazione e nel ringrosso dell'argine maestro, a cui sono connessi interventi complementari quali l'adeguamento delle rampe stradali a fiume e a campagna, la

realizzazione di mantellate, gabbionate e diaframmi (su alcuni tratti) ed infine nella formazione della nuova strada arginale con sede bianca o asfaltata.

Per il ringrosso e l'innalzamento dell'argine è stato previsto l'utilizzo di 850.000 mc di materiale terroso che sono stati estratti dalla cava Torricella (Motteggiana), realizzata nella golenale del Po subito a nord dell'omonimo abitato, e dalla cava Tripoli, localizzata sull'isola omonima a nord-est di Cizzolo (Viadana).

Una cava di prestito dell'AIPO si trova presso la lanca Mortizza lungo il fiume Oglio.

L'aggiornamento del Piano Provinciale Cave

Il vigente Piano Cave Provinciale approvato con D.C.R. 17 dicembre 2003 - n. VII/947 ovviamente non ha potuto prendere in considerazione la programmazione di importanti e consistenti infrastrutture che interesseranno il territorio provinciale, dal momento che ciò è avvenuto nel recente passato. L'Amministrazione Provinciale, una volta preso atto di tale situazione, ha determinato l'aggiornamento del vigente piano per far fronte alla necessità di inerti entro il 2013 (data di probabile approvazione del nuovo Piano Cave).

L'“Aggiornamento piano cave provinciale relativo alle opere pubbliche” riguarda 5 ambiti di estrazione e 6 ambiti di rinaturazione che consistono nel ripristino di vecchie lanche fluviali ed in parte nell'abbassamento del piano di campagna di aree golenali.

Uno degli ambiti di estrazione si trova nell'area di studio: ambito Lamette a San Martino dall'Argine da cui si estrarranno 200.000 mc di terra per la costruzione dell'autostrada regionale Cremona- Mantova.

Inoltre alcuni ambiti di rinaturazione si trovano nel comune di Marcaria a San Michele in Bosco (200.000 mc) e presso la Lanca Mortizza (200.000 mc) e nel comune di Gazzuolo (60.000 mc).

3.3.10. PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (P.I.F.) 2009-2019 della Provincia di Mantova

I “Piani di Indirizzo Forestale” sono strumenti di pianificazione settoriale concernente l'analisi e la pianificazione del territorio forestale, necessari all'estrinsecarsi delle scelte di politica forestale, quindi attuativi della più generale pianificazione territoriale urbanistica con valenza paesistico-ambientale, d raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale e di supporto per le scelte di politica forestale.

Gli obiettivi del PIF sono i seguenti:

1. valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio;
2. valorizzazione dei Sistemi Forestali come sistema economico di supporto ed integrazione dell'attività agricola;
3. valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative.

Boschi a destinazione selvicolturale protettiva

È stata attribuita ai boschi di salice bianco presenti lungo le fasce di rispetto e di attenzione del reticolo idrico principale, per la difesa dall'erosione spondale dei corsi d'acqua, operata dai popolamenti ripariali, in grado di contenere l'effetto delle piene e delle acque correnti; inoltre l'intercettazione dell'acqua da parte delle chiome, unito all'evapotraspirazione e all'infiltrazione dell'acqua nel suolo determina un rallentamento del deflusso superficiale e sottosuperficiale delle acque con un conseguente aumento del tempo di corrivazione e quindi una diminuzione dei picchi di piena.

Attualmente le formazioni residuali di *Salix alba* risultano in molti casi in stato di abbandono verso una improbabile evoluzione naturale o soggetti a tagli occasionali.

In caso in cui vi siano di piante invecchiate, la gestione prevederà l'abbattimento di piante affette da patogeni, o che possano arrecare danni alla viabilità o al transito delle persone.

Nel caso si intenda mantenere il governo a ceduo, il PIF suggerisce di stabilire un turno massimo non superiore ai 15 anni.

Questo tipo di indirizzo gestionale ben si adatta alle situazioni lungo le aste fluviali soggette a periodiche esondazioni. Infatti la gestione a ceduo con turni ravvicinati impedisce la presenza di piante di grandi dimensioni a ridosso del corso d'acqua riducendo la possibilità di sradicamenti e schianti che comporterebbero gravi problemi al regolare deflusso idrico durante le fasi di piena (piante accumulate dal fiume alla base dei ponti).

Laddove si rilevi la necessità di svecchiare il popolamento in particolare lungo le aste fluviali, si dovrà provvedere prioritariamente all'abbattimento delle piante di maggiori dimensioni. Le norme forestali prevedono il rilascio di almeno 50 matricine/ha.

Le formazioni di pioppo in fase di abbandono, rappresentano un'occasione importante di rinaturalizzazione e valorizzazione del territorio anche in considerazione della loro collocazione in un ambito di pianura povero di formazioni boschive.

Se il popolamento si è originato dal mancato taglio di utilizzazione del pioppeto, esso potrebbe avere un sesto d'impianto irregolare a causa degli schianti mentre il grado di naturalità sarà proporzionale all'età del popolamento e al perdurare dell'abbandono. In tal caso è importante favorire l'affermazione delle specie autoctone attraverso tagli a gruppi per interrompere la copertura e aumentare le situazioni di margine. I tagli dovrebbero essere concentrati dove è già presente rinnovazione naturale affermata.

Bisogna inoltre prendere in considerazione la possibilità di effettuare arricchimenti forestali introducendo artificialmente specie che trovano difficoltà a penetrare nel consorzio come la farnia, il carpino bianco, il frassino ecc..

Le norme forestali prevedono il rilascio di almeno 50 matricine/ha e un turno minimo di 10 anni.

Boschi a destinazione selvicolturale naturalistica

È stata attribuita ai boschi presenti nei Siti natura 2000, riserve naturali e nelle aree che presentano una notevole importanza in termini di biodiversità, presenza di specie pregiate, un'elevata complessità ecologica e una localizzazione strategica per la presenza o il ritorno di fauna e avifauna.

Per il saliceto di ripa dovrà essere mantenuta la copertura del suolo forestale, con maggior salvaguardia delle specie a maggior pregio eventualmente presenti quali olmo, pioppo bianco, acero campestre, farnia;

Sono inoltre consigliati:

- governo a ceduo con tagli delle piante senescenti che possano arrecare pericolo al transito di mezzi o persone;
- turno massimo di 15 anni per evitare la senescenza dei soggetti
- lungo le aste dei fiumi, ove possibile, un intervento antropico di conservazione degli habitat attraverso delle sperimentazioni, da attuare a buche o comunque con una superficie limitata, per cercare di favorire la rinnovazione del salice, fortemente compromessa in zone golenali.

In tali casi si potrebbe effettuare delle operazioni di contenimento delle infestanti erbacee ed arbustive, verificando di volta in volta l'opportunità di effettuare una leggera lavorazione del terreno, impedendo l'invasione di specie esotiche e piantando talee di salice che garantiscano il mantenimento della formazione vegetazionale. In alternativa si consiglia di favorire la sostituzione di tale habitat col bosco planiziale, operazione che comporta la messa a dimora di specie arbustive e arboree tipiche di questa formazione e che consente la gestione delle esotiche infestanti.

3.3.11. PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (P.I.F.) 2009-2019 della Provincia di Cremona (Allegato del PTCP)

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalla Provincia, ai sensi della legge regionale n. 31 del 2008 (titolo IV art. 47 e 48), per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche, con deliberazione "APPROVAZIONE DI CRITERI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE e L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE N. 8/7728 del 24 luglio 2008.

Il Piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare gli interventi nel territorio provinciale esterno al perimetro dei Parchi Regionali ovvero per le aree che, dal punto di vista della normativa forestale (L.R.31/08 art. 34 e 41), cadono sotto la competenza dell'Amministrazione Provinciale. Il PIF rientra quindi nella strategia forestale regionale, quale strumento capace di raccordare, nell'ambito di comparti omogenei, le proposte di gestione, le politiche di tutela del territorio e le necessità di sviluppo dell'intero settore.

Le finalità fondamentali del PIF sono definite dall'art.47 della L.R. 31/08 al comma 3:

1. analisi e pianificazione del territorio boscato;
2. definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;
3. ipotesi di intervento, risorse necessarie e possibili fonti finanziarie;
4. raccordo e coordinamento tra pianificazione forestale e pianificazione territoriale;
5. definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale;
6. proposta di definire le priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.

Ulteriori obiettivi specifici del lavoro derivati dall'analisi dei Criteri regionali approvati con D.G.R 8/7728 del 2008 sono la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere; la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale; la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale.

Le analisi e le proposte contenute nel piano mirano all'integrazione fra conservazione, ripristino delle espressioni naturali e programmazione delle attività umane. L'approccio sistemico ha portato al confronto con gli strumenti vigenti di pianificazione ecologica del territorio (piano territoriale di coordinamento, piano faunistico venatorio, piano di assetto idrogeologico, etc...) nell'ottica di fornire uno strumento coerente di raccordo fra le strategie di intervento di tipo "forestale".

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale, strumento di settore per la gestione del patrimonio boschivo, si inserisce in un contesto pianificatorio piuttosto complesso. In particolare, la Regione Lombardia attribuisce al Piano una diversa collocazione nel quadro della pianificazione territoriale lombarda.

La NORMATIVA FORESTALE riportata al titolo IV del Testo Unico Regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (L.R. 31/2008) prevede un rinnovato e più stretto raccordo non solo tra i diversi livelli della pianificazione forestale ma anche tra questa e la pianificazione territoriale ed urbanistica.

L'art. 48 recita infatti: comma 1: "I Piani di indirizzo forestale, sono redatti in conformità ai contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'art. 135 del d.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6/07/2002, n. 137), dei piani di bacini e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla L.r. 30/11/1983, n. 86";

comma 2: "I Piani di indirizzo forestale costituiscono specifico piano di settore dei piani territoriali di coordinamento della Provincia a cui si riferiscono";

comma 3: "Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale e dei Piani di Assestamento Forestale. Le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti".

Le linee di indirizzo forestale delimitano pertanto il perimetro entro il quale i piani forestali sono recepiti dai Comuni interessati e costituiscono variante ai Piani Regolatori Generali comunali. Tale perimetro coincide preferibilmente con le zone a destinazione urbanistica "E" (agro-forestale) ai sensi della L. 765/1967".

La legge per il governo del territorio, L.R. 12 dell' 11 marzo 2005 (e succ. mod. ed int.), istituisce un nuovo strumento: il Piano di Governo del Territorio (PGT). Il PGT sarà, per la prima volta a questa scala, un piano di natura interdisciplinare, dove la componente urbanistica risulta complementare a quella gestionale, paesistica ed ambientale, geologica, agronomica ed informatica.

I Comuni avranno a disposizione un periodo di 4 anni per convertire i propri PRG al nuovo strumento di governo del territorio. Ai sensi dell'art. 8 il PGT dovrà contenere un quadro conoscitivo globale del territorio comunale ed in tal senso il PIF, anche come piano di settore del PTCP, potrà costituire una preziosa fonte di informazioni per quanto attiene il sistema ambientale ed il territorio rurale; inoltre ai sensi dell'art. 9 il Piano dei servizi del PGT dovrà contenere indicazioni relativamente alle dotazioni a verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, il tutto auspicabilmente in accordo con le previsioni della pianificazione sovraordinata (nella fattispecie PIF e PTCP). Infine l'articolo 10, relativo al Piano delle Regole, prescrive al comma 4 che, per le aree destinate all'agricoltura, gli strumenti comunali recepiscano i contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale ove esistenti.

La grande mole di informazioni raccolte, elaborate e prodotte in fase di analisi impone un notevole sforzo di sintesi e di ricerca di logica ed ordine per ottenere uno strumento

utilizzabile ed immediato; per questo motivo il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona, essendo stato concepito per un utilizzo operativo è realizzato con una struttura di agile consultazione, composta da una relazione generale, da una serie di allegati tematici e da più tavole cartografiche di sintesi.

Allo scopo di rendere l'analisi territoriale più agevole, dinamica ed in grado di interfacciarsi con altre basi informative, il piano è stato redatto in coordinamento con i formati ed i requisiti del SIT provinciale.

L'iter di approvazione del PIF, piano di settore attuativo del PTCP, si concluderà dopo l'approvazione della Variante di adeguamento del PTCP.

Quando il PIF sarà approvato come Piano di Settore Attuativo del PTCP - esso potrà costituire modifica non sostanziale del PTCP secondo la procedura di cui all'art. 34 c. 2 della Normativa del PTCP e dovrà allegare tra gli elaborati del Piano l'aggiornamento della "Carta D - delle Tutele e delle salvaguardie" relativamente all'inserimento del rilievo dei popolamenti arborei esistenti. Inoltre non essendo quindi stata approvata la revisione in itinere del PIF si ritiene opportuno togliere dalla Carta D prescrittiva del PTCP il rilievo dei popolamenti arborei esistenti propedeutico alla redazione del PIF. A tal fine si specifica nel prologo dell'art. 15: "Le aree ed i beni tutelati da leggi e atti di pianificazione regionale sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, ad esclusione dei punti 3, 8 e 9 relativi alla rete irrigua.

La rappresentazione cartografica dei contenuti cui ai punti 3 e 9 è riportata nella Carta di caratterizzazione del territorio rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del PTCP . I popolamenti arborei od arbustivi di cui al punto 3, così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia, saranno riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, a seguito dell'approvazione del relativo Piano di Settore di cui all'art. 10 lett. h)". Il rilievo dei popolamenti arborei esistenti - nella versione definitiva trasmessa come predisposto dai Consulenti con la collaborazione del Settore Agricoltura e del Settore Ambiente - resterà invece nelle Carte Orientative del PTCP come elemento del quadro conoscitivo. Il testo inserito in Normativo al comma 3 dell'articolo 15 così recita: "3 - I popolamenti arborei e arbustivi tutelati ai sensi dell'art. 42 della Legge regionale 31/08 e successive modificazioni ovvero tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs 42/04 e dell'articolo 2, commi 2 e 6 del D. Lgs 227/01. Sono da considerarsi boschi i popolamenti arborei od arbustivi così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia stessa di cui all'art. 10 lett. h) ai sensi dell'art. 47 della L.r 31/08; vanno altresì considerati soggetti a tutela paesaggistica tutti i territori coperti da formazioni vegetali, caratterizzati simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, di superficie superiore a 2.000 mq e i terreni che per cause naturali o artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale, nonché le formazioni percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento."

3.3.12. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona

La Provincia elabora il Piano faunistico-venatorio (PFV), strumento di programmazione che da corso agli obiettivi definiti dal legislatore, dato che la destinazione differenziata del territorio costituisce lo strumento di base necessario a conseguire efficaci risultati di gestione nel contesto di una politica ambientale rispettosa di molteplici esigenze.

Il PFV provinciale definisce gli istituti a diversa destinazione, ognuno caratterizzato da una propria specificità.

In ordine a quanto previsto dall'art. 10/3 della l. 157/92 il territorio agro-silvo-pastorale:

per una quota dal 20 al 30 per cento deve essere destinato a protezione della fauna selvatica;

per una quota fino al 15% può essere destinato alla caccia riservata alla gestione privata ed ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

per la rimanente quota deve essere destinato alla gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 della legge nazionale.

La gestione (linee guida)

I programmi di cui all'art. 31 comma 1 e 2 della l.r. 26/93 e successive modifiche sono sviluppati attenendosi alle indicazioni tecniche dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e agli indirizzi del Piano Faunistico-Venatorio Regionale e Provinciale.

Piani poliennali di utilizzo del territorio

I piani poliennali di utilizzo del territorio sono finalizzati al raggiungimento della densità faunistica ottimale, attraverso il dimensionamento del prelievo venatorio e interventi di sostentamento alla fauna selvatica, tra cui appropriati piani di immissione e di miglioramento ambientale.

I piani poliennali devono prevedere almeno i seguenti contenuti:

- programmazione delle attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- la pianificazione degli interventi di gestione finalizzati alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio e di buona qualità, compresi i programmi di immissione e di prelievo di selvaggina;
- la pianificazione dei miglioramenti ambientali tra cui gli interventi di set-aside faunistico, le coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, il ripristino di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica, gli interventi per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori (compresa l'alimentazione di soccorso invernale per il sostegno degli animali in difficoltà);
- l'attività di produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica;

- programmazione delle attività di difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento.

Piano stralcio annuale

Annualmente i Comitati di Gestione trasmettono alla Provincia un programma stralcio degli interventi dei piani poliennali, contenente il rendiconto sulle attività svolte e i dati di carattere amministrativo, faunistico-venatorio e ambientale, in particolare censimenti ambientali e faunistici, immissioni di selvaggina, gestione delle zone di ripopolamento e cattura, interventi di riqualificazione ambientale, interventi di difesa alle coltivazioni e danni alle colture agricole e piani di controllo, adeguamento nella struttura degli ambiti protetti, rendiconto sulle attività di carattere amministrativo.

Zone addestramento cani

L'addestramento dei cani è consentito nel periodo di 30 giorni antecedente l'apertura della caccia in base alle disposizioni del calendario venatorio regionale e di quello integrativo provinciale. Nel restante periodo è possibile addestrare i cani in apposite zone di allenamento ed addestramento, definite dall'art. 21 della l.r. 26/93. È inoltre possibile l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi (cuccioloni) nei modi e nei tempi definiti dall'art 25 del r.r. 16/03 e dalle integrazioni disposte dalla Provincia di Cremona con d.g.p. n. 52 del 3 febbraio 2004.

Le zone di allenamento ed addestramento dei cani da caccia (ZAC) sono distinte in tre tipologie in base alla possibilità di praticarvi attività venatoria o meno e al tipo di cani cui sono destinate.

Le ZAC di tipo "C" hanno carattere permanente, possibilità di sparo tutto l'anno, ad esclusione dei mesi di febbraio e marzo, solo su fauna riprodotta in allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e anatra germanata. Sono zone di piccole dimensioni, comprese tra i 3 ed i 50 ettari.

Le ZAC di tipo "A" e "B" sono destinate all'attività di allenamento su selvaggina naturale e si differenziano soprattutto in quanto nelle zone "A" è vietato lo sparo mentre in quelle di tipo "B" è previsto l'uso della pistola a salve. Le zone di tipo "B" non possono avere estensione superiore a 1.000 ettari con durata specificata nell'atto autorizzativo. Le caratteristiche morfologiche che devono avere le zone dipendono dal tipo di cane che si intende privilegiare ovvero cani da ferma piuttosto che da seguita. Per i primi è più adatto un terreno scoperto, con vegetazione erbacea e cespugliata, inframmezzata da piccoli boschi, mentre per i cani da seguita sono meglio aree decisamente boscate con terreni accidentati.

Programmazione e disposizioni delle ZAC

Le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono disciplinate dall'art. 21 della l.r. 26/93 e dal r.r. 16/03.

Le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e loro ampliamenti sono concesse su tutto il territorio provinciale di competenza amministrativa con l'esclusione dei territori cremonesi in sponda destra del fiume Po, oggetto di accordi interprovinciali annuali in tema di fissazione di confini venatori.

A norma dell'art, 22, comma 6 della legge 384/91, nelle aree a Parco Naturale vige il divieto di caccia.

Nel Parco Regionale Oglio Sud, sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 delle Norme Tecniche Attuative del P.T.C. del Parco, nelle aree a Parco Naturale è però prevista l'attività di addestramento cani e le gare cinofile senza sparo (anche con pistola a salve), previa presentazione di documentazione e periodi di attività e rilascio di nulla-osta dell'Ente gestore. Tali attività sono comunque vietate nel periodo 1° aprile-30 giugno ed a una distanza inferiore a 200 metri dal confine delle Riserve naturali orientate.

Zone A

Sono autorizzate esclusivamente in zone di ripopolamento e cattura e nei parchi naturali dei Parchi Regionali previo consenso dell'Ente Gestore.

Sono autorizzate solo a caccia chiusa, con eccezione delle gare internazionali e delle gare valevoli per finali di campionati nazionali previste dal calendario ENCI.

Zone B

Sono autorizzate esclusivamente su territorio a caccia programmata ad esclusione delle Oasi di protezione della fauna e delle ZRC, fatte salve le disposizioni previste nelle aree a Parco Naturale.

Attività nelle aziende venatorie

L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle AFV e delle AATV è regolato dalla d.g.r. n°6/36929 del 19 giugno 1998.

Nelle AFV possono essere autorizzate, su richiesta motivata, singole gare che interessino superfici superiori a 50 ha.

Le zone addestramento cani tipo B sono comunicate dal concessionario alla Provincia, mentre le zone tipo C, concesse solo per le AATV, necessitano di specifica autorizzazione.

Procedure per l'autorizzazione

In riferimento alla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione prevista dall'art. 7 del r.r. 16/03 si precisa che il parere dell'ATC competente per territorio è sempre richiesto e che, per prove cinofile giornaliere organizzate su superfici estese è sufficiente, in alternativa al consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni arrecati nel corso dello svolgimento dell'attività.

Le autorizzazioni delle zone C vengono rilasciate previa verifica dell'idoneità del territorio, con particolare riferimento all'attività di sparo, anche in relazione ai problemi delle distanze di sicurezza.

Nelle aree a parco regionale, in mancanza di specifica intesa fra Provincia ed Ente Parco, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del PTC del Parco.

Nelle zone, ad esclusione di quelle di tipo A dove è vietato immettere selvaggina, deve essere garantito idoneo ripopolamento con selvaggina vocazionale al territorio, nel rispetto delle indicazioni stabilite per le immissioni.

La Provincia può sospendere, con specifico provvedimento motivato, l'attività nelle zone autorizzate, per periodi limitati, nel caso di violazioni alle norme che regolano la materia, alle disposizioni di cui al presente regolamento e a quelle contenute nell'atto di concessione.

Aree protette regionali

Nel contesto normativo internazionale, nazionale e regionale sono previste alcune tipologie di aree di tutela indipendenti dalla pianificazione faunistico venatoria: parchi naturali, riserve e monumenti naturali.

Tali istituti concorrono alla protezione della fauna selvatica, in aggiunta alle Oasi di protezione e alle ZRC, nonché a definire la quota di territorio inibita all'attività venatoria prevista dall'art. 13 della l.r. 26/93.

Alcune delle zone in questione assolvono alla funzione di conservazione di biocenosi naturali intatte o quasi, ovvero contengono uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Alla protezione della fauna selvatica omeoterma si abbinano quindi la tutela dell'altra fauna, della vegetazione, del suolo e dell'acqua.

A livello provinciale le aree a parco naturale sono rappresentate unicamente da quelle previste dagli organi gestori del Parco Oglio Sud mentre per gli altri parchi presenti, ovvero il Parco del Serio, dell'Adda Sud e dell'Oglio Nord sono ancora in via di definizione.

Le aree a parco naturale dell'Oglio Sud insistono sull'ATC2, coprendo un TASP di 1.414,8 ha.

Le Riserve e i Monumenti Naturali sono stati costituiti prevalentemente con lo scopo di conservare nuclei vitali di specie animali o vegetali.

Sono distribuiti prevalentemente nella valle fluviale dei fiume Adda e Oglio benché non ne manchino anche lungo il corso del Po, ma anche nei territori più interni della provincia, quali ad esempio la Riserva Naturale "Naviglio di Melotta". La superficie a.s.p. complessiva dei due tipi di istituti ammonta a 1.155 ha.

Zone speciali di conservazione (Rete Natura 2000): SIC e ZPS

Rete Natura 2000 è un network europeo che individua e tutela siti naturali, come previsti dalla Direttiva Habitat, per la conservazione degli habitat e delle specie di flora e di fauna.

Rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), previste dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), e finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie riportati rispettivamente negli allegati I e II della Direttiva stessa e che vengono individuate dalle Regioni e successivamente designate da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dalle Zone a Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e finalizzate essenzialmente alla tutela dell'avifauna, con particolare riguardo a quella migratoria. La Direttiva Uccelli viene inoltre ripresa dalla legge 157/92 all'art. 1, commi 4 e 5 dove viene sancito espressamente la necessità di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti.

Dal momento della classificazione da parte del Ministero i siti di Rete Natura 2000 sono sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6 commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat che prevedono l'adozione di misure di conservazione e, in alcuni casi, di piani di gestione. Viene inoltre prevista la valutazione di incidenza dei piani e dei progetti che possono avere impatti significativi sulle caratteristiche e sugli obiettivi previsti per tali istituti. La designazione di questi siti come parte di Rete Natura 2000 non comporta necessariamente limitazioni alle attività che vi si possono svolgere, a meno che queste non incidano sull'integrità delle aree stesse o sulla conservazione delle specie in esse presenti.

In provincia di Cremona sono stati individuati 13 SIC (sup. tot. 743,4 ha) e 11 ZPS (sup. tot. 3.496,6 ha) che interessano in tutto o in parte il territorio provinciale. Alcune di queste zone ricadono in istituti già sottoposti a particolari regimi di salvaguardia, quali Oasi di protezione faunistica e riserve naturali.

Proposta di istituzione di nuove ZPS

Il presente piano, a seguito di ulteriori indagini, propone altre 9 aree (sup. tot. 838,9 ha; sup. media 93,2 ha; dev.st. 87,8 ha) meritevoli di particolare attenzione per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna di interesse comunitario, che potrebbero essere candidate a divenire ZPS.

Queste zone sono inserite in aree caratterizzate da agroecosistemi sufficientemente complessi, nonché in zone umide e marginali, considerati indispensabili punti di sosta e alimentazione per la fauna migratoria ed in particolare di quella elencata nell'allegato 1 della citata direttiva. Inoltre si è cercato di distribuire le zone in modo tale da favorire i contatti tra le stesse, sfruttando anche a pieno le possibilità offerte dalla rete ecologica provinciale.

Nel restante territorio, caratterizzato da agroecosistemi sempre molto trasformati dall'attività antropica, si segnala il passo e la sosta dell'avifauna migratoria di cui agli allegati della direttiva Uccelli, particolarmente legati a tali ambienti. Non si rilevano tuttavia distretti particolarmente utilizzati da tali specie o concentrazioni tali delle stesse da giustificare l'istituzione di ZPS; la sosta pare dipenda da vari elementi che possono variare anche in tempi molto brevi. Si ritiene inoltre che il disturbo prevalente nei confronti dell'avifauna sia dato dall'attività venatoria nel periodo di passo autunnale o di svernamento. In questo senso il territorio provinciale è ampiamente interessato da ambiti protetti in cui l'attività venatoria è preclusa: Oasi, ZRC, Riserve Naturali, Parchi Naturali. L'avifauna ha pertanto a disposizione ampie possibilità di scelta di aree poco disturbate e idonee al proprio ristoro.

Tipologie di azioni per il miglioramento ambientale

Gli interventi di miglioramento ambientale hanno lo scopo di incrementare o ripristinare condizioni dell'habitat favorevoli alla fauna migliorando le disponibilità alimentari, incrementando le aree di rifugio e i siti di riproduzione nonché di ridurre o eliminare gli impatti più significativi causati dalle attività antropiche.

In generale, le migliori condizioni di vita per la fauna selvatica si realizzano in ambienti con una sufficiente diversificazione delle colture: cereali autunno-vernini, cereali estivi, prati, incolti, siepi e bordure inerbite, disponibilità di abbeverata. Una buona copertura vegetale nel periodo invernale è fondamentale per migliorare le disponibilità alimentari nel periodo più critico. I progetti di miglioramento ambientale più qualificanti dal punto di vista faunistico comprendono interventi numerosi, distribuiti in modo omogeneo, di piccole dimensioni e disposti razionalmente secondo le necessità rilevate sul territorio. Elementi che apportano valore agli interventi eseguiti sono la contiguità con siepi, la distribuzione diffusa all'interno della superficie aziendale, l'adeguata distanza da strade asfaltate e fabbricati.

Di seguito sono indicati i principali interventi di miglioramento degli habitat attuabili negli agro-ecosistemi di pianura.

Costituzione di macchie arborate

Impianto di fasce e macchie erborate, meglio se di estensione superiore a 2.000 m², ad elevata diversità strutturale e sviluppo verticale pluristratificato con essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone appartenenti al contesto vegetazionale della zona: tali condizioni forniscono una idonea copertura utile alla piccola selvaggina stanziale. I boschi disposti preferibilmente a mosaico lungo i corsi d'acqua o tra gli appezzamenti coltivati, devono essere contornati da fasce cespugliate e a vegetazione erbacea spontanea. È preferibile impiegare una densità di impianto superiore a 1.100 piante ad ettaro tra specie arbustive e specie arboree. Tra le essenze arboree e arbustive impiantate devono essere ben rappresentate quelli utili alla fauna selvatica per il loro ruolo alimentare, di rifugio e nidificazione.

Costituzione di siepi

Le siepi e i sistemi cespugliati ai margini dei campi coltivati, accompagnate da bordure inerbite e fasce di rispetto laterali opportunamente gestite, rappresentano habitat ideali per la nidificazione, il rifugio, la sosta e l'alimentazione di molte specie di fauna selvatica, stanziale e migratoria. Tali ambienti sono in particolare siti preferenziali di rifugio e nidificazione per i galliformi che qui trovano abbondanti risorse alimentari, riferita della quota di insetti utili alla sopravvivenza nelle prime settimane di vita dei pulcini. Le siepi sono generalmente localizzate lungo il perimetro delle proprietà e dei campi coltivati, dove svolgono anche un ruolo protettivo nei confronti delle colture agrarie. Localizzazioni adatte sono pure i margini delle tare aziendali come fossi, scoline, strade e scarpate. L'orientamento Nord-Sud delle siepi arboree evita l'eccessivo ombreggiamento degli alberi più alti sui campi. Le siepi di nuova costituzione sono localizzate a non meno di 100 metri dalle strade provinciali, preferibilmente a ridosso dei corsi d'acqua. Una siepe ben diversificata e strutturata in senso verticale è larga non meno di 2 metri e comprende specie arbustive e arboree così da

realizzare una struttura pluristratificata con microhabitat differenziati per specie animali con esigenze diverse. Requisiti minimi sono la densità d'impianto, non inferiore a 50 piante per 100 metri e il mantenimento di una fascia di rispetto larga almeno 2 metri, libera da coltivazioni agrarie (escluso il prato). Le specie vegetali utilizzate, obbligatoriamente autoctone, devono comprendere una quota significativa di specie fruttifere per la produzione di bacche autunno-invernali, utili al sostentamento della fauna.

Semina di colture a perdere

Coltivazioni appositamente predisposte per la fauna selvatica, portate o meno alla maturazione mediante l'utilizzo di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, e mantenute in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo alla semina. Il tipo di coltura da destinarsi a perdere deve garantire, durante il periodo autunno-invernale, buona copertura vegetale e disponibilità alimentare. Non è consentita la concimazione chimica né il diserbo, ad eccezione del diserbo in pre-emergenza. Gli interventi più efficaci riguardano appezzamenti di piccole dimensioni (0,1-2 ha) uniformemente distribuiti sul territorio ovvero a macchia di leopardo: la distanza dalle strade provinciali non deve essere inferiore a 100 m per ragioni di protezione della fauna selvatica. Gli interventi possono riguardare colture a semina primaverile (ad esempio: erba medica, erba mazzolina, trifoglio violetto, sorgo da granella, panico, miglio, mais, girasole, grano saraceno, lupinella, cavolo da foraggio) e colture a semina autunnale, nel qual caso si parla più propriamente di coperture vegetali invernali (ad esempio: orzo, frumento, segale, loglio perenne, pisello da foraggio, colza, favino, trifoglio incarnato, romolaccio da foraggio, veccia villosa). Il massimo ritorno dal punto di vista faunistico è garantito dalla semina di miscugli con più essenze. Le semina di colture da destinarsi a perdere può essere realizzata anche su terreni a set-aside, in relazione a quanto previsto dal D.M. MIPAF 15 marzo 2005: questa misura prevede la semina di un miscuglio costituito da almeno 2 essenze da scegliere tra sorgo (non inferiore al 50%), girasole e mais e da mantenere fino al 28 febbraio e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di semina.

Mantenimento di residui colturali

Comprendono le porzioni del culmo, parte del fogliame, porzioni di pannocchie o calatidi, o parte della semente che permangono sul terreno dopo le operazioni di raccolta del prodotto. La loro valenza si esplica prioritariamente nel fornire rifugio ed alimentazione alla fauna selvatica sia stanziale che migratoria, e per tale motivo è richiesto il mantenimento di una adeguata altezza di taglio: sono inclusi i residui colturali dell'orzo e del frumento, coltivati per la produzione di granella, e del riso, laddove venga mantenuto il culmo completo della piantina con impiego di mietitrebbiatura con testata stripper. La permanenza in campo è prevista dal momento della raccolta fino ad almeno il 28 febbraio dell'anno successivo.

Creazione di fasce inerbite

Realizzazione e conservazione di fasce inerbite con larghezza di 6-10 m. Tali fasce possono essere realizzate ai margini degli appezzamenti (zone perimetrali di campi coltivati), lungo le capezzagne, i fossi e le scoline, oppure a ridosso di siepi, cespugli e aree boscate. Possono essere anche presenti come fasce di separazione di grandi appezzamenti. Le operazioni colturali non devono prevedere alcun impiego di prodotti chimici; si provvederà invece allo sfalcio tardo-estivo in modo da garantire la successiva ripresa vegetativa autunnale e una idonea copertura invernale.

Recupero dei fontanili

Le acque sorgive dei fontanili, generalmente di ottima qualità con temperatura pressoché costante, fra i 9 e i 12 C° per tutto l'anno, e la ricca vegetazione che prospera, costituiscono ambienti molto adatti alla vita animale. A causa dell'accumulo dei sedimenti e della rapida crescita della vegetazione acquatica e palustre, i fontanili richiedono interventi manutentivi periodici (al contrario, le risorgive naturali hanno portata delle polle di sorgente e pendenze dei canali di deflusso tali da mantenere una funzionalità anche in assenza di interventi di manutenzione). L'abbandono porta invece rapidamente all'occlusione degli occhi di fuoriuscita dell'acqua di falda e alla scomparsa della testa del fontanile con innalzamento della livello del fondo. La rimozione meccanica del materiale minerale ed organico che si accumula per effetto della deposizione sul fondo della testa della fontana e dell'asta deve essere effettuata periodicamente e, in genere, almeno una volta l'anno per la testa della fontana fra il 1° settembre e il 28 febbraio (il materiale rimosso non è collocato entro la fascia delle ripe, poiché facilmente dilavabile). Lo sfalcio della vegetazione acquatica e palustre deve essere eseguito, anch'esso tra il 1° settembre e il 28 febbraio, mediante falciatura anche con motobarche attrezzate (escludendo assolutamente la fresatura che rimuove il fondo).

Manutenzione e conservazione di zone umide

Sono interventi atti a contrastare la progressiva scomparsa delle zone umide naturali, presenti soprattutto lungo il corso dei principali fiumi e, in particolare, lungo il corso del Po. Gli interventi, sulla base della redazione di specifici progetti, possono riguardare:

1. riqualificazione di zone umide diffuse lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola (lanche, morte, risorgive, ma anche bacini artificiali o resi tali e utilizzati a scopo irriguo), tramite interventi di mantenimento di minimi livelli idrici anche con creazione di opportuni manufatti idraulici, asportazione dei sedimenti in eccesso, risagomatura delle sponde e dei fondali al fine di ricreare microhabitat di interesse faunistico, controllo sulle immissioni di sostanza reflue o di altra natura agricola inquinante, ripristino di fasce di vegetazione ripariale tra corpo idrico e coltivazioni, ripristino e controllo della vegetazione palustre con

formazione anche di fasce sufficientemente estese di canneto, modellamento delle stesse con tagli per parcelle a rotazione in modo da favorire la formazione di anse e canaletti interni, ripristino e/o conservazione di collegamenti con siepi e filari tra la zona umida considerata e altri biotopi umidi presenti nell'intorno (bacini, canali, corsi d'acqua minori) o l'asta fluviale principale.

2. rivitalizzazione di lanche in via di interrimento, tramite interventi di regimazione delle acque e riattivazione dei collegamenti idraulici con il corso d'acqua di origine, rimozione di depositi e sedimenti in eccesso, tagli di controllo sullo sviluppo della vegetazione acquatica, sistemazione delle rive e dei fondali in modo da creare microhabitat di interesse faunistico.
3. miglioramento e ripristino di boschi igrofili (ontano nero, pioppi e salici) disetanei idonei all'insediamento di garzaie, nelle zone golenali, in prossimità di aree umide e di estensione minima pari a 1 ha, preferibilmente di forma compatta, con modellazione nel suo interno di pozze rogge e canali. Occorre prevedere una fascia di protezione perimetrale pari a 150-200 m di ampiezza e non interessata da forme di disturbo antropico.

Recupero di corpi idrici di origine artificiale

Opere di rinaturalizzazione di specchi d'acqua e corpi idrici di origine artificiale derivati da cave, discariche, scavi di sbancamento, ecc. mediante interventi di livellamento delle sponde con eliminazione delle rive scoscese, riduzione della profondità, creazione di perimetri con profilo sinuoso e irregolare, predisposizione di coperture vegetali arboreo-arbustiva delle rive con essenza principalmente igrofile, piantumazioni con essenza acquatiche e palustri, predisposizione di isole in terra su zattere galleggianti ancorate al fondo con vegetazione di copertura, prevenzione dall'interrimento con utilizzo di macchine movimento terra o con natanti specifici.

Creazione di nuove zone umide

Comprendono gli interventi per la realizzazione ex novo di zone umide mediante allagamento di terreni agricoli che presentino particolari vincoli agronomici o siano ritirati dalla produzione, oppure per il restauro e il mantenimento dei maceri. Il mantenimento dell'acqua sul terreno può essere permanente oppure stagionale in relazione alle finalità dell'intervento. Tali interventi, predisposti sulla base di specifici progetti, debbono prevedere la creazione e la conservazione di adeguate fascia di rispetto erbacee, arbustive e arboree, in cui peraltro escludere lo sfalcio e l'utilizzo di prodotti chimici.

Gestione estensiva dei pioppeti

Gli interventi sono tesi a incrementare la diversità strutturale vegetazionale, in particolare nell'ampia fascia investita a pioppeto nella golena del fiume Po, soprattutto a vantaggio dell'avifauna forestale dell'ambito padano e, più in generale, di tutta la comunità faunistica


nel suo complesso. La misura riguarda la limitazione degli interventi colturali nei pioppeti e la loro attuazione solo in periodi post-riproduttivi, il mantenimento di una fascia inerbita, non erpicata né trattata con antiparassitari e diserbanti, larga 5-6 m (una interfila) ogni 5 filari di pioppo, lo sfalcio dell'erba, in alternativa alla discatura, da attuarsi esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre per ridurre la mortalità di soggetti giovani e/o immaturi e, infine, l'erpicazione realizzata lungo la fila e non incrociata.

Collocazione di nidi artificiali

La collocazione di cassette-nido o altri nidi artificiali in boschi giovani o degradati o lungo filari e siepi è rivolta in particolare a favore di specie rare o desiderabili per l'agricoltura. Le specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate comprendono Picidi, Rapaci, Passeriformi silvicoli, Chiroterti.

Misure di protezione e salvaguardia della fauna selvatica

Complesso di misure di fondamentale importanza per ridurre le cause di mortalità diretta ed indiretta e in particolare per salvaguardare la riproduzione e i nuovi nati. Gli interventi possono riguardare l'adozione di precauzioni nello sfalcio delle foraggere (adottando il moto centrifugo e una velocità ridotta delle macchine operatrici e/o impiegando barre da involo), lo sfalcio programmato della vegetazione spontanea di capezzagne, fossi e rive di corsi d'acqua nel periodo compreso tra luglio e febbraio, lo sfalcio ad altezza adeguata (non inferiore a 20 cm) dei prati degli argini fluviali, la potatura degli alberi nel periodo compreso tra luglio e febbraio, a salvaguardia dei nidi e dell'attività riproduttiva, il foraggiamento artificiale per alcune specie (specialmente starna e fagiano) in condizioni ambientali avverse durante l'inverno, l'abbeveraggio nei mesi estivi siccitosi. Interventi spesso più onerosi riguardano la riduzione dell'impatto di infrastrutture e manufatti che provocano un'interruzione della continuità fisica del territorio ed ostacolano la naturale espansione di alcune specie ma che esercitano pure un grave impatto per mortalità diretta. Infine la limitazioni di talune pratiche agricole, come ad esempio i trattamenti diserbanti e fitosanitari, talune prassi di lavorazione del terreno o di distribuzione dei liquami zootecnici, ecc., ridurrebbe l'impatto negativo che esse esercitano sulla disponibilità alimentare e sulla idoneità ambientale del territorio agricolo e conseguentemente sulla distribuzione della fauna selvatica. A questo riguardo sono da tenere in considerazione prodotti repellenti da abbinare ai comuni trattamenti antiparassitari e diserbanti che mantengano lontana la selvaggina dall'area oggetto di intervento per il tempo d'azione o di carenza del prodotto.



Carta ripresa dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona (2009) relativa all'area di studio riguardante la provincia cremonese.

LEGENDA

- Confine ATC
- Confine comunale
- Zone di protezione speciale
- Siti di importanza comunitaria
- Riserva e Monumento Naturale
- Fondi sottratti all'attività venatoria: fondo chiuso, az. agrit., foreste demaniali
- OASI
- Zona di ripopolamento e cattura
- Az. faunistico-venatoria
- Az. agriturismo-venatorie
- Zona addestramento cani Tipo C
- Zona addestramento cani Tipo B Permanente
- Zona addestramento cani Tipo B Temporanea

3.3.13. Piano faunistico-venatorio della Provincia di Mantova

Il piano è scaduto nel 2009 ed in fase di realizzazione la fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Il territorio mantovano che ricade nell'ambito dell'area di studio è compreso nei comprensori "Pianura medio mantovana tra destra Mincio, sinistra Oglio e sinistra Po" e "Pianura tra destra Oglio e fiume Po".



Comprensori in cui è suddiviso il territorio della Provincia di Mantova (Fonte: Piano Faunistico Venatorio Provincia di Mantova)

Ambiti territoriali di Caccia (ATC)

Il territorio agro-silvo-pastorale della provincia è destinato per almeno il 25% a protezione della fauna selvatica: in dette aree è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento delle specie animali, nonché l'introduzione di specie estranee, che possano alterare l'equilibrio naturale.

In provincia di Mantova la superficie vincolata a parco naturale (Oglio Sud e Mincio), ed a riserve naturali rappresenta all'incirca il 6% dell'intero territorio; una quota del 15% viene destinata ad ambiti privati (aziende faunistiche, aziende agro-turistico-venatorie, zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile); di questa quota fino all'8% è destinato alle aziende agri-turistico-venatorie e fino al 3% per le zone cinofile.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) presenti nell'area di studio sono l'Ambito n. 3 "Pianura tra destra Oglio e fiume Po" (comprensorio n. 5) e l'Ambito n. 4 "Pianura media mantovana tra destra Mincio sinistra Oglio e sinistra Po" (comprensorio n. 3)

Zone addestramento cani

Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile vengono suddivise in "A", "B" e "C": le Zone A sono individuate nelle Z.R.C. e possono essere concesse per le prove cinofile nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, ad eccezione delle zone situate nelle golene del fiume Po, che possono essere utilizzate tutto il tempo dell'anno; le Zone B che hanno durata triennale e possono essere istituite nei territori a caccia programmata in cui non esiste il divieto di caccia e dove l'attività di addestramento è consentita, ad eccezione dei mesi da aprile a luglio compresi; le Zone B temporanee che possono essere istituite su tutto il territorio a caccia programmata ad eccezione delle zone protette ove vige il divieto di caccia e possono essere concesse nel periodo febbraio-agosto.

3.3.14. Piano Ittico Provinciale della Provincia di Mantova

Il Piano Ittico Provinciale di Mantova è stato approvato nel marzo 2009 e costituisce lo strumento con cui la Provincia esercita la disciplina dell'attività alieutica e la gestione della fauna ittica.

Obiettivi generali del Piano Ittico sono la conservazione e l'incremento delle popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici provinciali, con finalità sia di tutela che di gratificazione delle esigenze della pesca professionale e dilettantistica.

Gli obiettivi di piano saranno perseguiti attraverso due linee di interventi, una riguardante azioni volte al miglioramento dell'habitat acquatico e l'altra attinente la gestione diretta della fauna ittica.

Gli obiettivi specifici di piano riguardano la tutela e il riequilibrio della comunità ittica, con particolare attenzione alle specie autoctone e di interesse conservazionistico, il contenimento delle specie alloctone, il miglioramento delle caratteristiche quali-quantitative idriche degli ecosistemi acquatici, la rinaturalizzazione dell'alveo e delle rive dei corsi d'acqua, il ripristino della continuità fluviale, la messa a dimora di fasce tampone per la riduzione degli inquinanti diffusi e la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, lo sviluppo di un'attività alieutica sostenibile e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale relativa alla biodiversità ittica.

Uno degli interventi prioritari per lo sviluppo degli obiettivi descritti nel piano attiene alla rivitalizzazione delle lanche e al contenimento specie ittiche esotiche, sia attraverso specifiche attività di prelievo selettivo, ed evitando ulteriori immissioni di specie alloctone nei laghetti di pesca sportiva attraverso iniziative di singoli pescatori o associazioni.

3.3.15. Piano Ittico Provinciale della Provincia di Cremona

Il Piano è stato modificato e integrato attraverso la Delibera di Consiglio Provinciale n. 690 del 19 dicembre 2006 ed è stato redatto, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2001 n. 12, del Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9, e secondo gli accordi stipulati in data 25/01/05 con gli Uffici Pesca delle Province di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Lecco e Lodi in materia di regolamenti di bacino per il Fiume Adda e Oglio così come stabilito in sede U.P.L. (Unione delle Province Lombarde) tra le varie Province della Regione Lombardia.

Gli obiettivi del Piano sono la tutela delle specie ittiche autoctone con particolare riferimento a quelle di interesse conservazionistico e per i corpi idrici di interesse ittico attuale o potenziale, lo sviluppo dell'attività di pesca dilettantistica come attività del tempo libero e la valorizzazione e la razionalizzazione dell'attività di pesca professionale

Ai fini della pesca, le acque della provincia di Cremona sono classificate in base alle caratteristiche di portata e di vastità dei corpi idrici ed alle condizioni chimico-fisico-biologiche ed ittiogeniche, e sono così suddivise:

- **ACQUE TIPO A** costituite dal Fiume Po per l'intero tratto di competenza provinciale dell'asta principale.
- **ACQUE TIPO C** costituite da tutte le acque presenti sul territorio provinciale non classificate di Tipo A.

Le lanche, morte e mortizze del fiume Po sono classificate acque di Tipo C.

Le “**zone di protezione e ripopolamento**” e di “**tutela ittica**” sono state istituite in quei tratti di corsi d'acqua dove si desidera tutelare determinate specie autoctone e/o dove sono stati individuati habitat con elevate potenzialità ittiogeniche (ambienti ricchi di aree riproduttive, con buone qualità chimico-biologiche delle acque).

Le “**zone no-kill Marmorata e Temolo**” sono state istituite in quei tratti di corsi d'acqua dove la pressione di pesca può interferire eccessivamente sulle comunità ittiche.

Nelle “zone di protezione e ripopolamento” la pesca è vietata tutto l'anno.

Nelle “zone di protezione temporanee” la pesca è vietata ogni anno in determinati momenti dell'anno a tutela di talune specie ittiche e si dividono in:

- “**zone di protezione temporanee** invernale – dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio – in corrispondenza del periodo riproduttivo della trota marmorata;
- “**zone di protezione temporanee** primaverili/estive – dal 1° aprile alla fine di giugno - per i ciprinidi).

Nelle “zone di tutela ittica” la pesca è consentita tutto l'anno da terra con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.

Possono essere inoltre istituite dalla Provincia con apposito atto delle “zone di tutela ittica provvisorie” dove la pesca è consentita da terra con l'uso di una sola canna, con o senza

mulinello e con un massimo di tre ami - in corrispondenza delle zone di frega della trota marmorata nel periodo invernale, in accordo con le Province confinanti interessate.

Nelle “zone no-kill” la pesca è consentita esclusivamente con 1 sola canna, munita al massimo di 3 ami sprovvisti di ardiglione. È vietata qualunque forma di pasturazione e l'uso e la detenzione di larva di mosca carnaria. È obbligatorio il rilascio di tutti i pesci eventualmente catturati ed è vietata la pesca notturna.

Le “zone Artificiali di Riproduzione” sono aree, anche a carattere temporaneo, interessate dalla realizzazione di strutture ittogeniche e opere di miglioramento ambientale finalizzate a incrementare la riproduzione dei pesci (legnaie, sassaie, nidi, substrati artificiali di frega comunque denominati e costituiti). In tali zone, le Province istituiscono appositi divieti temporanei di pesca.

3.3.16. Piano dei percorsi e delle piste ciclabili della Provincia di Mantova

Il Piano dei Percorsi e delle Piste Ciclopedonali della Provincia di Mantova si configura quale piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui costituisce un documento attuativo e di approfondimento, essendo uno strumento di coordinamento delle azioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di livello sovracomunale e locale, per la definizione, costruzione, valorizzazione e promozione della rete ciclabile provinciale.

Definisce lo scenario della rete ciclabile e di fruizione del territorio provinciale attraverso il modello dello Schema Strutturale, con i corridoi e i nodi strategici di I° (regionale), II° (provinciale) e III° livello (intercomunale), in funzione del loro ruolo e rilevanza.


Stabilisce il quadro dei programmi strategici e dei progetti d'intervento promossi dalla Provincia e di riferimento per le iniziative dei Comuni e degli altri Enti locali, definendo anche l'attribuzione di priorità per la programmazione degli interventi.

Gli obiettivi generali del piano sono la continuità, la sicurezza, l'attrattività degli itinerari e dei percorsi in cui si sviluppa, da assumere quali riferimenti per sviluppare e promuovere la mobilità ciclistica e pedonale, d'ambito urbano ed extraurbano, a fini di fruizione sociale, a livello provinciale e locale.

Sviluppare l'utilizzo della bicicletta, anche nelle aree protette, può costituire l'incentivo alla nascita e all'implementazione di economie su piccola scala, come l'ospitalità rurale, il ristoro, l'accompagnamento di gruppi, l'assistenza tecnica, la divulgazione naturalistica.

Con tali finalità il Piano intende sviluppare il coordinamento delle iniziative a livello interregionale, interprovinciale e intercomunale in una logica di continuità degli itinerari, realizzando accordi con i comuni, per concordare le azioni da promuovere e definire gli interventi da realizzare.

Sono stati individuati 10 ambiti di fruizione turistico-ambientale utilizzando le informazioni sugli elementi di pregio paesaggistico e naturalistico, derivanti dalla documentazione del PTCP.



Il territorio della ZPS rientra negli Ambiti 4 e 9, per i quali sono state proposte le seguenti strategie:

Ambito 4 - Città di fondazione (il sistema Oglio – Po):

1. connessione e valorizzazione degli elementi del sistema storico insediativo con particolare riferimento ai nuclei di antica fondazione;
2. connessione e valorizzazione del sistema ambientale dei corridoi fluviali;
3. connessione con il sistema degli attracchi turistici lungo il Po.

Ambito 9 – il sistema Oglio-Chiese:

- connessione e valorizzazione degli elementi puntuali del sistema storico insediativo;
- connessione e valorizzazione del sistema ambientale rappresentato dai corridoi fluviali Oglio e Chiese.




Tavola 2 – Piano dei Percorsi e delle Piste ciclopedonali – Identificazione e classificazione della rete– marzo 2006



Tavola 3 – Piano dei Percorsi e delle Piste ciclopedonali – Potenzialità e criticità della rete– marzo 2006






Tavola 4 – Piano dei Percorsi e delle Piste ciclopedonali – Programmi e progetti d'intervento – marzo 2006

3.3.17. PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEI 19 COMUNI dell'area di studio

Dopo aver valutato la documentazione riguardante i piani di governo del territorio dei 19 comuni, alcuni dei quali sono in fase di Valutazione Ambientale Strategica del piano stesso, si è evidenziato che nessuno dei comuni ha previsto la realizzazione di interventi di espansione industriale-artigianale o residenziale in aree limitrofe alla ZPS.

COMUNE	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Acquanegra	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Bozzolo	In fase di VAS : nell'area della ZPS verrà realizzata la nuova autostrada
Calvatone	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Canneto s/O	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Casalromano	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Commessaggio	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Drizzona	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Gazzuolo	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Isola Dovarese	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Marcaria	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Ostiano	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Pessina Crem.	Si prevede la realizzazione di un piccolo impianto di depurazione a Villarocca
Piadena	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
San Martino A.	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Viadana	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Volongo	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Suzzara	Non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Borgoforte	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS
Motteggiana	In fase di VAS: non si prevedono interventi nell'area della ZPS

3.4. INQUADRAMENTO ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO

La ZPS, il cui perimetro è coincidente con quello del Parco Naturale proposto, è normata all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, così come modificato dalla D.G.R. n. 8/6955 del 2 aprile 2008, dall'articolo 2 "*Elaborati del piano territoriale*", in cui la ZPS, insieme ai S.I.C., è descritta all'interno delle tavole 1 e 2 delle fasce fluviali del PAI e della rete Natura 2000, in scala 1:25.000, dall'articolo 6 "Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano" in cui si prevede come strumenti pianificatori la realizzazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, dall'articolo 29 comma 2, di cui si riporta il testo completo.

Art. 29.2 - Siti di rete Natura 2000.

Comma 1 Siti di importanza comunitaria

1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248 S.O.), e successive m. e i., sono stati individuati:

a) con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, pubblicato sulla G.U. 22 aprile 2000 n. 95 S.O.) e successivamente con Delib.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.S.R. 9.5.7.- Obiettivo 9.5.7.2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003, 3° S. S. al n. 37), i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione delle Comunità Europee n. 2004/798/CE in data 7 dicembre 2004 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale) e la cui gestione è affidata al Consorzio del Parco dell'Oglio Sud.

b) con Delib.G.R. 13 febbraio 2004, n. 16338 con Delib.G.R. 18 aprile 2005, n. 7/21233 (Individuazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE) e con la Delib.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 le seguenti Zone di Protezione Speciale, successivamente classificate dal Ministero, ricadenti in tutto (la prima) e in parte (la seconda), nel territorio del Parco, e la cui gestione è stata affidata rispettivamente al Consorzio del Parco dell'Oglio Sud, alla Provincia di Mantova con Delib.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1791 e all'Ente Gestore della Riserva Naturale Lanca di Gabbioneta:

Comma 2

2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:

a) la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 79/409/CEE;

b) la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;

c) la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli;

d) la tutela e la conservazione delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione del D.M. 4432/st del 15 dicembre 2005;

e) per mantenere in uno stato di conservazione sufficiente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la Delib.G.R. 20 aprile 2001, n. 7/4345 "Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e

gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione delle specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia" e le successive indicazioni gestionali relative ai Siti di Importanza Comunitaria predisposte dalla Giunta regionale.

Comma 3

3. Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e i., valgono oltre ai divieti e le prescrizioni del PTC del Parco Regionale, le disposizioni contenute nei Piani di gestione dei SIC e della ZPS approvati dall'Ente gestore.

Comma 4

4. Nella Zona di protezione Speciale Parco Regionale Oglio Sud, codice IT20B0401, per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza degli interventi, si applicano i seguenti criteri dell'allegato A.

3.5. PROPRIETA' DEMANIALI E PRIVATE

La maggior parte dei terreni siti all'interno della ZPS sono di proprietà privata in quanto il 90% dei terreni è costituito da aree agricole.

Anche le aree golenali, in teoria proprietà demaniale, sono nella maggior parte dei casi, private e coltivate, principalmente a pioppeti industriali ma anche a cereali o ad erba medica.

Le proprietà comunali hanno un'estensione di 13,38 ettari (0,33% della ZPS), mentre le proprietà demaniali presentano un'estensione pari 140,31 ettari (quasi il 3,5% della ZPS).

Si allegano le tavole relative alle aree demaniali e comunali


3.6. USO DEL SUOLO

Come già detto nel paragrafo riguardante l'agricoltura l'utilizzo dei terreni agricolo è assolutamente preponderante nell'area di studio con valori superiori al 98% per il comune di Pessina Cremonese, ma con una media intorno al 70% per tutti gli altri comuni: l'unica eccezione è costituita da Isola Dovarese dove l'utilizzo a fini agricoli è solamente il 22,73% del territorio comunale.

COMUNE	Seminativi	Legnose agrarie	Prati e pascoli	TOTALE	Utilizzo % a fini agricoli
Acquanegra s/C	1675,9	130,2	208,7	2014,8	71,44
Bozzolo	1264,9	7,1	21,0	1293,1	68,78
Calvatone	994,1	19,2	24,8	1038,0	76,88
Canneto s/O	1377,6	590,2	77,8	2045,6	78,98
Casalromano	598,4	13,8	25,5	637,7	53,58
Commessaggio	679,2	21,9	9,1	710,2	61,22
Drizzona	675,2	40,7	37,1	752,9	64,35
Gazzuolo	1626,4	22,6	8,1	1657,0	74,30
Isola Dovarese	190,9	19,9	3,0	213,7	22,73
Marcaria	6402,3	33,5	205,6	6641,3	74,12
Ostiano	1383,1	0,4	48,3	1431,8	73,80
Pessina Crem.	2167,3	0,1	3,7	2171,1	98,23
Piadena	1137,1	286,6	47,4	1471,0	74,29
San Martino d'A.	1300,9	2,9	53,3	1357,1	79,82
Viadana	7191,8	268,3	59,5	7519,6	73,63
Volongo	596,2	1,5	28,8	626,5	79,30
Suzzara	3575,4	29,1	36,1	3640,6	59,87
Borgoforte	2497,7	2,9	1,0	2501,7	64,31
Motteggiana	1361,0	17,0	2,5	1390,5	56,52

Tab.3.19. Suddivisione della SAU per colture agricole e utilizzo terreno a fini agricoli.

Una porzione importante, sia dal punto di vista economico che da quello dell'estensione territoriale, del settore agricolo è occupato dalla vivai, che si sviluppano in parecchie aree golenali della ZPS, soprattutto nei comuni di Canneto sull'Oglio, Acquanegra presso la foce del Chiese in Oglio, Piadena.



Carta dei vivai dell'area cannetese. In verde il Parco Regionale Oglio Sud.

3.7. INVENTARIO DEI SOGGETTI AMMINISTRATIVI COMPETENTI

3.7.1. Autorità di Bacino del Fiume Po

La Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istituisce le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art.12).

L'Autorità di bacino è un organismo misto, costituito da Stato e Regioni, operante in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici, considerati come sistemi unitari ed è luogo di intesa unitaria e sinergica fra tutti gli organi istituzionali interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino padano, caratterizzato da complesse problematiche ambientali.

L'Autorità di bacino del fiume Po ha sede a Parma ed il suo ambito di competenza dell'Autorità di bacino riguarda il territorio compreso nella perimetrazione definita e approvata con DPR 01/061998 (G.U. n.173 del 19/10/1998), con annessa cartografia alla scala 1:250.000.

La finalità generale dell'Autorità è la tutela ambientale dell'intero bacino idrografico, attraverso la difesa idrogeologica ed idraulica, la tutela della qualità dei corpi idrici, l'uso razionale delle risorse idriche e la regolamentazione dell'uso del territorio.

Gli ambiti entro i quali l'Autorità svolge le proprie attività di pianificazione, programmazione e attuazione sono la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo, la difesa e regolazione dei corsi d'acqua, la disciplina delle attività estrattive, la difesa del dissesto idrogeologico, il risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la razionalizzazione degli usi delle risorse idriche superficiali e profonde, lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, il riordino del vincolo idrogeologico.

3.7.2. Agenzia Interregionale per il fiume Po (ex Magistrato del Po)

Il Magistrato per il Po, già organo decentrato interregionale del Ministero dei Lavori Pubblici, poi organo decentrato interregionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, dal gennaio 2003 è *Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO)*, in attuazione dell'art. 89 del D.L. 112/1998.

Le regioni interessate sono il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Le principali attività consistono nella progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, di cui al Testo Unico n. 523/1904, sull'intero bacino del Po, nonché nei compiti Polizia Idraulica e Servizio di

Piena sulle opere idrauliche di prima, seconda (R.D. 2669/1937) e terza categoria arginata (art. 4 comma 10ter Legge 677/1996).

Per quanto riguarda la ZPS “Parco Regionale Oglio Sud” l’A.I.P.O. non prevede progetti o iniziative specifiche nel piano triennale, anche se comunque sono in atto delle cave di terra, da utilizzare per il rialzo degli argini, in prossimità della località Foce Oglio.

3.7.3. ARPA Lombardia

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia è stata istituita con Legge Regionale n. 16 del 14 agosto 1999 ed è operativa dal 1° dicembre 1999: Arpa Lombardia è un ente tecnico-scientifico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile che svolge attività, servizi e funzioni volte a migliorare le scelte di politica ambientale degli enti territoriali di riferimento (Regione ed enti locali).

Le competenze dell’Arpa riguardano il supporto tecnico-scientifico alle istituzioni, il controllo ambientale, la gestione dell’informazione ambientale, la promozione della ricerca e diffusione dell’innovazione, la promozione dell’educazione ambientale.

3.7.4. S.TeR. della Regione Lombardia

La struttura attuale della Regione Lombardia sul territorio è organizzata in una rete, con nodo centrale a Milano, costituita dalle Direzioni Generali e 10 Sedi Territoriali Regionali (S.TeR.), dislocate negli altri capoluoghi di provincia.

Le Sedi Territoriali rappresentano pertanto l’Amministrazione Regionale sul territorio ed erogano diversi e complessi servizi destinati direttamente ai cittadini, agli Enti Locali, alle Imprese ed alle Associazioni, con lo scopo di agevolare il dialogo tra la Regione e le diverse realtà rappresentative del territorio, per condividere con loro linee di indirizzo e obiettivi di sviluppo.

I principali ambiti di attività delle Sedi Territoriali sono, oltre alle attività di protocollo e di informazione e comunicazione,:

- partenariato e programmazione per lo sviluppo locale, attraverso l’individuazione delle priorità e dei fabbisogni di sviluppo delle realtà territoriali;
- tutela del territorio attraverso la realizzazione di opere pubbliche d’interesse regionale e degli interventi di difesa del suolo, la gestione delle concessioni

demaniali e le grandi derivazioni dei corsi d'acqua, assicurando consulenza e assistenza tecnica agli Enti Locali.

3.7.5. U.R.B.I.M. Lombardia (*Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia*)

U.R.B.I.M. Lombardia è l'associazione che raggruppa 18 consorzi di bonifica e altri enti, costituiti da consorzi di 2° grado, consorzi di regolazione dei laghi, consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, che sono attivi nel settore della bonifica, dell'irrigazione e della salvaguardia del territorio.

U.R.B.I.M. Lombardia è costituita con durata illimitata, ha autonomia finanziaria e statutaria ed è dotata di una propria struttura amministrativa e tecnico-organizzativa. Essa rappresenta i Consorzi associati, per tutti i rapporti di interesse comune, presso gli Organi regionali, presso gli Uffici Statali e gli enti locali territoriali, coordina l'attività di assistenza ai soci, promuove e attua iniziative d'intesa con le istituzioni e gli altri del settore (Ministero, Regione, Province, Comuni, Parchi, Aipo, Autorità di Bacino), contribuisce alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione di dati, statistiche e informazioni sulla bonifica e l'irrigazione

U.R.B.I.M. Lombardia è la struttura regionale dell'A.N.B.I (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni), organizzazione centrale con sede a Roma.

3.7.5.1. Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano

Il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, con sede a Casalmaggiore (CR), ha una superficie comprensoriale di 47.792 ettari con una popolazione di 66.081 abitanti: le ditte consorziate sono 16.206 agricole e 11.736 extra-agricole.

I fiumi Po e Oglio costituiscono i confini naturali a sud e ad est del comprensorio mentre il confine a nord è costituito dal Canale artificiale di bonifica delle Acque Alte la cui costruzione è stata ultimata nel 1927.

Le acque per l'irrigazione vengono prelevate, tramite sollevamento per pompaggio, dai fiumi Oglio e Po e ridistribuite successivamente su tutto il comprensorio, mentre vengono, dopo il loro utilizzo, recapitate tutte in Oglio, indipendentemente dalla loro origine.

I comuni interessati sono 25: **Calvatone**, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San

Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Torricella del Pizzo in provincia di Cremona; **Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria**, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, **San Martino dall'Argine, Suzzara, Viadana** in provincia di Mantova.

3.7.5.2. Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana

Il Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con sede a Mantova ha un superficie comprensoriale di 57.820 ettari, con una popolazione di 83.283 abitanti.

Le ditte consorziate sono 12.100 agricole e 10.632 extra-agricole

Situato nella parte settentrionale della provincia di Mantova, il territorio comprensoriale si estende in una vasta area di fertile pianura tra i fiumi Mincio, Oglio e Chiese dai quali è derivata l'acqua che serve per l'irrigazione.

Dal canale Virgilio, che attraversa a nord il territorio, trasportando le acque derivate dal Mincio, partono numerosi canali principali che alimentano una fitta rete di canali consorziali e aziendali.

La rete di bonifica consente l'allontanamento delle acque per gravità e il loro recapito nei fiumi del comprensorio, ma le reti irrigua e di bonifica sono strettamente correlate ed è frequente che lo stesso canale assolva entrambe le funzioni.

Le province interessate dal Consorzio sono Mantova e Verona: in provincia di Mantova i comuni interessati sono 23: **Acquanegra sul Chiese**, Asola, **Canneto sull'Oglio**, Casalmoro, Casaloldo, **Casalromano**, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, **Marcaria**, Mariana Mantovana, Medole, Piubega, Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana.

3.7.5.3. Consorzio di Bonifica Dugali

Il Consorzio di Bonifica Dugali con sede a Cremona ha un superficie comprensoriale di 54.581 ettari, con una popolazione di 110.356 abitanti.

Le ditte consorziate sono 12.367 agricole e 7.540 extra-agricole

La denominazione del consorzio, costituito già nel 1568, deriva dal termine "Dugale" utilizzato localmente per indicare i corsi d'acqua interessanti il territorio amministrato aventi primariamente funzione di colatori delle acque in eccesso.

Il territorio, sostanzialmente pianeggiante, consente l'allontanamento delle acque per la maggior parte per semplice gravità naturale grazie ai canali esistenti. Nei casi in cui il livello del fiume Oglio si presenti particolarmente elevato, si rende necessario

scaricare le acque a mezzo di un impianto idrovoro situato in località San Paolo Ripa d'Oglio (Piadena).

L'irrigazione viene effettuata con acque prelevate dai fiumi Po, Adda e Oglio.

Le province interessate dal Consorzio sono Mantova e Cremona con 42 comuni: Bonemerse, Ca' d'Andrea, **Calvatone**, Cappella de' Picenardi, Casteldidone, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Frati, Cremona, Derovere, **Drizzona**, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, **Isola Dovarese**, Malagnino, Motta Baluffi, **Ostiano**, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, **Pessina Cremonese**, **Piadena**, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo Mantovano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Solarolo Rainerio, Sospiro, Stagno Lombardo, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Voltino in provincia di Cremona; **Bozzolo** e Rivarolo Mantovano in provincia di Mantova.

3.7.5.4. Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova

Il Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova con sede a Mantova ha un superficie comprensoriale di 27.955 ettari, con una popolazione di 84.629 abitanti

Il consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova svolge una insostituibile opera di allontanamento delle acque, in un territorio, situato a sud della città di Mantova, che dalle zone più alte degrada verso le depressioni di Virgilio e Bagnolo San Vito a sud-est e Borgoforte a sud.

L'utilizzo esteso degli impianti idrovori è giustificato dal fatto che circa un terzo del territorio comprensoriale ha quote inferiori rispetto ai recapiti finali delle acque. L'irrigazione, diffusa su gran parte del territorio comprensoriale, non sarebbe possibile senza gli impianti di sollevamento del consorzio che consentono di portare l'acqua su territori dove l'orografia non permette alcuno afflusso per caduta naturale.

I comuni interessati sono 7 tutti in provincia di Mantova: Bagnolo San Vito, **Borgoforte**, Castellucchio, Curtatone, Mantova, **Marcaria**, Virgilio

3.7.6. Provincia di Cremona

La Provincia di Cremona è l'ente di autogoverno della comunità locale: ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa ed autonomia autorizzativi e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

E' Ente titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Nell'ambito della ZPS "Parco Regionale Oglio Sud" il suo territorio amministrativo è interessato dai territori compresi nei comuni di Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Piadena, Drizzona, Isola Dovarese e Calvatone.

I principali compiti di programmazione della Provincia riguardano il coordinamento dei Comuni per la programmazione economica, territoriale, culturale e ambientale, la determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali ai sensi delle normative regionali, l'elaborazione e l'adozione di propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, oltre alla predisposizione e all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che, ferme restando le competenze dei Comuni e i programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio.

3.7.7. Provincia di Mantova

La Provincia di Mantova è l'ente di autogoverno della comunità locale: ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa ed autonomia autorizzativi e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

E' Ente titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Nell'ambito della ZPS "Parco Regionale Oglio Sud" il suo territorio amministrativo è interessato dai territori compresi nei comuni di Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Marcaria, Bozzolo, San Martino dall'Argine, Gazzuolo, Commessaggio e Viadana.

3.7.8. Parco Oglio Sud

Il territorio del Parco Oglio Sud si estende per circa 12.000 ettari lungo l'intero corso del fiume che va dalla foce del fiume Mella, al confine con il Parco Oglio Nord in comune di Ostiano (CR) alla confluenza con il fiume Po, per circa 70 Km di lunghezza complessiva.

L'ente gestore del parco è un Consorzio tra sedici Comuni e le Province interessate istituito con Legge Regionale n. 17 del 16 aprile 1988: pertanto gli Enti locali che costituiscono il consorzio sono la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova, i comuni di Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone, Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Marcaria, San Martino dell'Argine, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana.

Le finalità del Parco sono costituite dalla conservazione del patrimonio naturale, dalla promozione dello sviluppo sostenibile locale e dalla promozione della riqualificazione paesaggistica ed ambientale del fiume.

Inoltre l'Ente parco provvede alla progettazione di interventi di rinaturalizzazione delle fasce fluviali, al recupero del valore culturale del paesaggio, alla promozione dell'educazione ambientale sul territorio cremonese e mantovano.

3.7.9. Comuni

I Comuni di Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone, Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Marcaria, San Martino dell'Argine, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana Borgoforte, Motteggiana, Suzzara sono interessati dalla ZPS "Parco Regionale Oglio Sud".

Il comune è l'Ente territoriale locale, ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, costituito come formazione sociale naturale e spontanea di tipo comunitario, riconosciuto ed identificato dall'ordinamento generale.

I Comuni determinano il proprio ordinamento attraverso lo statuto ed ad esso devono conformarsi i loro regolamenti e le loro attività amministrative.

Sono enti autonomi locali entro l'unità della Repubblica, dotati di rappresentatività generale degli interessi della propria comunità e titolari di funzioni proprie esercitate secondo i principi costituzionali.

COMUNE	Estensione ZPS nel Comune (ha)	% ZPS sul territorio comunale
Acquanegra s/C	504,33	17,88
Bozzolo	107,49	5,71
Calvatone	386,76	28,64
Canneto s/O	382,46	14,76
Casalromano	3,15	0,26
Commessaggio	147,79	12,74
Drizzona	138,40	11,82
Gazzuolo	60,58	2,71
Isola Dovarese	138,08	14,68
Marcaria	646,78	7,21
Ostiano	214,63	11,06
Pessina Crem.	311,44	14,09
Piadena	77,30	3,90
San Martino d/A.	68,44	4,02
Viadana	538,91	5,27
Volongo	157,23	19,90
Suzzara	134,90	2,21
Borgoforte	4,07	0,10
Motteggiana	0,54	0,02

4.023,30

3.8. REGIME DI SALVAGUARDIA E REGOLAMENTI ESISTENTI

3.8.1. Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità del Bacino del Po.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza.

Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

5. Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti. In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino. Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golenale.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
4. L'Autorità di bacino aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali.

Art. 36. Interventi di rinaturazione

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.
 2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc.
- Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alle presenti Norme.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
 4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.
 5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25. 6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.
 6. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione

Europea e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.

2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

Art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI (Interventi di rinaturazione)

L'articolo 36 delle NTA del PAI ha introdotto importanti concetti ed indirizzi che riguardano il tema della rinaturazione nell'ambito delle fasce fluviali, che dopo essere stati integrati e aggiornati, sono stati adottati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

L'articolo attualmente prescrive che ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B deve essere definito da un progetto e sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa, previa espressione di una valutazione tecnica vincolante da parte dell'Autorità di bacino; inoltre definisce con chiarezza gli ambiti territoriali a cui si riferiscono i commi contenenti le disposizioni suddette; inoltre pone una chiara distinzione tra interventi con finalità di attività estrattiva ed interventi con finalità di rinaturazione che prevedono asportazione di materiali litoidi, conferendo a questi ultimi una connotazione propria e indicando che siano comunque considerati nei Piani di settore a titolo di contributo di volumi ai fabbisogni programmati.

La Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 del PAI, territorialmente riferita alle fasce fluviali A e B dei corsi d'acqua del bacino idrografico del fiume Po, dopo avere espresso in premessa la linea strategica individuata, sopra accennata, definisce le finalità degli interventi di rinaturazione, come richiamate dal PAI, individua le principali tipologie di intervento (cfr. Figura 151) e classifica gli stessi in:

- interventi che interessano esclusivamente il soprassuolo;
- interventi che comportano movimentazione e/o estrazione di materiali litoidi;
- interventi che interessano l'alveo inciso o attivo senza estrazione di materiali litoidi.

Al fine di indirizzare la qualità della progettazione nella direzione del miglioramento delle condizioni di naturalità, l'articolo 4 individua i criteri progettuali ritenuti rilevanti, in relazione alla suddetta classificazione.

Nella definizione degli elaborati progettuali da trasmettere per la valutazione dei progetti (allegato 2 citato all'art. 5) vengono dettagliatamente individuati gli elaborati progettuali ritenuti necessari per ogni tipologia di intervento con particolare riguardo alla stima degli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento per una porzione significativa dell'asta fluviale; inoltre si richiede, responsabilizzandoli, al progettista ed al proprietario o committente la compilazione di una scheda di classificazione del progetto in cui si dichiarano dati e informazioni rilevanti (allegato 1, all'art. 5), ai fini di agevolare l'istruttoria e il rilascio del parere. Infine, le procedure (art. 6) prevedono che i progetti siano predisposti da soggetti pubblici o privati e vengano trasmessi alle Amministrazioni competenti al rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio finale, che verrà emesso dopo avere acquisito il parere vincolante di compatibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po.

La direttiva evidenzia inoltre la necessità di definire un Programma di monitoraggio e riporta in appendice un elenco di definizioni che vengono assunte ai fini della stessa.

3.8.2. Misure di conservazione per le ZPS lombarde

Con l'allegato C alla D.G.R. 18 aprile 2005 n. 7/21233 la Regione Lombardia aveva stabilito che per le ZPS con acque lotiche, tra cui rientra il sito in esame, in attesa della redazione del piano di gestione, valevano alcune misure di conservazione transitorie, successivamente integrate con nota del 25 luglio 2006, con D.G.R. 21 febbraio 2007 n. 8/4196, con D.G.R. 20 febbraio 2008 n. 8/6648 ed infine con D.G.R. 30 luglio 2008 n. 8/7884 *“Misure di conservazione per le ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Integrazione alla D.G.R. n. 664/2008”*.

Successivamente è stata emanata la D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275 *“Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008”*.

Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo

Divieti

- a) effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- d) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);
- g) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- h) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- i) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- j) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- k) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto; gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS; sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- l) *omissis...*;

m) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

n) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

o) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;

p) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

q) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

r) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;

s) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Obblighi

a) Messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

b) Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o

artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

c) Monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

Attività da promuovere e incentivare

- a) la repressione del bracconaggio;
- b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni per ciascuna tipologia ambientale

La stessa D.G.R. individua i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione in relazione all'assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento. Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali le regolamentazioni sono le seguenti.

Divieti:

è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;

è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;

è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;

è vietato il taglio dei pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;

è vietata l'irrorazione dell'area;

nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto;

è vietata la distruzione dei formicai.

Obblighi:

A) nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85%

della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle “emergenze naturali” di seguito definiti.

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle “emergenze naturali” di seguito definiti.

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:

1) i boschi pre-esistenti e le “emergenze naturali” di seguito definite al successivo punto C);

2) i nuovi impianti boschivi:

i. nuclei boscati;

ii. fasce boscate riparie;

iii. corridoi boscati periferici;

individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

B) I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto A2 – che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della L.R. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del R.R. 5/2007 – saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

C) Sono considerate “emergenze naturali”:

1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercu-ulmeti, quercu-carpineti, ontaneti);

2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);

3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;

4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;

5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

D) Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come da art. 18, comma 2, del R.R. 5/2007, aiuti per i “sistemi verdi”).

E) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.

F) Le previsioni di cui ai precedenti punti da A) a E) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.

G) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.

H) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 31/2008.

I) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

L) Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della presente deliberazione, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti;

il taglio della vegetazione sponale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

Ulteriori disposizioni

I piani di gestione devono:

a) perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;

b) perseguire un'attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi, alle anse fluviali con corrente più debole protette dal disturbo, alle rive non accessibili via terra e alle lanche fluviali.

La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d'uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree "cuscinetto". L'eventuale gestione dei canneti attraverso pirodiserbo deve essere sottoposta a valutazione di incidenza e in ogni caso effettuata su superfici limitate e a rotazione;

c) regolamentare le attività forestali in merito alla conservazione di alberi morti in piedi e una proporzione di legna morta a terra, per un mantenimento di una massa di legna morta sufficiente a d una buona conservazione della fauna, con riferimento a quanto descritto in letteratura scientifica e nei piani di assestamento forestali;

d) regolamentare il transito ed il pascolo ovino; in assenza di piano di gestione l'attività deve essere autorizzata dall'ente gestore;

e) perseguire, a fini faunistici:

- l'incremento di essenze da frutto selvatiche;

- la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo;

- la conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetto di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone;

f) disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;

g) prevedere attività di sensibilizzazione sugli agricoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso, Cicogna bianca e Albanella minore;

h) prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

Attività da favorire

a) la conservazione delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetto di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*;

b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;

c) la creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

d) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

e) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;

f) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

g) la riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;

h) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

i) misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;

j) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

3.8.3. Linee guida per la gestione della flora e della vegetazione delle aree protette nella Regione Lombardia

Le linee guida sono state redatte nel rispetto dei principi dall'art. 4, comma 6 della L.R. 86/83, come sostituito dal sostituito dalla lettera b del terzo comma dell'art. 24 della L.R. 27/04, che recita: *"Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Regione definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non boscate"*.

Inoltre, il regolamento contiene disposizioni a tutela delle specie vegetali, come previsto dall'art. 24-ter comma 1 lettera f della l.r. 33/77.

Il regolamento si applica al sistema delle aree protette lombarde, con particolare riferimento a:

- . parchi naturali, di cui all'art. 1 comma 1 lettera a della l.r. 86/83;
 - . parchi regionali, di cui all'art. 1 comma 1 lettera b della l.r. 86/83;
 - . riserve naturali, di cui all'art. 1 comma 1 lettera c della l.r. 86/83;
 - . monumenti naturali, di cui all'art. 1 comma 1 lettera d della l.r. 86/83;
 - . zone di particolare rilevanza naturale e ambientale, di cui all'art. 1 comma 1 lettera e della L.R. 86/83;
 - . parchi locali di interesse sovracomunale, di cui all'art. 34 della l.r. 86/83;
 - . rete ecologica europea "Natura 2000", di cui all'art. 24-ter comma 1 lettera a della L.R. 33/77.
- In questi contesti amministrativi, il regolamento trova ambito di applicazione nei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/04.

È invece oggetto del regolamento la flora erbacea nemorale dei boschi, ai sensi dall'art. 4, comma 6 della L.R. 86/83, come sostituito dalla lettera b del terzo comma dell'art. 24 della L.R. 27/04.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione tutti gli ambienti antropizzati (ad esempio, all'interno dei perimetri urbanizzati) nonché le colture, i vivai e gli impianti di arboricoltura, gli orti e giardini botanici, le aree ricreativo-sportive (inclusi i parchi finalizzati all'uso ornamentale o ricreativo, in cui la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzione tendano ad impedire la rinnovazione naturale della vegetazione e in particolare del bosco) e simili.

Al fine di quanto sopra, gli Enti Gestori delle aree protette, nella redazione dei piani territoriali di coordinamento, dei piani di gestione e dei piani di settore previsti dalla legislazione vigente applicano il presente regolamento per quanto di rispettiva competenza, in considerazione delle problematiche e delle tipologie vegetazionali e floristiche riscontrabili nei propri territori.

Le tipologie di intervento cui si applica il regolamento comprendono la gestione degli ambienti naturali e seminaturali, gli interventi di riqualificazione ambientale, incluso il recupero di cave, discariche e aree dimesse, le opere di ingegneria naturalistica, di compensazione ecologica, di rinaturazione e riqualificazione ambientale, i miglioramenti ambientali quali la piantagione di siepi e alberature, il ripristino di corpi idrici e simili.

I contenuti del regolamento dovranno altresì essere recepiti in sede di progettazione, realizzazione e gestione di progetti aventi attinenza con quanto sopra esposto e realizzati nelle aree protette sopra definite, sia in caso di opere pubbliche, sia di intervento di privati.

3.8.4. Linee guida per i piani di gestione dei Siti Natura 2000 del fiume Po

Le linee guida si applicano ai siti della Rete Natura 2000 compresi nell'area golenale del Fiume Po e si applicano inoltre alla porzione di territorio nei siti della Rete Natura 2000 parzialmente interessata dall'area golenale del Fiume Po.

L'Ente Gestore di un sito della Rete Natura 2000, nella redazione del Piano di gestione, dei piani di settore, dei piani particolareggiati e dei regolamenti previsti dalla legislazione vigente, recepisce le linee guida per quanto di rispettiva competenza, in considerazione delle problematiche e delle tipologie di habitat e fauna riscontrabili nei propri territori.

Le linee guida hanno come finalità generali di tutelare ed incrementare la biodiversità faunistica, sia quella degli invertebrati sia dei vertebrati, in particolare dell'avifauna, la biodiversità floristica e degli ecosistemi, il processo evolutivo naturale degli habitat, ove non in contrasto con i punti precedenti, il paesaggio naturale e semi-naturale lombardo, la rete ecologica, sia a livello locale sia a livello regionale e interregionale e la qualità delle acque.

Le linee guida si pongono inoltre come obiettivo specifico di promuovere il governo delle aree protette, individuando l'Ente gestore quale punto di riferimento per il territorio al fine di sviluppare una reale ed efficace politica capillare di controllo e sviluppo delle aree rurali e naturali, la funzionalità ecologica dei sistemi naturali, garanzia di difesa del territorio, le attività legate a economie sostenibili ed in particolare quelle di un'agricoltura integrata con l'ambiente naturale, fornitrice di servizi ambientali e pertanto custode del territorio, la riduzione delle emissioni di gas serra clima alteranti (CO₂), rispettando in particolare il suolo e il bosco, il patrimonio storico-culturale, il turismo e la fruizione di qualità e comunque sempre nel rispetto delle componenti vegetali e animali, la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini e in particolare delle imprese agricole nelle tematiche riguardanti la conservazione della natura e del territorio.

In relazione alle caratteristiche del territorio, gli obiettivi minimi che un Piano di un sito deve perseguire sono:

1. la tutela della funzionalità ecologica e dei processi morfogenetici nell'area golenale del Fiume Po;
2. la conservazione delle specie autoctone e degli habitat che le ospitano, in particolare di specie e habitat incluse nella direttiva 79/409/CE e nella direttiva 92/43/CE;
3. la salvaguardia e l'ampliamento dei boschi planiziali caratteristici dell'area golenale del Fiume Po;
4. la conservazione e l'ampliamento delle zone umide, anche ai fini di garantirne l'eterogeneità delle comunità vegetali e animali;
5. lo sviluppo della rete ecologica, promuovendo la connessione degli habitat naturali e seminaturali e la diversificazione degli habitat agricoli;
6. l'integrazione delle attività economico-produttive con la conservazione degli elementi naturali.

Per quanto concerne l'obiettivo di salvaguardia della qualità delle acque, il Piano di gestione dovrebbe contemplare azioni, supporti incentivanti e regolamentari per:

1. impedire un ulteriore deterioramento della qualità delle acque;
2. proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici, sotto il profilo del fabbisogno idrico e sotto il profilo degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie;
3. agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
4. assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
5. contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

3.8.5. Obiettivi generali di conservazione dei siti Natura 2000 nella Golena lombarda del Po

Gli obiettivi di conservazione prioritari nell'ambito della golena del Po rispetto al territorio regionale e fondamentale per il mantenimento di un notevole numero di specie floristiche e faunistiche sono i seguenti:

- tutelare il sistema delle barre fluviali e delle isole sabbiose, che ospitano colonie importanti di Sterna comune (*Sterna hirundo*) e Fraticello (*Sterna albifrons*), nonché parti importanti delle popolazioni (regionale e nazionale) di Occhione (*Burhinus oedicnemus*) e Corriere piccolo (*Charadrius dubius*);
- tutelare i boschi igrofili a dominanza di salici, habitat utilizzato in alcuni casi per la nidificazione da parte di colonie di Ardeidi, in generale come habitat per la sosta migratoria da parte dei Passeriformi in migrazione, e per la riproduzione dei Coleotteri corticicoli e xilofagi di interesse comunitario;
- tutelare le pareti terrose verticali e sub-verticali, potenziali siti di nidificazione per il Martin pescatore (*Alcedo atthis*) e per specie di uccelli coloniali (Gruccione *Merops apiaster*, Topino *Riparia riparia*);
- tutelare le zone umide perifluviali (lanche, bodri ecc.), che sostengono popolazioni di pesci, di anfibi e di invertebrati ricche di endemismi, alcuni dei quali in stato di conservazione critico, nonché rilevanti contingenti di uccelli in migrazione e svernanti.
- tutelare le formazioni erbacee naturali o semi-naturali, associate alla presenza di numerose specie di invertebrati di interesse per la conservazione e di uccelli Passeriformi elencati nell'allegato I alla Direttiva 79/409/CEE.
- incrementare la ricostituzione nella maggiore estensione possibile di aree di foreste planiziali padane, riconducibili a diverse tipologie forestali, tra cui quelle riferibili ai querceti, attualmente quasi completamente scomparsi dalla pianura padana ma che costituiscono l'habitat ottimale per molte specie faunistiche elencate nelle direttive europee.

3.8.6. Criteri di gestione obbligatori e buone pratiche agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento Comunitario 1728/03

Dal gennaio 2008 è in vigore il nuovo regime di condizionalità per gli agricoltori che ricevono aiuti PAC.

La Regione Lombardia ha modificato e integrato la DGR 8/4196 del 21 febbraio 2007 con DGR 8/5993 del 5 dicembre 2007 pubblicata sul BURL n. 51 del 20 dicembre 2007 2° SS. Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Ai sensi della DGR 14106 del 8/8/03 gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

La conduzione dell'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti con superfici aziendali ricadenti in Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti attuativi della presente direttiva vigenti nell'area e, in particolare, delle misure di conservazione transitorie stabilite con DGR n.VIII/1791 del 25 gennaio 2006 che comportano per l'attività agricola i seguenti impegni:

c) In ZPS con acque lentiche ai sensi della d.g.r. 1791/06:

- divieto di rimboschimento nelle aree con prati stabili, brughiere e arbusteti maturi;
- divieto di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto in zone umide/torbiere/canneti;
- applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza nel caso di interventi di pirodiserbo nei canneti;
- in presenza di garzaie, rispetto del divieto di taglio, anche di boschi da reddito, e delle normali attività di manutenzione tra il 1 marzo e il 30 giugno;

applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza per le nuove infrastrutture (viabilità, edifici, insediamenti produttivi) in base alle vigenti disposizioni regionali e fatte salve eventuali previsioni di piano.

Atto A4 Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

La Regione Lombardia ha istituito le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui alla DGR VIII/3297 del 11 ottobre 2006 riportate in allegato al presente atto ai sensi del Reg (CE) 1782/03.

La Regione Lombardia ha approvato il programma d'azione con D.G.R. 3439/06 integrata e modificata con D.G.R. 5215/07 che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati, che utilizzano agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati.

Le aziende agricole ricadenti in ZVN devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

- a) i divieti immediatamente cogenti;
- b) gli adempimenti amministrativi, i tempi e le modalità per attuare gli interventi e/o gli adeguamenti strutturali che discendono dall'applicazione del programma di azione regionale in vigore;
- c) se in possesso di autorizzazione all'utilizzazione agronomica in corso di validità, devono continuare a rispettarne le prescrizioni, fino alla decorrenza degli obblighi discendenti dalle integrazioni e modifiche alla suddetta autorizzazione previste dal programma d'azione in vigore, e in particolare:

1) Per gli allevamenti con consistenza superiore a 8 t di peso vivo (3 t per gli avicunicoli), che non producono esclusivamente letame bovino tradizionale

- avere il PUA/ PUAS autorizzato dal Sindaco, in copia presso l'azienda con tutti i suoi allegati;
- rispettare gli obblighi previsti dal PUA/ PUAS;
- avere strutture di stoccaggio adeguate rispetto a quanto previsto nel PUA o aver avviato nei termini l'iter burocratico per l'adeguamento (richiesta del permesso a costruire).

2) Per gli allevamenti con consistenza limitata (inferiore a 8 t di peso vivo per bovini, suini, equini, bufalini, ovini e caprini e inferiore a 3 t di peso vivo per avicunicoli) devono avere copia della comunicazione inoltrata al Comune, ove ha sede il centro aziendale

3) Per gli allevamenti non zootecnici che concedono superfici per lo spandimento di reflui zootecnici nell'ambito di un piano (PUA/S) autorizzato devono conservare copia della convenzione in corso di validità.

Impegni a) a.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettieri esausti di allevamenti di avicunicoli, esclusi altri materiali assimilati

Condizioni per accumulo

- solo a fini di utilizzazione agronomica
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- per un periodo non superiore a tre mesi
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a 5 m dalle scoline, a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettieri possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizozie, lotte obbligatorie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

a.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici:

1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:

a) 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con DGR VIII/2244 del 29 marzo 2006;

b) 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;

c) 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

2) Su superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) Nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

4) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

5) Dal 1 dicembre al 28 febbraio. La Regione Lombardia può tuttavia subordinare l'utilizzo agronomico in funzione dell'andamento meteorologico, e a tal scopo predispone appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

6) Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

7) In tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

8) In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

a.3) Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992

1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:

a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, e a 100 m di distanza per i fanghi di cui al D.lgs 99/92;

Tali disposizioni "non si applicano" ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati;

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

2) su superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

5) dal 1 novembre al 28 febbraio. Nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente il divieto ha la durata di 90 giorni. La Regione Lombardia può tuttavia subordinare l'utilizzo agronomico in funzione dell'andamento meteorologico, a tal fine predispone appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento;

6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.

Con esclusione dei fanghi, tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA, o nel Piano d'azione, può essere incrementata al 20%. Con esclusione dei fanghi, in particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli i limiti di pendenza possono essere più elevati di quelli stabiliti purché sia garantito il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici. Per tali casi devono essere attuati specifici interventi di sistemazione idraulica e di coltivazione dei terreni quali colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree e arbustive, ecc.;

- 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati;
- 13) nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II capo II art. 94 del D.lgs 152/06;
- 14) se si applicano le seguenti tecniche:

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada a bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;

15) In particolare l'impiego dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 non è consentito sui terreni utilizzati con effluenti di allevamento, fatte salve le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 7/ 15944/03. Tali fanghi vanno considerati a tutti gli effetti ammendanti organici dei quali va conosciuto il valore fertilizzante. Nell'utilizzazione agronomica vanno seguite le regole per qualsiasi tipo di ammendante e vanno quindi effettuati dettagliati piani di fertilizzazione.

a.4) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.

1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:

- a) 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006;
- b) 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati;

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio.

La Regione Lombardia può tuttavia subordinare l'utilizzo agronomico in funzione dell'andamento meteorologico, a tal fine predispone appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento;

- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non costipamento del terreno;

- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture.

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO - Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO - Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti;

c) periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente: per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE: tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006 come modificate e integrate dal D.M. 13286 del 18 ottobre 2007, così integrati:

c.1) Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della direttiva 92/43/CEE, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 12/2005, ai fini del rispetto degli elementi naturali presenti nella aree SIC/pSIC, sono soggetti ad informativa, ed eventuale autorizzazione se prevista, all'ente gestore di cui all'allegato 4 al presente provvedimento gli interventi di:

1) Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente gestore;

2) Eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive);

3) Modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali;

4) Eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con asportazione di materiale;

5) Utilizzazione di fanghi di depurazione.

3.8.7. Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica

La DGR n. 4345 del 20.04.2001 "Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e del "Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia" intende dotare gli Enti gestori delle Aree Protette della Lombardia di protocolli tecnico-operativi ispirati a criteri di scientificità per gli interventi di conservazione ed, eventualmente, di reintroduzione di specie animali autoctone, sia vertebrate che invertebrate, considerate prioritarie a causa del proprio status di conservazione a livello regionale.

Il documento consiste nell'individuazione delle specie prioritarie desunte dalle direttive comunitarie in materia (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e dai dati esistenti di letteratura, riferito all'attuale status della specie nel territorio regionale e specificatamente nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.

3.8.8. Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

Mediante la Legge Regionale R. 31 marzo 2008, n. 10 la Regione intende salvaguardare la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat e promuovere e sostenere interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di piccola fauna e di flora autoctona anche mediante specifici programmi di conservazione, favorendo l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale e promuovendo studi e ricerche oltre ad incentivare iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela, in collaborazione con gli enti gestori di parchi regionali e naturali, riserve naturali, monumenti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, Siti della Rete Natura 2000, con le Province, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali e le stazioni sperimentali regionali appositamente costituite, collaborando con i settori viabilità e strade delle province e gli altri enti gestori al fine di ridurre l'impatto delle infrastrutture varie sugli spostamenti naturali della piccola fauna e sui loro habitat.

3.8.9. Norme tecniche di attuazione del PTCP della Provincia di Cremona

Disciplina del territorio

Il PTCP assume il paesaggio come testimonianza e documento del processo storico-evolutivo del rapporto tra l'uomo, le sue attività, la sua cultura e l'ambiente. Esso indica nella tutela e nella valorizzazione dei caratteri paesistici e ambientali, nell'aumento della qualità e dell'efficienza del sistema insediativo e delle infrastrutture territoriali, nella ricomposizione degli ecosistemi, nella difesa del suolo e nella regimazione idraulica gli obiettivi verso i quali finalizzare le trasformazioni territoriali.

La disciplina del territorio provinciale indica le tutele per il sistema paesistico-ambientale, le salvaguardie per il sistema territoriale e le direttive per la pianificazione comunale.

Le tutele per il sistema paesistico-ambientale si articolano in tre regimi: quello derivante da leggi nazionali, quello derivante da atti di pianificazione regionale e quello istituito dal PTCP. A tali regimi si aggiunge quello dei **PGT**, i quali integreranno quanto di loro competenza con le scelte effettuate a scala superiore.

Le salvaguardie interessano quelle aree le cui trasformazioni possono modificare il grado di funzionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste e possono essere recepite da leggi o atti di programmazione nazionali o regionali oppure istituite dal PTCP.

Esse riguardano:

1. le aree soggette a rischi naturali e tecnologici e le fasce limitrofe alle infrastrutture per la mobilità, per le quali, oltre alle prescrizioni delle leggi vigenti, possono essere predisposti specifici regolamenti integrativi;
2. le aree e i corridoi per i quali il PTCP o i Piani provinciali di settore prevedono l'insediamento di attività o di infrastrutture di interesse provinciale o sovraprovinciale.
3. le aree individuate all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Nella Carta delle tutele e delle salvaguardie vengono indicate le parti di territorio oggetto di tutela o di salvaguardia, mentre l'esatta individuazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela o a salvaguardia viene effettuata in sede di redazione **del PGT o di sua variante, fatte salve le disposizioni di legge in materia di infrastrutture per la mobilità**, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale e nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme sovraordinate.

Art. 14 - Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali

Le aree ed i beni tutelati nel presente articolo sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie ad esclusione dei giardini storici di cui al successivo punto 4, la cui individuazione e georeferenziazione è demandata ai Comuni in attesa che vengano effettuati appositi censimenti da parte della Provincia in collaborazione con i Comuni.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela di leggi nazionali sono:

1. I corsi d'acqua naturali e artificiali individuati ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42. iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n. 12028 del 25.07.1986.

.....

d. fiume Oglio;

e. fiume Mella;

k. colatore Canale Navarolo;

l. dugale Delmona Tagliata;

n. rio Gambarà;

ll. canale delle Acque Alte.

.....

1bis. le foreste e i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs 42/04

2. ...*omissis*....

3. Le aree archeologiche individuate ai sensi **dell'art 142 c.1. lett.m e dell'art 10 del d.lgs 42/2004**, riportati nell'elenco in Appendice B.

4. I giardini storici individuati **dell'art 10 c.4 lett f del d.lgs 42/2004**, riportati nell'elenco in Appendice B.
5. I siti di importanza comunitaria ai sensi del d.p.r. 357/97 in attuazione della direttiva 92/43/CEE "**Habitat**" e individuati con D.M. 3.04.2000 ed eventuali successive modifiche.
6. Le zone di protezione speciale (ZPS) in attuazione della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"
7. Le aree individuate dall'Autorità di bacino del fiume Po nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatto ai sensi della L. 183/89 ed approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 (e sue successive modifiche ed integrazioni), comprendendo anche le aree a rischio idrogeologico molto elevato legate al reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (rif. Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 del PAI; Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI). La Fascia A definita dal PAI individua quella porzione dell'alveo fluviale che è sede prevalente del deflusso della corrente secondo la piena di riferimento ("Fascia di deflusso di piena"); la Fascia B individua quella porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento ("Fascia di esondazione"). Per tali ambiti sono recepiti i regimi di tutela definiti nelle Norme di Attuazione del PAI rispettivamente dagli artt. 29 e 30, e dall'art. 39 (vedi Appendice C). Per quanto riguarda gli ambiti territoriali interessati dalla Fascia C ("area di inondazione per piena catastrofica") il PTCP, in base alle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI (vedi Appendice C), promuove, con i Comuni interessati, iniziative per la verifica e la specificazione dei contenuti normativi da prevedere in sede di definizione dei PGT. Nei territori delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI.
-omissis....
8.omissis....

Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Le aree ed i beni tutelati da leggi e atti di pianificazione regionale sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, ad esclusione dei punti 3, 8 e del 9. La rappresentazione cartografica dei contenuti cui ai punti 3 e 9 è riportata nella Carta di caratterizzazione del territorio rurale, elaborato n. 6.III per la gestione del PTCP. I popolamenti arborei od arbustivi di cui al punto 3, così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia, saranno riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, a seguito dell'approvazione del relativo Piano di Settore di cui all'art. 10 lett. h).

Le aree soggette a regimi di tutela derivanti da leggi e atti di pianificazione regionale sono:

1. gli areali di elevato pregio naturalistico tutelati come Riserve naturali ai sensi dell'art. 11 della l.r. 86/83, che sono:
 -omissis.....
 - h. Le Bine, istituita con d.c.r. n. 759 del 1.10.1987 e con Piano di gestione approvato con d.g.r. n. 41299 del 22.09.1993;
 -omissis.....
 - d. Bodrio dei Lagazzi di Piadena istituito con d.g.r. n. 20657 dell'11.02.2005.
3. I popolamenti arborei e arbustivi tutelati ai sensi dell'art. 42 della Legge regionale 31/08 e successive modificazioni ovvero tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs 42/04 e dell'articolo 2, commi 2 e 6 del D. Lgs 227/01. Sono da considerarsi boschi i popolamenti arborei od arbustivi così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia stessa di cui all'art. 10 lett. h) ai sensi dell'art. 47 della L.r. 31/08; vanno altresì considerati soggetti a tutela paesaggistica tutti i territori coperti da formazioni vegetali, caratterizzati simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, di superficie superiore a 2.000 mq e i terreni che per cause naturali o artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale, nonché le formazioni percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento.
4. Le aree individuate nei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali. I parchi regionali istituiti sul territorio provinciale sono:
 - a. Adda Sud, istituito con l.r. n. 81 del 16.9.83 e con PTC approvato con l.r. 20.8.94 n. 22;
 - b. Oglio Nord, istituito con l.r. n. 18 del 16.4.88 e con PTC approvato con d.g.r. del 04.08.2005 n. 8/548;

c. Oglio Sud, istituito con l.r. n. 17 del 16.4.88 e con PTC approvato con d.g.r. 1.12.00 n. 2455;

d. Serio, istituito con l.r. n. 70 del 1.6.85 e con PTC approvato con d.g.r. del 28.6.00 n. 7/192;omissis....

6. I centri e i nuclei storici ai sensi dell'art. 19 della Normativa del Piano territoriale paesistico regionale, le cui perimetrazioni sono individuate dai Comuni sulla base dell'edificato riportato nelle Tavole storiche della prima levata IGM in scala 1:25.000. In particolare, si ritengono di maggior pregio, e quindi oggetto di maggiori attenzioni, i centri storici dei seguenti comuni:omissis.... Isola Dovarese, Ostiano, Piadena,

7. Gli Ambiti Territoriali Estrattivi,

8. I corpi idrici significativi e minori per i quali, previa caratterizzazione integrata di dettaglio (da conseguire entro 1 anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP) di cui all'art. 43 comma 4 del Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità previsti dalle norme in materia di tutela ed uso delle acque.

Nell'ottica di una maggiore tutela dei corpi idrici e sulla base di quanto disposto dall'art. 42 comma 3 del PTUA, la Provincia individuerà i corpi idrici non significativi (o loro tratti), nonché le relative fasce di pertinenza, sui quali verranno previste specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate, indicati dal PTUA.

9. la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un valore paesistico regionale. A maggiore specificazione di quanto disposto nell'articolo 16 commi 2, 3, 5 e 7 e nelle more dell'attuazione dei disposti di cui al comma 8 del presente articolo, si rimanda alla redazione di uno specifico "Progetto strategico" ai sensi dell'art. 36 del PTCP e d'intesa con Parchi e consorzi irrigui e di bonifica con la consultazione partecipata delle Associazioni di rappresentanza agricole per individuare i criteri di manutenzione e riorganizzazione delle rete irrigua tenendo conto del valore produttivo, ecologico, storico – testimoniale e del ruolo di strutturazione del paesaggio rurale. In particolare il Progetto strategico dovrà definire criteri e cautele in merito a: salvaguardia e integrazione vegetazione ripariale, con specifico riferimento al potenziamento della rete verde provinciale e regionale; preservazione fondo naturale, con specifico riferimento ai corsi d'acqua di maggior dal punto di vista ecologico – ambientale; cautele relative ad interventi di gestione o adeguamento della rete.

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e dove possibile l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro degrado e/o la loro perdita anche parziale. Al riguardo, l'attivazione di pratiche agricole coerenti con gli obiettivi di tutela di seguito indicati potrà essere oggetto di incentivi economici.

Entro due anni dall'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio. Il Comune definisce inoltre le modalità sanzionatorie a

carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree della rete ecologica di primo e di secondo livello. Tali sanzioni consisteranno in interventi di ripristino delle precedenti condizioni delle aree danneggiate o, in alternativa, in opere di compensazione o in risarcimenti equivalenti al danno causato.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Per quanto attiene ai fontanili e alle zone umide di cui ai successivi punti 5 e 6, la loro migliore individuazione è demandata ai Comuni anche sulla base di appositi censimenti effettuati dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da PRG vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela del PTCP sono:

....omissis.....

2. I corsi d'acqua naturali e artificiali di cui alla lettera c dell'art. 22 del Piano territoriale paesistico regionale approvato, che sono:

.....

b. Cavo Delmona;

c. Roggia Maggia;

Per i corsi d'acqua artificiali sopra elencati non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e ambientali dei beni oggetto di tutela.

In tali ambiti il Comune applica i regimi autorizzatori già previsti per legge, accertando, per la realizzazione di eventuali interventi edificatori, oltre al rispetto degli elementi di interesse paesistico la presenza di opportune forme di mitigazione e compensazione alla luce dei criteri espressi nel Documento direttore al capitolo 4.1.

4. I tratti significativi delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza inferiore a 3 m), indicati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, in quanto emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico. Essi concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario.

Per gli orli di scarpata principali e secondari non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall'orlo di tali scarpate, distanza eventualmente estendibile da parte del Comune, mentre sono consentiti, per gli

edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.

Si ritengono inoltre inaccettabili quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che portano a una riduzione della valenza simbolica degli elementi evocativi di paesaggi originari o della valenza estetico-percettiva, alla perdita dei riferimenti del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.

La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità a fronte di interventi di parziale compensazione naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune, alla natura dell'intervento e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla Normativa e in particolare all'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali".

Nel caso in cui venga accertata una oggettiva difformità tra l'assetto del territorio e le scarpate morfologiche indicate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, gli Enti Locali, sulla base di valutazioni di maggior dettaglio degli elementi morfologici presenti sul loro territorio (es. componente geologica del PGT), possono provvedere alla corretta trasposizione dell'andamento delle scarpate, attraverso la proposta di una modifica non sostanziale cartografica al PTCP di cui all'art. 34 comma 1.

5. I fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto sistema di elevato valore ecologico e naturalistico.

Non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell'asta, distanze eventualmente estendibili da parte del Comune, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella della testa del fontanile.

Non sono altresì consentiti azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.

6. Le zone umide - quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di nuova formazione - non comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 5 e 6 dell'art.14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 e al punto 5 del presente articolo, poiché costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico.

Per le zone umide non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide. In detto intorno, eventualmente estendibile da parte del Comune, dal confine dell'area protetta da tutelare individuata dal Comune o dalla Provincia. Non sono inoltre consentite opere di bonifica per fini agricoli (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli) o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m, eventualmente estendibili da parte del Comune.

Sono infine consentite le attività agricole e ricreative compatibili con tali aree.

Nel caso in cui venga accertata una oggettiva difformità tra l'assetto del territorio e le zone umide indicate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, gli Enti Locali, sulla base di valutazioni di maggior dettaglio degli elementi effettivamente presenti sul loro territorio (es. componente geologica del PGT), possono provvedere alla corretta localizzazione delle zone umide, attraverso la proposta di una modifica non sostanziale cartografica al PTCP di cui all'art. 34 comma 1.

7. Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello indicate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie e non comprese negli elementi di

elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 del presente articolo, poiché costituiscono elementi di interesse prioritario per la costruzione della Rete ecologica provinciale.

Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del Comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni. Non sono inoltre consentiti gli interventi di escavazione, di trasformazione o di manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che prevedono l'escavazione di oltre 500 mc di materiale di cava; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell'area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della Rete ecologica provinciale; la realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di materiali dimessi. Questi ultimi possono essere consentiti, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, solo per finalità di recupero ambientale. Va infine conservata la vegetazione naturale residua esistente, sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni colturali di ceduzione. Nelle aree della rete ecologica di secondo livello sono consentiti, quando risultano compatibili sulla base di criteri definiti dai singoli Comuni nelle Norme tecniche di attuazione dei rispettivi PGT, sia gli interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistico-ricreativa, sia gli interventi di supporto alle attività agricole.

Art. 18 – Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici

Al fine di rendere omogenee sul territorio provinciale le norme comunali relative alla localizzazione di nuovi impianti zootecnici e di tutelare la qualità dell'ambiente olfattivo, visto anche come un fattore di percezione del paesaggio, e, in modo coerente con le indicazioni

della ASL della provincia di Cremona, contenute nella Delibera Direttore Generale n. 192 del 10 luglio 2002 Modifica al Titolo III capitoli 10 e 14 e al Titolo IV capitoli 1, 2, 5, 6 e 8 del Regolamento di Igiene tipo (prot. n. 15928/02), si indicano le distanze minime e i criteri applicativi che ogni Comune dovrà rispettare.

1. Per la definizione di impianto zootecnico, si rimanda alla definizione contenuta nel documento Linee guida in merito alle distanze tra centri abitati e allevamenti (delib. 19.01.2001, n. 50, prot. n. 23759/2000) della ASL della provincia di Cremona ed eventuali successive modifiche.

2. Il Comune provvede ad inserire apposite norme che assicurino le seguenti distanze minime dei nuovi impianti zootecnici e degli ampliamenti di quelli esistenti dalle le aree edificate.

a. per gli allevamenti bovini, bufalini, equini, ovi-caprini e di struzzi la distanza minima dalle zone edificabili residenziali A, B, C, F – ST è di 200 metri; dalle case isolate di terzi individuate ai sensi dell'art. 1, lett. c della l.r. 93/80 e dalla zona D è di 100 metri; da tutte le altre abitazioni poste in zona agricola comprese quelle del centro aziendale è di 25 metri;

b. per gli allevamenti di suini, di avi-cunicoli e per i canili la distanza minima dalle zone edificabili residenziali A, B, C, F – ST è di 600 metri; dalle case isolate di terzi individuate ai sensi dell'art. 1, lett. c della l.r. 93/80 e dalla zona D è di 100 metri; da tutte le altre abitazioni poste in zona agricola comprese quelle del centro aziendale è di 25 metri.

3. Il calcolo delle distanze va effettuato a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero di animali o di qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari.

4. I Comuni possono prevedere delle distanze inferiori a quelle indicate al punto 2 del presente articolo in presenza di un articolato normativo, da inserire nelle Norme tecniche di attuazione del PRG, che consenta di tutelare, mediante l'adozione di soluzioni impiantistiche, la qualità dell'ambiente olfattivo nelle zone di espansione. Tale possibilità è data, in particolare, ai Comuni che sono impossibilitati ad espandere i propri insediamenti urbani in altre direzioni rispetto agli allevamenti esistenti.

5. Le previsioni comunali nelle zone A, B, C e F, vigenti alla data di adozione del PTCP, dovranno rispettare le seguenti distanze: 50 metri dagli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 2, lett. a, e 300 metri dagli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 2, lett. b.

6. Le distanze indicate ai punti 2 e 5 del presente articolo hanno un carattere di reciprocità sia tra gli impianti zootecnici e gli usi e le destinazioni d'uso del suolo posti nel medesimo comune, che tra gli impianti e gli usi e le destinazioni d'uso del suolo localizzati in comuni adiacenti.

7. Per gli ampliamenti di impianti zootecnici esistenti e localizzati nelle zone E i Comuni possono derogare dai limiti indicati al punto 2 del presente articolo mediante autorizzazione che deve essere effettuata sulla base di una attenta valutazione delle situazioni contingenti e nel rispetto delle valutazioni relative alle industrie insalubri di prima classe.

8. La riattivazione di impianti zootecnici nelle zone E deve sottostare alle norme previste per i nuovi impianti.

9. Per tutte gli allevamenti zootecnici localizzati in zone non agricole saranno ammessi unicamente interventi di miglioramento igienico sanitario e non sarà ammesso alcun aumento di peso vivo allevato né sarà consentito alcun tipo di riattivazione.

Art. 19 – Salvaguardie territoriali

Il PTCP fornisce il quadro di riferimento delle salvaguardie di interesse sovra-comunale vigenti sul territorio provinciale.

Il PTCP recepisce le salvaguardie, di cui alla legislazione e ai piani vigenti, riportate nei successivi punti 1, 2, 3, e ne introduce di nuove, riportate ai successivi punti 4, 5, 6, 8 relative alle aree in cui è prevista la localizzazione di infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e alle aree individuate nel PAI come fascia C.

1. Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle reti e/o agli impianti tecnologici, in particolare:

a. le aree interessate da elettrodotti, per i quali è prevista una fascia di rispetto in rapporto al voltaggio dell'elettrodotto stesso, ai sensi del DPCM del 23 aprile 1992. L'individuazione e la georeferenziazione di queste aree sarà effettuata quando i gestori di queste reti forniranno le informazioni necessarie. In via transitoria tali operazioni potranno essere effettuate da parte dei Comuni relativamente al territorio di propria competenza;

b. le aree interessate da oleodotti, gasdotti e metanodotti, per i quali sono previste fasce di rispetto in funzione delle loro caratteristiche dimensionali e tecniche. L'individuazione e la georeferenziazione di queste aree sarà effettuata quando i gestori di queste reti forniranno le informazioni necessarie.

In via transitoria tali operazioni potranno essere effettuate da parte dei Comuni relativamente al territorio di propria competenza;

c. le aree interessate dai pozzi per l'emungimento di acque sotterranee destinate al consumo umano, per i quali è prevista una zona di tutela assoluta ed un'area di rispetto ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 29 del Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), approvato con d.g.r. 8/2244 del 29.03.2006.

c.bis Le aree di riserva allargata ed aree di riserva ottimali ed integrative, così come definite dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), approvato con d.g.r. n. 8/2244 del 29.03.2006. Il Regolamento regionale per l'uso, risparmio e riuso delle acque (r.r. n° 2 del 24 Marzo 2006) individua, ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/06, le misure di protezione qualitativa e quantitativa delle acque e quelle relative alla destinazione del territorio interessato.

d. le aree interessate da impianti e/o attività a rischio d'incidente rilevante ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 334/99, per le quali il PTCP disciplinerà, sulla scorta dei criteri definiti dal DM 9/2001, le relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le reti e i nodi infrastrutturali di trasporto, tecnologici ed energetici, tenendo conto delle aree a rischio di catastrofi naturali indicate nel Piano di protezione civile. Al fine di ottemperare a tali adempimenti, il PTCP effettuerà i necessari approfondimenti successivamente al completamento delle disposizioni regionali.

2. Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti della mobilità.

a. Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/92 in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada. Nelle more di quanto previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/92, tale classificazione è effettuata in via temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/04, ponendo le seguenti salvaguardie sulle strade di maggiore

rilevanza individuate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie:

I. fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

I.a. 60 m per le strade di tipo A (autostrade);

I.b. 40 m per le strade di tipo B (strade extraurbane principali);

I.c. 30 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie);

I.d. 20 m per le strade di tipo F (strade locali), ad eccezione delle "strade vicinali" come definite al n. 52, punto 1, art. 3 del D.Lgs. 285/92;

I.e. 10 m per le "strade vicinali" di tipo F;

II. fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ovvero dal PGT, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

II.a. 30 m per le strade di tipo A (autostrade);

II.b. 20 m per le strade di tipo B (extraurbane principali);

II.c. 10 m per le strade di tipo C (extraurbane secondarie);

III. per i restanti casi valgono le distanze ex art. 26 del DPR 495/92, commi 2-ter-quater-quinquies, 3, 4 e 5.

b. Per i tracciati delle linee ferroviarie, ai sensi dell'art. 49 e seguenti del DPR 753/80, non è consentito costruire o ampliare edifici e comunque realizzare qualsiasi tipo di manufatto che non possa essere rimosso in sette giorni ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Omissis.....

6. Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel Piano di Governo del Territorio comunale secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili, indicati nel Piano delle piste ciclopedonali (vedi lett. a, art. 10) e rappresentati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. In particolare, in prossimità degli incroci

con le altre infrastrutture della mobilità non devono verificarsi interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle piste ciclabili al fine di garantirne una adeguata funzionalità.

Omissis...

ART. 19 BIS - Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

1. Contenuti ed efficacia.

Il PTCP definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, riportate nel successivo punto 1 relativo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, denominati "ambiti agricoli". Nei punti 2 e 3 sono definite le modalità di variazione dell'individuazione degli "ambiti agricoli" di cui ai commi 4 e 5 della l.r. 12/05 e successive integrazioni. Tale individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti dei PGT comunali ai sensi di legge (art. 18 c. 2 l.r. 12/05).

Nello specifico:

- Sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è previsto il mantenimento della destinazione agricola dei suoli, definite "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" e riportate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. Le aree individuate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie del P.T.C.P. come "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", sono parimenti riportate nella "Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" per facilitarne la consultazione e il recepimento nei Piani di Governo del Territorio comunali secondo le procedure contenute ai successivi punti 2 e 3. La Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici è un elaborato di progetto del piano con efficacia orientativa ai sensi dell'art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli di cui ai successivi punti 2 e 3.

All'interno degli "ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico" restano efficaci ove operanti: i regimi di tutela previsti dagli articoli 14 – "Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali", 15 – "Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale" e 16 – "Aree soggette a regime di tutela del PTCP"; i regimi di salvaguardia previsti dall'articolo 19 "salvaguardie territoriali"; le disposizioni dell'articolo 17 "Criteri per la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportiva" e art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici"; norme in materia di opere pubbliche ed eventuali disposizioni di legge o derivanti da atti di pianificazione sovraprovinciale non esplicitamente richiamate negli articoli menzionati.

Tali regimi di tutela e salvaguardia concorrono a definire specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela degli ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico.

In particolare i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, sono così sviluppati: al capitolo 5 nell'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali" di cui agli artt. 11 e 12 della Normativa del PTCP; nei capitoli 4.1 e 4.3 del Documento Direttore e relative integrazioni; nell'Allegato per la gestione del Piano n. 6 "Atlante dei caratteri delle aree agricole"

Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni, II - Carta del valore agricolo del suolo, III - Carta di caratterizzazione del territorio rurale.

2. Procedure di gestione: la gradualità Al fine di consentire gradualità al perfezionamento del perimetro degli “ambiti agricoli” di cui al comma 1 sono definite le seguenti modalità per apportarvi prioritariamente, in sede di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale:

- L'individuazione degli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT” ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/05 e successive integrazioni secondo le modalità definite nel comma 1 ed è riportata nella “Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici”. Al fine di consentire gradualità al perfezionamento del perimetro degli “ambiti agricoli”, all'interno delle aree classificate come “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT” i Comuni, in sede di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, hanno la facoltà di apportarvi prioritariamente, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, attraverso la proposta di una “modifica non sostanziale cartografica” al PTCP di cui all'art. 34 comma 1, secondo la procedura prevista durante l'iter di approvazione del PGT (commi 5 e 7 art. 13 l.r. 12/05). Nel caso tali aree si trovino all'interno di Parchi regionali, la Provincia acquisisce preventivamente il parere di competenza del Parco in ordine al PGT per coordinarsi con gli enti gestori ai sensi dell'art. 15 c. 7 della l.r. 12/05. Dopo l'adozione del primo PGT, in sede di verifica di compatibilità al PTCP del Documento di Piano e del Piano delle Regole ai sensi degli art. 15 c. 5 della l.r. 12/05, la Provincia valuta la coerenza di tali approfondimenti con i contenuti delle direttive per le singole aree individuate come “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT” specificate per ciascun Comune nell'Allegato 1, Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo”. L'accertata coerenza a quanto sopra esposto permetterà l'accoglimento della eventuale richiesta avanzata di modifica della perimetrazione degli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT”. L'eventuale non coerenza comporterà il rifiuto della proposta di variante al PTCP secondo detta procedura e in questo caso la Provincia procederà alla riclassificazione delle singole aree di cui al punto 2, individuandole definitivamente come “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” di cui al punto 1, attraverso una “modifica non sostanziale cartografica al PTCP” ai sensi dell'art. 34 comma 1. Parimenti la eventuale conferma da parte del primo PGT della individuazione degli ambiti agricoli di cui al punto 2 comporterà da parte della Provincia la riclassificazione degli stessi individuandoli definitivamente come “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” di cui al punto 1, attraverso una “modifica non sostanziale cartografica al PTCP” ai sensi dell'art. 34 comma 1. Le superfici delle aree individuate come “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT” non rientrano nel conteggio delle soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli riportate nella tabella 2 di cui al successivo punto 3.

3. Procedure di gestione: la flessibilità

Ad esclusione dei casi di cui al punto 2, le modalità di variazione dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui al punto 1 sono le seguenti:

- I Comuni, in sede di redazione del Piano delle Regole o sue varianti, hanno la facoltà di apportare agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico così come individuati, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale ovvero nei casi previsti dalla legislazione vigente hanno la possibilità di presentare proposte di modifica o integrazione del PTCP.

La provincia valuta la coerenza della richiesta di ripermetrazione del limite degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico ai contenuti di carattere prevalente e orientativo della Normativa di cui al Capo III “disciplina del territorio” e all'Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali”, della quale in tabella 1 si riportano sinteticamente gli indicatori di sostenibilità per gli ambiti agricoli e in tabella 2 le soglie dimensionali di riferimento.

tabella 1: criteri per valutare le proposte di variazione degli ambiti agricoli

A - INDICATORI QUALITATIVI: coerenza con le azioni di: estratti da dgr N.8/1681 – cap.4.3.2. (con riferimento a Normativa PTCP)			
1. PRESERVARE SUOLI AD ELEVATO VALORE AGROFORESTALE (art. 20.4.c)			
2. CONTRASTARE LE CONURBAZIONI URBANE E LUNGO LE ARTERIE STRADALI (art. 20.3.c)			
3. EVITARE I “TAGLI” TERRITORIALI (art. 20.3.e)			
4. FAVORIRE LA COMPATTEZZA URBANA (indice di frammentazione) (art. 20.3.a)			
5. FAVORIRE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (integrazione tra urbano e agricolo (art.20.3.b)			
6. FAVORIRE TRASFORMAZIONI AREE INTERCLUSE O DI FRANGIA (art.20.3.b)			
7. SALVAGUARDARE LE AREE DI RISPETTO (VINCOLI) (artt.14-15-16)			
B - INDICATORI QUANTITATIVI			
1. ESTENSIONE AMBITI AGRICOLI – superficie territoriale ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico / superficie territorio comunale			
2. CONSUMO DI SUOLO POTENZIALE – superficie urbana e infrastrutturale/superficie territorio comunale			
3. INDICE DI FLESSIBILITA' URBANA - superficie aree agricole esterne/ superficie urbana e infrastrutturale			
4. INDICE DI PRESSIONE URBANA - unico indice comparativo e derivato dalla “sovrapposizione” dei degli indicatori 1, 2 e 3 considerati.			

Tabella 2: soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli


COMUNI	Media sup. espansioni urbane per circondario In mq	Indice pressione urbana per comune (tab 1 - 4.D)	max soglie dimensionali per Comune in Mq
Calvatone	405.000	1,37	542.700
Drizzona	405.000	1,37	506.520
Isola Dovarese	378.000	1,37	506.520
Ostiano	378.000	1,37	506.520
Pessina Crem.	378.000	1,37	506.520
Piadena	405.000	1,25	506.520
Volongo	378.000	1,37	506.520

I valori delle soglie dimensionali per la variazioni degli ambiti agricoli del PTCP di cui alla tabella 2 possono essere variate con variante sostanziale al PTCP di cui all'art. 40 a partire da cinque anni dall'entrata in vigore del piano.


Le superfici sottratte nel tempo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale (art. 34 del PTCP) si sommano fino al raggiungimento delle soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli massime di cui alla tabella 2, fatto salvo lo scomputo delle “aree agricole esterne”, individuate nell'Allegato 6-III “Carta di caratterizzazione del territorio rurale”, che il Comune può eventualmente chiedere di ricomprendere negli ambiti agricoli del PTCP di cui al punto 1.

Qualora la richiesta di variazione della superficie degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti essere superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento massime di cui alla tabella 2, si procede a una variante sostanziale ai sensi dell'art. 17 c.14 della l.r. 12/05 di cui all'art 40.

Per ogni intervento di variante di cui ai casi b) e c) dovranno essere previsti interventi di compensazione parziale naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla Normativa e in particolare all'Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali”.



Estratto Sezione 4 - Carta delle tutele e delle salvaguardie –PTCP Provincia di Cremona



Estratto Sezione 5 - Carta delle tutele e delle salvaguardie –PTCP Provincia di Cremona

3.8.10. Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Mantova

Articolo 19 - Risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente Europea, Nazionale, Regionale e recepite dal PTCP

Le risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente Europea, Nazionale, Regionale sono recepite dal P.T.C.P.

Le risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente sono soggette a limitazioni di intervento con differenti livelli di tutela commisurati al carattere delle risorse stesse: le limitazioni costituiscono vincoli e/o precondizioni alle trasformazioni territoriali.

Le risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente devono essere valorizzate ai fini di salvaguardarne ed incrementarne l'efficacia della funzione ecologica, la qualità estetico-visuale e il significato storico-culturale e non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado e/o la loro perdita di valore anche parziale.

Sono assunte dal PTCP in qualità di risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente:

- 1) gli areali di elevato pregio naturalistico tutelati come riserve naturali ai sensi dell'articolo 2 della L. 394/91 e dell'articolo 11 della L.R. 86/83 e le relative aree di rispetto;
- 2) gli areali di elevato pregio naturalistico e le relative aree di rispetto proposti come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) per il progetto Bioltaly;
- 3) le aree archeologiche e i beni archeologici vincolati ai sensi dell'articolo 2 dell'articolo 146 D.Lgs. 490/99 (già art. 1, lettera m) della L. 431/85 e L. 1089/39) e le presenze archeologiche, le tracce o la memoria dei beni e insiemi di beni prevalentemente alterati scomparsi, ma che connotano in modo profondo e significativo la struttura insediativa, infrastrutturale, amministrativa provinciale quali ad esempio le tracce di centuriazioni romane;
- 4) i popolamenti arborei ai sensi dell'articolo 1-ter della L.R. 8/76 e successive modificazioni, ovvero vincolati ai sensi dell'articolo 139 del D.Lgs. 490/99 (già art. 1, lettera g) della L. 431/85):
 - a) i soprassuoli arborati di superficie maggiore di 2.000 mq;
 - b) i soprassuoli arborati di superficie minore di 2.000 mq, ma di larghezza maggiore di 25 m se posti a meno di 100 m da boschi propriamente detti;
 - c) i soprassuoli arborati ad andamento longitudinale (fasce alberate) purché aventi almeno per un tratto le caratteristiche di bosco;
 - d) i soprassuoli costituiti da specie arboree o arbustive colonizzatrici di età media uguale o superiore a tre anni, formati su terreni destinati ad altra qualità di coltura.

Articolo 21 - Limiti all'utilizzo e regimi autorizzatori delle risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente Europea, Nazionale, Regionale e recepite dal PTCP

I limiti all'utilizzo, in ordine ai diversi livelli di tutela, e i regimi autorizzatori delle risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente Europea, Nazionale, Regionale e recepite dal PTCP sono:

- 1) per gli areali di elevato pregio naturalistico di cui al comma 1 dell'articolo 19 valgono le prescrizioni degli atti istitutivi e dei piani di gestione se esistenti. Ai sensi della L. 157/92 le Zone di Protezione Speciale una volta individuate entrano automaticamente a fare parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni in termini di tutela e di gestione della Direttiva Habitat e del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 357/97;
- 2) per gli areali di elevato pregio naturalistico di cui al comma 3 dell'articolo 19, in attesa che vengano approvati i relativi strumenti di tutela, non sono consentiti interventi di carattere insediativo, di escavazione e di accumulo dei rifiuti; è prescritto il mantenimento della vegetazione esistente e sono ammessi rimboschimenti e trasformazioni arboree che siano coerenti con i caratteri ecologici dell'area. Nelle zone agricole, dove esistenti, sono consentiti solo quegli interventi di trasformazione che ne aumentano il grado di compatibilità ecologica. Gli interventi edificatori e di modificazione della vegetazione, escluse le aree boscate di cui al

precedente comma 6 dell'articolo 19, sono sottoposti al regime autorizzatorio di cui alla L.R. 18/97 e relativa D.G.R. del 25.07.1997, mentre gli interventi estrattivi in fondi agricoli sono sottoposti al regime autorizzatorio di cui all'articolo 36 della L.R. 14/98;

3) per le aree interessate da popolamenti arborei di cui al comma 6 dell'articolo 19 non sono consentiti interventi di carattere insediativo, di escavazione e di accumulo dei rifiuti; non sono consentiti né interventi edilizi e di infrastrutturazione, né il traffico motorizzato, ad eccezione di interventi o attività a sostegno delle attività agro-silvo-pastorali. Sono consentiti progetti per il mantenimento dei boschi e della vegetazione esistente e sono ammessi rimboschimenti e trasformazioni arboree coerenti con i caratteri ecologici dell'area. Tali interventi sono subordinati al regime autorizzatorio di cui alla L.R. 8/76 e del Regolamento di Polizia Forestale della Regione Lombardia n. 1/93.

4) Per le aree archeologiche individuate nell'allegato M, di cui al comma 8 dell'articolo 19 sono consentiti unicamente gli interventi che favoriscono la fruizione della risorsa (museo all'aperto, sistemazione a verde dell'intorno, etc.); tali interventi sono subordinati al regime autorizzatorio di cui alla L.R. 18/97 e relativa D.G.R. del 25.07.1997 per le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99. I comuni provvederanno, nell'ambito della redazione della variante di recepimento delle indicazioni del PTCP di cui al precedente articolo 16 a verificare le presenze archeologiche identificate o segnalate e le tracce delle centuriazioni romane che dovranno essere individuate e cartografate sulla base di quanto segnalato dalla Soprintendenza; la tutela dovrà rivolgersi al mantenimento del profilo del terreno, alla conservazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata; l'ordinaria utilizzazione agricola è ammessa ad eccezione degli scavi od arature dei terreni di profondità maggiore di 50 cm. che devono essere autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica.

Articolo 23 – Salvaguardie

Il PTCP recepisce le salvaguardie, di cui alla legislazione e ai piani vigenti, riportate nei commi.

Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative al rischio di esondazione, alla vulnerabilità ed al rischio idrogeologico, in particolare:

a) le aree individuate dall'Autorità di Bacino del fiume Po nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione n. 18/01 del Comitato Istituzionale, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 con riferimento ai contenuti del protocollo d'intesa inerente i contenuti di natura idrogeologica da inserire nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale ed i rapporti tra PTCP e pianificazione di bacino di cui alla D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 7/7582:

alla fascia A, dove il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Le prescrizioni relative alle attività vietate e consentite in queste aree sono quelle previste dalle Norme di attuazione del PAI e precisamente dall'articolo 29 – Fascia di deflusso della piena.

3.8.11. Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Mantova

Art. 48 (Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000)

1. Come previsto dall'articolo 3, comma 3, fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti prescrizioni tecniche provvisorie:

- a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
- b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco, evitando di effettuare ogni genere di ripuliture, che possono essere effettuate fra l'1 agosto e la fine di febbraio per garantire la sicurezza del cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati;
- g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea femorale protetta;
- i) nei boschi posti in zone di protezione speciale è vietato eseguire ripuliture, utilizzazioni e altri tagli colturali dall'1 marzo al 31 luglio;
- j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli.

3.8.12. PIANO ITTICO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Disposizioni generali per la pesca dilettantistica in tutte le acque della provincia

- 1) La pesca dilettantistica è possibile soltanto dalla riva, oppure da natante nei seguenti luoghi: fiume Po, bacino lacuale dei Laghi di Mantova.
- 2) È vietato l'uso di strumenti elettronici per scandagliare i fondali durante la pesca.
- 3) È vietato posizionare al largo delle rive boe, gavitelli, pali o altri riferimenti al di fuori di quelli necessari per la segnalazione di attrezzi per la pesca professionale.
- 4) La pesca notturna (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba) all'Anguilla nelle acque principali e secondarie è possibile esclusivamente con canna e lenza, con o senza mulinello, solo dalle rive raggiungibili da terra. Le esche consentite durante la pesca notturna sono esclusivamente il lombrico o il pesce morto.
- 5) È vietato l'uso di fonti luminose quando queste possono insidiare il pesce.
- 6) La pesca con canna e lenza, con o senza mulinello, è possibile a non meno di un metro dai luoghi indicati all'articolo 42/p., L.R. 25/82.
- 7) È vietato detenere un quantitativo complessivamente superiore a 4 chilogrammi di esche e pasture sul posto di pesca; questa disposizione non si applica in occasione di gare di pesca regolarmente autorizzate. Rimane valido quanto disposto dall'art. 42/m., L.R. 25/82.
- 8) Nei **corpi idrici compresi nel Parco dell'Oglio Sud** è vietato detenere un quantitativo complessivamente superiore ai 2 chilogrammi di esche e pasture sul posto di pesca. Queste devono essere composte senza l'utilizzo di terra.
- 9) È vietata la pesca nei corsi idrici in asciutta parziale. Questi si trovano in asciutta parziale quando, a causa della scarsissima portata, non esista continuità d'acqua nell'alveo e si creino dei tratti ove siano impediti i liberi spostamenti della fauna ittica. È altresì vietata la pesca quando la profondità dell'acqua nel corpo idrico sia ridotta a meno di 50 centimetri al centro della corrente.

Disposizioni comuni alla pesca professionale e dilettantistica

- 1) Al fine di uniformare le disposizioni dell'art. 15/2 L.R. 25/82 con quelle del D.M. 23-12-1959, in tutte le acque della provincia di Mantova il periodo di divieto di pesca inizia un'ora prima del levar del sole del giorno di inizio e termina un'ora dopo il tramonto dell'ultimo giorno.
- 2) È vietato ripopolare le acque della provincia con specie la cui immissione non sia autorizzata dal Servizio faunistico provinciale; è altresì vietata la reintroduzione, dopo l'eventuale cattura, di: Siluro, Pesce Gatto Africano, Pesce Gatto Americano e Tilapia.
- 3) Per favorire la riproduzione di talune specie ittiche particolarmente pregiate, la pesca è vietata in tutte le acque della provincia, nei seguenti periodi, per le specie qui indicate:
 - Agone, dal 15/5 al 15/6;
 - Alborella, dal 15/5 al 15/6 nel solo caso di pesca con le reti;
 - Barbo, dal 15/5 al 30/6;
 - Carpa, dal 15/5 al 30/6;
 - Luccio, dall'1/1 al 31/3;
 - Lucioperca o Sandra, dall'1/4 al 30/5;
 - Pesce Persico, dal 15/3 al 31/5;
 - Persico Trota, dall'1/5 al 30/6;
 - Pigo, dal 15/5 al 30/6;
 - Storione: per tutto l'anno, fatta eccezione per il laghetti privati ove la pesca della varietà "Storione Bianco" è consentita;
 - Tinca, dal 15/5 al 30/6;
 - Trota, dall'1/10 al 28/2 (esclusi i laghetti privati, i quali vanno con proprio regolamento).

Fipsas - Acque convenzionate della provincia di Mantova e disposizioni relative di pesca

Le disposizioni sono le seguenti:

1. massimo cestello consentito per giornata di pesca e per singolo pescatore: Kg. 5 di pesce complessivamente; 5 capi complessivi tra salmonidi e timallidi; massimo 4 chilogrammi di pastura;

2. la detenzione di larva di mosca (cagnotto) per la pesca in acque normali (non pregiate o da salmonidi, ove è vietata) è consentita in Kg. 0,5 per pescatore;
3. non è obbligatoria la licenza di pesca per minore di 13 anni che usi la canna con o
4. senza mulinello;
5. per le acque soggette alla Convenzione Italo-Elvetica sono in vigore disposizioni diverse da quelle della Legge Regionale.

3.8.13. PIANO ITTICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Zone di protezione e ripopolamento

Non vi sono Zone di protezione e ripopolamento lungo il fiume Oglio.

Zone di tutela ittica

Oglio nei comuni di Isola Dovarese e Drizzona: fiume in sponda sinistra dal ponte in ferro sino al termine della prismata; in sponda destra dal ponte in ferro sino alla vecchia casetta dell'ex cava di sabbia per una lunghezza 2,3 km.

DIVIETI DI PESCA PREVISTI DA ALTRE DISPOSIZIONI

Il Piano Ittico Provinciale recepisce tutte quelle disposizioni emanate da soggetti terzi (Parchi Regionali) che all'interno delle proprie competenze vanno a normare l'attività di pesca. nelle aree protette di propria istituzione.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiori di 40 m dalle linee elettriche.

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

A seconda della proprietà del diritto esclusivo di pesca si evidenziano le seguenti tipologie:

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA IN ACQUE DEMANIALI

Questi diritti, originariamente dell'Intendenza di Finanza, col DPR 616/77 sono stati trasferiti alle Province: la Provincia di Cremona ha destinato queste acque alla libera attività di pesca. I tratti di fiume in questione sono i seguenti:

Oglio tutto il tratto di competenza provinciale, per una lunghezza di 135 km dal comuni di Soncino sino a Calvatone.

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA IN ACQUE NON DEMANIALI

Secondo quanto stabilito con Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 art. 33 e succ. mod. è necessario il consenso del proprietario e concessionario del diritto esclusivo di pesca (riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del T.U. sulla pesca e succ. mod.) per l'esercizio della pesca da parte di terzi.

L'elenco completo dei corsi d'acqua in cui sussistono i diritti esclusivi di pesca, verrà pubblicata al termine della ricognizione che il Servizio Caccia e Pesca della Provincia sta svolgendo in materia, così come disposto dall'art. 3 comma 1 della L.R. 12/01.

ZONE IN CUI SI PUÒ PESCARRE COL PERMESSO TURISTICO

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/01 e dell'art. 18 comma 11 del R.R. 9/03 la Provincia ha individuato delle zone delimitate in cui è possibile esercitare la pesca dilettantistica se in possesso del permesso turistico, in sostituzione della sola licenza tipo B.

Le zone individuate a tale fine sono tutte le acque del territorio provinciale con l'esclusione di quelle soggette a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la FIPSAS.

Con questo tipo di licenza è possibile pescare con le attrezzature individuate per la pesca dilettantistica e secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

Campi di gara fissi

Sul territorio provinciale sono stati individuati dei tratti di corso d'acqua per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca, in cui si intendono automaticamente autorizzate in quanto specificatamente identificati per tale finalità, ad esclusione dei tratti in cui vige il divieto di pesca di cui al precedente punto 6 "altre disposizioni in materia di pesca".

I campi gara fissi sono i seguenti:

Fiume Oglio:

VOLONGO: in sponda sinistra 130 m dalla foce del fiume Gambara fino

alla roggia Molina per una lunghezza di 500 m nel territorio comunale di Volongo con un numero massimo di concorrenti di 50;

ISOLA DOVARESE: in sponda sinistra a valle della roggia Molina per una lunghezza di 500 m nel territorio comunale di Isola Dovarese con un numero massimo di concorrenti di 20;

Fiume Gambara: VOLONGO: in sponda sinistra a partire da 100 metri a monte delle paratoie per 800 m procedendo verso l'abitato di Volongo per una lunghezza di 800 m; con un numero massimo di concorrenti di 50;

Campi di gara temporanei

I "campi gara temporanei", da utilizzare per gare o manifestazioni di interesse locale o turistico, sono individuati di volta in volta dalla Provincia.

L'autorizzazione è concessa secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/01 artt 13 e 20, dal R.R. 9/03 art. 13, dal Regolamento Provinciale della Pesca e dal Regolamento Provinciale per le gare e manifestazioni di pesca. I campi gara temporanei non possono essere concessi in zone dove sussistono istituti piscatori.

INTERVENTI DI GESTIONE

In linea con quanto stabilito dal Documento Tecnico regionale, il Piano Ittico si propone l'attuazione di alcuni interventi di gestione previsti nella "Carta delle Vocazioni Ittiche provinciale".

I progetti avviati dalla Provincia di Cremona sono rappresentati da:

- salvaguardia di specie ittiche di interesse conservazionistico: trota marmorata, temolo, luccio, storione cobice, scazzone
- realizzazione di due incubatoi provinciali per la produzione di animali per i ripopolamenti ittici provinciali (trota marmorata, temolo, luccio, alborella, tinca, cavedano, carpa), assicurando il rispetto dell'identità dei bacini idrografici del materiale oggetto di immissione
- studio sugli habitat e le comunità ittiche del Canale Navigabile e realizzazione di appositi substrati riproduttivi per i pesci (fascine, mattoni forati, ghiaia)
- monitoraggio idrometrico del Canale Vacchelli

A supporto e per la verifica delle attività sopra elencate e per la promozione di altri interventi di gestione, la Provincia di Cremona conduce indagini sulla distribuzione del popolamento ittico e sugli habitat fluviali, attraverso specifici censimenti. I progetti in corso forniscono inoltre preziosi dati per una prossima rivisitazione della Carta delle Vocazioni Ittiche.

Le attività previste nel medio-lungo periodo sono rappresentate da:

- indagine sulle problematiche relative alle opere idrauliche trasversali (che limitano la libera circolazione dell'ittiofauna), ai prelievi idrici, alle asciutte dei corpi idrici e agli interventi di manutenzione ordinaria dei canali irrigui;
- indagini sulla diffusione e sull'impatto esercitato da talune specie alloctone ed uccelli ittiofagi sulle comunità ittiche autoctone;
- interventi di miglioramento degli habitat al fine di strutturare gli ecosistemi acquatici e incrementare la loro potenzialità ittiogenica;
- costituzione e formazione di un gruppo di pronto intervento utile al recupero della fauna ittica;
- rivisitazione della Carta delle Vocazioni Ittiche, realizzata anche sulla base delle nuove indicazioni previste dalla recente normativa in materia;

Ripopolamenti di Fauna Ittica

I ripopolamenti sono definiti sulla base delle indicazioni date dalla "Carta delle Vocazioni Ittiche Provinciale", in coerenza con i progetti di tutela che la Provincia di Cremona ha intrapreso o intraprenderà, nonché sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia col "Documento tecnico regionale" e di eventuali accordi pattuiti tra le Province lombarde.

Le immissioni devono essere condotte rispettando quanto più possibile l'identità di "bacino", vale a dire che i riproduttori utilizzati o il materiale oggetto di semina deve provenire dallo stesso bacino idrografico. Per questo deve essere incentivata la produzione in proprio del materiale di semina, utilizzando gli impianti a disposizione della Provincia di Cremona o di altre province con cui vengono stipulati accordi di programma.

Inoltre i riproduttori utilizzati per la produzione di novellame devono essere accuratamente selezionati per scongiurare l'utilizzo di animali con caratteristiche fenotipiche e genetiche non

riconducibili agli ecotipi locali. In questo senso per alcune specie ittiche è necessario lavorare con molta prudenza, in quanto, in taluni casi, le stesse si ibridano con altre specie (es.: trota marmorata e trota fario), in altri, le popolazioni locali sono state oggetto di mescolamenti con soggetti appartenenti alla stessa specie, ma provenienti da zone geografiche differenti (es.: luccio).

Di norma la Provincia esegue pertanto i ripopolamenti ittici utilizzando animali provenienti dai propri incubatoi; la fauna ittica acquistata proviene invece da fornitori selezionati.

I ripopolamenti ittici eseguiti annualmente dalla Provincia di Cremona sono stabiliti anche in relazione alle risorse economiche disponibili, nonché ai mutamenti delle caratteristiche dei corsi d'acqua e delle potenzialità ittiogeniche dei rispettivi corsi.

Di norma la Provincia esegue i ripopolamenti sui corsi d'acqua non gravati da diritti esclusivi di pesca; in questi ultimi provvede il titolare o il concessionario del diritto stesso sulla base di appositi piani di gestione annualmente inoltrati alla Provincia.

Miglioramenti degli Habitat

Oltre che sugli strumenti generali di pianificazione della tutela delle acque, la programmazione settoriale si poggia su azioni specifiche e mirate. Tra queste si possono considerare gli interventi finalizzati alla creazione di microhabitat o di zone particolari che possono favorire la crescita delle popolazioni ittiche o, più semplicemente, portare all'eliminazione dei fattori limitanti. In questo senso rivestono notevole interesse la creazione o il recupero di aree adatte alla deposizione o l'attuazione di piccoli interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Oltre a quanto previsto dalla D.G.R. VII/16065 in attuazione dell'art. 12 della l.r. 12/2001 e a quanto indicato dal "Documento tecnico regionale" e dalla "Carta delle Vocazioni Ittiche" ai cui atti e documenti si deve far riferimento per la realizzazione degli interventi di miglioramento degli habitat, tra le azioni proponibili possono essere citate:

- mantenimento, recupero e/o ricostruzione di lanche ed ambienti laterali dei fiumi del piano e mantenimento della continuità degli ambienti laterali minori con i corpi idrici di afferenza;
- recupero di microhabitat quali letti di ghiaia e sabbia, raschi, pozze, ecc.;
- ricostruzione o potenziamento di fasce ripariali di vegetazione igrofila e meso-igrofila al fine di ricreare habitat di rifugio per la fauna acquatica e di filtro al dilavamento e percolamento delle acque agricole;
- interventi di protezione spondale che favoriscono la presenza di idrofite o piante igrofile per assicurare habitat riproduttivi e di accrescimento per buona parte della fauna acquatica;
- interventi di miglioramento dell'abitabilità delle sponde dei canali artificiali;
- recupero dei fontanili ed azioni di protezione dall'inquinamento idrico e da altri impatti antropici;
- riduzione degli interventi nel corso d'acqua (fresature, tagli eccessivi della vegetazione riparia, interventi di rettificazione, asciutte dei corpi idrici, ecc.).

Specie alloctone e uccelli ittiofagi che provocano danno all'equilibrio biologico della fauna ittica autoctona

In linea con i principi generali della normativa di riferimento (l.r. 12/01), di tutela del patrimonio ittico (con particolare riferimento a quello autoctono), nell'interesse della comunità e della qualità ambientale ed in applicazione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 9 della citata legge, nei corpi idrici in cui la presenza di una specie alloctona costituisca un danno all'equilibrio biologico del popolamento ittico autoctono, possono essere intraprese misure di gestione finalizzate al contenimento della specie attraverso un'adeguata regolamentazione, prelievi selettivi od altre azioni specifiche che la Provincia individuerà. Gli interventi saranno condotti sulla base di piani specifici che prevedono un'indagine conoscitiva della situazione ed un adeguato piano di intervento e di fattibilità; gli stessi piani potranno essere realizzati anche in collaborazione con le altre province lombarde o con la Regione Lombardia.

Analogamente potranno essere analizzati gli impatti causati da talune specie di uccelli ittiofagi ed adottati adeguati provvedimenti in accordo con i Servizi Provinciali competenti e nel rispetto della normativa di riferimento.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA NEL FIUME OGlio

ART. 1 – TRATTO DEL FIUME OGlio OGGETTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo si riferisce alle modalità di esercizio della pesca dilettantistica attuare nelle acque del fiume Oglio nell'intero tratto sub-lacuale, comprese le lanche, rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.

2) Al fine di una razionale gestione della fauna ittica in relazione alle diverse condizioni ambientali, nell'applicazione di norme inerenti i periodi di divieto, le misure minime e la quantità di cattura, il Fiume Oglio viene suddiviso in due tratti: alto e medio corso ((dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona) e basso corso (dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po).

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E PESCA DI PROFESSIONE

1) Ai fini della pesca le acque del fiume Oglio sono classificate di Tipo C.

2) La pesca nelle acque del fiume Oglio esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata.

ART. 3 - ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA

1) **Canna lenza**: con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a 10 metri.

2) **Bilancia o bilancella**: l'uso della bilancia di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8 del R.R. n. 9/03 è consentito con le seguenti disposizioni:

a) il lato massimo della rete è di 1,5 m;

b) le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;

c) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;

d) deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;

e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;

f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno - compresi tiranti laterali - ad eccezione della forcina (pendice antislittamento);

g) è ammesso l'ausilio della carrucola;

h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;

i) è vietato l'uso "guadando e ranzando";

j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;

k) è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;

l) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali (dighe e chiuse, briglie e traverse), dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;

m) l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.

3) **Guadino da recupero**: è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

4) **Raffio**: da usare esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER LA PESCA DILETTANTISTICA

1) La **pesca da natante** è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva).

2) Le **esche e pasture**, sono consentite nella misura massima complessiva di 2,5 kg per giornata di pesca; questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.

3) La **pesca notturna** praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente in zone raggiungibili da terra, con canna lenza con o senza

mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo" utilizzando esclusivamente come esche il lombrico e il pesce morto, alle seguenti specie: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*) e pesce gatto (*Ictalurus melas*).

E' vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.

4) **Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura:** i periodi di divieto stabiliti dall'art. 2 e 3 del R.R. 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia sono così perfezionati:

Fiume Oglio - Alto e Medio corso

(dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)

Fiume Oglio - Alto e Medio corso (dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)		
Specie	Misura minima cm.	Periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40	
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	25	dal 20 maggio al 20 giugno
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)		tutto l'anno
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30	dal 15 maggio al 30 giugno
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25	
Cheppia o agone (<i>Alosa fallax</i>)	40	dal 1 maggio al 30 giugno
Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)		tutto l'anno
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	45	dal 1 gennaio al 15 aprile
Lucioperca (<i>Stizosteidon lucioperca</i>)	35	dal 1 aprile al 30 maggio
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	18	dal 1 aprile al 15 maggio
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	28	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	35	dal 15 dicembre al 30 aprile
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	25	dal 15 maggio al 30 giugno
Trota fario (<i>Salmo trutta</i>)	22	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota marmorata (<i>Salmo marmoratus</i>)	40	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	18	
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)		dal 15 aprile al 15 maggio

Fiume Oglio - Basso corso (dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po)		
Specie	Misura minima cm.	Periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40	
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	25	dal 1 maggio al 30 giugno
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)		tutto l'anno
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30	dal 1 maggio al 30 giugno
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25	
Cheppia o agone (<i>Alosa fallax</i>)	40	dal 1 maggio al 30 giugno
Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)		tutto l'anno
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	50	dal 1 gennaio al 15 aprile
Lucioperca (<i>Stizosteidon lucioperca</i>)	35	dal 1 aprile al 30 maggio
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	20	dal 1 marzo al 31 maggio
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	28	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	35	dal 15 dicembre al 30 aprile
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	30	dal 1 maggio al 30 giugno
Trota fario (<i>Salmo trutta</i>)	22	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota marmorata (<i>Salmo marmoratus</i>)*	40	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	18	
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)		dal 15 aprile al 15 maggio

Quantità massime di catture giornaliere: i limiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 3 del R.R. 9/03, sono così perfezionati:

Fiume Oglio - Alto e Medio corso (dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)

Fiume Oglio - Alto e Medio corso

(dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)

- trota marmorata e loro ibridi 1 capo
- temolo 1 capo
- luccio 2 capi
- persico reale 15 capi
- alborella, vairone e triotto 3 kg (complessivi)

Fiume Oglio - Basso corso**(dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po)**

▪ trota marmorata e loro ibridi	1 capo
▪ temolo	1 capo
▪ luccio	2 capi
▪ persico reale	10 capi
▪ alborella, vairone e triotto	3 kg (complessivi)

ART. 5 - GARE DI PESCA

1) L'individuazione dei tratti e la regolamentazione viene affidata alle singole Province, che potranno applicare autonomamente deroghe ai commi 2 e 4 all'art. 4 o altre specifiche disposizioni.

ART. 6 – ISTITUTI DI PROTEZIONE

1) L'individuazione degli istituti di tutela è affidata alle Province direttamente interessate al tratto; le stesse provvederanno ad adeguare i propri Piani, garantendo la coerenza dei provvedimenti concordati sulle relative sponde.

ART. 7- DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale, regionale e provinciale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.

REGOLAMENTO DELLE GARE e MANIFESTAZIONI DI PESCA in Provincia di Cremona**ART. 1 – CONDIZIONE GENERALE**

a. Ai sensi dell'art. 4 comma 2, dell'art. 6 comma 5 della L.R. 12/01 e dell'art. 13 del R.R. 9/03 la Provincia di Cremona - con apposita convenzione del 22.12.06 approvata con D.G.P 690 del 19/12/2006 e succ. mod. ha affidato ad una Associazione provinciale piscatoria dilettantistica qualificata (chiamata di seguito "Associazione Affidataria" o "Soggetto Gestore"), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/01, la gestione dei tratti di corso d'acqua dove sono stati individuati i campi gara fissi individuati dal Piano Ittico Provinciale.

b. I campi gara temporanei vengono autorizzati dalla Provincia di Cremona (chiamata di seguito "Provincia").

c. Le gare e manifestazione di pesca possono essere organizzate nei corsi d'acqua posti sul territorio provinciale dietro concessione della Provincia (per i campi gara temporanei) e della "Associazione Affidataria" (per i campi gara fissi) dai seguenti soggetti: Regione, Provincia, Comuni e le Associazioni nazionali o regionali qualificate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I.

d. La prenotazione e la conferma scritta delle gare di pesca devono essere inoltrate dal responsabile dell'organismo richiedente alla Provincia per quanto riguarda i campi gara temporanei - e alla F.I.P.S.A.S. per quanto riguarda i campi gara fissi - che si occuperanno rispettivamente dell'istruttoria e relativa assegnazione delle stesse.

ART. 2 CAMPI GARA TEMPORANEI – MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

a) La prenotazione dei campi di gara temporanei si effettua inviando alla Provincia - almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento della stessa - il modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione, redatta in carta legale con allegata una marca da bollo di valore legale corrente (salvo i soggetti esenti), contenente i seguenti dati ed allegati:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente facente richiesta (indirizzo e numero telefonico);
- le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (indirizzo e numero telefonico);

- la denominazione completa del corso d'acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, con allegata cartografia in scala 1:10.000, evidenziando il tratto e la sponda interessata;
 - il numero massimo previsto dei partecipanti;
 - l'orario di inizio e fine gara;
 - la specie (nome italiano e scientifico completo), quantità e pezzatura della fauna ittica eventualmente da immettere;
 - riscontro/ricevuta del versamento così come previsto nell'art. 4 "Pagamento spese per l'assegnazione della gara nei campi fissi e temporanei".
- b) La Società organizzatrice deve far pervenire alla Provincia, allegata all'istanza, il consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la manifestazione. Sarà cura infine della Società organizzatrice possedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca.
- c) La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta svolge un sopralluogo, tramite la Polizia Provinciale, per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo, salvo i casi previsti al comma f).
- d) Se non sussistono elementi ostativi, la Provincia rilascia –ai sensi della L.R. 12/01 e succ. mod. - la relativa autorizzazione per lo svolgimento della gara di pesca.
- e) Il numero massimo dei concorrenti dichiarato all'atto della prenotazione deve corrispondere a quello indicato nella prenotazione scritta; nel caso in cui quest'ultima riporti un numero di concorrenti maggiore viene tenuto valido, ai fini dell'assegnazione del campo gara, quanto richiesto all'atto della prenotazione.
- f) Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui l'Amministrazione ha già verificato in precedenza le caratteristiche dello stesso, la Provincia può, ai fini autorizzativi, non svolgere un ulteriore sopralluogo.
- g) Nel caso pervengano richieste scritte di campo gara incomplete, la Provincia lo comunica all'interessato che deve inviare tempestivamente la documentazione o i dati mancanti, per permettere alla Provincia di rilasciare l'atto autorizzativo.
- h) Le istanze scritte che disattendono, anche in parte, quanto sopra citato possono essere considerate dalla Provincia non valide, ai fini dell'assegnazione del campo gara. In questo caso la Provincia invierà alla Società organizzatrice apposita nota di diniego.
- i) La Provincia in caso di necessità e/o di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca temporanea già assegnata, o revocarla con apposito atto, facendosi carico di avvisare le Società interessate.

ART. 3 CAMPI DI GARA FISSI – MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E COLLOCAZIONE

a) La prenotazione dei campi gara fissi, individuati dal Piano Ittico Provinciale, e la collocazione delle gare devono essere effettuate dalla "Associazione Affidataria" secondo le modalità ed i tempi definiti dalla stessa, che devono essere preventivamente comunicati alla Provincia in tempo utile e comunque entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno.

ART 4 PAGAMENTO SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA GARA NEI CAMPI FISSI E TEMPORANEI

a) Per i campi gara temporanei il richiedente è tenuto a versare all'Associazione Provinciale Piscatoria dilettantistica qualificata presenti sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. – F.I.P.S.A.S.), che svolgerà il servizio di vigilanza e tabellatura, un contributo calcolato in base al numero dei partecipanti alla gara, secondo i seguenti scaglioni:

da 1 a 50 concorrenti € 26,00

da 51 a 100 concorrenti € 42,00

da 101 a 200 concorrenti Euro 57,00

da 201 a 300 concorrenti Euro 104,00

da 301 in avanti concorrenti Euro 155,00.

b) Con l'accordo della Società organizzatrice della gara e dell'Associazione designata alla vigilanza quest'ultima può svolgere l'attività di tabellatura e sorveglianza a titolo gratuito nei campi temporanei.

c) Per i campi gara fissi il richiedente è tenuta a versare al "Soggetto Gestore" le spese previste nelle modalità ed i tempi individuati da quest'ultimo.

d) Sarà cura della “Associazione Gestore” comunicare preventivamente in tempo utile alla Provincia – e comunque entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno – il prezzario che applicherà l’anno successivo nei campi gara fissi.

ART. 5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA FISSI

a) Ogni gara di pesca per poter essere svolta, necessita:

- della preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli del soggetto Gestore - riportanti le diciture: “Campo gara di gara” – il nominativo del “Soggetto Gestore” e della Provincia di Cremona – la data di svolgimento (inizio e fine) della gara – la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo – il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;

- di un servizio di vigilanza che controlli costantemente sul corretto svolgimento della manifestazione sportiva.

b) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara fissi è svolta dalle guardie giurate volontarie ittiche della “Associazione Affidataria” del campo gara, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.

c) Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.

d) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto al punto “Altre disposizioni in materiali pesca” e al punto relativo ai Campi di gara fissi dal Piano Ittico Provinciale (ripreso all’art. 7 comma e) del presente Regolamento) e delimitato con le tabelle di cui al presente articolo.

e) La “Associazione Affidataria” del campo gara trasmette alla Polizia Provinciale, al Servizio Pesca della Provincia e ad altri soggetti interessati l’elenco delle gare di pesca collocate.

f) Il “Soggetto Gestore” - tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente sul corretto svolgimento della manifestazione e applicare le disposizioni del presente regolamento.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA TEMPORANEI

a) La vigilanza e tabellatura delle gare di pesca temporanee viene affidata dalla Provincia ad una delle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate presenti sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. PESCA, F.I.P.S.A.S.) che dovranno essere svolte secondo le seguenti disposizioni:

- preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli riportanti le diciture: “Campo gara di gara” – il nominativo della Provincia di Cremona – la data di svolgimento (inizio e fine) della gara – la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo – il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;

- di un servizio di vigilanza che sorvegli e garantisca il corretto svolgimento della manifestazione sportiva. Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.

b) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono in linea di massima essere collocati con le seguenti modalità:

- i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l’uno dall’altro;

- i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.

c) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara temporanei è svolta dalle guardie giurate volontarie dell’Associazioni Piscatorie affidataria, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.

d) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto al punto “altre disposizioni in materiali pesca” dal Piano Ittico Provinciale (ripreso all’art. 7 comma e) del presente Regolamento) e delimitato con le tabelle di cui al presente articolo.

e) L'Associazione affidataria – tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente sul corretto svolgimento della manifestazione e applicare le disposizioni del presente regolamento.

ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PESCA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA

a) Nei tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi di gara fissi la pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori regolarmente associati alle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate – riconosciute ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/01 - dotati di apposita copertura assicurativa.

b) Nei campi gara (sia fissi che temporanei) l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti

alla gara regolarmente autorizzata/assegnata limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione, che viene indicato nella nota di assegnazione (campi fissi) o nel decreto autorizzativo (campi temporanei).

c) Durante le gare di pesca ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio di non più di 10 m. I settori da assegnare ad ogni partecipante alla gara devono essere disposti progressivamente dall'inizio o dalla fine del campo gara secondo gli spazi previsti per ognuno senza lasciar vuoti tra gli stessi concorrenti compatibilmente alle norme di sicurezza e incolumità, in modo che se tutto il campo gara non viene occupato, la parte rimanente deve essere lasciata libera alla pesca per chiunque.

d) I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all'interno del tracciato loro assegnato.

e) Fermo restando che su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiori di 40 m dalle linee elettriche - disposto dal Piano Ittico Provinciale - i partecipanti dovranno comunque mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza da ogni fonte di pericolo e ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge.

f) Gli organizzatori/soggetto autorizzato sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza ai fini di prevenire qualsiasi danno ed infortunio come pure per garantire l'incolumità dei partecipanti e di terzi, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.

g) Nel corso della gara-manifestazione, l'attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.

h) Nei campi gara temporanei vige il divieto di pesca dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.

i) Nei campi gara fissi vige il divieto di pesca dalle ore 00,00 del giorno corrispondente a quello di svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.

j) I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca nei tratti lasciati liberi.

k) L'autorizzazione/assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca ai sensi della L.R. 12/01 e succ. mod. e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici, presenza di presidi sanitari, rispetto della proprietà privata, ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessarie ecc.) per i quali dovrà provvedere, l'organizzatore/soggetto autorizzato quale responsabile della gara/manifestazione di pesca.

l) Gli organizzatori/soggetto autorizzato della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica.

m) Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia o dal "Soggetto Gestore" in relazione a peculiari situazioni.

ART. 8 DISPOSIZIONI SULL'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA

a) Le richieste di immissione di ittiofauna devono pervenire alla Provincia con le modalità previste dalla L.R. 12/01 e dal "Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque provinciali".

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEI CAMPI GARA FISSI

- a) "L'Associazione Affidataria" è da considerarsi, a termini di legge, "consegnatario responsabile delle acque oggetto della concessione". Pertanto, la stessa Associazione si obbliga a tener sollevata, e indenne, la Provincia di Cremona da tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei tratti di corso d'acqua oggetto della concessione, soprattutto durante lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca. Pertanto il "Soggetto Gestore" solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza allo svolgimento delle gare e manifestazioni.
- b) "L'Associazione Affidataria" è responsabile della gestione del tratto del corso d'acqua in cui sono presenti i campi gara fissi secondo le modalità definite dalla normativa vigente (Regionale e Provinciale) e dall'apposita convenzione citata all'art. 1 del presente regolamento.
- c) Il "Soggetto Gestore" potrà chiedere alla Provincia la modifica di collocazione/estensione dei campi gara fissi.
- d) Al termine di ogni anno solare la "Associazione Affidataria" del campo gara dovrà inviare al Settore Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia una relazione sull'attività svolta nel campo gara permanente, nella quale vengono evidenziati: il numero complessivo di gare effettuate, il numero di partecipanti per ogni gara, il quantitativo e le specie eventualmente immesse nonché quelle prelevate, utilizzando modalità di raccolta dati concordata con la Provincia.
- e) La gestione dei campi gara fissi alla "Associazione Affidataria" può essere revocata dalla Provincia:
- su richiesta dell'Associazione che li gestisce;
 - per inadempienze del "Soggetto Gestore" relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o alle condizioni contenute nella citata Convenzione.

ART. 10 SOSPENSIONI – INTERRUZIONE GARA DI PESCA

- a) Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dalla Provincia - anche tramite la Polizia Provinciale – dalle guardie volontarie dell'Associazione che svolgono la vigilanza nei campi gara temporanei o dal "Soggetto Gestore" per quanto riguarda i campi gara fissi - a loro insindacabile giudizio, qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

ART. 11 SANZIONI

- a) Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 30.07.2001 n.12 e successive modifiche e dalle normative vigenti.

ART. 12 MODIFICHE

- a) Possono essere disposte modifiche al presente Regolamento con Delibera di Giunta Provinciale, su proposta dell'Ufficio Pesca e sentita la Consulta Pesca.

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA NELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

ART. 1 Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste scritte, redatte in carta legale, con allegata una marca da bollo di validità corrente, devono pervenire al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Cremona almeno 3 giorni prima della data di immissione e devono riportare:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente o del privato che ne fa richiesta (nominativo, indirizzo e numero telefonico);
- le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (nominativo, indirizzo e numero telefonico);
- la denominazione del corso d'acqua e la località ove si intenda effettuare l'immissione di ittiofauna;
- le specie (nome italiano e scientifico completo), il quantitativo, la pezzatura della fauna ittica che si intende immettere.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le istanze devono pervenire alla Provincia di Cremona complete e nei modi e tempi previsti dal presente regolamento; in caso contrario la Provincia si riserva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di non considerare valide le richieste pervenute.

ART. 2 Vocazioni ittiche

1. Le immissioni di ittiofauna vengono autorizzate dal Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca della Provincia ai sensi della normativa vigente in materia e in base alle vocazioni ittiche dei corsi d'acqua stabilite dalla Carta delle Vocazioni Ittiche, dal Piano Ittico Provinciale e secondo quanto stabilito dal Regolamento Pesca Provinciale.

ART. 3 Modalità di esecuzione delle immissioni

1. La data e l'ora delle semine devono essere comunicate dal richiedente, di cui all'art. 1, per iscritto (anche tramite fax) al Servizio Pesca e alla Polizia Locale della Provincia di Cremona con almeno 72 ore di anticipo.

2. Le operazioni di immissioni devono avvenire, salvo nei casi indicati nel successivo comma, sotto il diretto controllo del Servizio Pesca e/o della Polizia Locale della Provincia di Cremona, che potranno impartire le disposizioni operative del caso.

3. Qualora il personale incaricato della Provincia non possa presenziare - per cause di forza maggiore - alle immissioni di ittiofauna, il Servizio Pesca può disporre ugualmente, in deroga al comma precedente, lo svolgimento delle operazioni.

4. Entro 7 giorni dall'immissione di ittiofauna il richiedente deve inviare il verbale di immissione al Servizio Pesca della Provincia.

ART. 4 Certificazione

1. Il materiale ittico da immettere deve essere accompagnato da Certificazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, che attesti la provenienza e l'immunità da malattie infettive e/o diffusive del materiale stesso, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Copia del certificato sanitario, di cui al comma precedente, dovrà essere inviato all'Ufficio Pesca della Provincia (anche tramite fax) entro 7 giorni dalla data dell'immissione dell'ittiofauna.

ART. 5 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento e alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione alla immissione comportano le violazioni previste all'art. 18 della Legge Regionale 30.06.2001 n. 12,

ART. 6 Modifiche

1. Possono essere disposte modifiche al presente Regolamento con Delibera di Giunta Provinciale, su proposta dell'Ufficio Pesca e sentita la Consulta Pesca.

3.8.14. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud

Titolo II - Norme generali di tutela

Art. 14 - Salvaguardia naturalistico-ambientale

1. Le presenti norme generali vanno osservate sull'intero territorio del parco regionale e integrano le norme di zona contenute nel titolo III.

2. Sono vietati:

a) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi o depositi, anche se in forma controllata o temporanea, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, fatta eccezione per l'ammasso di letame maturo destinato alle normali pratiche agronomiche e forestali;

b) i movimenti di terra che comportino modificazioni morfologiche del suolo, salvo autorizzazione espressa dell'ente gestore (fatta eccezione per le normali pratiche agrarie, come livellamenti e sistemazioni agrarie soggette a denuncia all'ente gestore, e per gli interventi previsti dal piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali" per la realizzazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico); gli espurghi di canali di irrigazione e di colo, salvo quelli effettuati tra il primo ottobre ed il 31 marzo (fatto salvo comprovate esigenze dei Consorzi di Bonifica ed autorizzate dall'ente gestore); il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti;

c) l'attività di estrazione inerti fatte salve le previsioni relative al polo estrattivo 1A di Campitello di Marcaria e salvo particolari interventi di trasformazione ed escavazione ai soli fini di miglioramento ambientale, purché siano osservate le relative procedure autorizzative e secondo quanto previsto al successivo art. 16.1, comma 4;

d) la derivazione o occultazione di acque e risorgive; la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini, lanche, morte, fontanili, fasce ripariali dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua salvo quelli di stretta pertinenza delle residenze;

e) l'alterazione, distruzione o danneggiamento dell'ambiente boschivo e del paesaggio agrario nei suoi elementi vegetazionali arborei ed arbustivi;

f) gli interventi sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua che comportino la distruzione o il danneggiamento della vegetazione legnosa spontanea (arborea ed arbustiva);

g) il transito ed il pascolo ovi-caprino non regolamentato ed autorizzato in base alla normativa vigente.

3. Sono consentiti gli interventi che l'ente gestore, nel rispetto delle relative procedure, ritieni necessari per l'attuazione degli scopi di piano, per le finalità di migliore tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, per il potenziamento della flora e della fauna, nonché per il controllo selettivo di popolazioni animali e vegetali, ivi compresa la formazione di percorsi ed aree attrezzate a basso impatto ambientale.

I progetti di miglioramento e potenziamento ambientale sono effettuati mediante il reinserimento di specie arboree ed arbustive autoctone nel rispetto della vegetazione esistente.

Art. 15 - Fiume, opere idrauliche e spiagge

1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono subordinate le utilizzazioni civili, agricole, industriali,

artigianali, sportive e ricreative delle acque. La tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e di divagazione, ai recenti tagli o salti di meandro, nonché alle spiagge, isole e aree golenali.

2. Il territorio del parco è interessato dal Piano Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M.

24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 8 agosto 2001. Gli indirizzi ed i contenuti prescrittivi dettati dal suddetto Piano stralcio integrano le presenti norme e prevalgono, fatto salvo il rispetto dei prioritari obiettivi di salvaguardia dell'equilibrio ecologico complessivo che il Presente Piano persegue.

L'Ente Parco, coerentemente con le modalità previste al comma 9 dell'art. 39 delle Norme di attuazione del PAI, promuove tutte le azioni necessarie all'efficace coordinamento tra il presente Piano e il PAI.

L'Ente Parco, difatti, in relazione agli obiettivi del presente Piano concorre alla definizione ed attuazione dei programmi di intervento di cui alla pianificazione di bacino; in particolare, per quanto riguarda l'attuazione degli interventi previsti nel PAI e ricadenti all'interno del territorio del Parco, l'Ente Parco promuove l'attivazione delle forme di accordo previste al comma 2, dell'art. 13, con specifico riferimento:

- agli interventi ricompresi all'art. 15 delle Norme di attuazione del PAI - Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione, all'art. 17 - Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale e al comma 7, dell'art. 36 - Interventi di rinaturazione;
- agli interventi di manutenzione di cui all'art. 14 delle Norme di attuazione del PAI;
- alla redazione e attuazione dei progetti di gestione di cui all'art. 32 - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche.

L'Ente Parco oltre ad esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, i dovuti pareri e autorizzazioni rispetto agli interventi programmati nell'ambito della pianificazione di bacino, concorre al monitoraggio degli interventi stessi, al fine di valutarne gli effetti e l'efficacia in termini di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.

Tale monitoraggio potrà riguardare anche il controllo delle singole fasi attuative dei programmi per un eventuale adeguamento e miglioramento dei programmi stessi sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

3. La delimitazione territoriale delle fasce fluviali del fiume Oglio e suoi affluenti Mella e Chiese, è individuata nella tavola Serie 4 (scala 1:25.000 "P.A.I. e Rete Natura 2000"). Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali devono essere compatibili con le prescrizioni del piano stesso.

4. In attuazione degli obiettivi del comma 1, l'ente gestore provvede alla formulazione di proposte di progetto da trasmettere all'Autorità di Bacino per essere recepite nei programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e successivi della L. 183/89.

Art. 16 - Conservazione e gestione degli ambienti naturali

Piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali"

1. La salvaguardia degli ambienti naturali, le attività di gestione, pianificazione e conservazione sono disciplinate dalla vigente legislazione in materia.

2. Il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:

- a) ricreare la continuità vegetazionale lungo l'alveo e i corsi d'acqua minori con positive ricadute sulla fauna minore e invertebrata;
- b) aumentare le aree di sosta, di riproduzione e di sostentamento della fauna;
- c) favorire la diffusione spontanea delle specie vegetali erbacee e legnose autoctone;
- d) assolvere alle funzioni protettive e di ampliamento nei riguardi degli ambienti naturali esistenti;
- e) recuperare la valenza paesaggistica e morfologica delle valli fluviali della bassa Pianura Padana.

3. A tale scopo dovrà essere predisposto apposito piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali", che dovrà:

- a) tendere alla conservazione, alla riqualificazione e alla gestione degli ambienti naturali presenti all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo alle formazioni boscate e alle zone umide senza trascurare gli elementi tipici del paesaggio agrario;
- b) privilegiare le attività di miglioramento della composizione e della struttura vegetazionale, della salvaguardia della flora spontanea e della riqualificazione delle sponde del fiume. Per tali interventi di riqualificazione ci si dovrà attenere, ove possibile, alle tecniche di ingegneria naturalistica in accordo con le direttive in materia approvate con D.G.R. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995 (Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione), con D.G.R. n. VI/29567 del 1 luglio 1997 (Impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia), con il "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" realizzato dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna e adottato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VI/50989 del 7 aprile 1994, e con la D.G.R. n.

VI/48740 del 29 febbraio 2000 (Approvazione direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica");

c) prevedere ricerche interdisciplinari atte ad ottenere informazioni di carattere scientifico, indispensabili per proporre efficaci misure di tutela, riqualificazione e gestione dell'ambiente. In particolare il piano dovrà sviluppare indagini sui seguenti punti:

- * assetto vegetazionale naturale del territorio del parco;
 - * distribuzione sul territorio delle specie vegetali autoctone ed esotiche;
 - * consistenza e dinamica delle formazioni naturali;
 - * riqualificazione delle zone umide, individuazione di aree potenzialmente idonee alla creazione di nuove zone umide;
 - * riqualificazione ambientale per aree individuate da recuperare, siano coltivi che aree degradate da attività antropiche, mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica secondo quanto indicato alla precedente lettera b);
 - * interventi di reintroduzione della flora autoctona;
 - * monitoraggio, controllo e contenimento di specie esotiche;
 - * programmazione di un monitoraggio periodico delle specie considerate indicatori ecologici per la qualità ambientale e delle acque;
 - * individuazione delle strutture tecniche pubbliche e private e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati dal piano di settore;
 - * caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche dei luoghi;
- d) disciplinare gli interventi, ai sensi delle l.r. 11/98, 9/77 e 33/77 e successive integrazioni e modificazioni, inerenti i trattamenti di governo delle formazioni boscate e delle aree umide e incolte. Inoltre dovrà prevedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal piano di gestione, incentivi e contributi a favore dei proprietari o possessori delle aree soggette agli interventi di riqualificazione.
4. In assenza del piano di settore valgono le norme transitorie previste nei successivi art. 16.1, 16.2 e 17 e quelle specifiche di zona contenute nel titolo III.

Art. 16.1 - Zone umide

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del parco il cui complesso ecosistema è sottoposto a particolare tutela.
 2. Le zone umide debbono essere conservate dal proprietario, possessore o detentore, nel loro stato naturale, evitando gli interventi che possano provocarne l'interramento. In particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, ivi compreso lo spurgo delle teste di fontanile.
 3. Il piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali", di cui al comma 3 dell'articolo precedente, disciplina gli interventi di cui al presente articolo e al successivo art. 16.2, finalizzati alla riqualificazione, ripristino e conservazione delle zone umide.
 4. Il piano di settore dovrà definire i criteri per la realizzazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico anche con interventi di escavazione e movimento terra.
- Il progetto deve essere approvato dall'ente gestore e, in assenza del piano di settore, non è permessa la creazione di tali aree.

Art. 16.2 - Complessi boscati

1. Nel territorio del P.T.C. le aree boscate sono quelle che rientrano nei parametri definiti dalla Legge Forestale regionale (l.r. 8/76 così come modificata dalla l.r. 80/89) e dal Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 e sono soggette alle disposizioni di cui alla l.r. 9/77 per quanto ivi disciplinato e della l.r. 8/76, come modificata dalla l.r. 80/89, per gli aspetti non disciplinati dalla l.r. 9/77.
- Non sono considerati boschi gli impianti arborei a rapido accrescimento specializzati ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e del Reg. CEE 1257/99.
2. Gli elementi vegetazionali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi, sono tutelati dal presente

piano anche se esclusi dalla definizione di bosco; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle bellezze naturali, in attesa del piano di settore di cui al precedente art. 16.1, si applicano le norme sul taglio di piante isolate e sugli interventi di manutenzione previsti dall'art. 8 della l.r. 9/77 sull'intero territorio del parco, con esclusione della vegetazione presente nei giardini privati e nei centri urbani e dei tagli di ceduzione e di capitozzatura di filari e di piante isolate già sottoposti a questa forma di governo. In quest'ultimo caso è soggetta a denuncia l'eventuale asportazione delle ceppaie.

Art. 17 - Conservazione e gestione della flora spontanea

1. Il parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora autoctona nonché della conservazione delle specie esotiche non infestanti già inserite validamente e storicamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti.

2. La raccolta della flora spontanea è disciplinata dalle leggi regionali 27 luglio 1977, n. 33 e 23 giugno 1997, n. 24.

3. E' vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone. Tale disposizione non si applica alle attività produttive agro-forestali, floro-vivaistiche e zootecniche, oltre che nei parchi privati e nei giardini.

4. L'ente gestore provvede alla organizzazione di uno o più vivai di flora autoctona.

5. L'ente gestore provvede con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo ed alla eradicazione di specie vegetali esotiche invasive negli ambienti naturali (es. *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*, *Sycios angulatus*, *Amorpha fruticosa*).

6. Nella gestione del verde attrezzato, gli enti pubblici dovranno preferibilmente utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone.

Art. 18 - Conservazione e gestione della fauna selvatica

Piano di settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica"

1. La difesa e la gestione della fauna selvatica del parco è esercitata secondo le indicazioni contenute nel presente piano territoriale e nel piano di settore faunistico, che dovrà essere predisposto dall'ente gestore del parco avvalendosi della collaborazione delle Province, delle associazioni venatorie, piscatorie e protezionistiche.

2. Nelle aree a parco naturale è vietato l'esercizio della caccia ai sensi dell'art. 22, comma 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e sono consentiti unicamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi autorizzati dall'ente gestore, di cui all'art. 22, comma 6 della L. 394/91.

Nelle aree a parco naturale è prevista l'attività di addestramento cani e le gare cinofile senza sparo, previa presentazione di documentazione cartografica e dei periodi di attività e rilascio di nulla-osta dell'ente gestore del parco. Tali attività sono comunque vietate nel periodo 1 aprile-30 giugno e ad una distanza inferiore a duecento metri dal confine delle riserve naturali, ove tale attività non è consentita.

E' altresì consentita, previa sottoscrizione di accordo con le Province e con gli ambiti territoriali di caccia, l'attività di lancio e conseguente prelievo di fauna nelle aree di ripopolamento e cattura inserite all'interno del parco naturale.

La disciplina di dettaglio di tali interventi di controllo della consistenza faunistica è stabilita dal piano di settore faunistico di cui al precedente comma.

3. Nelle aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro del parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per tali aree i piani provinciali di cui agli art. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal piano di settore faunistico del parco, di cui ai precedenti commi.

4. Il piano di settore faunistico specifica, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, le previsioni e le prescrizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia dell'avifauna migratoria.

Stabilisce, inoltre, le modalità di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli

ambiti territoriali di caccia, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio, per il recupero o la riqualificazione faunistica.

5. Il piano di settore faunistico, in particolare:

- a) definisce le vocazioni faunistiche del territorio ed è finalizzato alla conservazione, riqualificazione e gestione della fauna autoctona presente all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo ad alcune classi di vertebrati (pesci, uccelli, mammiferi) senza peraltro trascurare le altre (anfibi, rettili) e la fauna invertebrata, soprattutto quella tipica degli ambienti acquatici;
- b) prevede l'acquisizione permanente, d'intesa con la Provincia, di dati inerenti gli abbattimenti, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco, nonché il calcolo periodico delle consistenze faunistiche reali, tramite appositi censimenti, secondo le modalità stabilite dall'Osservatorio degli habitat e delle popolazioni faunistiche ai sensi dell'art. 9 della l.r. 26/93;
- c) indica gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni favorevoli per la fauna selvatica ed evidenzia gli eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi, prevedendo anche il monitoraggio, il controllo e l'eliminazione di specie alloctone;
- d) stabilisce le operazioni tecnico-scientifiche necessarie per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e cattura di fauna selvatica nonché di abbattimento e prelievo selettivo;
- e) definisce le procedure per il monitoraggio periodico di specie utilizzabili quali indicatori ecologici;
- f) nei territori a parco regionale può proporre l'individuazione di aree idonee alla costituzione di istituti venatori o che, per particolari ragioni di tutela e di potenziamento della fauna autoctona, debbano essere temporaneamente precluse all'esercizio della caccia;
- g) individua le strutture tecniche pubbliche e private ed il personale incaricati del coordinamento e della esecuzione degli interventi programmati.

Art. 18.1 - Fauna ittica

1. La tutela, l'incremento della fauna ittica e l'attività di pesca sono disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 1982, n. 25.

2. Per una migliore gestione della fauna ittica, condizionata strettamente alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutelare e ricostruire l'equilibrio naturale e riqualificare la fauna ittica al fine di migliorarne le potenzialità naturali e garantire le condizioni ambientali ottimali per il suo sviluppo;
- b) salvaguardare e migliorare la qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico;
- c) collaborare con le amministrazioni provinciali per l'istituzione di un adeguato servizio di controllo e sorveglianza dell'attività alieutica;
- e) collaborare con istituti di ricerca e associazioni per predisporre e attuare piani e programmi di ricerca, di riqualificazione ambientale e di educazione naturalistica.

3. Per il raggiungimento di tali fini il piano di settore di cui all'art. 18 dovrà prevedere i seguenti approfondimenti:

- a) gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire gli spostamenti della fauna ittica;
- b) la tutela e la valorizzazione dell'ittiofauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione di specie autoctone. Per tale approfondimento va acquisito da parte del parco il parere consultivo delle Province.

4. L'esercizio della pesca nel parco è regolato dalla legislazione regionale e dalle seguenti disposizioni:

- a) l'esercizio della pesca è vietato nelle riserve naturali orientate e parziali, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di riqualificazione ambienti naturali site in località "Foce Gambarà" e "Foce Oglio", fatta esclusione per le rive ed il corso del fiume Oglio e degli affluenti minori Mella, Molina e Gambarà;
- b) è vietata la pesca sulla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese, dall'abitato di Bizzolano alla confluenza con l'Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno;

c) i ripopolamenti ittici vanno effettuati di regola solo con individui che hanno superato lo stadio di avannotto;

d) gli individui provenienti da corpi idrici estranei al parco e utilizzati per eventuali ripopolamenti vanno opportunamente selezionati prima di essere immessi.

5. Competono all'ente gestore i seguenti pareri obbligatori:

a) sui programmi provinciali di ripopolamento ittico;

b) ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della l.r. 25/82 per l'immissione dell'ittiofauna. L'ente gestore provvederà alla stesura di un elenco di specie ittiche oggetto di immissione, sentito il parere delle amministrazioni provinciali;

c) sulle immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca o da chiunque altro autorizzato;

d) per l'organizzazione e la regolamentazione di gare e manifestazioni di pesca;

e) sulle domande di concessioni e relativi capitoli o disciplinari previste dall'art. 6 della l.r. 25/82, e sulle istanze di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernono acque in tutto o in parte comprese nel parco;

f) sui ripopolamenti effettuati in laghetti, cave e specchi d'acqua interni ad aree di proprietà privata, ma comunicanti con acque pubbliche, salvo che le vie di comunicazione siano chiuse a monte e a valle con griglie o altre apparecchiature inamovibili che impediscano il passaggio di specie ittiche.

Art. 18.2 - Fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati)

La tutela della fauna minore è disciplinata dalla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Il piano di settore di cui al precedente art. 18 può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore per la conservazione di determinate specie autoctone non elencate dalla legge o per la tutela di siti ecologicamente vulnerabili.

Il piano di settore persegue l'obiettivo di riqualificare ambienti terrestri e acquatici per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona, normando i prelievi in zone di particolare tutela e la reintroduzione di specie autoctone.

Art. 19 - Territorio agricolo

1. Nel territorio agricolo del parco regionale, per le particolari caratteristiche fisionomiche strutturali e le rilevanti implicazioni socio-economiche, vengono identificate tre zone agricole a diversi livelli di tutela.

2. La Zona agricolo-forestale di tutela fluviale identifica il territorio agricolo di massima vulnerabilità idrogeologica, inserito in un contesto di elevata rilevanza ambientale e paesistica del parco; questa zona comprende tutte le aree coltivate situate in golena e in alcuni ambiti esterni alle golene con caratteristiche geomorfologiche simili.

La zona è destinata alla salvaguardia idrogeologica, alla graduale ricostituzione qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio agrario, e al rimboschimento sia naturalistico che produttivo.

L'esercizio dell'agricoltura è consentito con modalità compatibili con tali finalità e la fruizione da parte del pubblico potrà svolgersi nel rispetto delle attività agricole.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'ente gestore attiverà forme di collaborazione e di incentivazione con i proprietari e conduttori dei fondi coltivati.

3. La Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica comprende aree coltivate interne o esterne alla golena (all'alveo maggiore) caratterizzate da particolari rilevanze paesistiche ed ambientali. La zona è costituita in prevalenza da aree agricole a coltura annuale ed aree a pioppeto con la presenza di sparsi insediamenti rurali ed urbani.

4. La Zona agricola definita di «filtro» comprende le aree agricole perimetrali del parco corrispondenti al livello fondamentale della pianura, in cui gli elementi morfologici e paesistici tipicamente fluviali sfumano o non sono più evidenti. Il territorio produttivo agricolo è dominante, con coltivazioni intensive di cereali ed ortaggi e vari insediamenti rurali ed urbani.

5. La suddivisione del territorio agricolo con questi criteri ha le seguenti finalità, perseguibili con gradi diversi di impegno e tutela:

a) indirizzare l'attività agricola compatibilmente alla conservazione ed al miglioramento delle risorse ambientali (suolo, acque, fiume, elementi biotici);

b) tutelare e riqualificare il paesaggio agrario;

c) garantire il miglioramento e la conservazione degli insediamenti rurali di antica formazione, favorendone nel contempo uno sviluppo armonico e adeguato.

Art. 20 - Esercizio delle attività agricole, zootecniche e delle produzioni legnose

1. Le attività agro-zootecniche, l'arboricoltura da legno e quelle agrituristiche sono regolamentate dai successivi art. 20.1, 20.2 e 20.3.

Le attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli «del fondo» sono consentite nella zona di tutela fluviale nell'ambito della normativa che regola la materia.

2. L'ente gestore istituisce un Comitato per l'agricoltura nel parco allo scopo di individuare le modalità di esercizio dell'agricoltura compatibili con l'ambiente naturale, da attuarsi tramite la predisposizione di regolamenti d'uso o altre forme di concertazione, nel rispetto delle finalità e normative attinenti le tre zone omogenee:

- Zona agricolo-forestale di tutela fluviale;
- Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica;
- Zona agricola di filtro.

...omissis (Comitato ...)

Gli obiettivi dei regolamenti d'uso individuati dal presente P.T.C. sono evidenziati nel successivo comma 4.

4. I regolamenti da predisporre e adottare, di cui al comma 2, dovranno definire le modalità relative a:

a) tecniche colturali compatibili con una migliore gestione del territorio agricolo (programmi integrati di difesa fitosanitaria, concimazione, utilizzo dei reflui zootecnici, controllo sul consumo di prodotti chimici sia fitosanitari che zoosanitari);

b) attività agricola in aree golenali (colture erbacee, legnose e orto-florovivaistiche);

c) attività zootecniche compatibili con il parco;

d) attività di arboricoltura da legno sia a ciclo breve che a latifoglie pregiate.

5. Per la predisposizione dei regolamenti di cui al precedente comma ci si dovrà avvalere di studi geopedologici, pedologici, geomorfologici e idrogeologici (già disponibili in ambito regionale).

E' facoltà del Comitato proporre all'ente gestore la predisposizione dei necessari approfondimenti scientifici, anche di concerto con i piani di settore di cui all'art. 7.

6. L'ente gestore promuove azioni verso gli enti preposti per favorire la destinazione dei contributi a favore delle aziende agricole del parco, in particolare a favore delle aziende comprese in tutto o in parte nelle zone di tutela fluviale e di tutela morfo-paesistica, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/83, nonché di ogni altra legge di finanziamento per l'agricoltura, così come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le aree sensibili o per quelle sottoposte a vincoli ambientali).

Le azioni promosse dall'ente gestore del parco verso gli enti preposti riguardano prioritariamente:

a) il rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde del fiume;

b) il miglioramento del paesaggio agrario;

c) la riduzione dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese le iniziative sperimentali ed applicative di bioagricoltura e lotta biologica ed integrata.

7. I Consorzi di Bonifica, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto del P.T.C., collaborano con l'ente gestore del parco per la tutela dell'ambiente naturale, del paesaggio e per una gestione della rete irrigua superficiale che consenta un potenziamento biologico della campagna.

Art. 20.1 - Attività agricola generale

L'esercizio dell'agricoltura, in attesa dei regolamenti, dovrà comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di impiego di formulati classificati "Molto tossici, Tossici o Nocivi" (ex I e II classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "irritanti" o "non classificati" (ex III e IV classe);

b) divieto di impiego di fertilizzanti chimici azotati a rapido dilavamento dalla semina alla levata;

c) divieto di impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei;

- d) divieto di impiego di fanghi di depurazione da reflui urbani anche trattati (di cui al D.Lgs. 99/92);
- e) divieto di impiego di reflui zootecnici in aree golenali ai sensi della l.r. 37/93;
- f) ogni altra specifica prescrizione di cui ai successivi art. 32, 33 e 34.

Art. 20.2 - Attività zootecnica

1. Per "attività zootecnica", ai sensi delle presenti norme, si intendono le attività di allevamento esercitate nel contesto di impresa agricola ed in funzione della produttività del fondo. Restano quindi esclusi gli allevamenti caratterizzati dall'assenza di rapporto di connessione funzionale e complementarietà con l'attività di coltivazione dei fondi; l'esercizio di tali attività zootecniche è da ritenersi incompatibile con il parco e dovrà adeguarsi a quanto previsto nel successivo comma 3, in quanto costituisce fattore di rischio ambientale sotto l'aspetto sanitario ed ecologico.

2. Nella Zona agricolo-forestale di tutela fluviale non è consentito l'insediamento di nuovi allevamenti zootecnici né sono ammessi ampliamenti di quelli esistenti alla data di adozione del piano, con esclusione degli opportuni interventi tecnologici di miglioramento con finalità igienico-sanitarie.

Nelle altre zone, fatte salve eventuali norme più restrittive derivanti dai regolamenti previsti all'art. 20, comma 4, le attività di allevamento sono ammesse nei limiti di carico di 20 quintali di peso vivo/ha, relativamente agli allevamenti suini e di 40 quintali/ha per bovini ed equini.

Gli allevamenti avicoli e cunicoli sono sottoposti allo stesso carico massimo ammissibile stabilito per i suini.

In tutte le zone agricole del parco è vietato l'allevamento brado di ovini e caprini se non preventivamente regolamentato e autorizzato.

3. Gli allevamenti esistenti alla data di adozione del piano, ma non rispondenti ai requisiti e alle prescrizioni dei precedenti commi, devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C. ricreando il rapporto funzionale con l'attività agricola e il suolo.

I Comuni provvederanno ad inoltrare comunicazione di rilascio di autorizzazione all'utilizzo agronomico dei liquami ai sensi della l.r. 37/93, con i soli estremi della pratica e l'allegato cartografico dei terreni interessati (ad es. su CTR 1:10.000).

4. Il regolamento sull'attività zootecnica di cui al precedente art. 20, comma 4, individua le norme idonee ad eliminare, o ridurre al minimo, gli eventuali effetti negativi dell'attività zootecnica maggiore (bovini, suini, avicoli, cunicoli) sull'ambiente del parco e per promuovere forme e modalità di esercizio della zootecnia compatibili con l'ambiente naturale, dettando, all'occorrenza, anche una disciplina più specifica in relazione alle zone agricole del parco;

Il regolamento, inoltre:

a) disciplina le attività di allevamento particolari, quali l'itticoltura, l'apicoltura, la lombricoltura, l'allevamento di selvaggina ed altre specie, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e alla loro presenza all'interno del parco;

b) definisce i criteri per adeguare le attività zootecniche incompatibili presenti alla data di adozione del piano, con particolare riferimento alle previsioni del comma 3;

c) stabilisce, sulla base della rispettiva produzione e qualità delle deiezioni, le equivalenze fra capi di bestiame delle varie specie e il carico ammissibile per singole specie ai fini della ridefinizione dei limiti di carico di bestiame per unità di superficie;

d) stabilisce, relativamente agli scarichi ed agli accumuli di materiale organico, l'eventuale prescrizione maggiormente restrittiva rispetto alla specifica normativa vigente, in conformità alle disposizioni ed obiettivi del presente P.T.C.

Art. 20.3 - Arboricoltura da legno

1. La coltivazione degli impianti legnosi di latifoglie a rapido accrescimento sia a ciclo breve che lungo, sarà definita, sotto il profilo ecologico, agronomico e fitopatologico, dal Comitato di cui all'art. 20, con la predisposizione di apposito regolamento d'uso.

2. In assenza di tale regolamento, si applicano le seguenti norme transitorie:

a) sono esclusi dall'obbligo di reimpianto di cui all'art. 7 della l.r. 9/77 e successive modifiche tutti gli impianti da legno a rapido accrescimento e gli impianti di latifoglie pregiate;

b) nelle riserve naturali il progressivo rimboschimento delle aree a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento è da eseguire secondo le modalità e i termini previsti dai

piani delle singole riserve (art. 8), in assenza dei quali si applica quanto stabilito dal presente articolo;

c) salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica all'interno del territorio del parco, è vietato l'impianto o il reimpianto di specie legnose non latifoglie.

Al taglio di colture in atto di specie non ammesse dal presente comma non sarà possibile il reimpianto delle medesime.

3. Il piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali" di cui all'art. 16 è esteso anche alle attività disciplinate dal presente articolo, per quanto riguarda il monitoraggio e la pianificazione dei turni e degli esboschi allo scopo di preservare quote di territorio a copertura forestale di cui al precedente art. 16.

4. In tutto il territorio del parco, ad esclusione delle zone di riserva naturale e ambienti naturali, è incentivata la conduzione semi-estensiva e pianificata degli impianti a rapido accrescimento (quali pioppeti e simili) in base alle modalità da stabilirsi con apposito regolamento d'uso di cui all'art. 20, comma 4.

Art. 21 - Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna

1. In tutto il territorio del parco regionale gli elementi vegetazionali (siepi, filari e fasce boscate miste, anche se non individuati con specifico simbolo grafico in cartografia) debbono essere mantenuti a cura del proprietario, possessore o detentore; sono esclusi gli impianti di latifoglie pregiate o a rapido accrescimento soggetti ai normali turni di coltivazione.

2. Il piano di settore "Riqualificazione ambienti naturali" di cui all'art. 16 individua e definisce i criteri, i tempi e le modalità per la ricostituzione dell'equipaggiamento vegetazionale e paesistico della campagna con i seguenti scopi:

a) il riequipaggiamento vegetazionale prioritariamente dei corsi d'acqua, strade e percorsi campestri, confini poderali, scarpate e di altri elementi morfologici del suolo;

b) l'uso dei vari elementi paesaggistici quale strumento atto ad incrementare la diversificazione ambientale e a contenere la banalizzazione delle campagne, tra cui prioritario è l'utilizzo di specie vegetali autoctone per frenare la rarefazione delle componenti boscate spontanee.

3. Gli interventi di ricostituzione paesaggistica possono essere oggetto di convenzione, la quale, in conformità dei criteri del P.T.C. e del previsto piano di settore, impegni il proprietario, possessore o detentore, a realizzare un progetto complessivo di miglioramento ambientale e paesaggistico dell'azienda agricola, con il sostegno tecnico e finanziario dell'ente gestore.

Le opere di cui al presente articolo possono rientrare nelle iniziative soggette a contributi comunitari, nazionali e regionali nel rispetto delle finalità previste dal presente P.T.C.

4. In attesa del piano di settore di cui al precedente comma, l'ente gestore, censite le SAU (Superficie Agraria Utilizzata) aziendali ricadenti nel parco, acquisiti i fondi necessari per il contributo finanziario, promuove con attiva azione di sostegno e programmazione, gli interventi di riequipaggiamento vegetazionale, al fine di raggiungere le seguenti dotazioni minime:

a) nella Zona agricolo-forestale di tutela fluviale: 5% di copertura arboreo/arbustiva sulle SAU aziendali ricadenti in detta zona;

b) nella Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica: 2.5% di copertura arboreo/arbustiva sulle SAU aziendali ricadenti in detta zona;

c) nella Zona agricola di filtro: 1.5% di copertura arboreo/arbustiva sulle SAU aziendali ricadenti in detta zona.

Queste dotazioni minime vanno raggiunte mediante impianti arboreo/arbustivi misti e con specie legnose autoctone, in conformità agli obiettivi di cui al comma 2. Dalle dotazioni minime in termini di SAU aziendali sono esclusi gli impianti produttivi di specie legnose a rapido accrescimento e di latifoglie pregiate, mentre sono incluse le superfici soggette a riqualificazione di cui ai successivi commi 5 e 6.

Le nuove aree boscate sono considerate, ai fini della dotazione minima, solo ove gli impianti siano regolarmente attecchiti e la struttura abbia altezza media non inferiore a due metri.

5. In base a quanto previsto dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Bacino del Po, nelle aree agricole ubicate lateralmente al fiume Oglio e ai corsi d'acqua affluenti (Mella, Gambara, Molina, Chiese), per una profondità media di 10 metri ciascun proprietario o

possessore si adegua alla normativa che prevede la ricostituzione della continuità vegetazionale di tipo naturale lungo le sponde del fiume (escluse le spiagge e le strade campestri).

6. Entro 2 anni dalla data di adozione del P.T.C., i Comuni consorziati devono presentare un progetto di equipaggiamento vegetazionale su aree pubbliche o ad uso pubblico e su zone incolte di loro pertinenza, al fine di migliorare l'assetto paesaggistico del territorio.

Tali aree devono essere prioritariamente reperite nel territorio comunale situato all'interno del parco.

L'attuazione di tale progetto dovrà avvenire entro due anni dall'approvazione dello stesso da parte dell'ente gestore, che sarà tenuto a fornire assistenza nelle fasi di elaborazione e realizzazione.

Art. 22 – Viabilità e parcheggi

1. La circolazione dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, dell'accesso agli edifici e alle proprietà, della zona ad attrezzature per il pubblico e in genere nelle zone urbanizzate.

L'ente gestore può richiedere al proprietario l'apposizione di divieti di circolazione su strade pubbliche e di uso pubblico secondarie interne al parco, fatti salvi i divieti di cui agli art. 28, 29, 29.1 e 30.

2. Sono esclusi dai divieti i mezzi di servizio all'agricoltura e selvicoltura e i mezzi per le operazioni idrauliche ammesse, nonché i mezzi per lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture esistenti; per i mezzi di servizio alle attività estrattive o altre, ove già non sia precisato, i percorsi consentiti sono autorizzati dall'ente gestore.

3. I mezzi di servizio o vigilanza pubblica hanno facoltà di circolare su tutte le strade pubbliche e private; è vietato impedire o ostacolare con qualunque mezzo l'accesso a strade o sentieri ai mezzi stessi.

4. Non è ammessa la chiusura di strade o percorsi di interesse pubblico con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopeditone ed equestre:

a) entro un anno dall'approvazione del presente P.T.C. devono essere rimossi, sia sulle strade che sui sentieri di percorrenza, sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopeditone ed equestre all'interno del parco, salvo autorizzazione dell'ente gestore al mantenimento della chiusura per motivi di sicurezza e di difesa ambientale;

b) entro lo stesso termine, l'ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopeditoni ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e dei pubblici servizi delle strade e percorsi stessi, nonché, occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui alla precedente lettera a).

5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano a strade e percorsi interni alla Zona riservata alla pianificazione locale, ovvero interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente.

6. Lungo tutte le strade del parco, esclusa la Zona riservata alla pianificazione locale e ad eccezione delle strade statali e provinciali, è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante al di fuori della Zona riservata alla pianificazione locale.

7. Il consolidamento delle scarpate stradali è effettuato con opere di ingegneria naturalistica o, in difetto e previo parere dell'ente gestore, mediante uso di materiali locali. Sono escluse dal parere dell'ente gestore le opere di ordinaria manutenzione, previa denuncia all'ente stesso, del piano semestrale di manutenzione ordinaria dei corpi stradali; mentre per gli interventi straordinari e imprevedibili va inoltrata l'immediata comunicazione.

8. L'ente gestore e i Comuni prevedono i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco; nelle zone attrezzate per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.

9. I parcheggi di cui al precedente comma devono essere localizzati al di fuori del perimetro delle riserve e preferibilmente in aree esterne all'area di esondazione (fascia fluviale A del P.S.F.F.) e comunque soggetti ad autorizzazione dell'ente gestore.

10. Nella definizione planimetrica delle aree a parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale nonché la vegetazione pre-esistente interna e le cortine alberate di contorno; le pavimentazioni, preferibilmente di tipo permeabile, devono permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso. Il piano di settore "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione" di cui all'art. 36 può introdurre prescrizioni anche in relazione al dimensionamento dei singoli parcheggi.

Art. 23 – Navigazione

1. E' permessa la navigazione a motore sul fiume fino ad un massimo di 5 Kw, escluso quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di vigilanza e all'attuazione degli interventi previsti e direttamente eseguiti dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.

2. L'ente parco può autorizzare la navigazione commerciale e quella turistica professionale, prevedendo le seguenti limitazioni:

a) non sono ammesse le unità di navigazione con stazza lorda superiore a 10 tonnellate e comunque con portata superiore a 55 passeggeri;

b) le imbarcazioni non devono provocare moto ondoso (differenza tra cavo e cresta d'onda) superiore a cm 30 a m 5 dallo scafo;

c) la velocità massima consentita non dovrà essere superiore a 10 Km/h. Velocità maggiori, comunque non superiori a 20 Km/h, potranno essere eccezionalmente ammesse qualora l'imbarcazione non provochi un moto ondoso con altezza d'onda superiore a cm 30 a m 5 dallo scafo;

d) dal transito sul fiume di una unità di navigazione dotata delle caratteristiche sopra riportate, il passaggio di quella successiva potrà avvenire, indipendentemente dal senso di marcia, ad un intervallo temporale non inferiore a trenta minuti;

e) nelle aree immediatamente esterne a quelle destinate alle attività di attracco, la rumorosità consentita non dovrà superare i 45 dB(A) nel periodo diurno e i 35 dB(A) in quello notturno.

3. L'ente gestore può autorizzare manifestazioni nautiche occasionali prevedendo eccezioni alle norme riportate al comma 2 nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.

Tali manifestazioni potranno essere autorizzate dall'ente gestore previa presentazione allo stesso di relazione tecnica e descrittiva dell'impatto acustico nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione, da sottoporre a parere da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente.

Art. 24 – Adeguamenti infrastrutturali e impianti tecnici

1. Le prescrizioni normative contenute nel presente articolo prevalgono sulle prescrizioni contenute nel titolo III – Zonizzazione, fatte salve le previsioni relative alle riserve naturali orientate istituite con deliberazione regionale (art. 28), le riserve naturali orientate proposte con P.T.C. (art. 29), le riserve naturali parziali botaniche e morfo-paesistiche proposte con il P.T.C. (art. 29.1).

2. Gli adeguamenti infrastrutturali e la realizzazione degli impianti tecnici previsti nel presente articolo sono autorizzati dall'ente gestore, che può stabilire le eventuali opere di ripristino o di compensazione ambientale ed indicare e quantificare l'indennità per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. L'inizio dei lavori potrà essere subordinato alla preventiva stipula della convenzione e al versamento di una garanzia fidejussoria.

Strade

3. Le strade comprese nel territorio del parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesistico-ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali e con la morfologia del parco.

4. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali e provinciali, per la parte inclusa nel parco, sono autorizzati dall'ente gestore. I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) tutto il percorso deve essere corredato da filari di arbusti, ove possibile, realizzati con essenze locali. Tale proposta dovrà essere compresa nella progettazione esecutiva e trovare contestuale finanziamento e coincidenza di esecuzione con i lavori principali;

b) i cantieri di lavoro e la viabilità usata dai mezzi operativi dovranno essere localizzati ed individuati in accordo con l'ente gestore. I progetti esecutivi relativi al ripristino ambientale

delle opere eseguite nella realizzazione del cantiere dovranno essere altresì concordati con l'ente gestore del parco prima dell'inizio dei lavori;

c) i tracciati dovranno salvaguardare con opere di mitigazione la continuità delle reti irrigue e dei percorsi di collegamento dei fondi;

d) per le cavature dei materiali di riporto la scelta dei siti dovrà essere effettuata in collaborazione con l'ente gestore. Tale collaborazione dovrà avvenire anche per l'individuazione dei percorsi dei mezzi operativi;

e) l'eventuale manomissione o alterazione di ambienti naturali o elementi geomorfologici paesaggistici dovrà essere compensata con la ricostituzione di tali elementi in zone limitrofe;

f) nei casi in cui il tracciato dovesse interferire con gli spostamenti obbligati di specie di piccoli vertebrati, il progetto dovrà prevedere sottopassi di dimensioni medio-piccole da localizzare in accordo con l'ente gestore del parco.

5. Le strade comunali e vicinali d'uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l'accesso e la fruizione pubblica dell'ambiente. I progetti relativi a nuove sedi e ad ampliamenti o rettifiche, per la parte inclusa nel parco, sono autorizzati dall'ente gestore.

Il progetto dovrà considerare:

a) l'inserimento dell'opera sotto il profilo della tutela ambientale;

b) la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità ecosistemica ed i collegamenti ciclopeditoni fra i diversi ambiti del parco;

c) il tipo di copertura e finitura del manto e del ciglio stradale.

Impianti tecnici

6. I progetti relativi alla realizzazione di parcheggi, agli ampliamenti cimiteriali, agli allacciamenti di singole utenze a condotte energetiche esistenti, nonché agli allacciamenti ad opere pubbliche di fognatura, di depurazione e idrauliche, sono autorizzati dall'ente gestore.

Allo stesso regime, nel rispetto del precedente comma 4, lettere b), d), e) e del comma 5, lettere a) e b), sono sottoposti gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti di opere pubbliche di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione, raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata), nonché i nuovi impianti previsti dalla rispettiva pianificazione di settore e, nel caso degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore o uguale a 10.000.

L'abitante equivalente è definito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nella Zona riservata alla pianificazione comunale.

Art. 25 – Salvaguardia storico-monumentale

Piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico"

1. Il piano di settore di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), identifica gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonché i centri, i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico, culturale e ambientale per il parco.

Individua, altresì, i complessi agricoli di valore storico-ambientale, gli edifici monumentali e i manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale.

2. L'ente gestore del parco e gli enti consorziati collaborano per la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nel rispetto delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica. Il piano di settore contiene anche le norme integrative della presente disciplina per il perseguimento delle finalità suddette.

L'ente gestore collabora con gli altri enti locali per l'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, dei centri storici, dell'edificato rurale di interesse storico-ambientale. Gli strumenti urbanistici comunali devono individuare i nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, i centri storici e gli immobili di interesse storico-culturale, rettificando eventualmente il perimetro e, all'occorrenza, integrando i vincoli previsti.

3.9. QUADRO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' GESTIONALI

3.9.1. La Programmazione 2007-2013

La strategia europea sulla conservazione della biodiversità, che ha in Rete Natura 2000 il suo obiettivo più ambizioso, prevede che in generale la conservazione debba essere inserita nella programmazione territoriale, rientrando in modo trasversale in tutti gli strumenti economici, nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo e alla gestione del territorio nel suo complesso.

I Fondi Strutturali 2000-2006 sono stati tra le fonti di finanziamento comunitario più significative per la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

3.9.2. Piano di Sviluppo Rurale (PSR)

La strategia di intervento del PSR viene formulata in risposta ai “fabbisogni” (di intervento) individuati attraverso l'analisi dei punti di forza e di debolezza presenti nel contesto regionale, nell'ambito degli obiettivi generali (art.4) e dell'impostazione strategica dello sviluppo rurale (Titolo II) di cui al Reg.CE 1698/05, quindi, in coerenza con gli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione 2006/144/CE) ed in attuazione del Piano Strategico Nazionale per l'Italia.

Gli Assi del PSR sono di seguito indicati con i rispettivi obiettivi prioritari e specifici:

1. Asse I - miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
2. Asse II – miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
3. Asse III – qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

3.9.3. LIFE +

La Commissione Europea ha proposto un nuovo programma di finanziamento per l'ambiente, denominato LIFE +, che è stato varato nel 2007, all'inizio del nuovo periodo di bilancio dell'UE.

Il nuovo programma è in corso di definizione e dovrebbe diventare l'unico strumento finanziario dell'UE destinato esclusivamente all'ambiente, “successore” del vecchio Programma LIFE.

LIFE+ è finalizzato a sostenere in particolare le priorità fissate nel Sesto programma d'azione per l'ambiente (2002-2012), ovvero la lotta ai cambiamenti climatici, l'arresto del declino della biodiversità, la riduzione al minimo degli effetti ambientali negativi sulla salute umana e la gestione delle risorse naturali e dei rifiuti all'insegna della sostenibilità.

Con il nuovo strumento, maggiormente in linea con l'attuale agenda in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, la Commissione intende ottenere miglioramenti più rapidi in campo ambientale a vantaggio dei cittadini dell'UE.

La Commissione ha proposto di stanziare complessivamente 2,19 miliardi di euro nel periodo 2007-2013.

LIFE+ è stato concepito per contribuire alla formulazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla comunicazione delle politiche comunitarie in campo ambientale.

Ai finanziamenti potranno accedere le amministrazioni a tutti i livelli, le ONG, i soggetti interessati in campo ambientale e altri soggetti.

LIFE+ sarà complementare ad altri programmi comunitari di finanziamento agli investimenti in campo ambientale: i fondi di sviluppo regionale e di sviluppo rurale continueranno a finanziare obiettivi ambientali, ad esempio con ingenti stanziamenti finalizzati alla gestione attiva della rete NATURA 2000.

Le prospettive per la gestione del programma Natura 2000

La Commissione europea aveva inizialmente stimato il costo della gestione del programma Natura 2000 a 21 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Il dibattito sulle prospettive finanziarie (fallito nel corso del 2005) e la scelta della Commissione di inserire il programma Natura 2000 nell'ambito di diversi Fondi di sviluppo rurale e regionale avrebbero ridotto drasticamente il budget del programma (di circa 7 milioni di euro).

Il rapporto su LIFE+, adottato nel luglio 2005 dall'Unione Europea, prevede l'attribuzione di 7,35 milioni di euro al programma Natura 2000, cosa che permetterà di raggiungere propri obiettivi in materia ambientale con gli strumenti finanziari adatti.